

ANNO XXIV - N. 3

MAGGIO - GIUGNO 1972

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1972

ABBONAMENTI

ANNO L. **8.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(2219033) Roma, 1972 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 365
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 385
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 403
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 429
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Bafile)	» 437
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 508
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 530

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	pag. 75
INDICE BIBLIOGRAFICO	» 91
CONSULTAZIONI	» 92

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

DI TARSIA P., <i>In tema di azione penale subordinata all'accertamento tributario</i>	pag.	530
GARGIULO U., <i>Limiti del sindacato giudiziario sulle ordinanze - Ingiunzioni emesse per la tutela della circolazione stradale</i> »		416
ROSSI A., <i>Cenni sull'atto di fusione fra società</i> »		486
ROSSI A., <i>I debiti risultanti da sentenza omologativa di concordato preventivo e l'art. 45 legge sulla imposta di successione</i> »		452

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA

- Accertamento da parte del Giudice della demanialità o meno di acque - Necessità del previo esaurimento del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli elenchi d'acque pubbliche - Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 526.
- Applicabilità delle norme del Regolamento 14 agosto 1920, numero 1285 per la disciplina del procedimento amministrativo relativo all'inclusione di determinate acque negli elenchi di acqua pubblica da approvarsi con decreto del Capo dello Stato - Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 526.
- Iscrizione di acque in elenchi di acque pubbliche - Ricorso avverso decreto del Ministro LL.PP. disponente l'inserzione di uno schema di elenco suppletivo di acqua pubblica nella Gazzetta Ufficiale - Inammissibilità - Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 526.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Contabilizzazioni « provvisorie » nel Registro di contabilità - Onere della riserva da parte dell'appaltatore - Sussiste, 508.
- Appalto di opere pubbliche - Diritto di recesso dell'Amministrazione appaltante - Insindacabilità dei motivi del relativo esercizio da parte dell'A.G. - Sussiste, 513.
- Appalto di opere pubbliche - Disciplina del procedimento di scelta del privato contraente - Iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori - Funzione ed effetti - Diritto soggettivo dell'appaltatore iscritto all'Albo di partecipare alle gare di appalti indette dalla P.A. - Esclusione, 514.
- Appalto di opere pubbliche - Jus variandi dell'amministrazione committente - Limite del quinto in più o meno dell'importo contrattuale - Disponibilità del diritto dell'appaltatore all'osservanza di tale limite - Sussiste, 514.
- Appalto di opere pubbliche - Lavori non contabilizzati - Richiesta di compenso da parte dell'appaltatore - Onere della tempestiva riserva - Sussiste, 508.
- Appalto di opere pubbliche - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi - Normativa regolamentare predominante decadenza a carico dell'appaltatore nei casi di mancato, tempestivo assolvimento dell'onere dell'immediata riserva - contrasto con i principi generali dell'ordinamento e conseguente necessità di disapplicazione di tali norme regolamentari da parte dell'A.C. - Esclusione, 508.
- Appalto di opere pubbliche - Pretese dell'appaltatore nascenti da fatti riferentisi esplicitamente o anche solo implicitamente alla contabilità dei lavori - Onere della tempestiva riserva - Sussiste, 508.
- Appalto di opere pubbliche - Prolungamento della durata dei lavori per preteso fatto dell'Amministrazione appaltante - Improprietà della relativa domanda di risarcimento del danno azionata dall'appaltatore, per avere il medesimo sottoscritto un verbale di concordamento di nuovi prezzi recante differimento nel tempo della data di ultimazione del lavoro - Sussiste, 514.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Atto definitivo e non - Atti Autorità periferiche statali - Atti emessi in temporanea sostituzione di Ente locale - Definitività - Fattispecie, 430.
- Atto definitivo e non - Atti Autorità sanitarie - Atti Medico provinciale - Classificazione di ospedale - Definitività, 430.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Motivazione per relationem - Riferimento agli atti del procedimento - Legittimità, con nota di U. GARGIULO, 415.
- Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Opposizione - Morte del trasgressore - Conseguenze in ordine alla somma costituente la sanzione amministrativa, alle spese di notifica dell'ingiunzione ed alle spese processuali, con nota di U. GARGIULO, 415.
- Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Opposizione - Sindacato giudiziario sui vizi formali dell'atto (motivazione) e sui presupposti della violazione - Ammissibilità, con nota di U. GARGIULO, 415.
- Ordinanze - Ingiunzioni prefettizie - Notificazione - Notificazione presso il domicilio risultante dal registro di immatricolazione - Assenza del destinatario - Formalità previste dall'art. 169 comma V c.p.p. - Applicabilità anche dopo la depenalizzazione, con nota di U. GARGIULO, 423.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Impiego pubblico - Commissariato della Gioventù italiana - Natura di ente pubblico non economico - Giurisdizione del Giudice amministrativo, 399.
- Impiego pubblico - Diritti patrimoniali - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Limiti, con nota di V.V.O., 385.

- Istruzione preventiva - Regolamento di giurisdizione - Ammissibilità - Limiti, con nota di R. CARAFA, 392.
- Piano regolatore - Posizione soggettiva del titolare dello ius aedificandi nei confronti della P. A. - Licenza edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stessa - Poteri discrezionali della P.A. - Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie, 386.

CONTRATTI PUBBLICI

- Revisione prezzi - Norme e criteri applicabili - Fattispecie - Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Relativa a variante - Norme e criteri applicabili, 431.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norma denunciata diversa da quella applicabile - Inammissibilità per irrilevanza, 381.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- *V. Corte Costituzionale, Elezioni amministrative e politiche, Filiazione, Imposte comunali e provinciali, Imposte e tasse in genere, Lavoro, Procedimento penale, Sicilia.*

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Piani ex lege n. 167 del 1962 - Impugnativa - Deliberazione comunale individuante le aree da acquisire - Atto strumentale - Inoppugnabilità, 434.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

- Elezioni comunali - Lite tributaria pendente col comune - Ineleggibilità - Illegittimità costituzionale, 379.

FILIAZIONE

- Adozione - Autorizzazione all'affiliazione esclusa per i coniugi separati di fatto - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 368.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Consiglio giustizia amministrativa - Regione siciliana - Riassunzione del processo - Norme applicabili, 429.
- Ricorso ex art. 27, n. 4 - Presupposti e limiti - Avvenuta rinnovazione del provvedimento annullato - Inammissibilità del giudizio per ottemperanza - Illegittimità del nuovo provvedimento - Irrilevanza, 432.
- Ricorso giurisdizionale - Giudizio di rinvio - A seguito di annullamento di decisione di primo grado da parte del C.d.S. - Posizione processuale del ricorrente, 429.
- Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Associazione di categoria - Ricorso nell'interesse dei singoli appartenenti alla categoria - Inammissibilità, 435.
- Ricorso giurisdizionale - Riassunzione del processo - Processo amministrativo - Riassunzione davanti al giudice di primo grado - Art. 392 e 353 cod. proc. civ. - Inapplicabilità, 429.

IMPIEGO PUBBLICO

- Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Composizione - Mutamento - Rinnovazione degli atti già compiuti - Necessità - Inosservanza - Illegittimità, 433.
- Procedimento disciplinare - Perenzione - Interruzione dei termini - Comunicazione della seduta di trattazione orale - È atto di procedura, 433.
- Procedimento disciplinare - Termini - Nomina dell'istruttore,

incombenti preliminari e trasmissione alla Commissione - Termini ordinatori, 433.

- Promozione - Rinnovazione - A seguito di annullamento in s.g. - Violazione del giudicato - Fattispecie - Illegittimità, 433.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Accertamento di valore - Termine - Decorre dal pagamento dell'imposta principale - Imposta fissa - È tale, 460.
- Accessioni - Presunzione ex articolo 47 - Opere pubbliche costruite dalla P.A. su suolo privato - Esclusione, 463.
- Agevolazione per le costruzioni navali - Risoluzione del contratto - Decadenza dalla agevolazione, 504.
- Agevolazioni per la costruzione di autostrade - Subappalto - Connessione di mezzo al fine - Si estende, 444.
- Agevolazioni tributarie e società commerciali - Fusioni deliberate prima ma attuate dopo l'entrata in vigore della legge agevolatrice - Applicabilità, con nota di A. Rossi, 486.
- Data dell'atto - È opponibile alla Finanza ai fini della determinazione del valore, 437.
- Data di riferimento della valutazione - Atti soggetti ad approvazione - Data della stipulazione, 447.
- Prezzi e corrispettivi - Concessione ad aedificandum di beni demaniali - Determinazione base imponibile - Valore delle costruzioni da eseguire dal concessionario - Costituisce corrispettivo, 483.
- Privilegi di carattere soggettivo - Limite decennale ex art. 29 legge di registro - Inapplicabilità agli enti pubblici, 442.
- Successione di leggi nel tempo - Norma da applicare - Atti non

registrati nel termine - Norma vigente al tempo in cui la registrazione doveva avvenire, 491.

- Usufrutto - Consolidazione - Accessioni introdotte dopo il trasferimento della nuda proprietà - Tassabilità, 456.
- Usufrutto - Consolidazione - Azienda - Tassazione con unica aliquota di mobili e immobili, 456.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Avviamento di azienda tenuta in comodato - Morte del titolare - Trasferimento del comodato agli eredi - Tassabilità dell'avviamento - Rivoluzione del comodato - Onere della prova a carico degli eredi, 475.
- Deduzione di passività - Dichiarazione di sussistenza - Sottoscrizione - Mandatario del creditore - Legittimità, 502.
- Passività creditoria - Debito risultante da sentenza omologativa di concordato preventivo - Detraibilità, con nota di A. Rossi, 452.
- Passività ereditaria - Dichiarazione di sussistenza di debito rilasciata dal commissario giudiziale di concordato preventivo - Idoneità, con nota di A. Rossi, 452.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Condono di soprattasse e pene pecuniarie - Legge 31 ottobre 1963, n. 1458 - Regolarizzazione formale della posizione degli intermediari senza ripetizione di imposta - Rimborso dell'imposta anteriormente pagata - Esclusione, 474.
- Prescrizione - Interruzione - Ricorso al Ministro delle Finanze - Effetto, 499.

IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI

- Imposta di consumo - Imposta di consumo sui materiali da costruzione - Mancata individuazione del soggetto passivo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 376.

IMPOSTE DOGANALI

- Agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Provvedimento della P.A. - Censurabilità innanzi all'A.G.O., 478.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Accertamento - Notificazione a persona irreperibile - Ricerca anche anagrafica del destinatario - È necessaria - Menzione nella relazione delle ricerche eseguite - Non è necessaria, 497.
- Competenza e giurisdizione - Accertamento dei fatti presupposto delle agevolazioni - Discrezionalità della P.A. - Esclusione - Giurisdizione dell'A.G.O., 478.
- Imposte di registro e IGE sulle locazioni degli immobili urbani - Rapporti inferiori ad un anno - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 381.
- Imposte indirette - Accertamento - Motivazione - Indicazione analitica o globale dei valori, 463.
- Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Accertamento di valore - Impugnazione dinanzi alla Commissione provinciale per questioni di diritto - Irretrattabilità del valore accertato - Esclusione, 437.
- Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 - Decorrenza da tale data, 493.

- Imposte indirette - Questioni sull'applicazione della legge pregiudiziale alla valutazione - Azione in sede ordinaria - Ammissibilità, 447.
- Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Imposta generale sull'entrata - Azione in sede ordinaria - Termine - Termine di sessanta giorni dell'art. 52 della Legge 19 giugno 1960, n. 762 - Insussistenza - Termine generale di sei mesi - Sussiste, 467.
- Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Imposta generale sull'entrata - Definitività dell'ordinanza intendentizia - Successiva ingiunzione - Opposizione in sede ordinaria - Ammissibilità - Limiti, 467.
- Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Imposta generale sull'entrata - Impugnazione dell'ordinanza intendentizia - Decorso del termine - Ricorso tardivo al Ministro - Irrilevanza, 467.

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

- Enti ospedalieri - Classificazione - Istituto scientifico - Classificazione come ospedale provinciale specializzato - Insufficiente motivazione - Illegittimità, 430.

LAVORO

- Personale delle linee di trasporto in concessione - Obbligo del preventivo ricorso gerarchico - Improprietà dell'azione - Illegittimità costituzionale limitatamente a questioni patrimoniali, 378.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

- Regolamento di esecuzione - Abrogazione totale per effetti della emanazione di una nuova legge relativa a una data mate-

ria - Esclusione - Sopravvivenza del regolamento, nelle disposizioni non incompatibili con la nuova legge, fino alla emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione - Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 526.

PRESCRIZIONE

- Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Illecito civile - Fatto costituente reato - Concorso formale di reati - Estinzione per amnistia di taluni dei reati - Successiva sentenza definitiva del procedimento penale - Decorrenza della prescrizione, 403.

PREZZI

- Disciplina dei prezzi - Zucchero - Prezzo massimo - Abrogazione di un provvedimento - Effetto sui provvedimenti successivi - Fattispecie, 435.
- Disciplina dei prezzi - Zucchero - Prezzo massimo - Determinazione in misura superiore al prezzo di intervento - Legittimità, 435.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Connessione - Cause pendenti dinanzi a giudici in grado diverso - Inammissibilità, 427.
- Sospensione del processo - Onere della prova - Estremi, 427.
- Sospensione del processo - Sospensione necessaria - Presupposto - Sospensione facoltativa - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito, 426.

PROCEDIMENTO PENALE

- Istruzione sommaria - Scelta del rito del P.M. - Fase successiva all'inizio dell'istruttoria - Insindacabilità - Legittimità costituzionale, 374.

- Rogatorie istruttorie - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 369.
- Sommario interrogatorio dello straniero - Mancata assistenza di interprete - Illegittimità costituzionale, 367.

REATO

- Contrabbando a norma dell'articolo 107 legge doganale - Contravvenzione ex art. 118 - Criterio distintivo, 533.
- Imposte dirette - Omesso pagamento di rate d'imposta - Contribuente - Atti fraudolenti sui propri beni - Definitivo accertamento dell'imposta - È presupposto per l'inizio dell'azione penale anche in sede di riscossione, con nota di P. DI TARSIA, 530.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Infortuni sul lavoro - Indennità assicurativa - Responsabilità di terzi - Surroga legale dell'assicuratore - Risarcimento danni - Compenso lucri cum danno - Sussiste, 412.
- Responsabilità della P.A. - Danno subito da Ufficiale di complemento nell'espletamento del servizio di leva - Concessione di pensione privilegiata - Compensatio lucri cum danno - Non sussiste, 406.

SICILIA

- Attribuzione di tributi erariali - Addizionale straordinaria - Aumento - Spettanza alla Regione, 365.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

15 marzo 1972, n. 49	<i>pag.</i>	365
15 marzo 1972, n. 50	»	367
15 marzo 1972, n. 51	»	368
15 marzo 1972, n. 52	»	369
29 marzo 1972, n. 55	»	374
29 marzo 1972, n. 56	»	376
29 marzo 1972, n. 57	»	378
29 marzo 1972, n. 58	»	379
29 marzo 1972, n. 60	»	381
19 aprile 1972, n. 62	»	381

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 11 ottobre 1971, n. 2833	<i>pag.</i>	385
Sez. Un., 12 gennaio 1972, n. 71	»	437
Sez. Un., 17 febbraio 1972, n. 427	»	386
Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 579	»	442
Sez. I, 3 marzo 1972, n. 611	»	444
Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647	»	447
Sez. I, 11 marzo 1972, n. 695	»	452
Sez. I, 15 marzo 1972, n. 747	»	456
Sez. I, 15 marzo 1972, n. 749	»	460
Sez. Un., 18 marzo 1972, n. 821	»	463
Sez. I, 20 marzo 1972, n. 833	»	467
Sez. I, 20 marzo 1972, n. 834	»	474
Sez. I, 20 marzo 1972, n. 846	»	475
Sez. Un., 22 marzo 1972, n. 878	»	392
Sez. Un., 23 marzo 1972, n. 891	»	478
Sez. I, 7 aprile 1972, n. 1033	»	483
Sez. I, 13 aprile 1972, n. 1143	»	486
Sez. III, 14 aprile 1972, n. 1193	»	403
Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1200	»	491
Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1207	»	493
Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1217	»	497
Sez. I, 21 aprile 1972, n. 1264	»	499
Sez. III, 26 aprile 1972, n. 1298	»	406
Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1309	»	502
Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1315	»	504
Sez. I, 5 maggio 1972, n. 1355	»	508
Sez. Un., 9 maggio 1972, n. 1402	»	513
Sez. III, 23 maggio 1972, n. 1595	»	412

Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1641	pag.	399
Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646	>	415
Sez. Un., 29 maggio 1972, n. 1671	>	423
Sez. III, 6 giugno 1972, n. 1761	>	426

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

7 febbraio 1972, n. 6	pag.	526
---------------------------------	------	-----

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 28 febbraio 1972, n. 3	pag.	429
Sez. IV, 1 febbraio 1972, n. 36	>	430
Sez. IV, 1 febbraio 1972, n. 47	>	431
Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 63	>	432
Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 68	>	433
Sez. IV, 22 febbraio 1972, n. 93	>	434
Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. 108	>	435

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 23 marzo 1972, n. 1826	pag.	530
Sez. III, 22 giugno 1972, n. 4411	>	533

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE


QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I) <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	pag. 75
II) <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	» 76
III) <i>Questioni proposte</i>	» 79

INDICE BIBLIOGRAFICO	» 91
--------------------------------	------

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Appalto	pag.	92		Importazione ed esportazione	pag.	104
Atti amministrativi	»	92		Interessi	»	105
Comunità Economica Europea	»	92		Istruzione	»	105
Concessioni amministrative	»	93		Mezzogiorno	»	106
Confisca	»	93		Militari	»	106
Cooperative	»	93		Miniere	»	106
Contabilità generale dello Stato	»	93		Notificazione	»	106
Contrabbando	»	94		Obbligazioni e contratti	»	107
Contratti di guerra	»	94		Opere pubbliche	»	107
Danni di guerra	»	95		Pensioni	»	107
Dazi doganali	»	95		Persona giuridica	»	107
Demanio	»	96		Piani regolatori	»	108
Difesa dello Stato	»	96		Poste e telecomunicazioni	»	108
Edilizia economica e popolare	»	97		Prescrizione	»	108
Elettricità ed elettrodotti	»	97		Previdenza e assistenza	»	109
Esecuzione fiscale	»	97		Privilegi	»	109
Espropriazione per p.u.	»	97		Procedimento penale	»	109
Fallimento	»	97		Provvedimenti contingibili e di urgenza	»	110
Ferrovie	»	98		Regioni	»	110
Impiego pubblico	»	98		Responsabilità civile	»	110
Imposta di fabbricazione	»	99		Requisizione	»	110
Imposta di registro	»	99		Ricorsi amministrativi	»	111
Imposta di successione	»	100		Riscossione	»	111
Imposta generale sull'entrata	»	100		Sciopero	»	111
Imposte dirette	»	101		Sequestro	»	112
Imposte e tasse	»	102		Società	»	112
				Spese giudiziali	»	112
				Transazione	»	113
				Trasporto	»	113
				Trattati e convenzioni internazionali	»	114



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 49 - *Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti* - Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Virga) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Sicilia - Attribuzione di tributi erariali - Addizionale straordinaria - Aumento - Spettanza alla Regione.

(St. Reg. sic. art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, 11).

Spetta alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 (1).

(*Omissis*). — 2. - Il ricorso della Regione è fondato.

Il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, ha emanato le norme di attuazione in materia finanziaria, stabilisce, all'art. 2, che alla Regione spettano tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime.

Nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, la Corte,

(1) Trattasi di un conflitto di attribuzioni proposto avverso la nota del Ministro delle Finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971.

Nel relativo ricorso, notificato in data 27 maggio 1971, la Regione chiedeva il riconoscimento della sua spettanza del provento costituito dall'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, aumento disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801.

Per la decisione richiamata nel contesto (1968/47), v. in questa *Rassegna*, 1968, I, 1, 364, con nota di richiami relativi alla natura delle addizionali rispetto alle imposte cui affluiscono e la posizione della Regione Sarda rispetto all'addizionale « pro alluvionati » del 1966.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE.


in conformità alla sua precedente giurisprudenza (sent. n. 47/1968), ritiene che per nuova entrata tributaria debba intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Se così non fosse, gravi conseguenze deriverrebbero proprio nei confronti dello Stato, cui sarebbe vietato di riservare a se stesso, ove ricorrano i presupposti che tale riserva rendano legittimi nel quadro normativo del citato art. 2, il gettito derivante dall'aumento di aliquote di tributi preesistenti di spettanza regionale. Il che non può certamente essere in alcun modo sostenuto.

3. - Posto dunque che il gettito dell'aumento dell'addizionale di che trattasi rappresenta una nuova entrata tributaria, per deciderne l'attribuzione occorre accertare che, nel giudizio sottoposto all'esame della Corte, ricorrano o meno i requisiti voluti dalla legge perchè lo Stato possa farla propria, anche per la parte riscossa nel territorio regionale.

A tale riguardo deve porre mente alla ragione per la quale il nuovo tributo è stato introdotto. Va in proposito ricordato, che col d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (convertito con legge 23 dicembre 1966, n. 1142), contenente disposizioni per le provvidenze, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'anno 1966, veniva istituita (art. 80), per la durata dell'anno 1967, una addizionale straordinaria su varie imposte, il cui gettito era esclusivamente riservato all'Erario per la copertura degli oneri dipendenti da quegli eventi calamitosi. Col successivo d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 (convertito con la legge 7 febbraio 1968, n. 27), l'addizionale in questione veniva prorogata fino a quando, in attuazione della riforma tributaria, non fossero applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito. Con lo stesso decreto, il gettito dell'addizionale così prorogata veniva riservato anch'esso all'Erario e destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato. Infine, la legge 28 ottobre 1970, n. 801, recante sgravi fiscali a favore dei lavoratori a più basso reddito, ha disposto (art. 6) un aumento della stessa addizionale, della cui spettanza si discute nel presente giudizio, senza tuttavia fornire alcuna indicazione relativa alla riserva del tributo allo Stato e alla destinazione di esso a determinati scopi propri dello Stato medesimo.

Ma, dalla collocazione della norma, nonché dalla stretta connessione, risultante dall'intero testo legislativo, tra l'aumento dell'addizionale e gli sgravi fiscali contestualmente disposti, appare evidente che il provento derivante dalla maggiorazione delle aliquote dell'addizionale in esame, è destinato a compensare unicamente la diminuzione delle entrate causata dalla concessione delle agevolazioni fiscali.

PARTE PRIMA



4. - Così precisati gli scopi che il nuovo tributo è destinato a soddisfare, ritiene la Corte che la destinazione del provento in esame sia incompatibile con la riserva all'Erario, limitata, dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, solo al caso in cui occorra far fronte alla copertura di oneri diretti a fronteggiare particolari finalità, contingenti o continuative, dello Stato.

Nella specie, invece, la finalità di provvedere alla istituzione di un'entrata sostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi a più basso reddito, non può considerarsi esclusiva dello Stato, anche perchè le norme tributarie di favore hanno inciso, in modo rilevante, sul gettito di tributi di sicura spettanza regionale.

Ora, se lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, può disporre in merito alla imposizione o abrogazione di tributi in piena libertà, anche se si tratti di tributi spettanti alle Regioni, non per questo esso può attribuire a se stesso l'intero gettito di una entrata chiaramente sostituiva, quando il tributo sostituito non è di sua esclusiva spettanza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 50 - Pres. Chiarelli -
Rel. Rossi - Nachamie (n.c.).

**Procedimento penale - Sommario interrogatorio dello straniero -
Mancata assistenza di interprete - Illegittimità costituzionale.**
(Cost., art. 24; c.p.p. art. 223, 225).

È fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 223 e 225 codice di procedura penale nella parte in cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruttoria formale (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 21 marzo 1970 dal pretore di Bologna (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 3 giugno 1970).

La decisione costituisce applicazione ulteriore dei principi già enunciati dalla Corte costituzionale con sentenze n. 148 del 1969, in questa *Rassegna*, 1969, I, 1, 1013 e n. 86 del 1968, *ibid.*, 1968, I, 1, 715.

Per ulteriori riferimenti, specie in relazione alla giurisprudenza costituzionale sull'art. 24, secondo comma della Costituzione v. *Foro it.*, 1972, I, 859.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 51 - Pres. Chiarelli - Rel. Fragali - Scrima (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Filiazione - Adozione - Autorizzazione all'affiliazione esclusa per i coniugi separati di fatto - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 3; c.c. art. 405, comma secondo).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, secondo comma, codice civile, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi motivi, se il coniuge del richiedente rifiuta il suo assenso (1).

(Omissis). — La Corte ritiene che non lede il principio di uguaglianza l'art. 405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando vi è separazione legale, e non anche nel caso di separazione di fatto, ammette l'affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge del richiedente.

Giova anzitutto sottolineare che il testo attuale della norma denunziata ha voluto risolvere una questione sorta nel vigore dell'art. 402 del libro primo del codice, ove, per l'affiliazione di un minore, si prescriveva semplicemente « l'assenso dell'altro coniuge », se il richiedente era coniugato. Nella giurisprudenza si era fatta strada, pur non senza contrasto, l'opinione per cui tale assenso non era richiesto nel caso di coniugi comunque separati, di fatto o legalmente; e, nel testo definitivo del codice, quello vigente, si è ritenuto di specificare che l'assenso predetto non è necessario nel solo caso di separazione legale.

Questa determinazione normativa è coerente alla regola per la quale la separazione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (articolo 158 cod. civ.). Gli è che il rapporto coniugale e gli obblighi che ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere nella disponibilità delle parti; e così, non il fatto materiale della cessazione della convivenza può sospenderne l'efficacia, ma l'accertamento giudiziario di una causa di giustificazione della separazione o l'impossibilità attuale di fare riprendere la coabitazione.

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1970).

In dottrina cfr. FENIZIA, in *Temi*, 1970, 569; DELLA ROCCA, in *Temi romana*, 1970, II, 293.

Per alcuni riferimenti giurisprudenziali v. *Foro it.*, 1972, I, 857-858.

V'è una differente situazione giuridica pertanto fra il caso in cui il coniuge separato legalmente rifiuta di consentire l'affiliazione ed il caso in cui il rifiuto è del coniuge che vive separato di fatto da chi richiede l'affiliazione. La differenza appare più evidente se si esemplifica una ipotesi in cui il giudice abbia rigettato la domanda di separazione o abbia rifiutato l'omologazione di quella consensuale e tuttavia la separazione continui: questa situazione non è assimilabile nè equiparabile a quella in cui invece la domanda sia stata accolta o l'omologazione accordata.

La disuguaglianza che il giudice *a quo* scorge nell'art. 405, secondo comma, del codice civile, è conseguenza di una diversità obiettiva delle situazioni considerate; e l'art. 3 della Costituzione non impone di parificare situazioni dissimili.

L'obiezione per cui anche nel caso di separazione di fatto, come in quella legale, è possibile che il rifiuto dell'assenso all'affiliazione sia pretestuoso o contrario allo stesso interesse del minore attiene a valutazioni di convenienza che soltanto il Parlamento può compiere e, per di più, pone in risalto circostanze dipendenti da comportamenti accidentali della parte, che non possono essere prese in considerazione nella sede del processo costituzionale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 52 - Pres. Chiarelli - Rel. Reale - Vulcano (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Procedimento penale - Rogatorie istruttorie - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 25, 3, 102, 24; c.p.p. art. 296, 392).

Non sono fondate, con riferimento ai principi di precostituzione del giudice naturale, di indipendenza del giudice, di eguaglianza e di difesa, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 296, secondo e terzo comma, e 392, secondo comma, codice di procedura penale, sulle rogatorie istruttorie del giudice istruttore e del Pubblico Ministero ai pretori del circondario (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1970); con ordinanze emesse il 22, 23, 20 febbraio e 2 marzo 1971 del pretore di Bitonto (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 12 maggio 1971, n. 140 del 3 giugno 1971, n. 151 del 16 giugno 1971. V. anche *Foro it.*, 1970, II, 295).

(*Omissis*). — 2. - Il quesito circa la legittimità costituzionale dell'art. 296, secondo comma, del c.p.p. è prospettato nelle ordinanze sotto cinque diversi profili, peraltro fra loro complementari, fra i quali appare di rilievo logico-giuridico pregiudiziale, quello concernente la violazione del principio del giudice naturale stabilito nell'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Dai giudici del merito si osserva al riguardo che la norma impugnata, nella parte in cui dispone che per gli atti da eseguire fuori del comune di residenza, nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale del tribunale cui appartiene, il giudice procedente ad istruzione formale può delegare il pretore del luogo, lederebbe la garanzia di preconstituzione del giudice, derogando alla disciplina della competenza che il codice detta in termini generali ed astratti e non in vista di un concreto procedimento.

Il che si verificherebbe, invece, nella ipotesi in esame, per il fatto che la norma del secondo comma dell'art. 296, farebbe dipendere la delegazione istruttoria da una determinazione discrezionale dello stesso giudice istruttore.

La questione non è fondata.

3. - Come emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione costantemente adottata da questa Corte, il principio del giudice naturale è ispirato alla garanzia di obiettività ed imparzialità del giudizio e, nella materia processuale penale, ha riferimento alla preconstituzione del giudice al quale spetta di giudicare, nei limiti della cognizione sulla imputazione, propria di ciascuna fase processuale e per i fini cui ciascuna fase è preordinata.

La Corte ha accolto l'assunto sostenuto dalla difesa dello Stato; a sostegno della norma censurata era stato evidenziato che la delegazione per l'espletamento di atti istruttori non incide su alcuna disposizione costituzionale: non sul principio di eguaglianza, dato che il legislatore nel caso specifico ha discrezionalmente determinato di non distogliere il giudice istruttore dallo svolgimento delle ordinarie funzioni, ritenendo prevalenti le ragioni di economia funzionale e finanziaria per le quali altro organo giurisdizionale già *in loco* può attendere a singoli atti; non sul principio di rispetto del giudice naturale dato che la delega istruttoria non comporta spostamento di competenza sulla valutazione delle prove, sulla decisione di rinvio a giudizio ovvero di proscioglimento.

Per la decisione 22 giugno 1971, n. 139, richiamata nel testo, v. in questa *Rassegna*, 1971, I, 1, 971.

In genere sulla delegazione di atti istruttori nel processo penale, fra i più recenti scritti CORDERO, *Procedura penale*, 1971, 380; e, per la giurisprudenza, Cass. 26 gennaio 1971, *BOLDISO in Foro it.*, 1971, II, 703 (nota).

Il che non si verifica nella fattispecie normativa in oggetto, atteso che nel sistema della istruzione formale la delegazione non comporta sostituzione del pretore nell'esercizio delle funzioni di cognizione della causa che spettano al giudice istruttore delegante, ma deve essere inderogabilmente limitata al compimento di indagini probatorie ed alla precisazione delle difese dell'imputato, qualora la delega comprenda l'interrogatorio di quest'ultimo.

Ne resta, conseguenzialmente, escluso non soltanto il potere di trarre elementi di valutazione in merito all'accusa, ma anche di pronunciarsi in ordine alla rilevanza di ulteriori mezzi istruttori, che non siano stati specificamente delegati o che dallo svolgimento di questi appaiono (interinalmente e salvo l'apprezzamento definitivo del giudice istruttore) necessari od utili, escluse in ogni caso le perizie non assolutamente urgenti. E ciò, come risulta dalla relazione del Guardasigilli al progetto preliminare del c.p.p. appunto per evitare che il pretore proceda ad atti che richiedano formale e discrezionale deliberazione del giudice istruttore.

Va ricordato in proposito che la lettera della legge, alludendo ad atti specificamente delegati, esclude la possibilità di una delegazione generica e totale. Nè va trascurato, a conferma, l'indirizzo giurisprudenziale, generalmente seguito dalla Corte di cassazione, affermando la illegittimità della delega a procedere ad istruzione, senza che il giudice delegante preventivamente formuli l'imputazione, specie ai fini della emissione di un mandato nei confronti dell'imputato, e senza che indichi in modo specifico i mezzi istruttori da espletare *ratione loci* da altro giudice.

Eventuali violazioni della norma sono ipotizzabili, come si accenna nelle ordinanze con riguardo alle delegazioni che hanno provocato la denuncia di essa, ma come è ovvio non ne infirmano la legittimità costituzionale.

Se dunque la delegazione preveduta dalla norma impugnata non comporta sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a giudicare, che la legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui rimane riservata la direzione dell'istruttoria nonchè la decisione finale circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato, essa non incide sulla precostituzione del giudice stesso e non può incrinare il fondamentale principio della imparzialità del giudizio a tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. Risulta preordinata, al contrario, ad esigenze obiettive dell'amministrazione della giustizia; quelle che nella sopracitata relazione ministeriale sono qualificate di economia funzionale e finanziaria e possono identificarsi nella opportunità di evitare non necessari spostamenti di magistrati e funzionari o di privati, con gli inevitabili disagi nonchè il dispendio che quelli comporterebbero.

La valutazione della ricorrenza, in concreto, di tali esigenze è riservata al giudice istruttore, con l'imparzialità propria della funzione giurisdizionale, in riferimento all'importanza di ciascun atto del procedimento istruttorio.

È opportuno ricordare quanto già chiarito da questa Corte con la sentenza 139 del 1971 nella quale si è precisato che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa della competenza, ma risulta anche da tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base di criteri rispondenti a razionale valutazione dei disparati interessi in controversia.

4. - E poichè la delegazione istruttorie, razionalmente rispondente, del resto, ad effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia, non modifica la competenza in ordine alla cognizione sulla imputazione, deve ritenersi che venga meno il fondamento anche della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dal fatto che all'assunzione di talune prove proceda lo stesso giudice istruttore che ha formulato l'accusa o che ad altre indagini attenda, invece, il pretore, non può desumersi ragione di diseguale trattamento, una volta chiarito che le valutazioni definitive rimangono affidate al giudice delegante.

5. - Per quanto concerne poi le censure dei giudici di merito fondate su asserite violazioni degli artt. 102, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, va rilevato, senza diffondersi in più ampia motivazione, che esse non hanno rispondenza puntuale nel reale contenuto di tali norme costituzionali e che, comunque, muovono dall'erroneo presupposto che la delegazione di atti istruttori, per il suo contenuto di discrezionalità, sia sottratta all'imperio della legge e svolga effetti tali da modificare l'ambito delle funzioni giurisdizionali del pretore, vincolandolo autoritativamente al compimento di atti eccedenti dalla sua competenza istituzionale. Il che è smentito chiaramente dalla normativa del c.p.p. così come dalla disciplina dell'ordinamento giudiziario, richiamata nelle ordinanze di rinvio.

L'istituto della delega ha base, infatti, nella legge ed appunto la legge demanda al pretore, *ratione loci*, il compimento di quegli atti, che, in ottemperanza ad esigenze dalla legge medesima indicate e in quanto esplicazione di poteri-doveri che sono espressione e specificazione e, nel contempo, limitazioni di esercizio della potestà giurisdizionale, non possono non implicare margini valutativi di adattamento della norma al caso concreto e in tali sensi, quindi, non possono non essere discrezionali.

Simili atti non importano modificazione o estensione delle funzioni del pretore che l'ordinamento giudiziario (art. 33) stabilisce con lato riferimento a tutte le norme di legge contenenti particolari attribuzioni: comprese quelle in materia di delegazione, ai sensi anche della legge processuale penale.

6. - Gli argomenti che precedono valgono, ed a maggior ragione, a dimostrare prive di fondamento le censure analogamente mosse in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione avverso il terzo comma dell'art. 296, nella parte in cui si dispone che per gli atti istruttori da compiersi nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice istruttore debba, senz'altro, richiedere il pretore (o, alternativamente, il giudice istruttore) del luogo, abilitandolo all'esercizio degli stessi poteri di cui al comma precedente, salvo che per ragioni d'urgenza o per altro grave motivo non ritenga di procedere personalmente a tali atti. È evidente in questa norma l'attribuzione di una discrezionalità ancora più ristretta che nel caso precedente.

7. - Vanno in ultimo esaminate le censure che le ordinanze di rinvio muovono sempre in riferimento ai sopracitati artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, all'art. 392, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui si dispone che il Procuratore della Repubblica, (precedente ad istruzione sommaria) o, per il richiamo implicito che anche a tale norma è fatto dall'art. 13, primo comma, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche esso precedente con rito sommario, può, per i singoli atti istruttori che debbono compiersi fuori del comune di sua residenza, richiedere il pretore del luogo: al detto pretore in tal caso spetta la facoltà preveduta dal secondo comma del già esaminato art. 296.

Orbene la norma di cui al secondo comma dell'art. 392 disciplina, con riguardo all'istruzione sommaria svolta dagli organi del P. M. summenzionati, fattispecie analoghe a quelle prevedute dall'art. 296 del codice di procedura penale.

Ciò comporta che le ragioni addotte per la infondatezza delle censure mosse contro quest'ultima norma valgono, analogicamente, per giungere ad uguale conclusione in ordine alle stesse censure rivolte contro l'art. 392, secondo comma.

Per vero le differenze fra istruzione formale e istruzione sommaria non sono tali da incidere sui rapporti che, in sede di espletamento della istruzione sommaria, possono sorgere fra pubblico ministero inquirente e pretore, sì da consentire una diversa interpretazione delle garanzie e dei precetti costituzionali che sono dettati nei tre articoli cui le ordinanze si riportano. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 55 - Pres. Chiarelli -
Rel. Capalozza - Vadini ed altri (n.c.).

**Procedimento penale - Istruzione sommaria - Scelta del rito del P. M. -
Fase successiva all'inizio dell'istruttoria - Insindacabilità - Legittimità costituzionale.**

(Cost., art. 25, primo comma; c.p.p. art. 391, commi primo e secondo).

Non è fondata, con riferimento al principio della precostituzione del giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391, primo e secondo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione di facilità e brevità delle indagini peritali, e degli atti istruttori, compiuta dal P. M., dopo la scelta, legittimamente compiuta, del rito sommario.

(Omissis). — 1. - Entrambe le questioni sottoposte a questa Corte sono strettamente connesse, avendo ad oggetto l'art. 391 del c.p.p., sicchè le relative cause possono essere riunite per essere decise con unica sentenza.

2. - Le questioni attengono, rispettivamente, al primo e al secondo comma del ridetto art. 391 c.p.p.: al primo comma, in quanto non rende sindacabile, nel corso del processo, ai fini dell'eventuale mutamento del rito, la valutazione, compiuta dal procuratore della Repubblica, della complessità e durata degli atti istruttori, nell'ambito dell'istruzione sommaria; al secondo comma, in quanto non rende sindacabile, ai medesimi fini, la valutazione della facilità e brevità dell'indagine peritale.

3. - La Corte ritiene che i principi affermati nella sua sentenza numero 117 del 1968, ai quali le due ordinanze di rimessione si richiamano, non giustifichino l'accoglimento delle attuali questioni di legittimità costituzionale.

Nella predetta decisione, la Corte accertò che l'art. 389 c.p.p. — successivamente modificato dalla legge 7 novembre 1969, n. 780 — confliggeva con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, a causa della insindacabilità della valutazione, fatta dal pubblico ministero, in ordine

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse il 6 ed il 28 febbraio 1970 dal Tribunale di Teramo (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1970 e n. 102 del 22 aprile 1970).

Per la decisione menzionata nel testo (Corte cost., 28 novembre 1968, n. 117), v. in questa *Rassegna*, 1968, I, 1, 902; in *Foro it.*, 1968, I, 2913 (nota di PIZZORUSSO).

Per altri richiami dottrinali v. *Foro it.*, 1972, I, 853.

alla evidenza della prova: vale a dire, in ordine all'effettiva sussistenza di una delle ipotesi nelle quali la legge prevede la competenza dell'organo requirente a procedere col rito sommario.

Epperò, nel caso che ora ne occupa, viene in considerazione una successiva vicenda processuale, afferente all'incidenza che sulla già (legittimamente) instaurata istruttoria sommaria la legge attribuisce alla necessità di procedere ad atti che, per complessità e durata, siano con quel rito incompatibili (art. 391, primo comma, c.p.p.) e, per quanto più specificamente riguarda la perizia, ad indagini non facili e non brevi (art. 391, secondo comma).

Vero è che la legge prescrive che il procuratore della Repubblica, verificandosi tali eventualità, richieda l'istruttoria formale; ed è anche vero che nessun sindacato giurisdizionale è predisposto a presidio dell'effettiva osservanza dell'obbligo e dei limiti del potere di esso procuratore della Repubblica, qui pure indubitatamente discrezionale. Tuttavia, non sembra che ciò concreti una violazione del principio secondo cui il giudice deve essere preconstituito per legge.

Questo principio investe, certo, anche la fase istruttoria del processo penale (e questa Corte lo ha più volte affermato e ribadito), ma non può riguardare che il solo momento iniziale di essa.

L'art. 295 c.p.p. prevede che, per i delitti di competenza della Corte di assise o del tribunale, il dibattimento sia preceduto dall'istruttoria formale, affidata al giudice istruttore: alla quale regola l'art. 389 apporta tassative eccezioni (oltre a quelle riguardanti il giudizio direttissimo: art. 502), statuendo in quali casi viene meno la competenza funzionale di quel giudice e viene legittimato il pubblico ministero a procedere in via sommaria ed a richiedere, a conclusione di questa, o il decreto di non promovimento dell'azione penale o il decreto di citazione a giudizio.

È evidente che, come è la legge a stabilire la competenza del giudice istruttore, così deve essere la legge ad indicare i presupposti in presenza dei quali a quella competenza si deroghi: e poichè la verifica della loro effettiva sussistenza è affidata all'organo che è titolare della azione penale, essa deve essere soggetta — ad evitare l'elusione della riserva di legge — al sindacato giurisdizionale, ora assicurato (a seguito della citata sentenza n. 117 del 1968 ed in armonia coi principi che questa ha posto) dalle innovazioni introdotte con la « novella » n. 780 del 1969.

Per ciò che attiene, invece, alle successive vicende della istruttoria sommaria, il problema è ben diverso, dappoichè l'obbligo del pubblico ministero di investire il giudice istruttore, quando egli ravvisi la necessità di compiere atti complessi di lunga durata, è solo in funzione della loro coerenza con le caratteristiche del rito sommario: il che testualmente risulta dalla stessa dizione delle norme impuginate.

Ne consegue che l'eventuale inosservanza di quest'obbligo non lede l'interesse sostanziale tutelato dal principio costituzionale di raffronto.

E giova aggiungere che l'estensione di detto principio alla valutazione della compatibilità dei singoli atti con la procedura sommaria, implicando la predisposizione della possibilità del sindacato giurisdizionale su ciascuno di essi, comprometterebbe in modo irrimediabile la esigenza di un rapido corso dell'indagine — un'esigenza apprezzabile sul piano costituzionale e, oltre tutto, corrispondente allo stesso interesse dell'inquisito — senza che tale sacrificio sia richiesto dal bene che l'art. 25, primo comma, della Costituzione è diretto a proteggere. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 56 - Pres. Chiarelli -
Rel. Benedetti - Moretti (n.c.), Ufficio imposte Consumo di Crema
(avv. Jossa).

Imposte comunali e provinciali - Imposta di consumo - Imposta di consumo sui materiali da costruzione - Mancata individuazione del soggetto passivo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 23; r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 39, comma primo).

Non è fondata, con riferimento al principio della riserva di legge in materia tributaria, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, testo unico sulla finanza locale (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175), sull'imposta di consumo sui materiali di costruzioni edilizie, disposizione in base alla quale è possibile desumere con precisione l'atto generatore ed il soggetto debitore dell'imposta (1).

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza di rimessione pone alla Corte due distinte questioni di legittimità costituzionale. La prima ha ad oggetto la disposizione contenuta nell'art. 39, primo comma, del testo unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, disposizione che il tribunale ritiene in contrasto con l'art. 23 della

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 10 febbraio 1970 dal Tribunale di Crema (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1970).

Costituzione perchè non avrebbe indicato il soggetto passivo dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie. La precisa indicazione di tale soggetto ad opera dell'art. 34, ultimo comma, del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento di esecuzione delle imposte di consumo, non poteva colmare la lacuna della legge stante la natura regolamentare di detto provvedimento.

La seconda questione di legittimità ha per oggetto l'art. 344, primo comma, dello stesso testo unico in riferimento all'art. 76 della Costituzione, ma trattasi di questione dedotta in via del tutto subordinata in quanto il giudice la prospetta solo per l'eventualità che al r.d. n. 1138 del 1936 possa essere attribuita natura di legge delegata e che nel citato art. 344, malgrado in esso si parli espressamente di regolamenti per l'esecuzione del t.u., possa ravvisarsi la relativa norma delegante.

2. - La doglianza principale relativa alla mancata individuazione da parte della legge del soggetto debitore dell'imposta sui materiali per costruzioni edilizie non è fondata.

Le norme generali e fondamentali che disciplinano l'imposta in questione sono contenute nel t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (artt. 10, 20, 39 e 42). Col successivo regolamento di esecuzione (r.d. 30 aprile 1936, n. 1138), emanato in virtù dell'art. 344 del t.u., il Governo ha dettato le disposizioni necessarie per l'attuazione del t.u. e talune di esse integrano e completano quelle della legge fondamentale.

L'individuazione, sia pure implicita, del soggetto passivo risulta evidente dal sistema delle norme che disciplinano il tributo. In particolare è proprio dall'art. 39, comma primo, impugnato — ai sensi del quale « l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato » — che è dato desumere con precisione quale sia l'atto generatore dell'imposta e stabilire conseguentemente il soggetto debitore della stessa. Si inferisce, invero, dalla norma che il fatto giuridico produttivo dell'obbligazione di pagare il tributo è il consumo, mediante immobilizzazione in una costruzione, di materiale edilizio e che il momento in cui l'imposta si rende liquida è quello della ultimazione del lavoro. Ora è ovvio che, se l'atto generatore dell'imposta è l'impiego di materiale edilizio in una costruzione, debitore del tributo è soltanto colui che esegue o fa eseguire per proprio conto e nel proprio interesse la costruzione che ha richiesto l'impiego di detto materiale.

Va perciò disatteso l'assunto che l'individuazione del debitore sia contenuta esclusivamente nell'art. 34, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico e che questa disposizione abbia assolto il compito di colmare una lacuna della legge. È invece esatto ritenere che la norma regolamentare col definire il soggetto passivo dell'imposta di

consumo., abbia inteso soltanto ribadire e confermare, esplicandolo con maggiore precisione, quel principio dell'individuazione del debitore nel proprietario della costruzione, già desumibile in modo non equivoco dalla legge istitutiva del tributo.

Le considerazioni anzisvolte conducono alla dichiarazione di infondatezza, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, della principale questione d'incostituzionalità e in siffatta pronuncia resta assorbita la seconda questione dedotta in via subordinata dall'ordinanza di rimesione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 57 - *Pres. Chiarelli - Rel. Verzi - Melegari ed altri (avv. Ventura), Azienda Trasporti Municipale di Milano (avv. Villari), Soc. Ferrotranviaria (avv. Montesano)*.

Lavoro - Personale delle linee di trasporto in concessione - Obbligo del preventivo ricorso gerarchico - Improponibilità dell'azione - Illegittimità costituzionale limitatamente a questioni patrimoniali.

(Cost., art. 24, 36; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10; l. 24 luglio 1957, n. 633, art. unico).

Mentre non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, sull'obbligo del previo reclamo amministrativo da parte del prestatore d'opera in aziende di trasporto, è fondata la questione di legittimità della stessa disposizione relativamente all'improponibilità dell'azione giudiziaria per la mancata o tardiva presentazione del ricorso gerarchico relativo a questioni patrimoniali (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 10 aprile 1970 dal Tribunale di Bolzano (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 17 giugno 1970); con ordinanze emesse il 30 ottobre 1970 dal Pretore di Parma (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 7 aprile 1971); con ordinanza emessa il 21 ottobre 1970 dal Tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 12 maggio 1971); con ordinanza emessa l'11 marzo 1971 dal Tribunale di Bari (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 14 luglio 1971).

Con sentenza 13 luglio 1970, n. 130, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1, 1021, la Corte costituzionale aveva già riconosciuto che la tutela giurisdizionale, in relazione a pretese patrimoniali, non era menomata dal divieto, posto al prestatore d'opera, di intraprendere azione giudiziaria prima del decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo, in via amministrativa.

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 58 - Pres. Chiarelli - Rel. Rossi - Conte Ardias (avv. Sandulli).

Elezioni amministrative e politiche - Elezioni comunali - Lite tributaria pendente col comune - Ineleggibilità - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3, 51; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 15 n. 6 del testo unico sulle elezioni comunali e provinciali (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) che, prima della modifica apportata con la legge 25 febbraio 1971, n. 67, sanzionava l'ineleggibilità a consigliere comunale del candidato avente lite tributaria col comune al momento delle elezioni (1).

(*Omissis*). — La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'articolo 15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui dispone che l'ineleggibilità a consigliere comunale per lite pendente con il Comune deve essere accertata con riferimento alla data delle elezioni, anziché a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, non contrasti con il principio costituzionale d'eguaglianza sotto il profilo d'una irragionevole uniformità di disciplina con le altre cause d'ineleggibilità, previste dallo stesso art. 15, e rettamente riferite al momento della consultazione elettorale. La stessa norma viene sottoposta all'esame della Corte perchè decida altresì se la limitazione apportata, sotto l'indicato profilo, al diritto fondamentale di accedere alle cariche elettive garantito dall'art. 51 della Costituzione, non rappresenti un sacrificio ingiustificato ed irragionevole.

Va innanzitutto precisato che la questione è stata sollevata dalla Corte d'appello di Napoli in relazione a talune ipotesi di controversie tributarie composte tra i contribuenti e la pubblica Amministrazione prima che gli interessati venissero insediati nella carica cui erano stati eletti. Rimane pertanto così delimitato l'oggetto del giudizio, circoscritto a quella parte della norma impugnata che concerneva le liti innanzi alle commissioni tributarie, prima che la legge 25 febbraio 1971, n. 67, abrogasse esplicitamente tale causa d'ineleggibilità a consigliere comunale.

(1) La questione era stata sottoposta all'esame del giudice costituzionale con ordinanze emesse il 24 marzo ed il 5 maggio 1971 dalla Corte di Appello di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 giugno 1971 e 259 del 13 ottobre 1971).

Per le differenti esigenze cui rispondono le varie ipotesi configurate dall'art. 15 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, v. Corte Cost., 11 luglio 1961, n. 42, in *Foro it.*, 1961, I, 1397.

Per la decisione, citata nel testo, 26 marzo 1969, n. 46, v. in questa *Rassegna*, 1969, I, 1, 377.

Il giudice *a quo*, nel suo giudizio sulla rilevanza, ha mostrato di ritenere innovativa quest'ultima legge, ch'era già stata pubblicata quando sono state emesse le ordinanze di remissione, sicché può essere esaminato il merito delle censure proposte.

La questione sottoposta alla decisione della Corte appare fondata.

Risulta invero che le varie ipotesi configurate dall'art. 15 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, quali cause d'ineleggibilità a consigliere comunale, rispondono ad esigenze diverse. Alcune infatti sono dettate dal chiaro intento di evitare un'indebita influenza sulla libera manifestazione di volontà dell'elettore, come ad esempio quelle previste dai numeri 1 e 10 dello stesso articolo, secondo cui sono ineleggibili coloro che per la carica rivestita (di ecclesiastico, di magistrato) potrebbero esercitare una *captatio benevolentiae*. Altre invece, come l'ineleggibilità per lite pendente, mirano ad assicurare il disinteresse nell'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira, per evitare gli inconvenienti che potrebbero insorgere qualora lo stesso soggetto fosse nel contempo amministratore e litigante.

Tale differenziazione, già posta nella debita luce dalla dottrina unanime e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 42 del 1961), non poteva essere ignorata dal legislatore che ha invece accomunato in uniformità di disciplina le varie ipotesi previste dal citato art. 15, in evidente contrasto con la diversa *ratio* ispiratrice delle medesime e quindi con il principio costituzionale d'uguaglianza.

Va inoltre considerato che la limitazione apposta dalla norma impugnata al diritto di accedere alle cariche elettive viola altresì l'art. 51 della Costituzione. È vero infatti che il principio costituzionale invocato riserva alla legge la determinazione dei requisiti di volta in volta necessari per essere eleggibili, tuttavia è già stato affermato da questa Corte che le cause d'ineleggibilità devono essere rigorosamente contenute entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (sentenza n. 46 del 1969).

Nella specie si è sopra considerato come l'impedimento ravvisato dal legislatore nella pendenza di una controversia tributaria con il Comune, introdotto oltre un secolo fa e riportato nelle varie leggi succedutesi nel settore, poteva ragionevolmente essere giustificato se riferito al momento in cui l'ipotizzato conflitto poteva venire a manifestarsi, mentre appariva ultroneo e irragionevole se rapportato già al momento delle elezioni.

Lo stesso legislatore, d'altronde, ha preso atto dell'eccessiva limitazione nascente dalla norma impugnata e l'ha abrogata esplicitamente, con riferimento a quel settore — quello delle controversie tributarie — nel quale la potenziale conflittualità tra ente impositore e contribuente appare quasi normale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 marzo 1972, n. 60 - Pres. Chiarelli -
Rel. Reale - Saggese (n.c.).

Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norma denunciata diversa da quella applicabile - Inammissibilità per irrilevanza.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p. art. 522, primo comma).

È inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, codice penale, per la parte in cui non punisce anche il ratto di persona di sesso maschile, in quanto si tratta di fatto diverso, punito con norma diversa, da quello sottoposto all'esame del giudice a quo (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Ottaviano (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 3 giugno 1970).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 aprile 1972, n. 62 - Pres. Chiarelli -
Rel. Trimarchi - Poluzzi (n.c.) e Amministrazione Finanze dello
Stato (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Imposte e tasse in genere - Imposte di registro e IGE sulle locazioni degli immobili urbani - Rapporti inferiori ad un anno - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; l. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 1, 2).

Non è fondata, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 per l'applicazione dell'imposta di registro, sull'entrata e di bollo sui contratti di locazione inferiori ad un anno (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte Costituzionale con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 22 aprile 1970).

Per l'ultimo precedente giurisprudenziale edito, v. Cass., 13 maggio 1971, n. 1379 in *Foro it.*, 1971, I, 2838 ove è stato ritenuto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 1969, n. 49, non è dovuto alcun tributo, nè per I.G.E. nè per imposta di registro, sui canoni da contratti pluriennali di locazione, per le annualità successive a quella in cui il contratto venga risolto.

(*Omissis*). — 3. - Con la sentenza n. 49 del 1969, la Corte, chiamata a verificare se la ricordata previsione normativa fosse in contrasto con l'art. 3 (e non anche con l'art. 53) della Costituzione, ha rilevato che, secondo la disciplina dettata con la legge n. 1744 del 1962, l'imposta sull'entrata, pur costituendo una componente della nuova imposta (di registro) (ed anzi la componente, in percentuale, di maggior peso economico), aveva mantenuto « la sua individualità distintiva »; e che nonostante ciò, si era avuto l'accostamento all'imposta di registro al fine di unificazione dell'imposta da pagare e, per entrambe le imposte, si era prevista la liquidazione con riferimento alle rendite catastali degli immobili locati o, in mancanza, ai corrispettivi pattuiti.

Ed a proposito della disciplina dettata per i contratti di locazione pluriennali, posto che la previsione della liquidazione annuale dell'imposta sull'entrata dava luogo ad una speciale forma di rateazione senza conferire carattere autonomo ai singoli versamenti, la Corte, con la stessa pronuncia, ha ravvisato l'esistenza di una non razionale disparità di trattamento nei confronti delle parti dei detti contratti, in relazione alla generalità degli assoggettati all'imposta sull'entrata, perchè quelle parti sarebbero tenute a corrispondere l'imposta in base alla liquidazione annuale, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente.

In tal modo ha colto la possibilità di considerare compatibili per l'imposta sull'entrata la conservazione della sua individualità e l'attuazione di un sistema di liquidazione e riscossione ancorato alla registrazione del contratto ed a parametri che prescindono dall'attuale ed effettiva verifica dell'entrata pattuita, ma nel contempo e specificamente ne ha visto l'incompatibilità in termini di violazione del principio di eguaglianza là ove la norma consentiva la liquidazione e percezione della detta imposta relativamente ad un rapporto di locazione non più esistente.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che l'esistenza del contratto di locazione pluriennale non legittimasse la liquidazione annuale dell'imposta sull'entrata a far tempo dall'anno successivo a quello in cui il relativo rapporto era venuto meno.

E correlativamente ha posto in evidenza il differente trattamento che altrimenti sarebbe stato usato nei confronti delle parti contrattuali messe queste ultime a raffronto con la generalità degli altri contribuenti della stessa imposta.

La questione è stata nuovamente discussa alle Sezioni unite della Corte di Cassazione: si attende il deposito della relativa decisione.

Nel numero della rivista più sopra citata, trovasi, in nota, un'ampia disamina dei precedenti giurisprudenziali e dottrinali.

4. - Con la questione ora prospettata non si è in presenza di una situazione analoga a quella già valutata e non ricorrono identiche ragioni che comportino o consentano una pronuncia nello stesso senso della precedente.

Infatti, nonostante che il giudice *a quo*, nel sollevare la questione, si sia riferito agli artt. 1 e 2 della citata legge n. 1744 del 1962, in sostanza viene denunciata la norma, contenuta in detti articoli, che permette, per i contratti pluriennali, la liquidazione annuale (e cioè non all'atto della registrazione del contratto e per tutta la durata pattizia dello stesso, sibbene la liquidazione anno per anno e con riferimento alla prevista durata del rapporto per il singolo anno) e anticipata (e cioè entro i 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto) della imposta sull'entrata anche quando, nell'annata a riferimento, il rapporto di locazione abbia a cessare in epoca anteriore alla sua scadenza.

Ora, la situazione delle parti contrattuali è — come si è rilevato — diversa da quella che le stesse parti avevano, prima della citata sentenza n. 49 del 1969, in sede di liquidazione annuale ed a cagione dell'intervenuta cessazione del rapporto nell'anno precedente. In quel caso la liquidazione ed esazione dell'imposta era prevista per un rapporto di locazione non più esistente; nel presente caso, invece, è prevista per un rapporto vigente. Le parti contrattuali allora erano tenute ad una imposta in relazione ad un'obbligazione (quella dei canoni) che non esisteva e che non sarebbe più potuta venire ad esistenza in forza del contratto registrato; ora sono tenute alla stessa imposta ma l'obbligazione dei canoni è già adempiuta in tutto o in parte e comunque è certa e liquida e solo l'esigibilità di essa sarebbe eventualmente riportata a future scadenze.

Tali essendo la situazione considerata e la disciplina che ne dà la norma impugnata, questa non è in contrasto con il principio di eguaglianza.

L'art. 3 della Costituzione consente al legislatore di valutare le situazioni obiettive e di adottare le corrispondenti normative, col limite di dover disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti e sempre che in contrario non ricorrano logiche e razionali giustificazioni.

Nella specie, la situazione messa in evidenza non è eguale ad altra, e quindi il limite posto per il legislatore non aveva ragione e modo di operare. Nè può dirsi che in contrario rilevi la verifica della ipotesi che il contratto non duri per l'intero periodo pattizio, e che quindi per il semplice fatto che possa venir meno o venga meno la corresponsione della pigione, meritino di essere egualmente disciplinate la rilevata situazione in vista del realizzarsi della detta ipotesi e la situazione di chi, in generale, non verificatasi l'entrata, non sia tenuto a corrispondere la

relativa imposta. Perchè, giusta quanto la Corte ha affermato nella sua precedente pronuncia e ritiene ora di confermare, l'imposta sull'entrata nella legge n. 1744 conserva la propria individualità distintiva, ma sottostà, accostandosi all'imposta di registro, ad una unificazione con questa nel sistema di accertamento, di liquidazione e di percezione.

E allora, va tenuto presente, e quand'anche la situazione in oggetto potesse essere assimilata a quella generale per via della mancata riscossione dei canoni, che oggetto di valutazione è la norma in quanto prevede il ripetuto sistema di liquidazione ed esazione.

E per ciò si deve ritenere che la norma *in parte qua* non urta contro il disposto dell'art. 3, perchè non regola in modo eguale due situazioni diverse o in modo difforme due situazioni eguali, e comunque perchè la disciplina che essa detta è razionalmente giustificata. La liquidazione anno per anno dell'IGE per i contratti pluriennali e la percezione anticipata dell'imposta dovuta in base alla singola liquidazione trovano, nella specie, una adeguata e logica spiegazione. Ed in particolare, la liquidazione annuale la trova nell'esigenza di applicare le aliquote all'imponibile (aggiornato ed) esistente all'inizio di ciascuna annata locatizia; e la percezione anticipata, a sua volta, trova quella giustificazione nella esigenza di una mediazione tra l'interesse a riscuotere l'imposta di registro (quale imposta di titolo ed in quanto comprensiva dell'imposta sull'entrata) all'atto della registrazione del contratto, e l'interesse acché la imposta venga corrisposta a fronte di un'entrata effettiva, e concretamente nel possibile pagamento anticipato delle pigioni e comunque nella larga probabilità che le pigioni stesse siano pagate alle scadenze o ne sia realizzato coattivamente il credito.

Infine non va trascurato, sotto il profilo della eccepita disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe secondo l'ordinanza del tribunale di Roma, ed a conferma della tesi secondo cui tale disparità non sussiste, che al sistema di accertamento, liquidazione e percezione dell'imposta sull'entrata non sono estranee ipotesi in cui tali operazioni vengono effettuate con riferimento al presunto numero degli atti economici imponibili e quindi senza un rigoroso e puntuale riscontro tra entrata effettiva e obbligo di imposta. Basta al riguardo, e tra l'altro, infatti, tenere presente la facoltà concessa al Ministro per le finanze dall'art. 10 del d.l.lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 in relazione a determinate categorie di entrate ed estesa con successivi provvedimenti ad altre categorie (d.l.lgt. 7 giugno 1945, n. 386, art. 9; D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, art. 12, ecc.). — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 ottobre 1971, n. 2833 - Pres. Flore - Rel. Fabri - P. M. Trotta (conf.) - Ministero Difesa Marina (avv. Stato Peronaci) c. Verger Ulderico (avv. Lucisano).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Diritti patrimoniali - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Limiti.
(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29 e 30).

Sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su quei diritti, che concorrono a costituire la disciplina giuridica del rapporto di pubblico impiego, con esclusione delle questioni relative ai diritti patrimoniali che non involgano alcun problema relativo allo status inerente alla struttura del rapporto medesimo (1).

(1) La sentenza di cui si tratta, ripropone l'interessante problema della giurisdizione nelle questioni patrimoniali relative al rapporto di impiego.

In passato, come è noto, particolarmente, si discuteva circa la cognizione delle controversie sugli stipendi arretrati, ma dopo alterne vicende giurisprudenziali e dottrinarie (1) dovute al contrasto tra i sostenitori della tesi c.d. dell'automatismo (secondo cui l'annullamento del licenziamento illegittimo, per la sua efficacia *ex tunc*, farebbe rivivere automaticamente il rapporto di impiego e con esso il diritto allo stipendio *ex tunc*, indipendentemente da ogni altra considerazione) ed i sostenitori della tesi c.d. del risarcimento (secondo cui il diritto allo stipendio si configura come un diritto perfetto, condizionato però alla effettiva

(1) Cfr. in dottrina: MALINVERNO, *Questioni consequenziali alla pronuncia giurisdizionale sul licenziamento da un pubblico impiego. La controversia sugli stipendi arretrati*, nel III vol. degli Studi per il Centenario del Consiglio di Stato e Ancora sulle questioni consequenziali alla pronuncia sulla legittimità di un atto amministrativo, in *Foro amministrativo*, 1934, IV, 1 e segg.; PICCARDI, *La distinzione fra diritto ed interesse nel campo della giustizia amministrativa*, nel II vol. degli Studi cit.; *Relazione al Capo del Governo sul Consiglio di Stato nel quinquennio 1961-65*, III, pagg. 259 e segg.; BOZZI, *La competenza esclusiva del Consiglio di Stato e il rapporto di pubblico impiego*, nel III vol. degli Studi cit., e *Limiti alla retroattività dei procedimenti amministrativi relativi al rapporto di impiego*, in *Foro amministrativo*, 1932, IV, p. 91; ALESSI, *La revocabilità dell'atto amministrativo*, Milano, 1936, 72; CIOFFI, in *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 1951; *Il Contenzioso dello Stato negli anni 1966-70*, Roma, 1971, II, 163 segg.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbraio 1972, n. 427 - Pres. Pece - Rel. Greco - P. M. Di Majo (parz. diff.) - Semilia (avv. ti Pincitore e Sorrentino) c. Società Azionaria Costruzioni Immobiliari « S.A. C.I. » (avv. Sangiorgi) e Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana (avv. Stato Peronaci).

Competenza e giurisdizione - Piano regolatore - Posizione soggettiva del titolare dello *ius aedificandi* nei confronti della p. A. - Licenza edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stessa - Poteri discrezionali della p. A. - Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie.

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 1 26 e 27).

Lo ius aedificandi non può essere considerato nei confronti della p.A. come un diritto soggettivo, ma deve essere configurato come interesse legittimo, sottratto al sindacato del Giudice ordinario; d'altra parte

prestazione del servizio, in difetto della quale la attribuzione degli stipendi arretrati potrebbe concretare un'ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione con tutte le conseguenze pure per quanto attiene alla prova) si giunse alla adozione di un indirizzo concorde da parte della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (1) indirizzo ispirato ai seguenti principi: a) la legge non distingue tra ricorsi attinenti alla sola parte giuridica e ricorsi attinenti alla parte economica del rapporto; b) il rapporto di pubblico impiego è e deve rimanere unico pure rispetto agli stipendi, sicché le questioni consequenziali deferite alla magistratura ordinaria non possono riguardare gli stipendi, costituendo questi elementi inscindibili del rapporto di impiego devoluto nella sua interezza alla giurisdizione esclusiva amministrativa; c) l'attribuzione degli arretrati prescinde da ogni considerazione di colpa come di guadagno perduto ma consiste in un puro adempimento integrale dell'obbligazione, ritornata in vita a seguito del giudicato di annullamento.

Peraltro, se quanto alla cognizione delle controversie sugli stipendi arretrati non sembra sussistere più contrasto, questo non può ritenersi superato relativamente alle domande di vero e proprio risarcimento di danni conseguente all'illegittimo comportamento amministrativo nell'ambito del rapporto di impiego.

Tuttavia, in proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto, con giurisprudenza ormai consolidata (2), la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di rapporto di impiego pubblico estesa a tutte le contro-

(1) Cons. di Stato 12 settembre 1923, n. 511 e successive conformi, fra cui, da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 15 maggio 1970, n. 348, in *Rass. Avv. Stato* I, 825.

(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 430 in *Rass. Avv. Stato*, 1969, I, 238; Cass., Sez. Un., 17 aprile 1969, n. 1211; Cass., Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1580; Cass., Sez. Un., 23 luglio 1969, n. 2783; Cass., Sez. Un., 16 marzo 1970, n. 631 e Cass., Sez. Un., 17 aprile 1971, n. 1104, in *Rass. Avv. Stato*, 1971, I, 757.

il provvedimento amministrativo, con il quale viene accordata o negata la licenza edilizia, a norma delle leggi urbanistiche o di altre leggi speciali, integra un atto discrezionale e l'esercizio del relativo potere pubblico non si esaurisce o consuma con il rilascio di tale licenza, ma il potere medesimo può legittimamente esplicarsi anche dopo con atti diretti ad incidere sulla licenza stessa, onde l'annullamento di tali atti in sede di giustizia amministrativa non è idoneo in sé ad attribuire un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti della p.A. (1).

(Omissis). — Tutti i ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.

È preliminare l'esame del ricorso dell'Assessorato Regionale dei LL.PP., e propriamente del primo mezzo di esso con cui è riproposta la questione relativa al difetto di giurisdizione.

versie relative (attengano queste a situazioni di interesse legittimo o di diritto soggettivo) comprese quelle aventi contenuto patrimoniale, purché il rapporto stesso, nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico, diretto ed immediato, di tali pretese e non quindi se esso si ponga solo come occasione della pretesa dedotta in giudizio.

Orbene, dei principi accennati e del ricordato orientamento giurisprudenziale si è fatta applicazione nell'occasione, statuendosi che « la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva percezione degli stipendi investisse soltanto le conseguenze patrimoniali indirette della pronuncia di illegittimità, in cui il provvedimento annullato si poneva come espressione dell'illecito comportamento della pubblica Amministrazione nel periodo di tempo precedente, e rientrasse pertanto nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ».

D'altra parte nella specie si era esclusa in fatto la sussistenza della situazione, sulla quale si era fondata la tesi del difetto di giurisdizione, affermandosi dalle sezioni unite della Corte di Cassazione che « non ricorreva dunque l'ipotesi dell'annullamento di un diniego di assunzione e di un provvedimento sfavorevole di *status* — cui non può ritenersi conseguire, per ciò solo, la esistenza del rapporto o dello *status* — e neppure di un atto discrezionale, cui non è dato contrapporre, sul piano della opportunità e della convenienza amministrativa, la esistenza di un diritto soggettivo », mentre « non si trattava neppure dell'interesse legittimo impropriamente qualificato come diritto al posto, in quanto in ordine alla riconosciuta permanenza dell'impiego si era discusso dinanzi al Consiglio di Stato soltanto della legittimità di un provvedimento — preso in base a valutazioni di carattere giuridico (mancata rinnovazione del contratto), e non discrezionale — inteso alla cessazione del rapporto stesso ed il cui annullamento lasciava integra la esistenza e la disciplina del vincolo ».

V.V.O.

(1) Per un analogo e puntuale riferimento v. Cass., Sez. Un., 30 marzo 1972, n. 1010, in questa *Rassegna*, 1972, I, pag. 223. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi ancora confermato un orientamento giurisprudenziale che ormai può ritenersi consolidato su una questione di indubbio interesse e di notevole rilevanza.

Nel denunciare la violazione del principio della non risarcibilità delle lesioni di interessi legittimi, la violazione dell'art. 2045 c.c., in relazione agli artt. 26 e 27 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E del coordinato disposto degli artt. 14 lett. F, e 20 statuto della Regione siciliana (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455), il ricorrente afferma che la Corte di merito, ha richiamato esatti principi giuridici, secondo i quali perchè il privato possa proporre dinanzi al giudice ordinario l'azione di risarcimento di danno contro la pubblica amministrazione, necessita che il provvedimento amministrativo, annullato per illegittimità dal giudice amministrativo, sia anche illecito, abbia cioè leso un diritto soggettivo perfetto; ha tuttavia nella fattispecie, applicato inesattamente i detti principi in quanto ha erroneamente ritenuto che il provvedimento di sospensione dei lavori, dell'Assessorato Regionale dei LL.PP., annullato dal Consiglio di Giustizia amministrativa, era anche illecito, avendolo ritenuto lesivo del diritto soggettivo del privato (S.A.C.I.) in quanto titolare di licenza edilizia.

Deduce che, invece, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare se l'ordinamento giuridico attribuiva o meno all'Assessorato Regionale LL.PP. il potere di sospendere i lavori del privato, di fronte al quale (potere) la posizione di quest'ultimo era di interesse legittimo; all'uopo doveva considerare che, in tema di provvedimento di urgenza il potere di cui all'art. 7 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, n. 2248, all. E) spetta a tutti gli organi della pubblica amministrazione, tra cui è da comprendersi l'Assessorato Regionale LL.PP.; che vertevasi in materia urbanistica, che è attribuzione della Regione, ed inoltre che il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva annullato il provvedimento di sospensione dei lavori emanato da esso Assessorato, per uso scorretto del potere e non per mancanza di potere.

Il ricorrente rileva infine che, trattandosi di risarcimento di danni, il giudice ordinario doveva sempre accettare la sussistenza di una lesione del diritto soggettivo perfetto e non ritenere la indagine preclusa dalla decisione amministrativa.

Di contro la S.A.C.I. ha eccepito la sussistenza del giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario, affermando che, l'Assessorato Regionale non aveva proposto appello contro la relativa statuizione del Tribunale.

Quest'ultima eccezione è infondata e invece è fondato il mezzo del ricorso nei limiti di quanto si dirà.

Come ha rilevato la Corte di appello e come queste Sezioni Unite ribadiscono, a seguito delle opportune valutazioni di merito degli atti processuali, che hanno il potere di effettuare trattandosi di controllare la esistenza o meno di un giudicato interno, l'Assessorato Regionale LL.PP. nell'atto di appello ha richiamato e quindi riproposte, tutte le

eccezioni sollevate in primo grado, le ragioni svolte e disattese dal Tribunale; è da ritenersi quindi riproposta in appello anche la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e quindi impugnata la relativa statuizione del Tribunale.

Del resto l'appello dell'Assessorato il quale insisteva specificamente nel contestare che potesse essere ipotizzata a favore della S.A.C.I., pur dopo il rilascio della licenza edilizia, una posizione di diritto soggettivo, riproponeva necessariamente in sede di gravame la questione di giurisdizione precludendo che su tale questione potesse formarsi il giudicato in base alla impugnata decisione del Tribunale.

L'eventuale riconoscimento dell'impossibilità di sussistenza nella S.A.C.I. di un diritto soggettivo leso, prima che al rigetto della domanda, avrebbe importato la declaratoria, da parte della Corte di merito, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Pertanto la eccezione sull'asserto giudicato relativo alla questione di giurisdizione deve essere disattesa.

Passando all'esame del motivo del ricorso queste Sezioni Unite confermano il loro indirizzo giurisprudenziale, ribadito anche di recente (Cass. 9 giugno 1971, n. 1708) secondo cui lo *jus aedificandi* nei confronti della pubblica amministrazione (sindaco e organi amministrativi che hanno potere in materia edilizia ed urbanistica) non è mai un diritto soggettivo perfetto sia prima che dopo la concessione della licenza edilizia.

Esso, per quanto concorra a costituire il contenuto del diritto di proprietà per legge, con effetto immediato e diretto, è soggetto per il suo esercizio a limitazioni, le quali involgono l'apprezzamento da parte della pubblica amministrazione di interessi pubblici (igiene, sicurezza, estetica, funzionalità ecc.) e non solo di elementi tecnici (conformità al piano regolatore e al regolamento edilizio urbano).

Il privato per potere concretamente esercitare la sua facoltà di costruire o ampliare la costruzione già eretta, deve chiedere la apposita licenza edilizia al Sindaco, il quale nel concedergliela o negargliela non esercita un'attività vincolata (solo accertamento della conformità della costruzione al piano regolatore) ma piuttosto un'attività discrezionale (apprezzamento dei suindicati interessi pubblici) scegliendo il comportamento che reputa più idoneo e più conforme alle esigenze collettive e alla condizione degli interessi pubblici, alla cui cura l'amministrazione pubblica deve istituzionalmente provvedere.

La concessione della licenza non elimina incondizionatamente le limitazioni poste dalla legge allo *jus aedificandi* e non dà vita in capo al soggetto privato, ad una posizione di diritto soggettivo perfetto ma lascia inalterata la posizione di interesse legittimo fino a quando l'opera non sarà ultimata.

Fino a tale ultimazione, infatti, la pubblica amministrazione non solo continua a svolgere una attività di polizia e di controllo affinché l'opera sia conforme al progetto approvato, ma continua ad esercitare, con riferimento all'attività di costruzione ancora in atto, quel potere discrezionale, che le è proprio, di apprezzamento degli interessi pubblici connessi alla costruzione oltre che degli elementi tecnici, con conseguente facoltà di sospensione o di revoca della licenza o di sospensione dell'opera, previo annullamento della licenza.

Nè l'uso scorretto del potere, sia che si manifesti inizialmente con il diniego o rifiuto della licenza, o, successivamente al rilascio della licenza, con la sospensione o revoca della licenza già concessa, nè l'accertamento della illegittimità del provvedimento amministrativo, con conseguente suo annullamento da parte del giudice amministrativo, fanno assurgere la posizione giuridica del privato, ancorchè titolare della licenza edilizia, a posizione di diritto soggettivo perfetto.

Detta posizione invece, resta sempre di interesse legittimo per la persistente necessità del provvedimento amministrativo con l'apprezzamento e la valutazione degli interessi pubblici in una con gli elementi tecnici; per la persistenza dei controlli e della vigilanza della pubblica amministrazione e le relative valutazioni discrezionali cui è soggetta l'attività del privato anche durante la costruzione dell'opera e fino alla sua ultimazione.

In sostanza la facoltà di edificare è sempre regolata da norme di azione rivolte ad indirizzare l'attività dei pubblici poteri in vista del perseguimento di scopi pubblici e dichiaratamente sociali, e non da norme di relazione, emanate per far sorgere e tutelare diritti soggettivi perfetti. Pertanto, di fronte alle dette norme regolatrici, la situazione giuridica del privato ancorchè titolare della licenza di costruzione resta sempre di interesse legittimo e non di diritto soggettivo perfetto.

Ora, nella fattispecie, i su richiamati principi non hanno trovato corretta applicazione in quanto la Corte di appello, valutando la situazione giuridica della SACI per accertare se essa era di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ha errato nel ritenerla di diritto soggettivo, solo perchè la SACI aveva ottenuto la licenza edilizia. Invero, perchè una tale conclusione potesse ritenersi giuridicamente corretta, sarebbe stato necessario che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici potesse essere considerato, nei confronti del titolare della licenza edilizia, alla stregua di un qualsiasi terzo privato.

Esso, invece doveva ritenersi titolare di un potere di ingerenza in materia urbanistica, ed edilizia essendo un organo della pubblica amministrazione che per legge ha il controllo e la vigilanza sulle costruzioni cui si riferiscono le licenze edilizie rilasciate dai Comuni, nell'ambito della Regione per l'attuazione degli interessi pubblici, secondo la stessa previsione normativa.

Le fonti del detto potere, secondo la legislazione del tempo, erano in concreto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con il r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455 l'art. 26 e l'art. 27 della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150. Il primo demanda all'Assessorato Regionale, lo svolgimento nella Regione delle funzioni esecutive ed amministrative concernenti, tra le altre, le materie, di cui agli artt. 14 e 15 dello stesso decreto; e nell'art. 14 lettera f, è prevista la materia urbanistica nella quale l'Assemblea Regionale ha la legislazione esclusiva nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato; l'art. 15 invece demanda all'Assessorato il controllo sugli enti locali, tra cui i Comuni.

L'art. 26 della legge urbanistica del 1942, n. 1150, conferisce all'Assessorato Regionale LL.PP., nell'esercizio della vigilanza in materia urbanistica ed edilizia, il potere di disporre la sospensione e la demolizione delle opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale, ove il Comune non provveda.

Il successivo art. 27 della stessa legge dà al detto Assessorato il potere di provocare l'annullamento di ufficio, con decreto del Capo dello Stato, dei provvedimenti comunali che hanno autorizzato opere le quali non siano conformi alle prescrizioni dei piani regolatori o in qualunque modo violano le dette prescrizioni, a norma dell'art. 6 t.u.f.l. del 1934, n. 383 nonchè il potere di sospendere le dette opere in corso di costruzione.

Del resto la stessa decisione del Consiglio della Giustizia Amministrativa che ha annullato il provvedimento dell'Assessorato Regionale emanato nella fattispecie, ha accertato solo l'uso scorretto del potere da parte dell'Assessorato, in quanto, sussistendo la licenza edilizia, rilasciata a suo tempo alla S.A.C.I., prima di sospendere i lavori esso Assessorato ne avrebbe dovuto provocare l'annullamento ai sensi dell'art. 27 della legge urbanistica su richiamato. Il che, implicando il riconoscimento, in capo all'Assessorato, del potere astratto di sospensione dei lavori, porta alla negazione, in capo alla SACI, benchè titolare della licenza edilizia, di una posizione di diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione e la sussistenza, invece di una posizione di interesse legittimo.

Il giudice ordinario difettava pertanto di giurisdizione a decidere la controversia tra l'Assessorato Regionale LL.PP. e i privati mentre aveva giurisdizione soltanto a decidere la controversia tra i privati (SACI e Semilia).

Deve, quindi, accogliersi il primo mezzo del ricorso dell'Assessorato Regionale LL.PP. e deve emettersi declaratoria nei suddetti sensi. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 marzo 1972, n. 878 - Pres. Gionfrida - Rel. Leone - P. M. Tavolaro (conf.) - Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Carafa) c. S.p.A. Vita Mayer Sud (avv. ti Biamonti e Viola).

Competenza e giurisdizione - Istruzione preventiva - Regolamento di giurisdizione - Ammissibilità - Limiti.

(c.p. art. 41).

Il regolamento di giurisdizione deve ritenersi ammissibile in relazione a tutti i procedimenti anche speciali aventi intrinseca natura giurisdizionale e quindi pure in relazione ai procedimenti di istruzione preventiva promossi davanti ad una Commissione tributaria per materia rientrante nella giurisdizione di questa ma non quando il procedimento, rispetto al quale dovrebbe operare la pronuncia regolante la giurisdizione, non è ancora pendente o si è già esaurito (1).

(Omissis). — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel dicembre 1968, con ricorso diretto al Presidente della Commissione distrettuale delle II.DD. di Milano, la soc. Vita Majer Sud esponeva che il suo stabilimento in Ceprano aveva subito ingenti

(1) La sentenza, di cui si tratta, è di grande interesse per le affermazioni contenute nella massima estratta (la sentenza 10 giugno 1968, n. 1766 delle stesse sezioni unite della Corte di Cassazione è pubblicata in questa *Rassegna*, 1968, I, 378 con note redazionali) ed anche per la riaffermazione della natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie (in argomento cfr. pure da ultimo Cass., I Sez. civ., 11 ottobre 1971, n. 2847 in *Foro it.*, 1972, I, 849 ed *ivi* note 1-2). Gioverà, peraltro, sottolineare che nella specie la ritenuta inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non ha consentito una pronuncia sulla questione che con esso si era sottoposta alle sezioni unite della Corte di Cassazione.

Pertanto, al fine di meglio chiarire la portata della sentenza, di cui si tratta (in rapporto alla precedente sentenza n. 1766 del 1968 sopra citata), si ritiene di dover pubblicare integralmente non solo la sentenza stessa ma anche di seguito il ricorso a suo tempo proposto nell'interesse dell'Amministrazione, non senza rilevare che nei « motivi della decisione » la relazione della consulenza tecnica si dà per depositata quando venne proposto il ricorso, mentre nello « svolgimento del processo » laddove si riportano le deduzioni della società resistente si legge che detta consulenza era stata allora disposta con il decreto ammissivo dell'accertamento preventivo.

Comunque, in considerazione di quanto statuito in principio dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sarà opportuno a prescindere da ogni altro rimedio esaminare immediatamente la eventualità del regolamento preventivo di giurisdizione avverso provvedimenti del genere ove casi analoghi abbiano a verificarsi.

danni a causa delle forti inondazioni dei giorni 18 e 19 del detto mese di dicembre, conseguenti allo straripamento del fiume Liri. Per precedenti esperienze avute dalla consorella soc. Vita Majer e C., la società istante aveva motivo di temere che l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto contrastare, nell'accertamento dell'imposta di R.M., le perdite prodotte dal detto evento di danno, da detrarre ai fini della determinazione del reddito tassabile: il che avrebbe determinato una controversia da sottoporre alla Commissione distrettuale delle imposte. Ciò esposto, la ricorrente chiedeva che venisse disposta consulenza tecnica per accertare la qualità e le condizioni dei macchinari, delle merci, dei mobili e di quanto altro esistente nello stabilimento di Ceprano; nonchè l'ammontare dei danni subiti anche per la forzata interruzione della produzione.

Il Presidente disponeva il chiesto accertamento con decreto 20 dicembre 1968 e nominava all'uopo il consulente tecnico. Tale provvedimento veniva notificato il giorno successivo all'Amministrazione delle Finanze, che, con ricorso 13 gennaio 1969 chiedeva al Presidente della Commissione distrettuale la revoca del decreto di ammissione dell'accertamento tecnico perchè illegittimo. La richiesta veniva respinta con decisione 11 febbraio 1969.

In data 19 maggio 1969 l'Amministrazione delle Finanze ha notificato alla soc. Vita Majer Sud ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione ai sensi degli artt. 37 e 41 c.p.c., per sentire dichiarare il difetto di giurisdizione del Presidente della Commissione II.DD. a provvedere sul ricorso proposto dalla società nel dicembre 1968, come innanzi è stato detto.

All'istanza resiste la soc. Vita Majer Sud, che ha dedotto anzitutto essere il ricorso inammissibile, dato che il procedimento di istruzione preventiva s'è esaurito con il decreto ammissivo dell'accertamento tecnico richiesto; ha eccepito altresì l'infondatezza del ricorso nel merito. Tali difese sono state ribadite nella memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso è detto esplicitamente che con esso è proposto regolamento preventivo di giurisdizione; e poichè il contenuto del ricorso risponde a tale qualificazione, non si giustifica il dubbio espresso dalla società resistente: regolamento preventivo o regolamento successivo.

Comunque sia, il regolamento di giurisdizione proposto nella concreta fattispecie è inammissibile.

Con riferimento alla disciplina del detto istituto processuale, questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di stabilire:

a) che il regolamento preventivo di giurisdizione non rappresenta un procedimento incidentale peculiare dei processi di cognizione ordinari, destinati a chiudersi, almeno normalmente, con un provvedimento avente forma e contenuto di sentenza di merito, ma deve ritenersi esperibile rispetto a tutti i procedimenti, anche speciali, aventi intrinseca natura giurisdizionale e perciò anche in relazione ai procedimenti di istruzione preventiva (Cass. SS.UU. 8 giugno 1968, n. 1748);

b) che, infatti, i procedimenti ed i provvedimenti di istruzione preventiva hanno natura e carattere giurisdizionale sia in relazione al soggetto da cui promanano, sia in relazione al loro contenuto, concernente atti istruttori per la definizione di una controversia futura da comporsi con l'esercizio della giurisdizione, sia riguardo al fine strumentale perseguito (Cass. SS.UU. 10 giugno 1968, n. 1766);

c) che le Commissioni tributarie hanno natura giurisdizionale (Cass. SS.UU. 2 giugno 1969, n. 2175, 21 giugno 1969, n. 2201).

Dalla composizione di queste regole consegue che, in astratto, deve ritenersi ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione rispetto ad un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi ad una Commissione tributaria e relativo a materia rientrante nella giurisdizione della medesima. Resta ovviamente impregiudicata la questione di merito, se possa sussistere invasione, dell'organo giurisdizionale che ha disposto l'accertamento tecnico, nella sfera di attività amministrativa concernente l'accertamento tributario che non sia stato ancora compiuto, quell'accertamento tributario, cioè riguardo al quale si prospetti la probabilità di contestazione e l'opportunità dell'accertamento tecnico preventivo.

Ciò stabilito, deve osservarsi, però, che proprio perchè procedimento necessariamente incidentale in un procedimento di natura giurisdizionale e rivolto a stabilire, in via abbreviata e per saltum, se, sull'oggetto dedotto in giudizio, sussista o meno la giurisdizione del giudice per esso adito, il regolamento preventivo di giurisdizione non può proporsi allorchè il procedimento, rispetto al quale dovrebbe operare la pronuncia regolante la giurisdizione, non è ancora pendente o si è esaurito (per rif. Cass. 27 aprile 1954, n. 1299, Cass. SS.UU. 13 febbraio 1970, n. 345).

Questo limite non è stabilito esplicitamente nella legge. Con riferimento al normale procedimento di cognizione, l'art. 41 c.p.c. si limita a dire che il regolamento di giurisdizione è proponibile finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado; ma tale regola non è applicabile al regolamento di giurisdizione che sia relativo a procedimenti che non riguardino cause da decidere nel merito, in gradi diversi, bensì, come pur è ammesso, procedimenti speciali o esecutivi o di urgenza o di istruzione preventiva. L'accennato limite è insito nel sistema processuale po-

sitivo vigente, nel quale il regolamento di giurisdizione ha lo scopo concreto e contingente di stabilire la giurisdizione in relazione ad una controversia attuale che debba essere composta da organi del potere giurisdizionale o di stabilire che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione o che la causa non poteva essere proposta (art. 382 c.p.c.). Fuori dell'ambito di una controversia attuale proposta ad un giudice, il regolamento di giurisdizione, prima che privo di interesse, è privo di oggetto, se riferito ad un procedimento esaurito o prospettato, come proponibile in futuro ed assumerebbe una portata meramente teorica, essendo improduttivo di effetti concreti vincolanti, in ordine ad una controversia già composta o non ancora dedotta in causa.

Ciò posto, e senza voler negare che a fondamento dell'istituzione e della disciplina dei procedimenti di istruzione preventiva è il concetto che la prova di un fatto da cui può derivare la lesione di un diritto soggettivo del richiedente inerisce come elemento determinante della tutela giurisdizionale del diritto stesso, è da considerare, dal punto di vista meramente processuale, che il procedimento di istruzione preventiva ha una completa autonomia rispetto al futuro procedimento nel quale i mezzi di prova raccolti in via preventiva potranno essere ammessi e potranno spiegare efficacia. Tale autonomia si ricava dalla diversità dell'interesse processuale che giustifica l'uno e l'altro procedimento e soprattutto dall'effetto del procedimento di istruzione preventiva, che non opera automaticamente come prodromo del processo di merito che debba necessariamente seguire e nel quale debba necessariamente inserirsi, ma è mezzo di conservazione di elementi probatori, che potranno essere utilizzati solo se la causa di merito sarà proposta ritualmente e se il giudice della stessa, con valutazione propria, del tutto indipendente, riterrà ammissibili e rilevanti i mezzi di prova preventivamente raccolti (art. 698 c.p.c.).

Data la spiegata autonomia del procedimento di istruzione preventiva rispetto all'eventuale successivo giudizio di merito, nello spazio di tempo tra l'esaurimento del procedimento di istruzione preventiva e l'instaurazione del successivo, eventuale giudizio di merito tra le parti non vi è processo pendente, sia pure quiescente, in relazione al quale possa giustificarsi, sul necessario presupposto di un concreto interesse attuale, la proposizione dell'istanza di regolamento della giurisdizione. Proposta in tale spazio di tempo, la domanda di regolamento, se riferita al procedimento di istruzione preventiva esaurito, mentre non impedirebbe gli effetti conservativi dei mezzi di prova assunti, assumerebbe la istanza di una querela *nullitatis* degli atti processuali svolti nel procedimento di istruzione preventiva: ma tale accertamento di nullità, seppure fosse ammissibile dovrebbe essere proposto come oggetto di apposito giudizio

di cognizione piena, non con il procedimento per saltum del regolamento di giurisdizione; riferita invece al futuro eventuale giudizio di merito, il regolamento di giurisdizione assumerebbe un contenuto del tutto ipotetico, non solo per la mera possibilità o anche probabilità dell'instaurazione della causa di merito, ma per la necessità di porre come ipotesi che la domanda sia proposta con un certo contenuto e rivolta a un certo giudice: il che è assolutamente irrazionale.

Con specifico riferimento ai procedimenti di istruzione preventiva si pone la questione se essi si esauriscano con l'emissione del provvedimento di ammissione del mezzo istruttorio o con l'assunzione del mezzo disposto. Si deve propendere per la seconda tesi, sia in considerazione dell'interesse tutelato, rivolto all'acquisizione ed alla conservazione del mezzo di prova, sia per il rilievo che la domanda non tende alla emanazione del provvedimento di ammissione come fine a se stesso, ma allo svolgimento di un'attività propria del giudice o di un suo ausiliare tecnico, necessaria perchè l'elemento probatorio, rivesta la forma indispensabile per la sua eventuale, futura acquisizione nel procedimento relativo alla causa di merito.

Il convincimento che queste Sezioni Unite esprimono nella presente decisione non è in contrasto con quanto fu deciso ed esposto nella sentenza 10 giugno 1968, n. 1766 delle stesse Sezioni Unite, sentenza che l'Amministrazione delle Finanze ha richiamato come precedente giurisdizionale specifico a favore della propria tesi di ammissibilità del regolamento di giurisdizione, come in effetti proposto.

Non è in contrasto, perchè in quella controversia non venne in contestazione se il procedimento di istruzione preventiva fosse o meno esaurito alla data in cui era stata proposta l'istanza di regolamento, evidentemente perchè la fattispecie non presentava ragioni di dubbio in ordine alla pendenza del detto procedimento: di conseguenza le Sezioni Unite, in quella decisione del 1968, dei tre tempi in cui si articola il procedimento di istruzione preventiva, presero in espressa considerazione quello della proposizione della domanda, quello successivo della emanazione del provvedimento di ammissione, ma non il terzo ed ultimo tempo dell'assunzione del mezzo di prova e del conseguente esaurimento del procedimento preventivo.

Applicando i concetti esposti innanzi al caso concreto in esame, poichè è dedotto e non è contestato che l'Amministrazione delle Finanze ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione molto tempo dopo che il procedimento di istruzione preventivo era stato definito con il deposito della relazione della consulenza tecnica preventiva, la istanza stessa deve dichiararsi inammissibile.

Date le particolarità della fattispecie, concorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del procedimento. — (*Omissis*).

Si trascrive il ricorso:

(*Omissis*). — È fermo insegnamento della Corte Suprema che in materia di *procedimenti cautelari*, tra i quali vanno ricompresi anche quelli di istruzione preventiva (Relazione al Codice di procedura civile, n. 32), è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, sia nel corso del procedimento ed anche prima della pronuncia del provvedimento, sia dopo che il provvedimento sia stato concesso (1).

Come la stessa Corte Suprema ha perspicuamente osservato, « anche rispetto ad un provvedimento che dispone... un accertamento tecnico ed una ispezione giudiziale preventiva può prospettarsi una questione di giurisdizione che rientri nell'ambito dell'art. 41 c.p.c. ... » (2) in vista ed a ragione della materia e del carattere giurisdizionale di tale provvedimento (per il soggetto dal quale promanano, per il contenuto oggettivo e per il fine strumentale perseguito), natura e carattere dimostrati dal rilievo che « ... una volta ritenuta e dichiarata ammissibile e rilevante la prova preventivamente assunta, questa diventa senz'altro efficace nel procedimento successivamente instaurato » (3).

L'istanza avanzata per il regolamento preventivo di giurisdizione è, pertanto, ammissibile (4).

* * *

La questione sottoposta oggi all'alto esame del Supremo Organo regolatore della giurisdizione appare in tutta la sua grave evidenza ove si tenga ben presente la istanza avanzata dalla S.p.a. Vita Mayer Sud dal Presidente della Commissione Distrettuale delle Imposte di Milano. Risulta, invero, dalle deduzioni della istante, delle quali deve tenersi conto in una con l'interesse dedotto in giudizio ai fini della soluzione del problema di giurisdizione (5), che la materia del contendere che si è sottoposta, in via di istruzione preventiva, e che si andrebbe a sottoporre poi

(1) Cass., S.U., 22 maggio 1963, n. 1355, in *Foro pad.*, 1963, I, 1052; *idem*, 27 febbraio 1964, n. 437; *idem*, 9 febbraio 1965, n. 206, in *Foro it.*, 1965, I, 1290; *idem*, 30 dicembre 1965, n. 2485; *idem*, 9 luglio 1966, n. 1804, in *Rass. giur. E.N.E.L.*, 1966, 617.

(2) Cass., S.U., 10 ottobre 1964, n. 2563, in *Foro it.*, 1964, I, 1758.

(3) Cass. S.U. 10 ottobre 1964, n. 2563 (citata).

(4) Cass. S.U. 10 giugno 1968, n. 1766.

(5) Cass. 2 febbraio 1965, n. 1635; *idem*, 24 marzo 1964, n. 663; *idem*, 9 marzo 1965, n. 377.

al Giudice competente in sede di merito, attiene alla « ... detrazione per le perdite subite nell'alluvione di Ceprano... » « ... allorquando verrà accertato il reddito ai fini dell'imposta di R.M. per l'anno 1968... », detrazione che si vorrebbe rendere incontestabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria attraverso l'esperimento del mezzo istruttorio preventivo ed il suo successivo espletamento.

Senonché è ben noto che l'accertamento dell'imposta, nella specie di ricchezza mobile, consistendo nell'atto o nella serie di atti necessari per la constatazione e la valutazione tributaria dei vari elementi costitutivi del debito di imposta (presupposto materiale e personale, *base imponibile*) con la conseguente applicazione del tasso e la concreta determinazione quantitativa del debito del contribuente (6), costituisce l'oggetto di una *specifica attività amministrativa disciplinata dal diritto obiettivo*, con tutte le conseguenze che si riannodano al carattere amministrativo degli atti posti in essere nel campo tributario dall'Ente impositore, *attività attribuita in via esclusiva all'Amministrazione*.

Orbene, se a questa è attribuito il potere di determinare, per restare nel campo dell'imposta di ricchezza mobile, il *reddito imponibile*, cioè quell'incremento di valore dipendente dall'impiego del capitale o dell'attività, determinabili in denaro e riferibili ad un soggetto per un periodo determinato (7), previe le detrazioni previste dalla legge (concetto di *reddito netto*), e se tale potere non sembra possa essere posto in discussione, è da escludere che delle *detrazioni* in materia, come assume la Cartiera Vita Mayer, possa essere giudice quello speciale o ordinario che sia.

In altri termini, una volta che manca un « accertamento » e che questo rientra in via esclusiva nelle attribuzioni della pubblica Amministrazione, appare di macroscopica evidenza l'invasione che di tali attribuzioni si verrebbe ad operare (8) mediante il decreto del Presidente della Commissione Distrettuale delle Imposte di Milano che, ammettendo un accertamento tecnico preventivo sui danni e sulle perdite di una azienda industriale ritenuti rilevanti ai fini della tassazione di ricchezza mobile, e cioè più precisamente ai fini della determinazione del reddito imponibile, inciderebbe sulla *esistenza stessa e comunque sulla consistenza dei poteri della Amministrazione in materia di « accertamento »*. — (Omissis).

RENATO CARAFA

(6) A.D. GIANNINI, *Il rapporto giuridico d'imposta*, Giuffrè, 1937, 230 segg.; ROTONDI, *Appunti sull'obbligazione tributaria*, CEDAM, 1950, 75 segg.

(7) A.D. GIANNINI, *Elementi di diritto finanziario*, Giuffrè, 1965, 200 segg.

(8) Cass. S.U., 10 giugno 1968, n. 1766, citata.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1641 - Pres. Gionfrida - Rel. De Biasi - P. M. Secco (conf.) - Curini (avv. Bernardinetti) c. Amministrazione della Gioventù Italiana (avv. Stato Tarin).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Commissariato della Gioventù italiana - Natura di ente pubblico non economico - Giurisdizione del Giudice amministrativo.

(r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704).

La Gioventù italiana ha conservato, anche nell'attuale ordinamento, la sua personalità giuridica e l'originaria natura di ente pubblico non economico, priva soltanto del complementare antico carattere politico: pertanto di norma sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie di lavoro con i propri dipendenti (1).

(Omissis). — Assume preliminarmente la ricorrente che soppressi, con r.d.l. 2 agosto 1943, il p.n.f. e le sue maggiori istituzioni, tra cui la Gioventù Italiana del Littorio, al Commissariato istituito per conservare il patrimonio di quest'ultimo ente e predisporre la ripartizione dei relativi compiti ed attività-passività tra i Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale non può riconoscersi la stessa natura pubblica già pacificamente inerente alla soppressa G.I.L. e che, comunque, a questo riconoscimento osterebbe la norma della costituzione vietante la ricostituzione del p.n.f.

Tale tesi non è attendibile.

Col menzionato decreto legislativo n. 704 del 1943, soppresso il p.n.f., tra le molte organizzazioni create dal regime con compiti vari (sportivi, educativi, assistenziali, ricreativi, paramilitari, sindacali), alcune furono sopprese quali i G.U.F., i fasci femminili, l'Istituto nazionale di cultura fascista (art. 1) mentre altre « passarono alle dipendenze » di determinati amministrazioni statali (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri); così le associazioni nazionali dei combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, del pubblico impiego, della scuola, dei ferrovieri, dei postelegrafonici, del C.A.I., E.N.P.A.S. ed altre (art. 5).

Lo stesso decreto legislativo, inoltre, dettò una disciplina speciale per la G.I.L., organizzazione creata come le altre su indicate dal regime fascista, statuendo con i suoi articoli 6 e 10: « i compiti demandati alla

(1) Con la sentenza di cui si tratta le sezioni unite hanno confermato la giurisprudenza delle sezioni semplici sull'argomento. I precedenti sono menzionati nella sentenza stessa, dove si leggono anche altre interessanti considerazioni specie in relazione alle funzioni della G.I.

G.I.L. sono deferiti al Ministero della guerra ed a quello della educazione nazionale, a secondo della rispettiva competenza, ed agli stessi Ministeri, sempre secondo le rispettive competenze, sono trasferite le attività-passività di pertinenza della G.I.L. » eventualmente comprese nella consistenza patrimoniale del soppresso p.n.f.

L'attuazione concreta di tale disposizione programmatica richiedeva, però, per la molteplicità e non omogeneità dei compiti istituzionali della G.I.L. un successivo provvedimento di specificazione ed individuazione dei singoli compiti da intendersi deferiti all'uno od all'altro dei detti Ministeri e, correlativamente, di ripartizione tra gli stessi delle attività-passività patrimoniali di pertinenza dell'ente originario: e, per ovviare appunto a questa esigenza, con decreto 19 agosto 1944 della Presidenza C.M.:

a) fu nominato, in sostituzione degli organi rappresentativi dell'ente, un Commissario della Gioventù Italiana " con tutti i poteri già spettanti agli organi individuali e collettivi, in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione ";

b) fu creato un organo collegiale di tre membri per la " predisposizione di un piano di ripartizione dei compiti e delle attività della G.I., da approvarsi e rendersi esecutivo con provvedimento interministeriale ".

A tutt'oggi, peraltro, questo piano di ripartizione non è stato ancora deliberato e la G.I. ha continuato ad esercitare autonomamente alcuni almeno dei suoi antichi compiti istituzionali, tra cui la gestione di colonie climatiche.

Orbene, tanto premesso, queste Sezioni Unite, in aderenza al prevalente indirizzo giurisprudenziale, già espresso dalle Sezioni Semplici (Cass. 23 maggio 1969, n. 1018 - 7 dicembre 1962, n. 3286 - 5 luglio 1954, n. 2338), ritengono che non possa negarsi la persistente inerenza alla G.I. dell'originaria natura di ente pubblico non economico.

Ammesso, invero, in relazione al chiaro ed univoco dettato legislativo, innanzi riassunto comparativamente nelle diverse sue norme, ch'essa non è stata compresa nè tra gli enti *soppressi* (art. 1) nè tra gli enti *passati* alle dipendenze di Amministrazioni statali (art. 5), ne deriva che la sua personalità giuridica è rimasta qual'era, priva soltanto del complementare antico carattere politico.

Nè tale sua persistenza nell'ordinamento giuridico attuale è contrastante con la norma costituzionale che vieta la ricostituzione del p.n.f. perchè l'assimilabilità di essa, come di altre istituzioni create dal regime fascista, ad un partito politico, con denominazione e finalità fasciste o diverse, non è, ad evidenza, ipotizzabile.

Soggiunge peraltro la ricorrente che il legislatore ha previsto e voluto il deferimento dei compiti istituzionali della G.I.L. ai Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale, con la conseguente cessazione di fatto dell'ente stesso, e che l'inerzia, ormai trentennale, del potere

legislativo ed esecutivo nel predisporre il piano di ripartizione e concreta assegnazione dei detti compiti all'uno od altro Dicastero determina, in effetti, inosservanza della volontà legislativa ed, insieme, il protrarsi *sine die* dell'evento (voluto, ripetesi, dal legislatore) della cessazione della G.I. come ente autonomo e distinto dall'amministrazione statale.

Il rilievo è indubbiamente esatto ma esso non ha rilevanza giuridica alcuna e, come tale, non può influenzare la soluzione del quesito, come innanzi adottata, circa la natura di ente pubblico non economico dell'attuale G.I.

Con gli altri motivi di censura la ricorrente, ad escludere la concorrenza degli elementi di carattere obiettivo indispensabili perchè il rapporto di lavoro di specie possa qualificarsi pubblico, deduce:

- mancanza di un formale atto di nomina e comunque incompetenza del delegato provinciale della G.I. di Terni ad emetterlo;
- mancanza di unilaterale determinazione da parte della G.I. nel trattamento economico offerto al dipendente;
- mancanza di garanzia di durata del rapporto di lavoro e precarietà dello stesso;
- estraneità ai fini istituzionali della G.I. del lavoro di specie commesso ad essa ricorrente.

Pur queste ulteriori censure sono infondate.

Con lettera, invero, del 28 agosto 1966 il delegato provinciale in Terni della G.I. scrisse alla Curini: « a seguito della cessazione da parte dell'I.t.e.r. dell'esercizio del preventorio vigilato nella ex colonia della G.I. in Piediluco e della continuazione della stessa attività da parte della G.I., sotto la denominazione di Centro educativo climatico (C.E.D.U.C.), la S. Vs., a partire dal 1° luglio 1966, viene assunta in qualità di vigilatrice presso il centro, alle stesse condizioni già praticate dall'Iter.

Copia della presente dovrà essere restituita a questo Ufficio provinciale per accettazione ».

Orbene, questa lettera integra univocamente il *formale atto di nomina* e la validità di esso, ai fini del presente regolamento di giurisdizione, non è inficiata dall'ipotizzata incompetenza dell'Ufficio provinciale di Terni a deliberarlo; ciò tanto più che risulta pacifico il successivo inserimento della Curini nell'organizzazione dell'Ente (Cass. Sez. Un. 18 aprile 1968, n. 1157 - 24 marzo 1969, n. 939).

Dallo stesso atto, poi, emergono ancora e pur chiaramente sia la unilateralità della determinazione del trattamento economico, con ammissibile richiamo, in suo contenuto, a contratto di diritto privato, sia l'assunzione a tempo indeterminato, mentre l'inerenza del lavoro di vigilatrice ai fini istituzionali della G.I. sembra incontestabile ove si consideri che compito della G.I., tra gli altri, era appunto quello di organizzare e gestire centri educativi, climatici e sportivi e che l'attività di vigilanza è una di quelle essenziali al funzionamento di detti centri.

Irrilevante, infine, per diniego della natura pubblica del rapporto di lavoro, il carattere di questo mentre di nessun rapporto di lavoro, pubblico o privato, è elemento essenziale una incondizionata « garanzia di durata ».

L'ultimo motivo di ricorso attinente all'onere delle spese imposto dal Tribunale alla Curini, soccombente rispetto alla questione di giurisdizione, è inammissibile in quanto tendente a sindacare l'esercizio di una facoltà discrezionale del Giudice di merito (art. 92, secondo comma, c.p.c.). — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 14 aprile 1972, n. 1193 - Pres. Boccia - Est. Delfini - P. M. De Marco (conf.) - Azienda Autonoma F. S. (avv. Stato De Francisci) e Sabella (avv. Di Mattia e Pepe).

Prescrizione - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Illecito civile - Fatto costituente reato - Concorso formale di reati - Estinzione per amnistia di taluni dei reati - Successiva sentenza definitiva del procedimento penale - Decorrenza della prescrizione.
(c. civ. artt. 2043 e 2947, comma terzo).

La configurazione del fatto doloso o colposo, in relazione agli articoli 2043 e 2947 comma terzo c.c., prescinde dall'evento per essere il danno estraneo al fatto stesso, del quale costituisce l'effetto.

Pertanto, se con un unico fatto che costituisce altresì reato, si violino più disposizioni della legge penale (concorso formale di reato), agli effetti della prescrizione del diritto al risarcimento cagionato da quell'unica condotta, occorre aver riguardo al fatto reato in sé, indipendentemente dalla circostanza che da esso derivino eventi diversi, onde la prescrizione decorre dalla data della sentenza irrevocabile che definisce il procedimento penale e non ha rilievo, a tale scopo, la estinzione in precedenza verificatasi di taluno dei reati concorrenti (1).

(1) Con la sentenza in rassegna ben può dirsi che la Corte di Cassazione proseguendo nella sua elaborazione — cfr. Cass., 7 marzo 1969, n. 748 in motiv. — *Giust. civ.*, 1969, I, 1034 abbia in definitiva introdotto nel sistema legislativo quel precetto di carattere generale, di cui è stato peraltro sottolineato la mancanza, che vale a determinare la sospensione del termine di prescrizione dell'azione civile fin quando è in vita l'azione penale od è in corso un procedimento penale ancorchè concernente un fatto diverso da quello da cui derivi la pretesa risarcitoria, purchè conseguente dalla stessa condotta.

Per tal modo però la sentenza sembra porsi in contrasto con il precedente indirizzo della stessa Corte di Cassazione — cfr. Cass., 5 agosto 1964, n. 2233 in *Foro it.*, 1965, I, 278 — per il quale « il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito si computa dal giorno in cui il fatto si è verificato; il concetto di fatto non può considerarsi ristretto alla semplice azione od omissione del soggetto colpevole, bensì deve ritenersi esteso all'evento nel suo complesso, cioè comprensivo non soltanto del comportamento doloso o colposo dell'agente, ma anche delle conseguenze di danno... ».

(*Omissis*). — L'Amministrazione ricorrente non contesta la validità del principio, ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema e richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'art. 2947 terzo comma c.c. nell'ipotesi di sentenza penale che rechi una degradazione del titolo di reato rispetto a quello contestato nel capo d'imputazione, deve aversi riguardo a questo ultimo e non già al reato configurato nella sentenza se per effetto della degradazione il reato in quest'ultima accertato comporti una pena edittale massima che lo assoggetti ad una prescrizione di durata uguale od inferiore a quella stabilita per il diritto al risarcimento, che abbia il proprio titolo nel fatto-reato (v. sentenza n. 175 del 1968) ma censura l'applicazione che ne è stata fatta dal giudice di merito. Si sostiene infatti nel ricorso che il fatto da tenere in considerazione nel caso in esame era quello che costituiva il reato di lesioni colpose, e non quello integrante l'ipotesi di disastro colposo, e si rileva che in relazione al primo di tali fatti il decorso della prescrizione aveva avuto inizio dalla data di estinzione del reato, e cioè dalla entrata in vigore del provvedimento di amnistia, e non dalla data della sentenza di applicazione di questo beneficio.

Osserva la Corte che, quando il procedimento penale è stato instaurato per un solo reato, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive con decorrenza dalla data di estinzione del reato, come dispone l'articolo 2947 c.c. e tale data, se il reato è estinto per amnistia propria, coincide con il giorno di entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia è stata concessa, e non con quello in cui è stato emesso il provvedimento giudiziario che, applicando tale beneficio, ha chiuso il procedimento (v. sentenza n. 1302 del 1964).

Ma più complessa indagine richiede la soluzione del caso in cui nello stesso procedimento penale si proceda per due o più reati diversi. In questa ipotesi occorre distinguere il c.d. concorso materiale di reati dal c.d. concorso formale di reati. Se si tratta del concorso materiale di reati (che si verifica quando si procede contro la stessa persona per più reati ontologicamente distinti in tutti i loro elementi, e collegati soltanto per l'identità dell'autore) il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento conseguente a ciascun reato è del tutto indipendente dal decorso della prescrizione per il risarcimento relativo agli altri reati concorrenti, sicchè l'estinzione per amnistia di uno dei reati per cui si procede importa la decorrenza, dalla data del decreto di clemenza, del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria relativa al medesimo fatto.

Se si tratta invece di concorso formale di reati (che si verifica quando come nel caso in esame taluno con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge) la soluzione non può non essere diversa. In questo caso i reati concorrenti hanno in comune la condotta

dell'agente, cioè quell'elemento che costituisce ed esaurisce il fatto illecito, in senso civilistico. È noto infatti che, secondo la terminologia del codice civile, divergente su questo punto da quella del codice penale, nella struttura del « fatto » doloso o colposo considerato dall'art. 2043 c.c. non è compreso l'evento, essendo il danno estraneo al fatto stesso e considerato come un effetto di esso. Pertanto i reati, che sono concorrenti ai sensi dell'art. 81 prima parte c.p., integrano ai fini dell'art. 2043 c.c. e quindi anche dell'art. 2947 terzo comma dello stesso codice, non già una pluralità di fatti, ma un fatto illecito sostanzialmente unitario, quale esso è nella concreta realtà storica, anche se ne deriva una pluralità di effetti diversi, e quindi una pluralità di sanzioni penali. Ne consegue che, quando in relazione alla medesima condotta di un soggetto pende un procedimento penale per due o più reati, formalmente concorrenti, il diritto al risarcimento dei danni cagionati da quella condotta si prescrive con decorrenza dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che definisce il procedimento, ed è irrilevante, a tale scopo, la data — anteriore alla predetta sentenza — di estinzione di uno dei reati per cui si procede; l'estinzione infatti riguarda una delle conseguenze penali relative a quella condotta, e non concerne il fatto in sé.

Non vale in contrario osservare che nel caso in esame, il danno del cui risarcimento si tratta coincide con l'evento del reato estinto per amnistia, perchè sino al momento in cui rimane *sub iudice* in sede penale la condotta dell'agente, e cioè la esistenza stessa del fatto generatore di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., sussistono immutate le ragioni per le quali il legislatore ha voluto rinviare la decorrenza del termine di prescrizione. Infatti la disposizione dell'art. 2947 terzo comma c.c. mira ad autorizzare il danneggiato a stare in prudente attesa nella pendenza del giudizio penale, ponendolo al riparo dall'eventuale prescrizione; con essa, cioè si è supplito alla mancanza, nel sistema legislativo, di una norma generale che importi la sospensione del termine di prescrizione dell'azione civile fino a quando è in vita l'azione penale od è in corso il processo penale (v. sentenza n. 175 del 1968).

La tesi sostenuta dall'Amministrazione ricorrente, e seguita dal giudice di primo grado, porrebbe invece a carico del danneggiato l'onere di una diligenza veramente eccezionale ed inutile, costringendolo a promuovere un'azione civile od a compiere atti interruttivi della prescrizione, mentre si svolge il procedimento penale per un fatto non soltanto connesso, ma coincidente con quello da cui deriva la sua pretesa risarcitoria. Si deve al contrario riconoscere che in questa situazione di cose il comportamento di attesa della parte danneggiata è del tutto conforme alle esigenze di collegamento tra l'azione penale e l'azione civile; esso non può qualificarsi, come inerzia imputabile al titolare del diritto al risarcimento e quindi la sua durata deve ragionevolmente escludersi dal decorso del termine di prescrizione. È per questo stesso

motivo che, in altra occasione è stato stabilito da questa Corte che la disposizione del terzo comma dell'art. 2947 c.c. si riferisce non già all'evento, ma al fatto-reato in sè, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia produttivo di un evento plurimo e pertanto nell'ipotesi di concorso di disastro ferroviario colposo ed omicidio colposo, all'azione risarcitoria è applicabile la più lunga prescrizione prevista per il delitto di disastro ferroviario (v. sentenza n. 2326 del 1966).

A sostegno della tesi esposta nel ricorso sono stati invocati altri precedenti giurisprudenziali nei quali venne da questa Corte incidentalmente affermato che il concetto di fatto non può considerarsi ristretto alla semplice azione od omissione del soggetto colpevole, bensì deve ritenersi esteso all'evento nel suo complesso, comprensivo cioè anche delle conseguenze del danno (v. sentenza n. 2223 del 1964). Ma tali affermazioni non importavano una definizione del fatto illecito valida per tutti i casi in cui l'ordinamento fa riferimento a questo concetto; esse tendevano soltanto a precisarne il valore in relazione al particolare problema controverso in quella sede, che riguardava la decorrenza ordinaria della prescrizione, coincidente con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). A tale scopo ovviamente, richiedevasi che la fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. si fosse realizzata nella sua integrità non essendo concepibile l'esistenza di un'azione risarcitoria, e quindi il decorso della prescrizione, senza l'esistenza di un danno onde la formula legislativa è stata interpretata in conformità ai principi tradizionali in tema di prescrizione (*actio nondum nata non praescribitur*). Ben diverso problema è quello dell'influenza che la pendenza di un procedimento penale relativo al medesimo fatto esercita sulla decorrenza della prescrizione, e la soluzione di questo problema non esclude l'applicazione di concetti parzialmente diversi, per la necessità di coordinare razionalmente le disposizioni civilistiche con le norme penali. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 26 aprile 1972, n. 1298 - Pres. Boccia - Est. La Farina - P. M. Sciaraffa (conf.) - Amministrazione Difesa Esercito (avv. Stato Ciardulli) c. Caprile (avv. Piccini).

Responsabilità civile - Responsabilità della p. A. - Danno subito da Ufficiale di complemento nell'espletamento del servizio di leva - Concessione di pensione privilegiata - *Compensatio lucri cum damno* - Non sussiste.

(c.c. artt. 1223, 2056).

Il principio della compensatio lucri cum damno opera soltanto quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano conseguenti ad un

medesimo fatto che abbia la normale idoneità di determinarli entrambi ad un tempo.

Siffatta compensazione non può pertanto essere fatta valere dalla P.A., tenuta al risarcimento del danno pel fatto illecito ad essa imputabile, nei confronti del proprio dipendente cui sia stata concessa la pensione privilegiata perocchè, a prescindere dalla esistenza di uno stato impiegatizio o di servizio obbligatorio e dal versamento di contributi al fondo pensione (fattispecie in tema di danni riportati da un Ufficiale di complemento in servizio di prima nomina), ha rilievo a tali effetti solo l'intrinseca differenza ed indipendenza del titolo dell'uno (fatto illecito) rispetto a quello dell'altro (status del dipendente).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., l'Amministrazione rileva che la giurisprudenza della S.C., richiamata dai giudici di merito, circa la cumulabilità della pensione, ordinaria e privilegiata, con la condanna al risarcimento integrale del danno da illecito, genera perplessità, ove si consideri che, in base ai principi generali sulla causalità giuridica, il vantaggio economico conseguito dal pubblico dipendente, pur trovando immediatamente il suo titolo nel distinto rapporto di pensione, appare, tuttavia, come una conseguenza legata da un nesso di causalità, ancorchè indiretto, allo stesso fatto illecito.

Particolarmente, trattandosi di pensione privilegiata, nella quale più evidente emergerebbe il carattere riparatorio o indennitario, tale origine (fatto illecito) dell'evento lesivo sarebbe, in concreto, la condizione *sine qua non* dell'insorgenza del diritto a pensione; non solo, ma il vantaggio conseguito dal dipendente non potrebbe dirsi effetto atipico ed irregolare del fatto dannoso, non essendo affatto eccezionale che, essendosi verificato l'effetto lesivo originato da causa di servizio, lo stesso dipendente abbia diritto a ricevere, a titolo di pensione, il pagamento di una

(1) Giurisprudenza ormai costante (cfr. Cass., 25 ottobre 1965, n. 2248, in questa *Rassegna*, 1966, I, 76; 25 marzo 1970, n. 817, *ivi*, 1970, I, 394. La Corte di Cassazione, con la sentenza in rassegna, ha puntualizzato l'ambito di applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, nel senso che alla cumulabilità della pensione con la somma dovuta pel risarcimento del danno, si oppone il diverso titolo da cui ripete la sua fonte la pensione rispetto al fatto illecito generativo del risarcimento, senza che abbia rilievo invece il peculiare *status* del dipendente, il versamento di contributi al fondo pensione, la configurazione che si voglia dare alla pensione privilegiata.

Malgrado tale ripetuto insegnamento, il problema della *compensatio lucri cum damno*, permane arduo ed oscuro soprattutto per l'innegabile arricchimento del danneggiato, il quale viene a percepire, in definitiva, una doppia retribuzione. In dottrina cfr. SCOGNAMIGLIO, « *In tema di compensatio lucri damno* », in *Foro it.*, 1952, I, 635; DE CUPIS, *Risarcimento danni e diritto a pensione*, in *Foro it.*, 1956, I, 29.

somma determinata. Occorrerebbe, quindi, a modifica del predetto indirizzo, ammettere, quanto meno ove trattisi di pensione privilegiata, la *compensatio lucri cum damno*.

Osserva, inoltre, l'Amministrazione che i precedenti della S.C. si riferiscono a casi di danni richiesti da persone il cui vincolo di dipendere dalla P.A. è caratterizzato dall'esistenza di un rapporto di pubblico impiego; mentre, nel caso, si tratta di danni causati ad un militare di leva, ossia ad un soggetto legato alla P.A. da un mero rapporto di servizio con carattere obbligatorio ancorchè, non gratuito.

Ciò porterebbe ad escludere che, nel caso particolare, possano invocarsi gli argomenti posti dalla S.C. a fondamento delle precedenti decisioni; non soltanto perchè la corresponsione della pensione privilegiata al militare di leva non potrebbe avere alcun carattere retributivo ed adempiente ad una finalità meramente risarcitoria, ma anche perchè, proprio in ragione di questa finalità, verrebbe meno ogni possibilità di individuare in tale forma di attribuzione patrimoniale una diversità di titolo e di funzione rispetto a quella propria del risarcimento del danno.

Il cumulo delle due attribuzioni patrimoniali comporterebbe, perciò, un indebito guadagno da parte del destinatario di esse, con la conseguente violazione del principio della *compensatio lucri cum damno*.

Il motivo è infondato.

È ben vero che, nella determinazione del danno derivante da colpa, sia contrattuale che extra-contrattuale, si deve tenere presente l'eventuale vantaggio che l'inadempimento o il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un lucro indebito (principio della *compensatio lucri cum damno*). Ma, come è posto in luce dalla stessa Amministrazione ricorrente, è da tempo costante nella giurisprudenza di questa S.C. l'affermazione che tale principio può operare soltanto quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale abbiano radice nella stessa serie causale, siano, cioè, entrambi conseguenza immediata e diretta dell'illecito, avente in sè la normale idoneità, a determinarli, vale a dire, si presentino come due aspetti contrapposti dello stesso fatto, avente in sè l'idoneità a determinare, oltre il danno, anche l'effetto vantaggioso. Tale situazione, secondo la S.C., non si verifica quando la persona offesa, o i familiari superstiti, in caso di morte della stessa, percepiscono una pensione, poichè questa ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito, rappresentando le lesioni alla persona o la morte soltanto la condizione affinché quel titolo spieghi la sua efficacia. Nè vi è ragione di distinguere, ai fini del cumulo della pensione ordinaria o privilegiata con il diritto al risarcimento, a seconda che i corrispondenti obblighi sorgano in capo a soggetti diversi, ovvero in capo ad uno stesso soggetto, poichè trattasi, in ogni caso, di titoli diversi.

In coerenza con tali premesse, è stato ripetutamente affermato che l'Amministrazione pubblica, responsabile dell'incidente o infortunio occorso ad un suo dipendente, è tenuta sia risarcirlo (o a risarcire i familiari superstiti, in caso di decesso della vittima), sia a corrispondergli (o a corrispondere ai superstiti), la pensione privilegiata riconosciuta dovuta per l'invalidità o la morte derivante da causa di servizio, senza che l'ammontare della pensione possa essere detratto dalla misura del risarcimento (Cass., sentenze 10 ottobre 1970, n. 1914; 25 marzo 1970, n. 815; 10 ottobre 1967, n. 2377; 17 ottobre 1966, n. 249; 25 ottobre 1965, n. 2248; 7 ottobre 1964, n. 2530; 4 febbraio 1960, n. 169; 5 agosto 1959, n. 2465; 8 aprile 1959, n. 1041; 29 luglio 1955, n. 2442; cfr. anche, per fattispecie analoghe, le sentenze 8 settembre 1960, n. 2442 e 19 novembre 1955, n. 2763). Nè, a tale effetto, rileva che si tratti di pensione privilegiata, poichè neanche in questo caso il fatto illecito assurge a causa della attribuzione patrimoniale in cui la pensione consiste, per il sorgere della quale è necessario e sufficiente che la morte e la invalidità siano derivate da causa di servizio, avente in sè il pericolo della lesione o infermità riportate.

Le pur acute considerazioni svolte dall'Avvocatura di Stato, a proposito della presente controversia, non appaiono tali da poter indurre a modificare il suaccennato indirizzo, il quale, sin dalla fondamentale sentenza n. 2442 del 1955 — sentenza che valse a superare le incertezze verificatesi già in tempi lontani presso le cassazioni regionali, e, poi, nella giurisprudenza della cassazione unificata — poggia tuttora solidamente sulla intrinseca differenza e indipendenza del titolo da cui ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica il lucro (la pensione), nei confronti del fatto illecito e delle sue conseguenze dannose, e nel concetto che tali fatti e tali conseguenze rappresentano soltanto la condizione affinché quel titolo intrinsecamente diverso spieghi la sua efficacia; « porre le condizioni per il verificarsi di una conseguenza giuridica, non significa averla determinata, mancando, per ciò solo, il rapporto di causalità efficiente »; cosicchè, il fatto illecito da cui deriva la menomazione personale o la morte non può considerarsi causa determinante della pensione, la quale è attribuita non già perchè il dipendente fu leso o ucciso in dipendenza del fatto illecito, ma soltanto perchè, sussistendo le condizioni di legge, la persona offesa, o i congiunti superstiti, avevano il diritto alla relativa attribuzione.

Nè occorre soffermarsi sulla diversa situazione legislativa che si verificava nel vigore delle disposizioni del decreto legge 21 ottobre 1915, n. 1558 e del r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1933, n. 1126, disposizioni che, limitando il diritto spettante verso lo Stato ai pubblici dipendenti ed ai superstiti aventi diritto, in relazione ad eventi lesivi alla loro persona verificatisi nell'esercizio o in occasione delle loro funzioni, al solo trattamento previsto dalla legi-

slazione sulle pensioni, con esclusione di qualsiasi maggiore pretesa, venivano a negare, *a fortiori*, la possibilità del cumulo del trattamento pensionistico con il risarcimento integrale del danno. Essendo state le menzionate disposizioni abrogate dalla legge 6 marzo 1950, n. 104, è oggi pienamente ammissibile il cumulo della pensione con il risarcimento del danno, anche quando sia tenuta al risarcimento la stessa amministrazione che corrisponde la pensione, e l'entità e i limiti di tale cumulo debbono essere determinati soltanto in base ai principi sopra ribaditi. Nè l'eventuale sopravvivenza di residue limitazioni legislative, che vietino il cumulo di particolari tipi di pensioni con qualsiasi altro tipo di indennità, possono valere per categorie diverse da quelle specificamente contemplate.

Infine, la particolare natura del rapporto che legava l'attuale resistente all'Amministrazione, non poteva avere l'efficacia, come ben hanno visto i giudici di merito, di rendere inapplicabili i predetti principi e di fare dichiarare non cumulabile, nella specie controversia, la pensione privilegiata con il risarcimento integrale del danno alla persona. Esatto in diritto a parifica la premessa posta dall'Amministrazione; l'ufficiale di complemento che presti servizio militare, di prima nomina in adempimento di obblighi di leva, o quale richiamato, se pure è temporaneamente legato da un rapporto di servizio obbligatorio o di dipendenza all'Amministrazione, non possiede uno *status* impiegatizio (artt. 2 e 3 terzo comma legge 10 aprile 1964, n. 1131), e, quindi, non è un dipendente statale nell'accezione normale del termine, nè è soggetto, come appare incontrovertibile, ad alcuna ritenuta di carattere pensionistico sullo stipendio. Ora, partendo da tali premesse, la difesa erariale tende a sfruttare abilmente alcune argomentazioni espresse dalla dottrina circa la ragione fondamentale dell'ammissibilità del cumulo anche in caso di pensione privilegiata; argomentazioni che debbono, effettivamente, riconoscersi sussistenti anche in talune delle sentenze sopra citate di questa S.C. Infatti, parte della dottrina, riconosciuto senza alcuna difficoltà che l'attribuzione della pensione ordinaria al dipendente pubblico o ai congiunti superstiti nasce in base ai preesistenti presupposti di legge anche in assenza della particolare causa consistente nell'illecito dannoso, tanto da potersi dire che il medesimo fornisce semplicemente l'occasione per il sorgere del diritto, si è mostrata, invece, incline a riconoscere un più specifico carattere risarcitorio o indennitario e una maggiore intensità di legame causale col fatto dannoso, rispetto al caso di pensione ordinaria, nell'ipotesi di pensione privilegiata, concessa soltanto a seguito di infortunio verificatosi per causa di servizio, e che non sarebbe spettata all'infuori della causa di servizio; ed ha quindi, ritenuto che, anche in tal caso, poteva escludersi la *compensatio lucri cum damno* soltanto in base alla considerazione che il diritto dei pubblici

dipendenti alla pensione, anche a quella privilegiata, è il prodotto di un correlativo, precedente sacrificio economico, costituito dai contributi versati mensilmente dai dipendenti ai fini della corresponsione della pensione, e che, pertanto, non può neppure parlarsi di lucro nel senso proprio di questo termine, inteso come gratuito vantaggio economico prodotto dallo stesso illecito.

Tuttavia, l'analoga considerazione costituisce, nelle sentenze di questa S.C., soltanto una ragione logica accessoria, concorrente e subordinata, consistendo il fulcro principale di tutte quelle decisioni essenzialmente nel concetto che il diritto alla pensione privilegiata non nasce per effetto — cioè per un nesso di causalità efficiente, adeguata e regolare — della responsabilità dell'Amministrazione, dalla quale, anzi, in ogni caso, prescinde; ma scaturisce dal fatto stesso che il dipendente sia stato vittima di un evento lesivo in circostanze e per cause previste dalla legge; basandosi, quindi, la concessione sopra elementi che, rigidamente ancorati alla posizione del dipendente, possono non coincidere con quelli che dovrebbero valere rispetto alla responsabilità (v. anche, nello stesso ordine concettuale, la sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 1962, n. 1, sia pure emessa al diverso fine di dichiarare costituzionalmente illegittime le pur già abrogate norme di cui ai citati d.l.lgt. 21 ottobre 1915, n. 1558, r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, limitativi del diritto dell'impiegato infortunato, nei confronti della P. A. responsabile, al trattamento previsto dalle norme che regolano il rapporto di servizio o di quiescenza, con esclusione dell'azione risarcitoria). Ciò precisato, non occorre indagare quale parte, più o meno rilevante, di contributi per pensione, possa, rispetto agli impiegati dello Stato e su un piano generale di bilancio, considerarsi come destinata a sopperire alle eccezionali sopravvenienze delle concessioni di pensioni privilegiate anche a favore di chi non potrebbe ancora godere della concessione di una pensione ordinaria; così come non è necessario insistere sulla sostanziale identità di situazione, al limite, tra impiegato e militare di leva infortunato, rispetto a quel concetto di non assoluta gratuità, su cui si è soffermata la dottrina, laddove l'infortunio in servizio colpisca l'impiegato proprio nel momento iniziale del suo rapporto, quando, cioè, non aveva ancora potuto versare alcuno di quei contributi che normalmente vengono riscossi per ritenuta diretta sulle rate di stipendio.

Infine, e richiamando quanto sopra precisato, non è da trascurare il rilievo che se l'autore del fatto illecito, sia pure integrante una causa di servizio, a danno del militare di leva, fosse stato un terzo qualsiasi, più non si discuterebbe che, in tal caso, il terzo avrebbe dovuto risarcire l'intero danno, indipendentemente dalla corresponsione al danneggiato di una pensione privilegiata da parte dell'Amministra-

zione; e non vi è, quindi, alcun motivo per escludere la cumulabilità della pensione e del risarcimento allorchè il fatto illecito sia imputabile alla stessa Amministrazione militare.

Ribaditi i predetti principi generali, resta superata la particolare censura mossa dall'Amministrazione, per avere la Corte di merito assegnato al Caprile una somma per il titolo specifico di spese di accompagnamento, quando già, per lo stesso titolo, l'Amministrazione stessa aveva concesso un assegno mensile di L. 32.000; è sufficiente, infatti, considerare che tale assegno, dovuto per legge anche esso in base ad elementi rigidamente predeterminati, costituisce un elemento integrativo della pensione privilegiata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 maggio 1972, n. 1595 - Pres. Malfitano - Est. Palladino - P. M. Caristo (conf.) - Amministrazione delle F.S. (avv. Stato Ricci) c. Valent (avv. Geraldini e Gilardoni).

Responsabilità civile - Infortuni sul lavoro - Indennità assicurativa - Responsabilità di terzi - Surroga legale dell'assicuratore - Risarcimento danni - *Compenso lucri cum danno* - Sussiste.

(c. civ. artt. 1223, 1916, 2056; t.u. 20 giugno 1965, n. 1124, art. 10).

In dipendenza della surrogazione legale dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del danno, anche l'indennità assicurativa corrisposta dall'I.N.A.I.L. all'infortunato sul lavoro si pone come immediata e diretta conseguenza del fatto illecito onde deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento del danno posto a carico del terzo (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass., 11 aprile 1956, n. 1053; in *Riv. Circ. e Trasp.*, 1956, 1148. La sentenza costituisce corretta applicazione dei principi ripetutamente ribaditi dalla Corte di Cassazione; cfr. Cass., 10 ottobre 1967, n. 2377 in *Giust. Civ.*, 1968, I, 294; 10 giugno 1969, n. 2145 secondo cui nella determinazione del danno derivante così da colpa contrattuale che aquiliana, deve tenersi presente l'eventuale vantaggio che il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendosi il risarcimento risolversi in un indebito lucro.

In dottrina cfr. DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1966, vol. I, 283 e 284.

Per quel che concerne l'altro principio, anch'esso ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, per il quale la *compensatio lucri cum danno* presuppone però che il pregiudizio e l'incremento patrimoniale dipendano dallo stesso illecito, quali effetti contrapposti cioè di un medesimo fatto idoneo a determinare oltre che il danno anche l'effetto vantaggioso, cfr. Cass., 7 ottobre 1964, n. 2530; 17 ottobre 1966, n. 2491; 10 ottobre 1967, n. 2377; 16 giugno 1969, n. 2145; 13 settembre 1969, n. 3102 ecc.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1916 c.c., 4 r.d. 17 maggio 1935, n. 1765, 10 t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, 2056 e 1223 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. sostenendo che era applicabile alla specie la disposizione dell'art. 1916 c.c., e che, di conseguenza, doveva detrarsi dall'indennizzo dovuto alla Valent l'importo della rendita corrispostale dall'I.N.A.I.L. in L. 1.099.860 giacchè l'Istituto assicuratore aveva diritto di surrogarsi e si era in effetti surrogato nei diritti dell'assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità negata.

Con la esposta censura l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ripropone all'esame di questa Corte suprema la *vexata quaestio* della cumulabilità, in caso di illecito aquiliano, del risarcimento dovuto dal responsabile con eventuali altre indennità spettanti al danneggiato o ai suoi eredi superstiti, che traggano origine da un rapporto diverso, generalmente di impiego o di lavoro, o siano collegate a previdenze pubblicistiche o ad un rapporto di assicurazione privata.

L'elaborazione dottrinarica e giurisprudenziale, approfondendo il tema d'indagine che questo collegio supremo ebbe occasione di puntualizzare sin dall'ormai lontano 1955 (sent. n. 2442) ha enucleato principi che possono considerarsi *ius receptum* nell'ordinamento positivo vigente.

Gli è che nella determinazione del danno derivante da colpa, tanto contrattuale quanto aquiliana, deve tenersi presente l'eventuale vantaggio che il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un lucro indebito.

Ma la *compensatio lucri cum damno* può operare solo quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, quando cioè il vantaggio e il danno si presentino come effetti contrapposti di un medesimo fatto, avente in sè l'idoneità a determinarli entrambi. Tale compensazione è, invece, da escludere quando la persona offesa o i congiunti superstiti, in caso di morte della stessa, percepiscano indennità o pensioni che ripetano la loro fonte e la loro ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito, il quale pone in essere soltanto la condizione perchè quel titolo spieghi la sua efficacia.

Non sempre però l'applicazione fatta di tale concetto alle singole fattispecie appare coerente, risolvendosi talora in un maggior lucro per il danneggiato.

Sul punto cfr. Cass., 25 marzo 1970, n. 817 in questa *Rassegna*, 1970, I, 394, in tema di cumulo del risarcimento del danno con la pensione eccezionale per i dipendenti dell'Amministrazione F.S. prevista dall'art. 91 legge 26 marzo 1958, n. 891, che viene corrisposta qualora più favorevole per l'infortunato, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni.

È stata conseguentemente esclusa la compensazione ed ammessa la cumulabilità in tutti i casi in cui il pagamento delle indennità, rendite o pensioni non derivasse dal fatto illecito, ma dall'evento obiettivo (lesioni o morte) e trovasse la sua regolamentazione giudica nello stesso rapporto di lavoro e di impiego, costituendo il corrispettivo di prestazioni o di contributi che escludessero perciò stesso la configurabilità di un lucro (v. Cass., 7 ottobre 1962, n. 250; 17 ottobre 1966, n. 2491; 10 ottobre 1967, n. 2377; 1969 n. 1578; 16 giugno 1969, n. 2145; 13 settembre 1969, n. 3102; 6 marzo 1970, n. 593; 7 aprile 1970, n. 961; 25 marzo 1970, n. 815; 8 settembre 1970, n. 1359; 1° ottobre 1970, n. 1767).

Nel caso, invece, dell'assicurazione contro i danni alla persona, vi è un collegamento causale, diretto ed immediato tra il sinistro e lo infortunio o l'indennizzo. Essendo peraltro l'assicurazione di carattere oneroso, non potrebbe correttamente parlarsi di lucro in senso proprio e dovrebbe ugualmente escludersi la compensazione, se non vi fosse la surrogazione legale, prevista dall'art. 1916 c.c.

Tale norma conferisce, infatti, all'assicuratore, che ha pagato le indennità, il potere di surrogarsi all'assicurato nei diritti che costui vanta verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'importo pagato.

La surroga assicuratoria va, peraltro, considerata più sul piano dell'art. 2900 che su quello dell'art. 1203 c.c. poichè l'assicuratore, corrispondendo l'indennizzo all'assicurato, non adempie alla prestazione di risarcimento del danno dovuta dal responsabile civile, ma alla propria obbligazione derivante dal rapporto assicurativo, obbligazione autonoma ed indipendente da quella del responsabile civile.

Nella norma di cui all'art. 1916 c.c. deve, quindi, raffigurarsi una peculiare forme di successione particolare nel diritto di credito, che non si attua in modo autonomo ed immediato nel momento stesso in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennità dovuta, ma solo quando, come nella sessione di credito, abbia comunicato al terzo responsabile il pagamento dell'indennizzo ed abbia manifestato la volontà di rivalersene.

Conseguentemente, nel caso in cui il responsabile abbia rimborsato all'Istituto assicuratore, che ha esercitato nei suoi confronti la stessa azione risarcitoria spettante al danneggiato, le prestazioni già erogate in favore dell'infortunato, non può dubitarsi che il responsabile stesso abbia diritto di detrarre l'ammontare di tali prestazioni dal risarcimento del danno, posto che egli paga sia l'una che l'altra somma allo stesso titolo ed in esecuzione di una medesima obbligazione: quella, cioè, di risarcire il danno al danneggiato; e ciò in quanto l'assicuratore che ha preteso il rimborso delle indennità assicurative non ha fatto altro che esercitare il diritto spettante al danneggiato-assicurato verso il responsabile.

D'altra parte, ove si affermasse, in ipotesi del genere, che al danneggiato dovrebbe spettare l'integrale risarcimento e che all'istituto assicuratore spetterebbe in pari tempo il diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 1916 c.c., il rimborso delle indennità pagate, ne conseguirebbe che il responsabile civile sarebbe tenuto non già a risarcire il danno in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 1223 c.c. ma all'esborso di somme superiori a quelle effettivamente dovute.

Per espressa disposizione di legge (art. 1916, ult. cpv. c.c., cui fa riscontro l'art. 10, ult. comma del t.u. 20 giugno 1965, n. 1124) gli enunciati principi si applicano anche all'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso il terzo responsabile dell'infortunio sul lavoro per le indennità corrisposte al lavoratore assicurato o a chi per lui. L'ammontare di tali indennità tra cui la rendita corrisposta, in caso di morte del lavoratore, ai congiunti superstiti, deve essere quindi detratto dalla misura del risarcimento giacchè le predette indennità, come evento vantaggioso, sono considerate dalla legge, nel quadro del rapporto assicurativo, le cui spese peraltro, sono a carico esclusivo del datore di lavoro (art. 27 t.u. cit.) quali conseguenze dirette ed immediate dal fatto illecito (Cass., 1953-1956; 2538-1964; 2368-1964; 2377-1967; 1109-1969).

Il motivo del ricorso proposto dall'Amministrazione ferroviaria appare quindi fondato. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia che si uniformerà ai principi innanzi enunciati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646 - Pres. Gionfrida - Rel. Moscone - P. M. Tavolaro - Prefettura di Massa-Carrara (avv. Stato Gargiulo) c. Firomini (n.c.).

Circolazione stradale - Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Opposizione - Morte del trasgressore - Conseguenze in ordine alla somma costituente la sanzione amministrativa, alle spese di notifica dell'ingiunzione ed alle spese processuali.

Circolazione stradale - Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Opposizione - Sindacato giudiziario sui vizi formali dell'atto (motivazione) e sui presupposti della violazione - Ammissibilità.

Circolazione stradale - Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Motivazione *per relationem* - Riferimento agli atti del procedimento - Legittimità.

Ove sia stata proposta avanti al Pretore l'azione di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la successiva morte del trasgressore estingue, ai sensi dell'art. 4, l'obbligazione di pagare sia

la somma costituente la sanzione amministrativa, sia le spese di notifica dell'ingiunzione in armonia col carattere strettamente personale conservato dalla sanzione dopo la sua depenalizzazione, ma non estingue l'obbligazione di pagare le spese processuali del giudizio scaturito dalla proposizione dell'azione, trattandosi di una fase eventuale rimessa alla volontà e all'iniziativa di privati interessati (1).

L'ordinanza prefettizia emessa ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317 è, nella forma e nella sostanza, un tipico atto amministrativo, analogo alla ingiunzione fiscale, col quale la p.A., ricorrendone i presupposti, impone al privato un certo comportamento in vista del fine pubblico della sicurezza della circolazione, e l'opposizione propone una domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto, in ordine al quale il Pretore, ai fini della eventuale disapplicazione, ha un potere di indagine sulla sussistenza dei requisiti formali dell'atto (ivi compresa la motivazione) e sulla esistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento dell'atto stesso, all'uopo potendo svolgere anche un istruttoria (2).

L'ordinanza prefettizia può legittimamente contenere una motivazione per relationem, con riferimento agli atti del procedimento (verbale dei vigili urbani, verbale di audizione del trasgressore), dai quali si desume l'accertamento dei presupposti di fatto della violazione (3).

(1-3) Limiti del sindacato giudiziario sulle ordinanze-ingiunzioni emesse per la tutela della circolazione stradale.

A maggiore chiarimento della motivazione della annotata sentenza che, in relazione alle vicende processuali, è stata necessariamente sommaria, valgono le seguenti osservazioni:

Al fine di comprendere la natura e l'oggetto del sindacato giudiziario, è necessario premettere che l'ordinanza-ingiunzione è un atto amministrativo emesso dall'autorità pubblica nell'esercizio di un potere espressamente conferito dalla legge; è un ordine che presuppone l'accertamento di un fatto illecito, la riferibilità di esso soggetto, la violazione di una norma sulla circolazione stradale, e riveste la vis amministrativa, propria e autonoma della manifestazione della P.A. Codesto atto amministrativo cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e dell'intimazione di pagamento, giacchè, con la notifica, viene posto in essere una situazione idonea a realizzare, sul piano esecutivo, in difetto di opposizione, la pretesa amministrativa. È, quindi, un titolo esecutivo stragiudiziale, in virtù del principio dell'autodeterminazione, prima ancora che si sia verificata la certezza giudiziale dell'esistenza del credito, ed attinge la sua forza cogente non solo dal contenuto formale dell'atto, quanto, e direttamente, dal potere attribuito alla P.A. di accertare ed applicare le sanzioni (distinguendosi così il titolo in esame da altri titoli esecutivi, che sono costituiti da sentenze, talvolta assistite dall'autorità di cosa giudicata, talvolta sottoposte ad un giudizio di cognizione, pure essendo dotate di provvisoria esecuzione: titoli giudiziali; art. 474 c.p.c.).

Se il titolo è stragiudiziale come si è detto, il giudizio di opposizione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il Pretore ha un potere di indagine piena sul *thema decidendum* (diversamente l'oppo-

(*Omissis*). — La ricorrente non ha contestato e nemmeno posto in dubbio durante la discussione orale la veridicità della notizia, comunicata a questa Corte dal difensore del Firomini avanti al Pretore, della morte del Firomini stesso, avvenuta dopo la notificazione del ricorso per cassazione. Pertanto, occorre domandarsi preliminarmente se e quali effetti un tale evento abbia prodotto o sia suscettibile di produrre nel presente giudizio, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1967, n. 317, l'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni depenalizzate del codice stradale non si trasmette agli eredi del trasgressore.

Va premesso al riguardo che la morte di una parte in sede di cassazione non determina l'interruzione del processo, stante l'impulso di ufficio da cui questo è dominato dopo la notificazione del ricorso, e che, inoltre, in qualunque grado la morte di una parte non è mai, di per sé sola, causa di estinzione del processo, nemmeno quando oggetto della

sizione ad un titolo giudiziale dà luogo ad un *giudizio di esecuzione* per l'accertamento, secondo i casi, del diritto di agire *in executivis* art. 615 c.p.c. — o della regolarità formale dell'esecuzione — art. 617).

E il giudizio di cognizione concerne l'accertamento del fatto illecito, la riferibilità di esso ad un soggetto, la violazione di una norma; ha, cioè, per oggetto lo stesso potere sanzionatorio esercitato dalla p.A. in tutti i suoi elementi costitutivi. Decisivo per tale interpretazione è il richiamo dell'art. 14, ultimo alinea, della legge, che prevedendo la ipotesi che l'a.g. «pronunciando ai sensi degli artt. 9, 10, abbia escluso la responsabilità per la violazione», accomuna, nel richiamo, la pronuncia del giudice ai sensi dell'art. 9 (giudice civile) con quella prevista, in caso di connessione con il reato, dagli artt. 10 e 11 (giudice penale); e in tal modo, offre un utile argomento per la correlazione esistente tra le predette norme e la sostanziale identità della funzione del giudice civile e del giudice penale, nelle ipotesi ivi considerate. Siffatta correlazione rivela la *ratio legis* della depenalizzazione, la quale, se ha inteso escludere nelle singole violazioni gli estremi del reato degradandole ad illeciti civili, non ha certo inteso diminuire o limitare le garanzie giurisdizionali offerte al privato a seguito della depenalizzazione rispetto a quelle che in precedenza, con l'opposizione al decreto penale, gli erano offerte. E come prima, a seguito di tale opposizione, al giudice penale era devoluta la cognizione piena della violazione costituente reato, nei suoi profili oggettivi e soggettivi, così oggi al giudice civile (e, nell'ipotesi di connessione, al giudice penale) resta devoluta la violazione, negli stessi profili, e con la medesima cognizione piena.

L'oggetto del sindacato giudiziario, civile e penale, così individuato, esclude che il giudizio verta sugli *effetti* che vengono prodotti dalla sanzione, e cioè sulla *obbligazione civile* che viene costituita dal provvedimento sanzionatorio. Al sindacato resta, cioè, estranea la controversia civile tra i soggetti del rapporto obbligatorio, giacché, pur essendo devoluta, ai sensi dell'art. 6 della legge e dell'art. 139 cod. strad. la somma dovuta per la sanzione allo Stato, alla Provincia o al Comune che divengono enti creditori, nè l'uno, nè l'altro ente è legittimato a resistere alla

controversia sia un rapporto sostanziale non trasmissibile agli eredi. A quest'ultimo proposito si deve osservare, infatti, che dal disposto dell'art. 110 c.p.c. si desume che tutti gli eredi succedono necessariamente nella qualità di parte che il loro autore aveva nel processo e che, di conseguenza, il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti (non solo di quelli fra loro che siano succeduti nel rapporto sostanziale dedotto in lite) e deve proseguire ancorchè questo rapporto sostanziale non sia suscettibile di trasmissione da un soggetto ad un altro.

Tuttavia, nel caso di un rapporto sostanziale intrasmissibile, la morte di una parte nel corso del processo costituisce un evento che oggettivamente fa venir meno la posizione di contrasto fra le parti contrapposte e la conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della precedente controversia, giacchè a tale pronuncia le parti non hanno più interesse e manca così quello che è il presupposto necessario di ogni giudizio e di ogni decisione giurisdizionale. Quindi, verificandosi una situazione del genere, il giudice deve anche d'ufficio, in qualunque grado, definire senz'altro il processo, dichiarando cessata la materia del contendere.

opposizione o ad intervenire nel giudizio, restando solo legittimato a promuovere l'esecuzione forzata con la procedura del t.u. del 1910, n. 639 così come l'art. 13 della legge espressamente dispone.

E ciò è confermato non solo dal rilievo che l'autorità che emette l'ingiunzione non deve indicare l'Ente creditore della somma che, pertanto, al momento dell'opposizione, non è noto all'opponente e non può quindi essere citato in giudizio, ma altresì dal rilievo che nel caso della connessione prevista dall'art. 10 l'applicazione della sanzione, contenuta nella stessa sentenza di condanna per il reato, non costituisce una pronuncia sull'azione civile, nè l'ente creditore può costituirsi parte civile nel giudizio penale; nè può ipotizzarsi un'azione civile esercitata nel giudizio penale dal P.M.

Non è quindi l'obbligazione civile, considerata come effetto prodotto dall'atto amministrativo, bensì è la fonte della obbligazione che rientra nel sindacato giudiziario: non è l'atto negli elementi che ne rivelano la esistenza, bensì è il fatto illecito che in seguito all'opposizione viene devoluto alla cognizione del Pretore. Da tale affermazione consegue che nel giudizio non hanno rilevanza, a nostro avviso, i vizi dell'atto, contrariamente a quanto hanno affermato le Sezioni Unite, e cioè l'inesistenza o l'insufficienza di motivazione, la mancanza di contraddittorio, i vizi di forma.

Ha, invece, rilevanza il comportamento illecito del trasgressore, che è la fonte dell'obbligazione, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, le eventuali esimenti, omesse o disattese dall'ordinanza, le cause di esclusione, di ordine generale, dell'imputabilità o della colpevolezza; comportamento che — e tale aspetto caratterizza il sindacato in esame — non è inquadrabile negli schemi tipici previsti dal codice civile; non in alcuno degli schemi previsti dall'art. 1173, non in quello previsto dall'art. 2043, col quale non ha neanche carattere di omogeneità, giacchè la violazione di cui ora si discute non incide su precetti diretti a garantire situazioni

Ciò posto, nella specie si tratta di accertare la portata del citato art. 4, al fine di stabilire se la morte del Firomini abbia fatto oggettivamente venir meno ogni ragione di contrasto fra le attuali parti del processo. Al riguardo si osserva che la disposta intrasmissibilità agli eredi concerne senza alcun dubbio l'obbligazione di pagare la somma costituente la sanzione amministrativa, giacchè la norma in esame mira appunto a porre la morte del trasgressore come una causa di estinzione di tale obbligazione, in armonia col carattere strettamente personale conservato alla sanzione dopo la sua depenalizzazione.

Ma altrettanto si ritiene di dover affermare in ordine all'obbligazione di pagare le spese delle notificazioni prescritte per la contestazione della violazione e per l'ingiunzione di pagamento (spese che vanno comprese nella ingiunzione ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967), pur trattandosi di una obbligazione che, sebbene accessoria, è distinta dalla precedente e priva di carattere sanzionatorio. Invero, essendosi qui in presenza di una obbligazione che consegue necessariamente a quella principale, sembra logico che essa

giuridiche soggettive, bensì su precetti diretti a soddisfare l'interesse generale della collettività, e la corrispondente sanzione assolve così quella funzione preventiva che è propria della pena.

Sono l'accertamento e l'applicazione della sanzione che rientrano nel giudizio che si svolge nelle forme del processo civile (a tal fine è decisiva la qualifica di « azione » attribuita all'attività giudiziaria svolta dall'intimato; l'espressione « l'opponente può stare in giudizio senza il ministero di difensori » dell'art. 10 della legge).

Il giudizio di opposizione, così individuato, si inquadra perfettamente nelle note regole degli artt. 2 e segg. della legge sul contenzioso amministrativo, perchè, con l'opposizione, la A.G.O., giudice in via principale dell'atto amministrativo illecito, viene a conoscere della situazione che sta a base dell'atto, in relazione agli effetti che l'atto medesimo può spiegare sull'oggetto dedotto in giudizio, senza presupporre l'annullamento, anzi disapplicandolo (il che è tipico delle garanzie giurisdizionali contro atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi), specie quando, come nel caso in esame, gli effetti dell'atto impugnato si esauriscono nel giudizio, non potendo l'ordinanza produrre effetti diversi oltre quelli di irrogare una sanzione pecuniaria e di infliggere la revoca o la sospensione della patente (determinandosi così una coincidenza tra l'annullamento dell'atto e la disapplicazione).

In definitiva, nel giudizio civile (come nel giudizio penale) l'oggetto è costituito dall'accertamento del fatto e dalla sua riferibilità al soggetto; e la sentenza che decide sull'opposizione avrà la natura e gli effetti di una sentenza di condanna civile che, divenuta irrevocabile, avrà autorità di cosa giudicata anche sull'obbligazione civile, di pagamento.

E nel giudizio civile l'autorità che ha emesso la ordinanza, anche se assume la veste di soggetto opposto, è parte solo in senso formale, in quanto tutela il legittimo esercizio del potere sanzionatorio di cui essa è titolare; non è parte in senso sostanziale in quanto non difende situazioni soggettive, la cui titolarità, come si è detto, non fa ad essa capo. E pertanto, come parte in senso formale, non può essere condannata al

debba seguirne le sorti e non possa continuare a sussistere dopo la sua estinzione. Ad ogni modo, il legislatore deve proprio avere inteso comprendere anche l'obbligazione delle spese *de quibus* nella sancita intransmissibilità agli eredi, giacchè la norma anzidetta parla di obbligazione di pagare « le somme dovute »: espressione, questa, in cui l'uso del plurale non avrebbe ragione di essere se ci si riferisse soltanto all'importo della sanzione e non anche a quello delle spese per le notificazioni. Tanto più che nella medesima legge il successivo art. 12 impiega di nuovo il plurale « somme dovute » a proposito della prescrizione del diritto di riscuotere quanto spetta all'Amministrazione a seguito della trasgressione; mentre, per esempio, nell'ultimo comma dell'art. 7 si parla invece di estinzione dell'obbligazione di pagare la « somma dovuta », con riferimento a un caso in cui, essendo mancata la contestazione della violazione, non sarebbe ravvisabile l'obbligo di pagare, oltre la sanzione, altre somme per le notificazioni.

Così stando le cose, si può concludere che, ove sia stata proposta avanti al Pretore l'azione di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge

pagamento delle spese processuali. Su tale aspetto, espressamente sottoposto all'esame della Corte e decisivo ai fini del giudizio, le Sezioni Unite, con l'accennata sentenza, non hanno rivolto alcuna indagine.

Come si rileva dalla sentenza stessa, è stata ritenuta legittima la motivazione *per relationem*. Invero nelle premesse dell'ordinanza esisteva una motivazione *per relationem*, in quanto essa si richiamava (e rendeva proprio) al rapporto dei vigili urbani, ove era precisato il fatto illecito, il suo fondamento e la riferibilità al trasgressore, il quale era stato pure sentito, rifiutandosi di sottoscrivere il verbale.

Occorre, qui, fare una precisazione. Secondo una interpretazione che può darsi alla annotata sentenza, la necessità della motivazione va esaminata in relazione alla natura, vincolata o discrezionale, dell'attività, in applicazione dei principi generali (cfr., per tutti, SANDULLI, *Manuale*, 316). La esclusione della sua necessità va riconosciuta nei casi di attività vincolata, nei quali, cioè, può farsi rinvio agli atti di accertamento (verbali della polizia) della violazione: attraverso tali atti viene accertato, ai fini dell'applicazione della norma che prevede la sanzione, la situazione di fatto, che non ha necessità di valutazione discrezionale nè in se stessa, nè in alcuni suoi elementi (ad es. sosta del veicolo in zona ove esiste il divieto o al crocevia). Per contro la motivazione è obbligatoria nei casi di attività discrezionale che si imbatte in limiti giuridici; il che avviene nei casi di ordinanze che importino una scelta o implicino una comparazione (ad es. velocità adeguata e moderata: art. 102 cod. strad.; intralcio o pericolo alla circolazione: art. 115).

Va qui avvertito, come hanno affermato le Sezioni Unite, che l'indicazione dei motivi può essere ricavata *aliunde*, col rinvio agli atti preparatori che giustificano, attraverso la valutazione discrezionale della situazione di fatto, l'applicazione della sanzione. La motivazione *per relationem* è, in tali casi, sufficiente per la legittimità delle ordinanze.

UGO CARGIULO

n. 317 del 1967, con la quale si contesta la legittimità dell'ingiunzione di pagamento delle somme dovute sia per la sanzione che per le notificazioni, la successiva morte del preteso trasgressore estingue entrambe queste obbligazioni ed elimina così ogni ragione di contrasto fra i suoi eredi, succedutigli nel processo, e l'Amministrazione che aveva emesso l'ingiunzione, onde il giudice deve definire il giudizio, dichiarando cessata la materia del contendere.

Resta però la questione delle spese processuali, la cui richiesta nella specie deve considerarsi implicita nella proposizione del ricorso per cassazione, per l'accoglimento del quale l'Avvocatura dello Stato ha insistito nella discussione. Infatti, quando sia venuta meno la materia del contendere e nondimeno fra le parti permanga contrasto in ordine all'onere di tali spese, il giudice deve procedere ai necessari accertamenti sulla fondatezza delle domande e delle eccezioni, al fine esclusivo di stabilire quale sarebbe stata l'incidenza della soccombenza se il giudizio fosse stato definito con una pronuncia di merito. Ora ciò vale anche nel caso presente; in cui la cessazione della materia del contendere dipende dall'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Invero, il disposto dell'art. 4 della legge n. 317 del 1967, parlando di « norme dovute per le violazioni », può riferirsi soltanto alle obbligazioni principali ed accessorie nascenti necessariamente, in via diretta e immediata come conseguenza delle violazioni depenalizzate di norme sulla circolazione stradale. D'altronde mentre è logico, come sopra si è visto, che l'obbligazione di pagare le spese per la contestazione e l'ingiunzione segua la sorte dall'obbligazione di pagare la somma costituente la sanzione amministrativa, altrettanto non potrebbe dirsi in ordine alle spese processuali del giudizio scaturito dalla proposizione dell'azione avanti al Pretore, giacchè qui si tratta di una fase meramente eventuale, la cui instaurazione è rimessa alla volontà e all'iniziativa dei privati interessati.

Dovendo perciò scendere all'esame del merito del ricorso al fine di risolvere la questione delle spese processuali, si rileva che nella prima parte dell'unico complesso motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia, ai sensi del n. 1 dell'art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 9 e segg. della legge 3 maggio 1967, n. 317, e degli artt. 2 e segg. della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, sostenendo che la sentenza sarebbe affetta da un vizio inerente alla giurisdizione, in quanto il Pretore, nel circoscrivere il suo esame ai vizi formali dell'ordinanza del Prefetto di Massa e Carrara, con esclusione di ogni indagine sui presupposti di fatto determinanti la violazione, avrebbe indicato in tal senso i limiti del sindacato giudiziario sulla ordinanza-ingiunzione demandata al Prefetto per la violazione di norme sulla circolazione stradale.

Il motivo è privo di fondamento.

In caso di proposizione dell'azione prevista dal quarto comma dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967, il Pretore non ha il compito di accertare autonomamente i fatti costitutivi della violazione attribuita al privato (come sembrerebbe ritenere la ricorrente), ma deve limitarsi a controllare la validità dell'ordinanza prefettizia, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, al fine della sua eventuale disapplicazione. Infatti, secondo la migliore interpretazione di tale legge, l'ordinanza *de qua* è, nella forma e nella sostanza, un tipico atto amministrativo analogo all'ingiunzione fiscale, con cui la pubblica amministrazione, ricorrendone i presupposti, impone al privato un determinato comportamento in vista del fine pubblico della sicurezza della circolazione; mentre con l'opposizione il privato propone una domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto stesso, per non doverne subire le conseguenze. Pertanto, l'indagine del Pretore deve svolgersi, anzitutto, mediante il controllo della sussistenza dei requisiti per la validità formale dell'atto, ivi compreso quello della motivazione (espressamente richiesta dal primo comma dell'art. 9) in ordine alla concreta esistenza e qualificazione della violazione e alla misura della sanzione, e successivamente, in caso di riconosciuta validità formale, mediante il controllo dei presupposti di fatto posti dal Prefetto a fondamento dell'atto, all'uopo ricorrendo anche ad eventuale attività istruttoria.

Ora, nella specie, sarebbe inesatto ritenere che la sentenza impugnata abbia implicitamente affermato che il Pretore debba limitare la propria indagine al solo controllo della legittimità formale dell'ordinanza prefettizia, senza poter mai scendere, attraverso l'esame degli elementi costitutivi della violazione, a quella della sua legittimità sostanziale. Vero è invece che, avendo considerato illegittima l'ordinanza del Prefetto di Massa Carrara per assoluta mancanza di motivazione, ha semplicemente ritenuto superflua nel caso concreto l'ulteriore indagine circa la questione della sua validità dal punto di vista sostanziale.

Nella seconda parte del motivo l'Amministrazione ricorrente sostiene, in subordine, che in realtà l'affermato difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia non ricorreva, giacché come si ricava dalla sentenza impugnata, tale ordinanza conteneva nelle sue premesse una motivazione *per relationem*.

La censura appare giustificata per il suo implicito riferimento al disposto del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

Invero la sentenza riferisce: a) che con ordinanza del 30 maggio 1968 il Prefetto di Massa e Carrara ingiunse al Firomini di pagare la somma di L. 7.000, oltre le spese, per l'infrazione prevista e punita dall'art. 17, ultimo comma, del codice della strada, infrazione rilevata il 17 dicembre 1967 in una crocevia del centro di Massa da un vigile urbano e contestata al trasgressore; b) che l'ordinanza dà atto che il trasgressore si rifiutò di firmare il verbale redatto dal vigile urbano e

che successivamente venne sentito; c) che dà atto altresì che il Comando dei vigili urbani confermò l'avvenuta violazione. Ciò posto, la motivazione della sentenza risulta contraddittoria o quanto meno insufficiente, giacchè poi vi si afferma che l'ordinanza non contiene una sola parola o frase, neppure di stile, che consenta di capire se, e per quali ragioni, la infrazione fu ritenuta sussistente. Invece, dati gli accenni dell'ordinanza al verbale di un vigile urbano, all'audizione del trasgressore e a una conferma del comando dei vigili urbani, atti dal cui complesso è verosimile pensare che si potessero desumere i presupposti di fatto della ritenuta violazione, il giudice di merito prima di considerare superflua l'indagine sulla sostanza del provvedimento, avrebbe dovuto domandarsi se, mediante il richiamo di quegli atti, l'ordinanza stessa avesse inteso esprimere una motivazione *per relationem* e se in effetti da quegli atti emergessero in maniera adeguata le ragioni per cui l'infrazione era stata considerata sussistente. Al riguardo va infatti posto in rilievo che, costituendo l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto un atto amministrativo, nulla vieta che l'enunciazione dei motivi che legittimano la manifestazione di volontà in essa contenuta (enunciazione tassativamente prescritta dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967) possa consistere anche in un semplice riferirsi agli atti del relativo procedimento giacchè anche così è possibile porre in luce gli elementi necessari per consentire al privato di proporre l'opposizione e al Pretore di effettuare il controllo a lui demandato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 maggio 1972, n. 1671 - Pres. Giannattasio - Rel. Spagnoletti - P. M. Caccioppoli (conf.) - Prefetto di Forlì (avv. Stato Gargiulo) c. Cavani (n.c.).

Circolazione stradale - Ordinanze - Ingiunzioni prefettizie - Notificazione - Notificazione presso il domicilio risultante dal registro di immatricolazione - Assenza del destinatario - Formalità previste dall'art. 169 comma V c.p.p. - Applicabilità anche dopo la depenalizzazione.

In conseguenza della trasformazione dell'ammenda in sanzione amministrativa di carattere pecuniario (c.d. depenalizzazione), la notifica della contravvenzione stradale a mezzo del servizio postale, qualora sia assente il destinatario nel domicilio risultante dal registro di imma-

tricolazione, deve essere eseguito secondo le formalità previste dall'art. 169, comma quinto, c.p.p. in modo che il contravventore non sia privato delle garanzie stabilite per la notificazione degli atti (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo dedotto a sostegno del ricorso, il Prefetto di Forlì sostiene che, nella specie, in virtù dell'art. 141 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 sulla circolazione stradale, doveva considerarsi legittima la notifica della contravvenzione a Cavani Luigi effettuata per mezzo del servizio postale il 6 luglio 1968 all'indirizzo dell'opponente, non avendo rilevanza che la raccomandata non era stata consegnata al destinatario perchè assente.

Assume il ricorrente che il domicilio, presso il quale la notifica è avvenuta, risultava dal registro di immatricolazione e che pertanto la

(1) La questione della notifica è stata sottoposta all'esame della Cassazione per conoscere l'orientamento della Corte Suprema in tema di formalità di notifica dei verbali di contravvenzione dopo la legge di depenalizzazione, e cioè se dette formalità sono quelle indicate nel codice di procedura penale o le altre nel codice di procedura civile. E la Cassazione, anche se non univocamente, sembra aver adottato la prima soluzione, in una fattispecie nella quale l'orientamento della giurisprudenza non era pacifico.

Devesi, infatti, osservare che il domicilio, presso il quale la notifica è avvenuta, risultava dal registro di immatricolazione: e la notifica così eseguita, secondo una corrente giurisprudenziale, è valida, anche se la consegna dell'atto non è stato possibile effettuare per assenza o irreperibilità del notificando o di altre persone idonee a ricevere l'atto (Cass., 11 marzo 1966, GRANATA, *Foro it.*, 1966 Rep., voce circol. stradale, n. 133); nè in tal caso secondo la Cassazione, vanno osservate le altre formalità previste dall'art. 169 e segg. c.p.p. (Cass., 15 novembre 1965, ZAMIONI, *Riv. cit.*, voce cit., n. 131; Cass., 15 giugno 1966, MONTERA, *Riv. cit.*, anno 1967, voce cit., n. 324; Cass., 14 febbraio 1966, GIAZZI, *Riv. cit.*, voce cit., n. 325).

D'altra parte, non vi è dubbio, in conformità alla costante giurisprudenza, che, pur non contenendo l'art. 141 cod. stradale vigente il n. 4 dell'art. 124 cod. strad. abr. (« Le notificazioni si intendono in ogni caso come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza del destinatario quale... risulta dai registri di immatricolazione »), le notificazioni eseguite presso tale residenza sono da ritenersi ancora oggi valide (Cass., 5 aprile 1965, DI LORENZO, *Giust. pen.*, 1966, II, 111; Cass., 13 dicembre 1965, DELLA GIOVANNA, *Foro it.*, Rep. 1966, voce circ. strad., n. 130; giurisprudenza costante), costituendo esse in tal modo il presupposto per la procedibilità dell'azione non più penale ma amministrativa (ordinanza e ingiunzione di pagamento).

Non si deve, però, ritenere (è stato sostenuto sul ricorso) che, essendo intervenuta la depenalizzazione dei reati con la legge 3 maggio 1967, numero 317, le formalità da osservare per la notificazione non siano più quelle indicate nel codice stradale vigente, con le norme del codice di procedura penale (ove richiamate), ma siano le altre più complesse e lunghe del codice di procedura civile. E ciò per due considerazioni:

notifica doveva considerarsi valida, anche se non erano state osservate le formalità previste dall'art. 169, comma quinto del codice di procedura penale.

Il motivo è destituito di giuridico fondamento.

Anche a voler ritenere che le formalità della notificazione siano tuttora quelle osservate prima della legge di depenalizzazione dei reati del 3 maggio 1967, n. 317, è certo che nella fattispecie in esame, versandosi in tema di notifica di contravvenzione stradale a mezzo del servizio postale ed essendo risultato assente il destinatario, avrebbero dovuto essere eseguite le altre formalità previste dall'art. 169 comma quinto del c.p.p.

L'art. 141 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393 stabilisce che, in tema di notificazione di contravvenzioni al codice stradale, quando si provveda a mezzo della posta, si applicano le norme in vigore per la notifi-

l'una si basa su una interpretazione letterale, l'altra su una interpretazione logica del cit. art. 6 della legge n. 317.

Dal primo aspetto, l'art. 6 richiama le norme del titolo IX del t.u. n. 393, nel quale è compreso l'art. 141 sulla notifica delle contravvenzioni che rinvia alle norme di procedura penale. Tale rinvio non può ritenersi non operante in conseguenza dell'inciso « in quanto applicabili » contenute nel cit. art. 6, giacchè le formalità della notificazione possono essere tuttora quelle osservate prima della depenalizzazione, che non ha inciso su di esse, bensì solo nella natura della violazione.

Dall'altro aspetto va rilevato — e tale rilievo è decisivo — la notificazione del verbale di accertamento ha natura amministrativa; costituisce cioè un atto amministrativo, la cui essenza non può ritenersi trasformata in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 317. Essa è rimasta immutata sia prima sia dopo l'entrata in vigore di detta legge. Anzi se di quella natura si teneva conto, prima della depenalizzazione, per disciplinare la formalità della notificazione al fine di non applicare integralmente le norme del c.p.p. (Cass., 14 febbraio 1966, *GAZZI, Riv. cit.*, n. 325; Cass., 21 novembre 1966, *SALLER, Giust. pen.*, 1967, II, 833 m.), di quella stessa natura, per disciplinare la stessa formalità, si deve tenersi conto ora che la depenalizzazione è intervenuta.

Infatti, la giurisprudenza ha sempre affermato che, data la natura amministrativa ora rilevata, « le forme delle notifiche in materia di contravvenzioni stradali possono seguire all'incirca quelle delle notificazioni penali come mero criterio di guida e di analogia di sistema, non come disposizioni da seguire senz'altro e neppure come modello obbligatorio. Si deve perciò ritenere che l'organo notificante seguirà siffatte modalità di notifica, senza vincoli assoluti, anche con l'operare una certa commissione delle varie regole; e che il giudice controllerà, di volta in volta, l'idoneità della maniera e la pratica corrispondenza del mezzo adottato con gli intenti della legge, fattispecie per fattispecie. Questa indagine, peraltro, non è soltanto di merito, ma anche di diritto, cosicché si può esercitare il sindacato di Cassazione; e l'indagine terrà presente le caratteristiche e le finalità della legge sulla circolazione stradale; queste dimostrano una particolarità, tra le altre, di sommo rilievo: la notificazione dell'atto deve effettuarsi entro trenta giorni dall'accertamento, il che

cazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione.

Il problema di coordinamento di norme che sorge in conseguenza della trasformazione dell'ammenda in sanzione amministrativa di carattere pecuniario (la cosiddetta depenalizzazione), comunque possa essere risolto, ma può privare il contravventore alle norme del codice stradale delle garanzie stabilite per la notificazione degli atti. E di ciò si è dimostrato consapevole lo stesso ufficio procedente allorchè, constatata la assenza del destinatario, ha reiterato (ma questa volta fuori termine) la notifica della contravvenzione nella medesima residenza del contravventore. — (*Omissis*).

comporta la impossibilità di disporre e di eseguire approfondite indagini, come si esige per le notificazioni penali; secondariamente quella notifica non deve necessariamente effettuarsi al reale contravventore come logicamente e per inderogabile prescrizione legale dev'essere fatta in materia penale, ma può effettuarsi addirittura a persona estranea, quale è assai sovente l'intestatario del documento di circolazione; infine, sempre la notificazione stessa può venire compiuta a tale intestatario persino nella ipotesi che egli non sia più il proprietario dell'autoveicolo: vi sono così casi di vera e propria prova legale, nei quali cioè l'interessato può non soltanto non aver avuto conoscenza dell'atto, ma inoltre non può dimostrare che la notificazione è stata effettuata ad altra persona del tutto estranea ai fatti. Tutte queste ed altre particolarità e differenze tra le notificazioni civili e penali e quelle delle contravvenzioni stradali sono ovviamente dovute alle esigenze di contemperare i diritti degli interessati all'oblazione o alla difesa con quelli della collettività con un minimo di rapidità ed esemplarità ».

« Ecco allora la giurisprudenza di questa Suprema Corte affermare — ad esempio, in ordine alla notifica per posta, che pure, come è noto, è sottoposta dalla legge speciale alla disciplina di quelle penali — che la notifica è pienamente valida ed efficace anche quando non sia stato possibile eseguire la consegna del plico al destinatario, per essersi costui trasferito altrove sì da determinare la restituzione della raccomandata al mittente con l'annotazione dell'avvenuto cambiamento di residenza » (Cass., Sez. IV, 29 novembre 1960, *Giust. pen.*, 1961, II, 539) (v. anche Cass., 3 agosto 1962, *Giust. pen.*, 1963, II, 666).

U. GARGIULO

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 giugno 1972, n. 1761 - *Pres. Cortesani - Est. Dini - P. M. Del Grosso (conf.) - Bianchi (avv. Rizzieri)*
c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Onufrio).

Procedimento civile - Sospensione del processo - Sospensione necessaria - Presupposto - Sospensione facoltativa - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

(c.p.c. art. 295).

Procedimento civile - Sospensione del processo - Onere della prova Estremi.

(c.c. art. 2697; c.p.c. art. 295).

Procedimento civile - Connessione - Cause pendenti dinanzi a giudici in grado diverso - Inammissibilità.

(c.p.c. art. 40).

La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. si verifica quando la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere di pregiudizialità o dalla cui definizione dipenda la decisione della causa, sia imposta da una espressa norma di legge ovvero quando ne costituisca l'antecedente logico con efficacia di giudicato.

In mancanza di tali presupposti, la sospensione ha carattere facoltativo ed il relativo provvedimento è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile, come tale, in sede di legittimità (1).

Incombe alla parte che faccia richiesta di sospensione della causa fino alla definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa avente carattere pregiudiziale, di fornire la prova non soltanto di tale procedimento, ma anche di tutti gli altri elementi necessari ad accertarne la influenza nel processo.

Non sono operativi gli effetti della connessione rispetto a cause pendenti dinanzi a giudici in grado diverso.

(*Omissis*). — Con il primo mezzo i ricorrenti — denunciando violazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5 stesso codice — sostengono che la Corte di merito avrebbe dovuto sospendere il giudizio fino all'esito del procedimento civile dinanzi al Tribunale di Padova, il quale doveva decidere a chi appartenesse l'autocarro investitore, e, pertanto, a chi incombesse la relativa responsabilità.

Il motivo è infondato.

Invero, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. si verifica allorché la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere di pregiudizialità, o dalla cui

(1) Principio di indubbia esattezza; cfr. Cass., 19 settembre 1970, n. 1604, in *Foro it.* 1970, I, 2329; 7 giugno 1969, n. 2006, *ivi*, 1969, I, 2515; 8 gennaio 1969, n. 34, *ivi*, I, 1187.

Nel senso invece che la sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. debba essere limitata alle sole ipotesi espressamente previste dalla legge cfr. Cass., 28 ottobre 1960, n. 2939; 4 aprile 1955, n. 970, ecc.

In dottrina cfr. SARTÀ, *Commentario*, 1966, vol. II, 1, 385 e segg.; Rocco, *Trattato di diritto processuale civile*, 1966, vol. III, 251.

definizione dipenda la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge, ovvero allorquando ne costituisca l'antecedente logico con efficacia di giudicato.

Quando, invece, come nel caso di specie, non ricorrano tali presupposti, la sospensione cessa di essere obbligatoria per divenire facoltativa, onde il disporla o meno costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove l'apprezzamento appaia, come nella specie, esente da vizi di logica e di diritto (Cass., 19 settembre 1970, n. 1604).

Deve aggiungersi, poi come emerge dall'impugnata sentenza che nel caso è mancata la prova in ordine alla pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, mentre, ai fini che interessavano doveva essere fornita al giudice non solo la prova di un procedimento che si assumeva avere influenza sulla controversia in atto, ma anche la prova di tutti gli elementi necessari per accertare tale influenza, cosa che non ebbe a verificarsi nel pregresso giudizio d'appello (Cass., 8 settembre 1970, n. 1300).

Con il secondo mezzo gli stessi ricorrenti — denunciando violazione dell'art. 40 c.p.c. — sostengono che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la connessione della causa, pendente dinanzi a sé con quella pendente dinanzi al Tribunale di Padova.

Anche questo mezzo è infondato.

A parte l'osservazione della insussistenza, nel caso in esame, dei presupposti dell'art. 40 c.p.c., specialmente in ordine all'identità dei soggetti, il rilievo della connessione era precluso in sede di appello non essendo operativa la connessione tra giudizi pendenti in grado diverso (Cass., 31 gennaio 1959, n. 300).

D'altra parte i ricorrenti, come afferma la Corte di merito, non hanno dato la prova né dell'esistenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, né degli elementi per determinare se esistesse connessione.

Con il terzo mezzo i ricorrenti — denunciando violazione dell'art. 2054 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. — sostengono che la Corte di merito ha attribuito loro una responsabilità che la legge presume solo *juris tantum* e che è contraddetta dal giudicato (sentenza Tribunale di Padova).

Infondato è anche questo terzo mezzo.

È sufficiente osservare in proposito che la decisione del Tribunale di Padova — anche se passata in giudicato — non può essere tale per la controricorrente Amministrazione, perchè *res inter alios*, mentre poi la Corte di merito non avrebbe potuto tenerne conto se ancora non sopravvenuta; né può essere valorizzata in questa sede per effetto dell'art. 372 c.p.c., non essendo ammesso in Cassazione il deposito di atti e documenti non prodotti nei pregressi gradi del processo (Cass., 1954, n. 1651). — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*)

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 28 febbraio 1972, n. 3 - Pres. Vetrano
- Est. Figliolia - Sparacino (avv. Sorrentino e Virga) c. Occhipinti
(avv. Nigro) e Veterinario provinciale di Ragusa (n.c.).

Giustizia amministrativa - Consiglio giustizia amministrativa Regione siciliana - Riassunzione del processo - Norme applicabili.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Riassunzione del processo - Processo amministrativo - Riassunzione davanti al giudice di primo grado - Art. 392 e 353 Cod. proc. civ. - Inapplicabilità.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Giudizio di rinvio - A seguito di annullamento di decisione di primo grado da parte del C. d. S. - Posizione processuale del ricorrente.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana deve essere considerato alla stregua di una Sezione del Consiglio di Stato e, ai sensi dell'art. 7 d.l. 6 maggio 1948, n. 654, il procedimento davanti al Consiglio stesso è regolato dai principi che disciplinano il giudizio davanti al Consiglio di Stato; pertanto, la questione concernente i termini di riassunzione di un giudizio davanti al predetto Consiglio di giustizia amministrativa (a seguito di annullamento di precedente decisione dello stesso giudice da parte dell'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non trovando una specifica espressa disciplina della normativa vigente, deve essere risolta sulla base dei principi definibili dall'ordinamento processuale che regola i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato (1).

Al fine della determinazione del termine finale per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo di primo grado (risalendo la data di decorrenza del termine iniziale al momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza certa della decisione di rinvio, e cioè alla data di notificazione della decisione stessa) non trovano applicazione le nor-

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. Francesco MARIUZZO.

me degli artt. 392 e 353 c.p.c., trattandosi di norme proprie del processo civile, non estensibili nè direttamente nè analogicamente al processo amministrativo, posto che l'ordinamento processuale civile poggia su basi diverse da quelle poste a fondamento del processo amministrativo (2).

Nel processo dinanzi al Consiglio di Stato l'impulso processuale è lasciato all'iniziativa della parte, la quale rimane arbitra dell'inizio, dello svolgimento e della cessazione del procedimento, incontrando un solo limite nell'istituto della perenzione, per il quale il giudizio si estingue nel caso di inattività processuale per il periodo di due anni; pertanto, in caso di riproposizione del giudizio dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, a seguito del giudizio di rinvio da parte del Consiglio di Stato, l'atto di deposito dell'originaria impugnazione resta fermo a garantire la posizione processuale del ricorrente, costituendo per il medesimo una particolare posizione di tutela, che gli eventuali vizi del successivo procedimento non possono intaccare né travolgere, sicché, a seguito dell'annullamento del procedimento, svolto dinanzi all'organo giurisdizionale di primo grado, il ricorrente viene riportato nella posizione giuridica rivestita al momento del deposito del ricorso (3).

(1-3) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° febbraio 1972, n. 36 - Pres. Potenza - Est. Paleologo - Istituto G. Gaslini (avv. Sorrentino) c. Medico provinciale di Genova (avv. Stato Lancia).

Atto amministrativo - Atto definitivo e non - Atti Autorità sanitarie - Atti Medico provinciale - Classificazione di ospedale - Definitività.

Atto amministrativo - Atto definitivo e non - Atti Autorità periferiche statali - Atti emessi in temporanea sostituzione di Ente locale - Definitività - Fattispecie.

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza - Enti ospedalieri - Classificazione - Istituto scientifico - Classificazione come ospedale provinciale specializzato - Insufficiente motivazione - Illegittimità.

Il provvedimento col quale il medico provinciale, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 54 l. 12 febbraio 1968, n. 132 (sugli Enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera), dispone la classifica-

zione di un ospedale, normalmente spettante alla Giunta regionale, organo emanante provvedimenti definitivi, ai sensi dell'art. 19 ultimo comma l. cit., è atto definitivo (1).

L'Autorità periferica dello Stato che agisca in sostituzione temporanea di un Ente locale esercita funzioni attribuitele in via esclusiva dall'ordinamento per un fine diverso da quello normalmente perseguito, e cioè non per ammettere con carattere di necessità la competenza amministrativa di primo grado, ma per ovviare, a cagione della temporanea inesistenza dell'organo competente, all'impossibilità di provvedere di questo; pertanto, in tale situazione, la competenza temporaneamente sostitutiva conferita dall'art. 54 l. 12 febbraio 1968, n. 132 (sugli Enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera) al medico provinciale, sulla adozione dei provvedimenti di classificazione degli ospedali (normalmente rientranti nella competenza della Giunta regionale), non va estesa alla intera compagine del Ministero della Sanità, e non trova applicazione l'art. 5 primo comma t.u. 3 marzo 1934, n. 383, sulla normale ammissibilità del ricorso gerarchico contro provvedimenti dell'Autorità governativa inferiore (2).

È illegittimo il provvedimento di classificazione come ospedale provinciale specializzato di un Istituto scientifico (nella specie, Istituto « G. Gaslini » di Genova), ove il parere del Consiglio provinciale di sanità manchi di ogni idonea motivazione con riguardo al punto caratterizzante della fattispecie, relativo alla natura di ospedale o di organismo scientifico dell'Ente interessato, ritenendo che la classificazione potesse coesistere con la mancata erezione del medesimo in ente ospedaliero (3).

(1-3) Per riferimenti, cfr. Sez. V, 29 settembre 1970, n. 702, *Il Consiglio di Stato*, 1970, I, 1431.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° febbraio 1972, n. 47 - Pres. Maregazzi - Est. Carbone - Impresa costruzioni industriali civili (avv. ti Messina e Frattini) c. Ministero lavori pubblici ed altri (avv. Stato Del Greco).

Contratti pubblici - Revisione prezzi - Norme e criteri applicabili - Fattispecie - Contratti della p. A. - Revisione prezzi - Relativa a variante - Norme e criteri applicabili.

Nel caso di lavori affidati col cottimo fiduciario, il momento di incontro delle volontà negoziali si ha con l'affidamento dei lavori e sulla base di quanto a quel momento convenuto e definito, e non pure con

l'approvazione, da parte della P.A., del contratto di appalto, che, pur integrando un momento necessario alla formazione del rapporto, non dà vita al negozio, già in precedenza definito ed in ogni sua parte determinato; pertanto, nella ipotesi di lavori per la cui esecuzione sia stato previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, affidati in data successiva al 15 maggio 1945 e anteriore all'entrata in vigore del d. legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 (ratificato con modifiche con legge 9 maggio 1950, n. 329), illegittimamente l'Amministrazione procede alla revisione dei prezzi a termini del d. legislativo cit., anziché del r.d.l. 21 giugno 1938, n. 1296, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 2392, a nulla rilevando che l'approvazione del contratto sia intervenuta in data successiva all'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo del 1947 (1).

L'art. 343 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, nel prevedere l'ipotesi dell'introduzione di un progetto di opera pubblica già in corso di esecuzione di variazioni e di aggiunte che non siano previste nel contratto e non diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, imponendo, al riguardo una distinta sottomissione o un'appendice al contratto principale, non considera la distinta sottomissione come fatto genetico di un nuovo rapporto, ma semplicemente come fatto aggiuntivo dell'originario contratto, inserendosi il primo automaticamente nell'ultimo, di cui diviene parte integrante; pertanto, poiché, in tale ipotesi, stante l'unità del fatto genetico, si è in presenza di un unico e non di due distinti rapporti contrattuali, illegittimamente l'Amministrazione assoggetta una variante ad una procedura di revisione dei prezzi disciplinata da norma meno favorevole (nella specie, d. legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501), nella considerazione che la variante sia introdotta dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, anziché a quella più favorevole (nella specie, r.d.l. 21 giugno 1938, n. 1938, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 392) applicabile all'originario contratto, cui la variante è correlata (2).

(1-2) Cfr. Sez. IV, 29 maggio 1971, n. 583, *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 982.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 63 - Pres. Merzaggi - Est. Benvenuto - Curcio (avv. Gaeta) c. E.N.P.A.S. (avv. Stato Terranova) e Giannotti (avv. Sivieri).

Giustizia amministrativa - Ricorso ex art. 27 n. 4 - Presupposti e limiti - Avvenuta rinnovazione del provvedimento annullato - Inammissibilità del giudizio per ottemperanza - Illegittimità del nuovo provvedimento - Irrilevanza.

Impiego pubblico - Promozione - Rinnovazione - A seguito di annullamento in s. g. - Violazione del giudicato - Fattispecie - Illegittimità.

Va dichiarato improcedibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato amministrativo, proposto ai sensi dell'art. 27 n. 4 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ove la P.A., nelle norme del giudizio, sia addivenuta — quando anche illegittimamente — alla rinnovazione del provvedimento annullato (1).

Nel caso in cui il giudice amministrativo, in sede di impugnativa di uno scrutinio di promozione per merito comparativo, abbia ritenuto che i titoli del ricorrente, attinenti alle categorie di base, fossero incontestabilmente superiori a quelli di altro candidato, meglio graduato e quindi promosso, annullando pertanto lo scrutinio, deve ritenersi che tale affermazione investa direttamente anche la categoria finale dell'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica superiore; pertanto, in tale ipotesi, l'Amministrazione, nel rinnovare il giudizio comparativo, viola il giudicato se conferma al controinteressato l'attribuzione del punteggio massimo per la voce attitudinale e giunge comunque nuovamente — perpetuando così la mancanza di correlazione logica con i precedenti di carriera, rilevata dalla precedente pronuncia — al risultato di anteporre, quanto alla voce predetta, tale controinteressato (nella specie, qualificato « funzionario modesto »), al ricorrente, considerato come candidato fornito di titoli « incontestabilmente superiori » (2).

(1-2) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 68 - Pres. Merzaggi - Est. Felici - De Feo (avv. Cacciavillani) c. Ministero Finanze (avv. Stato Peronaci).

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Termini - Nomina dell'istruttore, incumbenti preliminari e trasmissione alla Commissione - Termini ordinatori.

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Perenzione - Interruzione dei termini - Comunicazione della seduta di trattazione orale - È atto di procedura.

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Composizione - Mutamento - Rinnovazione degli atti già compiuti - Necessità - Inosservanza - Illegittimità.

In sede di procedimento disciplinare, i periodi di tempo relativi alla nomina dell'istruttore, al compimento degli incumbenti preliminari e alla trasmissione per la deliberazione della Commissione di disciplina

sono stati determinati ex lege tenendo conto del normale spazio di tempo necessario per l'espletamento dei relativi oneri legali, senza pregiudizio della validità delle procedure nelle quali i medesimi incombenti hanno una durata superiore a causa dell'oggetto delle imputazioni, dell'entità delle discolpe e dell'ampiezza della valutazione nel caso concreto; pertanto, i termini rispettivamente fissati dagli artt. 107, 111 e 114 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 hanno carattere ordinatorio, giacché non è prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né è stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo il decorso dei termini stessi (1).

In sede di procedimento disciplinare, i provvedimenti con i quali l'Amministrazione comunica all'inquisito la data della seduta della Commissione di disciplina, per la trattazione orale, con contestuale invito ad intervenirevi per svolgere oralmente le proprie difese e a far pervenire, se del caso, scritti e memorie, e successivamente invita il dipendente a presenziare alla nuova seduta della Commissione stessa, realizzano l'impulso procedurale in modo idoneo a mantenere in vita le imputazioni elevate nei confronti dell'interessato e ad escludere la prolungata stasi occorrente per l'estinzione prevista dall'art. 120 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3; pertanto, tali atti sono di per sé idonei a interrompere l'estinzione del procedimento, esplicando una fondamentale importanza nel corso dell'azione disciplinare e rientrando nella struttura tipica essenziale del procedimento (2).

Ai sensi dell'art. 15 ultimo comma t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di modificazioni soggettive della composizione della Commissione di disciplina sussiste l'obbligo di reiterazione degli atti precedentemente compiuti dalla Commissione medesima; pertanto, ove detta prescrizione non venga osservata debbono ritenersi illegittimi gli atti posti in essere dal Collegio nella nuova composizione e la relativa deliberazione conclusiva, nonché, in via derivata, il provvedimento terminale di irrogazione della sanzione disciplinare (3).

(1-3) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 febbraio 1972, n. 93 - Pres. Potenza - Est. Felici - Soc. De Riso e C. (avv.ti Sorrentino e Selvaggi) c. Comune di Soverato (avv. Silvestri), Prefetto di Catanzaro (n.c.) e Istituto Case popolari di Catanzaro (n.c.).

Edilizia popolare ed economica - Piani ex legge n. 167 del 1962 - Impugnative - Deliberazione comunale individuante le aree da acquisire - Atto strumentale - Inoppugnabilità

L'atto col quale la Giunta municipale individua le aree da acquisire, mediante espropriazione, nel piano di zona relativo all'edilizia economica

e popolare, ai sensi dell'art. 10 primo comma legge 18 aprile 1962, n. 167, ha natura meramente strumentale, essendo preordinato allo svolgimento delle successive operazioni occorrenti per rendere concreta l'attuazione del piano di zona; pertanto, è inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto direttamente contro tale atto, trattandosi di deliberazione insuscettibile di assumere, in sede giurisdizionale, una rilevanza distinta e separata dal provvedimento terminale della procedura o dalle singole determinazioni conclusive in cui quest'ultima può suddividersi (1).

(1) La massima è applicazione dei principi generali e pacifici.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. 108 - Pres. Potenza - Est. Schinaia - Soc. Italiana industria zuccheri ed altri (avv. Sorrentino) e Ditta Caffè Camerino ed altri (avv. Ciufolini e Scardigli) c. Comitato interministeriale prezzi e Ministero industria e commercio (avv. Stato Zagari).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Associazione di categoria - Ricorso nell'interesse dei singoli appartenenti alla categoria - Inammissibilità.

Prezzi - Disciplina dei prezzi - Zuccheri - Prezzo massimo - Determinazione in misura superiore al prezzo di intervento - Legittimità.

Prezzi - Disciplina dei prezzi - Zuccheri - Prezzo massimo - Abrogazione di un provvedimento - Effetto sui provvedimenti successivi - Fattispecie.

Nella presente situazione di carenza legislativa dovuta alla mancata attuazione dell'art. 39 Cost., le Associazioni di categoria non hanno veste per agire a tutela degli interessi che riguardano i singoli soggetti associati; pertanto, è inammissibile il ricorso contro un provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, proposto dal Sindacato nazionale grossisti droghe, per conto dei singoli grossisti (1).

Il prezzo di intervento previsto in materia di prodotti agricoli dalle norme delle Comunità europee non rappresentano il prezzo stabilito per la vendita sia dal produttore che dal consumatore di un determinato prodotto, ma rappresentano il prezzo minimo che deve essere garantito al produttore, eventualmente entro determinati contingenti, da appositi organismi di intervento; pertanto, la circostanza che le norme comunitarie prevedono un prezzo di intervento per le barbabietole e per lo

zucchero non ha fatto venir meno il potere del Comitato interministeriale prezzi di stabilire un prezzo di vendita superiore a quello di intervento (con la correlativa istituzione di una Cassa di congruaggio ai fini di unificazione o perequazione) e di completare la disciplina del prezzo massimo, ai sensi del d.l.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, sia con riferimento a determinate qualità speciali di zucchero, sia con riferimento agli altri elementi del prezzo sino alla minuta vendita (2).

Una volta abrogato completamente dal Comitato interministeriale prezzi un precedente provvedimento di determinazione del prezzo di vendita massimo dello zucchero, illegittimamente lo stesso Comitato, al fine della determinazione dei limiti massimi degli stacchi di prezzo, fa riferimento a quelli desumibili dal confronto tra le quotazioni riportate nel provvedimento abrogato, sia per la vendita del produttore, sia per la vendita al consumo, anziché al nuovo provvedimento che disciplina compiutamente la materia (3).

(1-3) Cfr. Sez. VI, 16 maggio 1970, n. 433. *Il Consiglio di Stato*, 1970, I, 1052.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 12 gennaio 1972, n. 71 - Pres. Marletta - Est. Iannitti Piromallo - P. M. di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo) c. Bertoni.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza delle Commissioni - Accertamento di valore - Impugnazione dinanzi alla Commissione provinciale per questioni di diritto - Irretrattabilità del valore accertato - Esclusione.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 21 e 29).

Imposta di registro - Data dell'atto - È opponibile alla Finanza ai fini della determinazione del valore.

Allorchè con la notifica dell'accertamento di valore sorge una controversia di diritto preliminare alla valutazione (nella specie se la data di riferimento della valutazione dovesse essere quella portata dall'atto o quella della registrazione), il ricorso proposto alla sezione speciale di diritto della Commissione provinciale per la decisione della questione pregiudiziale dà vita ad un procedimento destinato, dopo la risoluzione della questione di diritto, a proseguire dinanzi alla Commissione distrettuale, senza che il valore accertato diventi definitivo per la mancanza del tempestivo ricorso alla Commissione distrettuale (1).

Poichè l'Amministrazione finanziaria non è terza rispetto all'atto sottoposto a registrazione, il valore in comune commercio "al giorno del trasferimento" da determinarsi a norma dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, va riferito alla data dell'atto e non alla data della registrazione (2).

(1-2) La prima massima contiene l'importante affermazione che la ripartizione della competenza fra le Commissioni non esclude l'unitarietà del procedimento che, ove sia stato tempestivamente istaurato in primo grado, può variamente articolarsi, a seconda della natura delle questioni da risolvere, fino alla conclusiva pronuncia sulla legittimità e congruità dell'impugnato accertamento. E ciò può essere inteso anche nel senso più ampio che proposto il ricorso, la Commissione può, anche di ufficio, rimetterlo alla Commissione competente senza dichiarare con decisione la propria incompetenza e senza quindi dar luogo a preclusioni. Tutto questo può ritenersi esatto, ma solo entro certi limiti.

Bisogna infatti distinguere le due ben diverse situazioni che si presentano quando la questione di diritto, è, come nel caso, pregiudiziale alla

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso l'Amministrazione delle Finanze ha denunciato la violazione degli artt. 29 e segg. del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione agli artt. 37, 100 e 360, nn. 1 e 3 c.p.c., deducendo che l'azione intrapresa dal Bertoni è inammissibile per tre ordini di ragioni: 1) perchè egli, avendo contestato la valutazione data dall'Ufficio del registro di Cesena al bene costituente oggetto del negozio traslativo di cui alla scrittura privata recante la data del 27 gennaio 1953 e registrata il 5 marzo 1956, avrebbe dovuto adire in prima istanza la Commissione distrettuale e non quella provinciale — sezione di diritto; ne conseguirebbe, secondo l'Amministrazione ricorrente, che tutto il procedimento contenzioso sarebbe inficiato da questo vizio originario; 2) perchè, pur se le sollevate contestazioni possano essere considerate « di diritto », la mancata impugnativa dell'accertamento di valore dinanzi alla Commissione distrettuale e la verificatasi scadenza del termine utile per proporre l'impugnativa stessa renderebbero meramente accademica e priva di effetti pratici la soluzione della prospettata questione sulla data — di stipulazione o di registrazione — cui andrebbe rapportata la valutazione del predetto bene; 3) perchè l'azione giudiziaria è stata esperita per far valere vizi diversi da quelli (grave ed evidente errore di apprezzamento, mancanza o insufficienza di calcolo) deducibili dinanzi al giudice ordinario in materia di valutazione.

Le esposte censure sono destituite di fondamento.

valutazione e quando la questione di diritto, attinente all'imponibilità, ha una sua autonomia. Nel primo caso dovrebbe proporsi il ricorso alla Commissione distrettuale di valutazione e questa dovrebbe sospendere il giudizio e rimettere le parti alla Commissione provinciale, la cui decisione potrà essere impugnata, e il giudizio di valutazione potrà riprendere dopo la risoluzione della questione pregiudiziale; in tale ipotesi l'unità del procedimento (e si tratta in effetti di unico procedimento che dà luogo ad un incidente) consente che il ricorso sia proposto direttamente alla Commissione provinciale di diritto e prosegua, esaurita la fase pregiudiziale, innanzi alla Commissione distrettuale per la definitiva valutazione.

Ben diversa è però la situazione quando sorga soltanto una questione di diritto attinente alla imponibilità; come è noto in tale ipotesi vige un regime di completa separazione di competenze e di procedimento, sia dinanzi alle Commissioni sia nelle ulteriori fasi contenziose, onde non può parlarsi, in tale caso, di unitarietà del procedimento per le questioni di diritto e per quelle di valutazione.

Per una questione di analoga natura v. la sent. 7 marzo 1972 n. 647, in questo fascicolo pag.

Sulla seconda massima va ricordato che è ormai pacifica la giurisprudenza sul punto che rispetto alla data dell'atto la Finanza non è terzo (inteso come soggetto di un rapporto giuridico in conflitto) quando si avvale dell'atto al fine di conseguire un tributo in forza di un diritto diverso e non in conflitto con i diritti delle parti contraenti (cfr. VITTORIA, *Sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi e la Finanza nella legge*

L'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, dopo aver stabilito che le controversie riferentisi alla determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni distrettuali ed in secondo grado dalle Commissioni provinciali, dispone, con l'ultimo comma, che tutte le controversie relative all'applicazione della legge sono decise in primo grado dalle Commissioni provinciali (sezione di diritto) ed in secondo grado dalla Commissione Centrale, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalle leggi vigenti. Nel caso di specie le insorte contestazioni, pur investendo la valutazione, si incentrano nella questione di diritto relativa all'applicabilità della norma di cui all'art. 2704 c.c., che determina i requisiti della « data certa », ai fini dell'imposizione indiretta sui trasferimenti di ricchezza. L'Amministrazione ha sostenuto che, quando, come nella specie, la scrittura traslativa sia priva di data certa, la valutazione debba essere fatta con riferimento alla data di registrazione, mentre il contribuente ha, a sua volta, sostenuto che la valutazione debba essere rapportata alla data, comunque comprovabile, di stipulazione del contratto, quando, come nel caso in disputa, questo sia produttivo di effetti traslativi immediati.

Trattasi di una questione di diritto, che, secondo la precisata ripartizione di competenza tra le commissioni tributarie, andava proposta in primo grado dinanzi alla Commissione provinciale — sezione di diritto — come è stato ritualmente fatto dal Bertoni.

Né può sostenersi che la risoluzione di tale questione sia destinata a rimanere senza effetto, per avere la valutazione acquistato carattere di definitività a causa della mancata proposizione di reclamo dinanzi alla Commissione distrettuale, poichè l'impugnativa tempestivamente esperita dinanzi alla Commissione provinciale — sezione di diritto — ha dato vita ad un procedimento che, dopo la definizione della que-

del registro, in questa *Rassegna*, 1969, I, 671); bisogna però avvertire che la Finanza va considerata terzo quando ad essa venga opposto un atto rilevante sulla tassazione di un atto diverso o su un antecedente del fatto generatore dell'obbligazione tributaria (Cass. 15 marzo 1971 n. 724, *ivi*, 1971, I, 664).

Ciò tuttavia non può significare che ai fini del riferimento della valutazione, la data della scrittura sia illimitatamente vincolante per la Finanza. Proprio in applicazione dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936 n. 1639, il valore va commisurato al momento del trasferimento realmente e concretamente operatosi fra le parti; ciò esclude che la Finanza debba necessariamente considerare vincolante una data manifestamente artefatta che non corrisponde, cioè, a quella del trasferimento. Quindi, indipendentemente dal falso e pur senza ricercare una certezza di data, non può negarsi alla Finanza il potere di rilevare, ad esempio, che la scrittura è estesa su carta bollata con filigrana di anno successivo a quello della data, o che nell'atto sono richiamati eventi di sicura individuazione non ancora venuti ad esistenza al momento della data apparente ecc.

stione di diritto, è destinato a proseguire dinanzi alla Commissione distrettuale, come, nella specie, l'Ufficio del registro di Cesena ha, dopo la pronuncia della Commissione centrale, esattamente disposto, trasmettendo gli atti « alla Commissione distrettuale per le competenti decisioni ». La precisata ripartizione di competenza non vale, invero, ad escludere l'unitarietà del procedimento dinanzi alle Commissioni, che, ove sia stato tempestivamente instaurato in primo grado, può variamente articolarsi, a seconda della natura delle questioni da risolvere, fino alla conclusiva pronuncia sulla legittimità e congruità dell'impugnato accertamento.

L'Amministrazione, pur avendo sostenuto che la mancata tempestiva impugnazione della valutazione renderebbe priva di effetti pratici una pronuncia sulla sollevata questione di diritto relativa all'applicabilità, nella specie, del disposto dell'art. 2704 c.c., ha sostenuto che, vertendosi in materia di valutazione, il Bertoni non avrebbe potuto invocare il sindacato del giudice ordinario per motivi diversi dal grave ed evidente errore di apprezzamento o dalla mancanza o insufficienza di calcolo. La precisata natura delle insorte contestazioni, vertenti su principi di diritto, e l'iter ritualmente seguito dalla controversia nelle fasi anteriori alla proposizione dell'azione dinanzi al giudice ordinario fanno esulare il caso di specie dalla disciplina richiamata dall'amministrazione ricorrente.

Il primo motivo del ricorso va, pertanto, respinto.

Con il secondo motivo l'Amministrazione delle Finanze ha denunciato la violazione dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 per aver interpretato tale norma nel senso che il valore venale del bene debba essere rapportato alla data della scrittura privata e non a quella della registrazione. La ricorrente ha sostenuto che, dal punto di vista tributario, il trasferimento di ricchezza deve intendersi avvenuto in una data che abbia il requisito della certezza e, cioè, quando il negozio sia stato posto in essere con scrittura privata non autenticata, in quella della registrazione; che, di fronte all'atto bilaterale da registrare, il Fisco è nella posizione di terzo, a cui presidio il legislatore ha dettato la norma di cui all'art. 2704 c.c.

Anche l'esposto motivo è infondato. Il citato art. 15 dispone che l'imposta di registro deve essere commisurata al valore venale che i beni, oggetto del negozio, avevano in comune commercio « al giorno del trasferimento ». Tale giorno, nei negozi immediatamente traslativi, corrisponde a quello di formazione e di sottoscrizione del contratto. La tesi dell'Amministrazione ricorrente, secondo la quale questo principio varrebbe soltanto nel campo privatistico e non in quello tributario, è del tutto priva di dimostrazione, non potendo all'uopo valere il rilievo che il fisco resterebbe senza valida difesa contro le frodi perpetrabili con false datazioni, nè l'argomento ricavato dal disposto dell'art. 2704 c.c.,

secondo il quale la data di una scrittura non è opponibile ai terzi se non sia dotata del requisito della certezza. Innanzitutto la stessa legge sull'imposta di registro, col disporre che la data della scrittura non può essere opposta alla Finanza per invocare la prescrizione della tassa e sopratassa dovute, se tale data non abbia carattere di certezza a termini del codice civile (art. 142), circoscrive l'ambito di inopponibilità della data priva dell'indicato carattere. Inoltre l'identificazione della data del trasferimento in quella della registrazione trova ostacolo anche nella separata considerazione di cui esse formano oggetto nella disciplina della prescrizione ed, in particolare, negli artt. 136 e 138 del t.u. aggiornato sull'imposta di registro, che, in relazione alle diverse ipotesi in essi contemplate, assumono rispettivamente come *dies a quo* degli stabiliti termini prescrizionali la data di registrazione o quella del trasferimento. Infine il principio della inopponibilità ai terzi della data non certa della scrittura non è invocabile dall'Amministrazione, poiché, come questo supremo Collegio ha già avuto occasione di precisare (sentenza n. 1280 del 1953 e 2717 del 1960) la potestà di imposizione è su un piano diverso da quello dei diritti nascenti dal negozio posto in essere da privati, sicché tra l'una e gli altri non può configurarsi una situazione di incompatibilità o di collisione atta a far sì che il Fisco, investito della prima, possa essere considerato in posizione di « terzo » rispetto all'indicato negozio, secondo la nozione che deve attribuirsi alla predetta locuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2704 c.c. Giova aggiungere che, nella specie, il giudice di merito ha accertato la veridicità della data apposta alla scrittura privata soggetta a registrazione e che contro tale accertamento l'Amministrazione ricorrente non ha sollevato contestazioni, essendosi limitata a sostenere che esso non può valere ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del negozio. La preoccupazione manifestata da detta Amministrazione sulla possibilità che i contraenti, con fittizie retrodatazioni di scritture private, sfuggano alla giusta imposizione, non può, da sola, giustificare una diversa interpretazione della norma che, con chiara formulazione, fissa nel giorno della stipulazione del negozio traslativo la data di valutazione del bene trasferito, tanto più che tali scorrettezze trovano remora nelle sanzioni comminate dal legislatore per il caso di tardiva registrazione degli atti posti in essere con scritture private non autenticate. Ciò fornisce ulteriore argomento di confutazione della tesi dell'Amministrazione, secondo la quale la scrittura priva di data certa debba considerarsi formata al momento della registrazione. Nè, in mancanza di apposita disposizione, la data cui va rapportata la valutazione del bene trasferito, ai fini della commisurazione del tributo, può essere differenziata da quella cui la legge attribuisce rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria, senza creare un'arbitraria disarmonia nel sistema. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 579 - Pres. Rosano - Est. Miele - P. M. Mililotti (conf.) - Soc. Aurora (avv. Merlin) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposta di registro - Privilegi di carattere soggettivo - Limite decennale ex art. 29 legge di registro - Inapplicabilità agli enti pubblici.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 29).

L'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che limitava ad un decennio la durata dei privilegi tributari della esenzione e riduzione delle tasse sugli affari per gli atti e contratti, è applicabile solo nei confronti dei privati, delle società, degli enti morali e istituti non aventi natura pubblicistica, e agli enti non di beneficenza, nonché nei casi in cui il beneficio non tragga origine da un atto contrattuale, approvato per legge, con lo Stato o da atti direttamente interessanti la pubblica istruzione e la beneficenza (1).

(Omissis). — Con il primo motivo la ricorrente società, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della legge di registro in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., afferma che la Corte di Appello di merito ha erroneamente ritenuto che all'Ente nazionale delle Tre Venezie, costituito con legge 27 novembre 1939, n. 1780, sia applicabile il limite decennale di godimento del beneficio fiscale, in quanto invece, afferma la ricorrente, tale Ente, a carattere privato, persegue per legge finalità di pubblico interesse. Invero, la ricorrente sostiene, la limitazione temporale del beneficio fiscale trae origine, come si evince dal capoverso dello stesso art. 29, dal carattere lucrativo perseguito dalle società, mentre il beneficio disposto a favore dell'Ente delle Tre Venezie è giustificato dal fine pubblicistico perseguito dall'Ente, onde il beneficio stesso deve competere per tutta la durata dell'Ente stesso. E, aggiunge, stante la finalità pubblicistica perseguita e la organizzazione pubblicistica di esso Ente, questo deve considerarsi, ai fini del privilegio fiscale di cui si tratta, assimilato alle Amministrazioni dello Stato, secondo quanto prevede il n. 1 dell'allegato C alla legge di registro.

La censura è fondata. La Corte di merito, avendo qualificato soggettivo il privilegio concesso dall'art. 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, ha ritenuto che, per tale solo motivo, trovasse applicazione l'art. 29 della legge di registro, secondo cui, in mancanza di determinazione di durata, o se il periodo è superiore ad un decennio, il privilegio fiscale è limitato ad un decennio. In tal modo la Corte, senza esaminare compiutamente quale sia l'effettiva fattispecie legale cui si riferisce la limitazione di durata, ha ritenuto che l'articolo trovi applicazione indi-

(1) Non risultano precedenti specifici.

scriminatamente ad ogni persona giuridica. Il che non è esatto in quanto la formulazione dell'articolo porta a distinguere tra i soggetti cui la limitazione di durata del privilegio si applica. Innanzitutto essa non ha luogo quando il privilegio sia attribuito a enti di beneficenza o se esso tragga origine da un rapporto contrattuale (approvato per legge) tra il beneficiario e lo Stato oppure se riguardi atti interessanti direttamente la pubblica amministrazione o la beneficenza. Oltre a tali specifici casi, dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati o di un ente avente caratteristiche privatistiche non invece quando il beneficio sia stato attribuito ad un ente pubblico. Invero la strutturazione dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati come è fatto chiaro dalla norma del secondo capoverso dell'articolo in questione, secondo cui si decade dal beneficio, anche prima del decennio, se dai bilanci delle società e degli enti privilegiati risulti un utile netto superiore all'interesse legale rapportato al capitale effettivamente versato. Il riferimento ad un fine di lucro dell'ente (utile); al bilancio; al dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati che possono perseguire, e ordinariamente perseguono, fini di lucro mediante l'impiego di un capitale fornito dagli interessati, non può invece con enti pubblici o a carattere pubblicistico, i quali, anche quando hanno carattere economico, non perseguono fini di lucro. Lo stesso si dica per la decorrenza del decennio che ha pur luogo (ultimo cpv. dell'art. 29) in ogni caso dalla « costituzione o fondazione » della società o ente, mentre è irrilevante (ai fini della durata massima) che l'ente o società sia stato sciolto e ricostituito o si sia trasformato. Anche tale norma presuppone che la società o l'ente sia arbitro di decidere tali atti di scioglimento, di ricostituzione o di trasformazione (atti che potrebbero avere lo scopo di permettere di beneficiare illegittimamente più a lungo a mezzo di tali atti, del privilegio) il che non è propriamente ipotizzabile nel caso di enti pubblici, la cui costituzione e durata dipendono dalle norme di legge che le regolano. Può ancora osservarsi che l'elencazione dell'articolo (privati, enti, società) non sarebbe stata necessaria nel caso in cui non si fosse inteso di distinguere (salvo che per l'ipotesi degli enti di beneficenza), ai fini dell'applicabilità della norma, a seconda della natura dell'ente.

Si può così concludere che la durata del beneficio riguarda solo quello concesso a privati e a enti privati, rispetto ai quali il beneficio ha finalità di rafforzamento della struttura economica dell'ente nei primi anni della sua attività.

Nel caso invece che il privilegio sia concesso ad un ente pubblico la limitazione non ha luogo e si deve ricercare, di volta in volta, in relazione alle finalità propostesi dal legislatore, quale sia la durata del privilegio stesso. Il privilegio può essere concesso genericamente per tutti gli atti compiuti dall'Ente e in tal caso si può verificare l'ipotesi del-

l'assimilazione di esso alla Amministrazione dello Stato (art. 1 della tariffa, all. C alla legge di registro), o il privilegio è concesso per determinati atti aventi oggetto o scopi determinati. In questa ipotesi il privilegio non cessa di avere carattere soggettivo, giacchè ha come presupposto la qualità o natura dell'Ente che lo compie, mentre, il contenuto, oggetto o scopo dell'atto vale solo a limitare l'estensione del beneficio. Il privilegio obiettivo ha invece come caratteristica l'irrilevanza della specie o qualità del soggetto che compie l'atto e il rilievo esclusivo che assume invece il contenuto, lo scopo e l'oggetto dell'atto considerati dal beneficio.

Pertanto, dovendosi ai fini dell'applicabilità dell'art. 29 della legge di registro, distinguere fra l'altro, fra enti privati e enti pubblici, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare la questione della qualificazione giuridica dell'Ente delle Tre Venezie e, solo se avesse escluso il suo carattere pubblicistico, avrebbe potuto ritenere applicabile il limite decennale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 marzo 1972, n. 611 - *Pres. Rossano - Est. Berarducci - P. M. Millotti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Soc. Lavori Porto della Torre (avv. Nicolò)*.

Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di autostrade - Subappalto - Connessione di mezzo al fine - Si estende.

(l. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8).

Il contratto di subappalto, anche se non strettamente necessario, è pur sempre in connessione di mezzo al fine con la costruzione delle autostrade e quindi rientra nell'agevolazione prevista per gli atti « occorrenti per l'attuazione della legge » (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e degli artt. 132, n. 4,

(1) L'orientamento della Corte Suprema sull'estensione delle agevolazioni agli atti in connessione strumentale con quelli espressamente indicati è ormai noto. Nella fattispecie, la norma è concepita in termini ampi (atti « occorrenti... ») sebbene sia seguita da un'elencazione che non può ritenersi tassativa. Quando invece l'agevolazione è prevista per atti determinati, l'estensione ad atti connessi è, o dovrebbe essere, più difficoltosa; infatti è stata esclusa la connessione strumentale per l'agevolazione della legge 2 luglio 1949, n. 408 (Cass., 5 giugno 1971, n. 1674, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1127); tuttavia anche su questa specifica materia era stato ritenuto che l'agevolazione prevista per l'appalto fosse estensibile al subappalto. (Cass., 23 marzo 1965, n. 478 e 14 luglio 1965, n. 1488, *ivi*, 1965, I, 1019 e 1045).

e 360, nn. 3 e 4, c.p.c., si assume che il fatto che sebbene l'appalto e il subappalto abbiano nella legge di registro, che peraltro non menziona il subappalto, la stessa disciplina tributaria, è privo di rilievo ai fini della tesi accolta dalla Corte d'appello, secondo cui l'art. 8 della legge n. 729 del 1961 comprenderebbe anche i contratti di subappalto.

Si sostiene che, in linea generale, il subappalto è tassato come l'appalto in applicazione dell'art. 8 della legge organica di registro, ma le due figure contrattuali sono distinte.

Si afferma che, d'altra parte, la locuzione « atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge » adoperata dall'art. 8 della legge 1961 sta a significare che il legislatore ha inteso riferirsi agli atti e ai contratti « necessari » per detta attuazione, e tali non sono i contratti di subappalto, i quali non attuano gli scopi della legge, nel senso che non sono necessari e non servono per tali scopi, in quanto il contratto di appalto — che è *opus perfectum* — è sufficiente ad assicurare la realizzazione dell'opera. Pertanto — si conclude dalla ricorrente — manca, nel caso del subappalto, il rapporto di mezzo al fine, ossia il nesso finalistico indispensabile per il beneficio fiscale.

Il motivo è infondato.

La questione dedotta, è se la norma dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che esenta da tasse, imposte e tributi — e, quindi, anche dalla imposta di registro — « tutti gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della legge » medesima, si applichi, oltre che ai contratti di appalto, anche ai contratti di subappalto, nonostante che di questi ultimi in detto articolo non sia fatta espressa menzione.

Orbene, è da rilevare che tale problema è identico a quello che si poneva rispetto alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e al d.l. 10 aprile 1947, n. 261, e che da questa Suprema Corte fu risolto, rispettivamente, con sentenza n. 478 e con sentenza n. 1488 del 1965, nel senso che i benefici tributari contemplati da dette leggi, dovevano ritenersi applicabili anche ai contratti di subappalto, nonostante che di questi non fosse fatta espressa menzione nelle stesse leggi.

Tale indirizzo non può non essere seguito anche sulla presente fattispecie, in cui non sono opposte ragioni che possano far mutare avviso.

È da rilevare, in primo luogo, come sia pacifico che l'elencazione degli atti e dei contratti menzionati nell'art. 8 legge 24 luglio 1961, n. 729, è fatta, in detto articolo, non a titolo tassativo, sibbene a semplice titolo esemplificativo.

Ciò importa che la questione che si pone non è tanto di vedere se il contratto di subappalto sia o meno identico a quello di appalto (anche se non v'è bisogno di spendere parole per dimostrare che le due figure di contratto sono simili) e se, pertanto, il legislatore nella locuzione « contratti di appalto » abbia inteso comprendere anche i contratti di

subappalto, quanto, piuttosto, di vedere se, data la formulazione della norma — secondo cui godono dell'esenzione tributaria tutti gli atti ed i contratti « occorrenti per l'attuazione della presente legge » — i contratti di subappalto possano considerarsi rientranti in detti ultimi contratti, ossia nei contratti « occorrenti » per l'attuazione della legge.

Su tal punto devesi ricordare che la locuzione « atti e contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge » è già stata da questa Suprema Corte interpretata, con riferimento alla norma dell'art. 93 del d.l. 10 aprile 1947, n. 261, nel senso che con tale locuzione il legislatore aveva inteso riferirsi a tutti quei negozi che, come mezzo al fine, erano da considerarsi in correlazione con l'obiettivo della norma di favore (ved. citata sent. n. 1488 del 1965).

Ora, posto che tale interpretazione non può che essere confermata anche nella presente fattispecie, data la identità della locuzione oggetto della interpretazione, e posto, altresì, che l'obiettivo della disposizione in esame è, indubbiamente, quello di favorire, riducendone il costo, lo sviluppo della rete autostradale del Paese, ne consegue che non può neppure contestarsi che i contratti di subappalto, essendo diretti, per il loro oggetto, alla stessa guisa dei contratti di appalto, all'effettiva attuazione della legge, e quindi « occorrenti » per detta attuazione, sono anch'essi da ritenersi come tali compresi nella norma dell'art. 8 in questione.

La tesi contraria dell'Amministrazione ricorrente, secondo cui i contratti di subappalto non attuano gli scopi della legge, nel senso che non sono necessari e non servono per tali scopi, in quanto il contratto di appalto è sufficiente ad assicurare la realizzazione dell'opera, non può, invero, essere condivisa, perchè, fra l'altro, non tiene conto nè del fatto che il contratto di subappalto, anche se con una sostituzione soggettiva rispetto al contratto di appalto dal quale deriva, realizza l'oggetto di tale ultimo contratto (nel caso specifico, la costruzione autostradale), nè del fatto, particolare nella fattispecie, che la costruzione di un'autostrada richiede, com'è notorio, la esecuzione di opere molteplici (piano stradale, ponti, gallerie, edifici delle stazioni di entrata e di uscita, con i relativi servizi, impianti di illuminazione, ecc. ecc.), le quali, per effetto delle loro diverse caratteristiche, esigono, per il loro compimento, una vasta e complessa organizzazione, che, per gli imponenti investimenti finanziari che richiede, non è dato riscontrare neppure nelle imprese di più grosse dimensioni. E di qui, nella pratica quotidiana, il ricorso da parte delle imprese appaltanti, per l'esecuzione di talune delle anzidette opere, all'ausilio di imprese specializzate, e, quindi, al contratto di subappalto, il quale, pertanto, in una siffatta situazione, si pone come un contratto « occorrente » per l'esecuzione del contratto di appalto e, conseguentemente, per l'attuazione della legge in questione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647 - Pres. Pece - Est. Iannitti Piromallo - P. M. Tavolaro (conf.) - Pallavicino c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Questione sull'applicazione della legge pregiudiziale alla valutazione - Azione in sede ordinaria - Ammissibilità.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

Imposta di registro - Data di riferimento della valutazione - Atti soggetti ad approvazione - Data della stipulazione.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19).

Poiché nelle imposte indirette la proponibilità dell'azione in sede ordinaria per le controversie sulla applicazione della legge non è subordinata all'esperimento del procedimento innanzi alle Commissioni, è sempre consentito adire in ogni momento il giudice ordinario, anche quando la questione di diritto sia pregiudiziale alla valutazione (1).

Nei contratti soggetti ad approvazione, la data cui va riferita la valutazione è quella della stipulazione e non quella della approvazione (2).

(Omissis). — Deve disporsi innanzitutto la riunione dei due ricorsi, perché relativi alla stessa sentenza (art. 334 c.p.c.). Il ricorso inciden-

(1-2) La prima massima impone delle precisazioni.

La separazione delle competenze delle commissioni in materia di imposte indirette è chiaramente delineata (v. *Relazione avv. Stato*, 1966-70, II, 492 e segg.). Bisogna tuttavia ricordare (v. nota alla sent. 12 gennaio 1972, n. 71, in questo fascicolo pag. 437) che quando si presentano contemporaneamente questioni di diritto attinenti alla imponibilità e questioni di valutazione, si hanno *due separati ed autonomi* procedimenti che non interferiscono fra loro; quando invece la questione di diritto (assai spesso di diritto non tributario) è pregiudiziale alla valutazione, si ha *un solo* procedimento di valutazione nel quale la risoluzione della questione pregiudiziale di diritto da parte della competente commissione è un incidente del procedimento di valutazione. Ciò è molto importante ai fini del termine che, come è noto, opera a pena di decadenza riguardo alla valutazione, mentre non esiste per le questioni di imponibilità.

Da ciò consegue che, dopo la notifica dell'accertamento di valore, deve essere proposto tempestivo ricorso alla Commissione distrettuale di valutazione, diversamente l'accertamento diventa irrettrabile per quanto concerne il valore, anche se la valutazione in esso contenuta assorbe una questione pregiudiziale di diritto. Nella citata sentenza n. 71 è stato affermato che il tempestivo ricorso proposto alla Commissione provinciale di diritto per la risoluzione della questione pregiudiziale salva il termine e consente la successiva prosecuzione del procedimento innanzi alla com-

tale dell'Amministrazione delle Finanze, quantunque condizionato, va esaminato per primo, poiché con esso è stata sollevata una questione di carattere preliminare rilevabile anche di ufficio.

Assume l'Amministrazione: che le contestazioni della Pallavicino, essendo dirette contro un provvedimento di valutazione ed investendo il criterio estimativo, dovevano essere proposte dinanzi alle commissioni tributarie e non all'autorità giudiziaria; che, disputandosi su questione di diritto, la cognizione della controversia apparteneva alla Commissione provinciale (sezione di diritto), cui quella distrettuale, inizialmente adita dalla Pallavicino, avrebbe dovuto rimettere gli atti; che l'azione giudiziaria è subordinata al previo esaurimento della cognizione della vertenza da parte delle Commissioni tributarie.

Le esposte censure sono infondate.

missione distrettuale per la valutazione; si tratta di una deroga al principio che imporrebbe la proposizione del ricorso alla commissione distrettuale di valutazione e la rimessione alla provinciale per la risoluzione dell'incidente, deroga che può riconoscersi ammissibile perchè le Commissioni fanno parte dello stesso sistema del contenzioso ed il procedimento innanzi ad esse è dominato da una semplicità di forme; come è consentito avanzare il ricorso ad una non precisata commissione e trasmettere gli atti da una commissione all'altra senza formali dichiarazioni di incompetenza e onere nella riassunzione a carico della parte, così può ammettersi che il ricorso tempestivo ad una commissione dia luogo ad un procedimento (come si è visto unico) che cercherà la sua giusta strada anche quando non è stato rettamente introdotto; l'inesistenza dell'istituto del regolamento di competenza giustifica una tale approssimazione delle regole processuali.

Alla stessa conclusione non può però giungersi se la questione di diritto pregiudiziale alla valutazione venga portata direttamente innanzi all'autorità giudiziaria; la citazione, innanzi al Tribunale non può ovviamente salvare il termine per l'impugnazione dell'accertamento e non può dar luogo alla prosecuzione del procedimento innanzi alla Commissione distrettuale per la valutazione: non può più configurarsi in tale ipotesi un'unità del procedimento ripartito fra due diverse giurisdizioni quando manca il legame della incidentalità. È chiaro che, solo quando vi sia un procedimento principale che si sospende per la risoluzione di una questione pregiudiziale di competenza di altro giudice (art. 295 c.p.c.) può parlarsi di prosecuzione del processo dopo l'esaurimento dell'incidente; se invece la questione pregiudiziale è oggetto di un giudizio autonomo vi sarà una completa separazione di effetti fra i due giudizi anche ai fini dei termini di decadenza (indubbiamente la questione sullo stato e capacità delle persone proposta in via principale innanzi al Tribunale non salverebbe il termine per il ricorso al Consiglio di Stato).

Ciò chiarito si pone l'altro problema se, instaurato tempestivamente il procedimento innanzi alla Commissione distrettuale di valutazione, ed emersa una questione pregiudiziale sull'applicazione della legge, possa adirsi il Giudice ordinario o debba preliminarmente esaurirsi il ricorso innanzi alla Commissione provinciale di diritto. Bisogna chiarire che la Commissione distrettuale deve sospendere il giudizio e rimettere gli atti

In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza l'articolo 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 distingue le controversie che si riferiscono alla determinazione del valore da quelle riguardanti l'applicazione della legge. Per le prime stabilisce la competenza in primo grado della Commissione distrettuale e in secondo grado di quella provinciale, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero per mancanza e insufficienza di calcolo nella determinazione del valore. Per le altre controversie detta norma dispone che le stesse siano decise in primo grado dalle Commissioni Provinciali ed in secondo grado dalla Commissione centrale, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei modi stabiliti dalla legge. Come questo supremo Collegio ha avuto occasione di precisare (n. 924 del 22 marzo 1969, etc.), la proponibilità di tale azione non è subordinata all'esperimento del procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, sicché la parte interessata può adire l'autorità giudiziaria ordinaria indipendentemente da tale procedimento. Lo stesso t.u. sull'imposta di registro espressamente ammette questa possibilità col disporre che, quando l'azione giudiziaria sia pro-

alla Commissione provinciale che dovrà decidere l'incidente senza che sia necessario un impulso di parte. Tuttavia, afferma la decisione in rassegna, *tutte* le controversie attinenti all'applicazione della legge possono essere rimesse in ogni tempo, senza prefissione di termine e senza nessuna condizione di giurisdizione, innanzi all'A.G.O.; quindi la questione di diritto, anche se pregiudiziale alla valutazione, può essere portata innanzi all'A.G.O. in pendenza del procedimento dinanzi alla Commissione provinciale, o dopo la decisione di questa o dopo la decisione della Commissione Centrale e perfino prima ancora che la Commissione distrettuale abbia rimesso l'incidente alla provinciale o addirittura subito dopo la notifica dell'accertamento.

A questo punto sembra necessaria una distinzione. Se la commissione distrettuale ha sospeso il giudizio e innestato il procedimento incidentale, sembra evidente che le parti possano esercitare liberamente i loro poteri che l'ordinamento appresta per la risoluzione della questione pregiudiziale e quindi sottostare alla pronuncia della Commissione provinciale o proseguire il procedimento innanzi alla Centrale e alla Corte di Cassazione ovvero adire il giudice ordinario in un qualunque momento in pendenza o dopo la definizione del procedimento innanzi alle Commissioni; non potrebbe infatti giustificarsi una limitazione alla azione ordinaria la cui giurisdizione non può in questa materia essere condizionata ad una preventiva decisione delle Commissioni.

Dubbia è invece la proponibilità di una azione ordinaria in via principale prima che la Commissione distrettuale di valutazione abbia sospeso il giudizio. La questione di diritto (che assai spesso è una questione di diritto comune sull'interpretazione di leggi o di negozi giuridici) non ha una rilevanza autonoma e non porta ad una pronuncia utile dove manchi la connessione con il giudizio di valutazione; non avrebbe senso far decidere dal Tribunale in contraddittorio della Finanza ad esempio, se un contratto sia o no soggetto alla proroga legale ove manchi la connessione

mossa senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione, l'Amministrazione non può essere condannata alle spese di lite, neanche in caso di soccombenza (art. 148). La giurisprudenza ha, altresì, precisato che la proposizione dell'azione giudiziaria in pendenza del ricorso alle Commissioni importa la rinuncia allo stesso (n. 1484 del 1966; n. 924 del 1969, etc.). Nelle esposte considerazioni trova confutazione la tesi sostenuta dall'Amministrazione delle Finanze, secondo la quale il ricorso presentato dalla Pallavicini dinanzi alla Commissione distrettuale vincolava la ricorrente a prospettare le questioni di diritto alla Commissione stessa, che, a sua volta, avrebbe dovuto sospendere il giudizio dinanzi a sè e rimettere gli atti alla Sezione della Commissione provinciale competente per la risoluzione dell'indicata questione, salvo a riattivare il giudizio come innanzi sospeso allorché la decisione della predetta questione fosse divenuta definitiva.

Nè ha rilevanza in contrario che la risoluzione della questione di diritto fosse destinata a riflettersi sull'estimazione del bene costituente oggetto dell'indicato atto traslativo, poichè l'esposta disciplina proces-

con una valutazione di un immobile o di un avviamento commerciale. Sembra quindi indispensabile che la Commissione esclusivamente competente per la valutazione stabilisca preventivamente la esistenza e la rilevanza della questione pregiudiziale di diritto; solo così la pronuncia dell'organo competente sull'incidente acquista una utilità. Sarebbe vano adire in via autonoma il giudice ordinario senza che il ricorso alla Commissione distrettuale sia stato proposto per ottenere una pronuncia accademica che nessun effetto può più produrre se l'accertamento è divenuto irretrattabile, come sarebbe inutile portare la questione di diritto magari innanzi a tutti i gradi della giurisdizione ordinaria se la Commissione distrettuale, pur adita, dichiara inammissibile il ricorso o lo decide nel merito perchè giudica irrilevante la questione di diritto. Nè può ovviamente rimettersi al giudice ordinario il verificare se il ricorso alla Commissione distrettuale sia stato validamente proposto e se esista un rapporto di pregiudizialità tra la questione di diritto e quella di valutazione.

Una riprova di tutto questo si evince dal fatto che la Commissione distrettuale, in pendenza del giudizio innanzi all'A.G.O. di cui può ignorare l'esistenza, potrebbe decidere nel merito il ricorso e determinare il valore assorbendo nella sua decisione, in modo esplicito o implicito, la questione pregiudiziale; una tale decisione, anche se per quanto riguarda la pregiudiziale di diritto esorbita dalla competenza dell'organo che l'ha pronunciata, è suscettibile di passare in giudicato; diventerebbe così irrilevante la pronuncia del giudice ordinario sulla questione di diritto e ciò potrebbe verificarsi per la mancanza di coordinamento fra i due processi ambedue principali; nè potrebbe in tale ipotesi ritenersi che la sentenza dell'A.G.O. debba prevalere sulla decisione della Commissione, perchè ciò si verifica solo quando le due pronunzie sono separatamente pronunciate da due organi ambedue autonomamente competenti (cioè nelle questioni di imponibilità) non quando la pronuncia è emessa dalla Commissione in materia (valuta-

suale non contempla altra distinzione che quella tra le questioni relative alle determinazioni del valore e « tutte le altre », locuzione che, per la sua genericità, comprende ogni questione di diritto attinente alla imposizione tributaria sui trasferimenti di ricchezza, anche se influente sulla valutazione.

In esito alle esposte considerazioni deve rigettarsi il ricorso incidentale.

La Pallavicino ha, con l'unico motivo della proposta impugnazione, denunciato la violazione dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sostenendo che la determinazione del valore imponibile andava fatta con riferimento alla data di stipulazione del contratto e non a quella della relativa approvazione, che, quale atto di controllo, non attiene al perfezionamento del contratto stesso.

L'esposta censura merita accoglimento.

L'approvazione, cui sono soggetti i contratti stipulati dallo Stato, non ha funzione integratrice della volontà dell'organo rappresentativo a mezzo del quale esso Stato ha partecipato alla stipulazione stessa e determinato, così, l'incontro dei consensi in cui si sostanzia la conclusione del contratto, ma costituisce espressione di un potere di controllo, che, presupponendo la già avvenuta stipulazione del contratto stesso, non inerisce al suo processo formativo. L'approvazione è un atto estrinseco che condiziona unicamente l'efficacia del contratto, come si evince dalle norme (art. 19 della legge sulla contabilità dello Stato e art. 336 della legge sui lavori pubblici), che, inibendo al privato di recedere dal consenso espresso con la sottoscrizione dell'atto, fanno risalire a tale momento l'esistenza del vincolo contrattuale, il quale, intervenuta la approvazione, diviene, dallo stesso momento, operante anche per la pubblica amministrazione, nel senso che gli effetti del contratto decorrono, per entrambi i contraenti, dalla data di stipulazione e non da quella dell'approvazione. In aderenza a tali principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza, le parti stabilirono, con apposita clausola del contratto

zione) nella quale essa soltanto ha giurisdizione ed anche se nella pronuncia è assorbita una questione pregiudiziale.

Tutto questo porta a ritenere che la questione pregiudiziale di diritto possa essere proposta innanzi all'A.G.O. soltanto in via incidentale, anche se indipendentemente da una preventiva pronuncia della commissione provinciale, dato che la domanda in via autonoma non ha una sua rilevanza separata (non sarebbe idonea di per sé sola a costituire, modificare o estinguere e nemmeno ad accertare un rapporto giuridico e implicherebbe, in estremo, un difetto di interesse) e può risultare meramente accademica se la valutazione giunge separatamente ad un suo epilogo.

La seconda massima fa corretta applicazione ai fini dell'imposta di registro di principi pacifici sull'approvazione dei contratti della p.A.

in discussione, che « la proprietà, il possesso e il godimento dell'immobile venduto si trasferiscono all'acquirente alla data del presente atto » e che « d'ora in avanti egli ne godrà i frutti e pagherà le imposte ».

Consegue da quanto esposto che per « giorno del trasferimento », cui, a norma dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, va rapportata la determinazione di valore ai fini dell'imposta di registro, deve intendersi, nella specie, quello in cui l'atto fu rogato (17 febbraio 1970) e non quello in cui fu corredato dalla prescritta approvazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 marzo 1972, n. 695 - Pres. Caporaso - Est. Caputo - P. M. De Marco (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. Cortese Maria (avv. Nicolò).

Imposta di successione - Passività ereditarie - Debito risultante da sentenza omologativa di concordato preventivo - Detraibilità.

Imposta di successione - Passività ereditarie - Dichiarazione di sussistenza di debito rilasciata dal commissario giudiziale di concordato preventivo - Idoneità.

(r.d. 20 dicembre 1923, n. 3270, artt. 45 e 48; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 167 ss.).

La sentenza che omologa un concordato preventivo è mezzo idoneo a dimostrare l'esistenza dei crediti in essa elencati, al fine di ottenere la detrazione del loro importo dall'attivo ereditario (1).

La dichiarazione di sussistenza di un credito rilasciata dal commissario giudiziale del concordato preventivo è valido surrogato della dichiarazione di esistenza del credito da rilasciarsi dal creditore (2).

(1-2) I debiti risultanti da sentenza omologativa di concordato preventivo e l'art. 45 legge sulla imposta di successione.

1. - Secondo l'art. 45 della legge tributaria sulle successioni sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi la cui esistenza anteriore all'apertura della successione sia dimostrata con atto pubblico, con sentenza e con scrittura privata avente data certa.

Con la sentenza che si annota la Suprema Corte ha ritenuto che a provare l'esistenza del debito ereditario sia sufficiente la sentenza che omologa il concordato preventivo.

A tale conclusione la decisione è giunta osservando che, se non si « contesta che nel procedimento di concordato preventivo non vi è un vero e proprio procedimento di accertamento giudiziale dei singoli crediti che sia definito con un provvedimento decisorio produttivo di effetti preclusivi », la sentenza che omologa il concordato è « un provvedimento giurisdizionale il quale non si limita a dichiarare la convenienza e la ammissibilità del concordato, ma contiene, altresì, un controllo del pro-

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 45 e 48 della legge sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto titolo idoneo per la deduzione di debiti dall'asse ereditario una sentenza omologativa di concordato preventivo, da cui risulti un determinato passivo, sia pure integrata da una certificazione del commissario giudiziale e della cancelleria commerciale, laddove è risaputo che tale sentenza di omologazione non è titolo costitutivo, ovvero di accertamento, dei debiti indicati, sicché non è equiparabile alle sentenze di cui al citato art. 45.

La censura non è fondata.

La Corte di appello, dopo avere premesso che, in base alle norme che regolano la detrazione delle passività dall'asse ereditario, i debiti ammessi in deduzione debbono avere i requisiti della certezza e della liquidità, oltre che essere esistenti all'epoca dell'aperta successione, nonché documentati con la produzione dei titoli unitamente alla dichiara-

cedimento di verifica dei debiti, e tale verifica, pur se direttamente eseguita dal commissario giudiziale (del quale non si può negare la qualità di pubblico ufficiale) è tuttavia discussa in contraddittorio di tutti gli interessati e può formare oggetto di contestazione sui singoli crediti concorrenti da parte di ciascuno degli interessati ».

Sebbene ispirate dall'evidente scopo di allargare le maglie, ritenute troppo rigide, dell'art. 45 legge sulle successioni, le argomentazioni sopra trascritte non convincono facendo assumere alla sentenza prevista dall'art. 181 legge fallimentare una funzione che la legge non le assegna.

Più precisamente non sembra potersi condividere l'assunto che la sentenza che omologa il concordato contenga « un controllo del procedimento di verifica dei crediti », sicché essa stessa rappresenti la prova della loro esistenza sì da giustificarne la deduzione come passività dall'attivo ereditario.

2. - Secondo l'art. 171 l.f. spetta al commissario giudiziale procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili presentate dall'imprenditore.

Tale verifica rappresenta, bensì, un presupposto della sentenza di omologazione, ma è certo che essa non può costituire la *prova* dell'esistenza del credito ammesso, atteso che il commissario giudiziale, sebbene pubblico ufficiale (conf.: VASELLI, *Concordato preventivo*, in « Enc. dir. », Vol. VIII, p. 512), non ha poteri certificativi al riguardo.

La verifica, infatti, ha carattere del tutto sommario (PAIARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano 1969, p. 675), viene eseguita al solo fine di stabilire chi è legittimato a votare sul concordato tanto che il Giudice delegato può ammettere di partecipare alla deliberazione anche i creditori contestati, « senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi » (così art. 176 l.f. cfr. Cass., 23 gennaio 1964, n. 161, in *Dir. fall.* 1964, II, 2); Appello Milano 5 luglio 1966, in *Giust. civ.*, 1967, I, 401, con nota di ALVINO: *Computo delle maggioranze nel concordato preventivo da parte del giudice delegato e limitato potere di revoca del Tribunale*).

zione da parte degli eredi e dei creditori che i debiti medesimi sussistevano all'epoca predetta, ha riconosciuto efficacia probatoria allo scopo anzidetto alla sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato il concordato preventivo nei confronti del defunto Cortese Paolo, prima della sua morte, sentenza integrata per quanto riguardava l'ammontare preciso delle passività, dalle certificazioni della cancelleria commerciale e del commissario giudiziale.

Tale conclusione della sentenza denunziata, adeguandosi alla esatta individuazione della *ratio* delle predette norme fiscali, coincidente con la esigenza che le passività da dedurre siano rigorosamente documentate per impedire facili evasioni tributarie, deve essere condivisa da questo Supremo Collegio.

Invero nessuno contesta che nel procedimento di concordato preventivo, a prescindere dalle discussioni teoriche sulla natura giurisdizionale o meno della funzione e dei poteri che il Tribunale esercita in tale materia, non vi è un vero e proprio procedimento di accertamento giudiziale dei singoli crediti che sia definito con un provvedimento decisorio produttivo di effetti preclusivi, nel senso che la sentenza omologativa del concordato non accerta in nessun caso, con efficacia di giudicato, che un determinato credito esista e abbia una certa entità.

Aggiungasi che al Tribunale non è consentito un controllo sulle modalità dell'esercizio del potere di ammissione o esclusione attribuito al giudice delegato, salvo che avverso l'esclusione i creditori interessati abbiano proposto opposizione (conf. ALVINO, op. ult. cit.; BIANCHI D'ESPINOSA, *Computo delle maggioranze nel concordato preventivo*, in *Mon. trib.*, 1965, p. 33 ss.; PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano 1964, vol. II, p. 1838; contra Appello Milano 5 luglio 1966 cit.).

La verifica dei crediti in sede di concordato, come è stato riconosciuto dalla più autorevole dottrina (v. SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Bologna-Roma 1964, p. 404; PROVINCIALI, *Manuale cit.* p. 1834 ss.), ha natura meramente amministrativa e viene effettuata al solo fine della formazione delle maggioranze, senza controllo da parte del Tribunale (salva l'opposizione dei creditori esclusi, ipotesi che non ricorre nella specie), sicchè sembra doversi escludere, contrariamente a quanto affermato dalla decisione annotata, che la sentenza omologativa del concordato, possa rappresentare un mezzo idoneo, a norma dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni, a documentare l'esistenza dei debiti da detrarsi dall'attivo ereditario in caso di morte dell'imprenditore successiva alla omologazione del suo concordato.

3. - Vale la pena forse di rilevare che nella specie la soluzione accolta dalla Corte, favorevole ai contribuenti, avrebbe potuto con maggior fondamento essere giustificata, senza far ricorso all'inesistente potere di controllo del passivo riconosciuto al Tribunale in sede di omologazione di concordato preventivo.

Secondo il quinto comma dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni i debiti commerciali possono essere dedotti dall'asse ereditario « se la loro esistenza sia giustificata con la produzione dei libri di commercio, regolarmente tenuti a norma di legge ».

Ma il presupposto del citato art. 45 della legge sulle successioni non è assolutamente questo, in quanto si deve ritenere che tale norma, in base alle espressioni adoperate e alla concatenazione logica dei vari requisiti richiesti per la detrazione delle passività, si limita a stabilire che i crediti ammessi in deduzione risultino documentati in determinate rigorose forme, indipendentemente dal fatto che se ne possa contestare la esistenza o la entità.

Or se questa è l'indagine che l'interprete deve operare ai fini di rispondere al quesito se la sentenza omologativa del concordato, integrata come già detto, costituisca uno strumento probatorio sufficiente alla detrazione dell'asse ereditario dei crediti in essa compresi, la risposta non può che essere affermativa, trattandosi di un provvedimento giurisdizionale il quale non si limita a dichiarare la convenienza e la ammissibilità del concordato offerto, ma contiene altresì un controllo del procedimento di verifica dei debiti, e tale verifica, pur se direttamente eseguita dal commissario giudiziale (del quale non si può negare la qualità di pubblico ufficiale), è tuttavia discussa in contraddittorio di tutti gli interessati e può formare oggetto di contestazione sui singoli crediti concorrenti da parte di ciascuno degli interessati.

Laddove la tesi della ricorrente, secondo la quale la detta sentenza non costituirebbe, neppure in mancanza di contestazione, titolo valido

Ora per l'art. 160 l.f. l'imprenditore commerciale è ammesso al concordato solo se abbia tenuto regolarmente la contabilità dell'impresa, e per l'art. 171 stessa legge l'elenco dei creditori dell'imprenditore ammesso al concordato deve essere effettuato da parte del commissario giudiziale sulla scorta delle scritture contabili. Pertanto parrebbe consentito che i crediti verificati nel concordato e ammessi a votare, essendo la loro esistenza provata dalla suddetta documentazione, siano deducibili dall'asse ereditario.

4. - Sempre se si ammette una interpretazione estremamente estensiva della legge tributaria sulle successioni, indirizzo verso il quale la S.C. è da tempo orientata, sembra potersi condividere la affermazione contenuta nella seconda massima dell'annotata sentenza.

Invero al commissario giudiziale, a mente dell'art. 185 l.f., spetta, dopo l'omologazione del concordato, di sorvegliarne l'adempimento da parte del debitore e degli eventuali garanti nell'interesse dei creditori.

Parrebbe, pertanto, che la dichiarazione di sussistenza del debito, rilasciata dal commissario giudiziale, che è un pubblico ufficiale incaricato di accertare l'integrale adempimento del concordato, sia idonea a sostituire quella del creditore richiesta dall'art. 48 legge sull'imposta di successione, atteso che il commissario giudiziale è in grado di conoscere se il debito sia effettivamente sussistente.

Aggiungasi che la relativa certificazione, rilasciata dal commissario giudiziale, se falsa, dà luogo a sanzioni ben più gravi di quelle in cui incorre il creditore che attesta falsamente l'esistenza del credito. Il che per altro verso assicura la tutela degli interessi dell'erario che l'art. 48 vuol garantire.

A. ROSSI

per la dimostrazione del debito, verrebbe invece a svuotare di ogni contenuto la procedura di concordato preventivo e limiterebbe l'intervento del Tribunale e degli altri organi preposti alla procedura ad una passiva recezione delle pretese dei presunti creditori. — (*Omissis*).

Con il terzo motivo la ricorrente critica la sentenza denunciata nel punto in cui furono ritenuti sussistenti anche gli altri due requisiti richiesti dal citato art. 48 della legge sulle successioni per la detrazione del debito in questione, e cioè la dichiarazione degli eredi e quella dei creditori sulla sussistenza del detto debito.

Ma anche tale censura, come quella di cui al primo motivo, è in contrasto con *la ratio* della norma richiamata.

Invero la ragione che ha indotto il legislatore a pretendere le dichiarazioni di sussistenza del debito degli eredi e dei creditori corrisponde sempre alla finalità di evitare evasione fiscali mediante l'attribuzione di una specifica responsabilità non solo agli eredi ma anche ai terzi creditori.

Orbene giustamente i giudici di appello non attenendosi alla mera lettera della legge ma penetrandone anche il significato e le finalità hanno ritenuto che, mentre la dichiarazione degli eredi è contenuta nella denuncia di successione (rilievo, questo, che in sostanza la ricorrente non censura) anche la dichiarazione dei creditori è validamente sostituita nella specie dalle certificazioni della cancelleria commerciale e del commissario giudiziale, là dove non vi è dubbio che questo ultimo rappresenta e sostituisce la massa dei creditori, onde la dichiarazione che egli ha rilasciato sulla sussistenza del debito, non può che identificarsi specificamente con quelle dei creditori, prevista e richiesta dalla legge sulle successioni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1972, n. 747 - Pres. Giannattasio - Est. Spadaro - P. M. Pedace (conf.) - Vespasiani (avv. Ullisi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposta di registro - Usufrutto - Consolidazione - Accessioni introdotte dopo il trasferimento della nuda proprietà - Tassabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 21; c.c., art. 973).

Imposta di registro - Usufrutto - Consolidazione - Azienda - Tassazione con unica aliquota di mobili e immobili.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46).

Nella riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso la tassa di consolidazione, che si applica sulla differenza tra il corrispettivo tassato al tempo dell'alienazione e il valore della piena

proprietà al momento della riunione, colpisce anche le migliorie e le accessioni che si trovino sulla cosa al momento della riunione, anche se siano state introdotte dopo il trasferimento della nuda proprietà (1).

Nella riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, trasferita a titolo oneroso, la tassa di consolidazione va liquidata, a norma dell'art. 46 della legge di registro, con l'unica aliquota relativa agli immobili quando nella riunione sia compresa anche un'azienda costituita dopo il trasferimento della proprietà e per la quale non può esistere una determinazione separata del prezzo dei mobili (2).

(Omissis). — Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., censurano la impugnata sentenza per avere ritenuto che, ai fini della determinazione dell'imponibile dell'imposta sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, dovesse considerarsi anche il valore dell'azienda sorta sull'area, acquistata, con l'atto del 27 luglio 1951, per l'usufrutto dal *de cuius* e per la nuda proprietà da essi ricorrenti. In particolare, sostengono che la riespansione del diritto di proprietà, che si verifica al momento della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, viene ad effettuarsi sul bene, che formò oggetto del relativo atto di trasferimento, con la conseguenza che soltanto su tale bene deve essere applicata la tassa di consolidazione e non anche sulle eventuali accessioni; talchè, nel caso di specie, essa non poteva essere applicata sul valore dell'azienda, sorta sull'area, che formò oggetto di quell'atto di compravendita del 27 luglio 1951, salvo che l'Amministrazione non avesse provato che l'anzidetta azienda aveva fatto parte dell'usufrutto, in quanto venduta con lo stesso atto.

Con il terzo motivo, denunciandosi la violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., si sostiene che l'impugnata sentenza, affermando, dapprima, il principio che, con la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, si verifica una automatica riespansione del diritto di proprietà, e ritenendo, poi, applicabile l'imposta di consolidazione anche al valore dell'azienda industriale, che non aveva formato oggetto dell'atto di compravendita, sarebbe incorsa in un vizio di contraddittorietà.

Entrambi i motivi, che, attesa la sostanziale identità delle questioni con essi sollevate, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati.

Con riferimento alla disposizione, contenuta nell'art. 21 della legge di registro, in base alla quale, nella riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso, la tassa di consolidazione si applica sulla differenza tra il corrispettivo tassato al tempo dell'alienazione ed

(1-2) Massime da condividere pienamente. La sent. 28 maggio 1963, n. 1418, citata nel testo, è pubblicata in *Riv. Leg. fisc.*, 1963, 1967.

il valore della piena proprietà al momento della riunione, questa Corte Suprema ha affermato il principio, secondo cui, in questo caso, ai fini della determinazione del valore della piena proprietà, deve tenersi conto anche del valore delle migliorie ed accessioni, che si trovino sulla cosa al momento della riunione e che siano state introdotte dopo il trasferimento della nuda proprietà (Cass., 28 maggio 1963, n. 1418). Ne consegue che anche il valore degli edifici ed aziende industriali, costituiti dal complesso unitario degli edifici e dei relativi impianti, che siano stati introdotti sulla cosa dopo il trasferimento della nuda proprietà, deve essere considerato ai fini della determinazione del valore della piena proprietà al momento della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, rientrando le costruzioni immobiliari, contenenti la installazione dei relativi impianti che, con le costruzioni stesse, fanno parte del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, tra le accessioni.

Ora, la impugnata sentenza, ritenendo legittimo l'operato della Finanza, che, nel caso di specie, ai fini dell'imposta di consolidazione, considerò anche il valore dell'azienda industriale, costituita dal complesso unitario delle sue costruzioni immobiliari e dei relativi impianti, ch'erano stati introdotti nel suolo, oggetto dell'atto di compravendita del 27 luglio 1951, dopo il trasferimento della nuda proprietà e che la stessa amministrazione della Finanza rilevò su detto suolo al momento della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, s'è uniformata al richiamato principio giurisprudenziale: principio questo, in ordine al quale non sussiste nè è stata addotta alcuna valida ragione per discostarsene, trovando esso legittimo fondamento, da una parte, nella disposizione del citato art. 21 della legge di registro, che fa espresso riferimento al valore della piena proprietà al momento della riunione, e dall'altra parte, nella disposizione dell'art. 983 c.c., in base alla quale l'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa, talchè, con la sua riunione, alla nuda proprietà, il correlativo valore su queste accessioni viene ad inglobarsi in quello della piena proprietà.

Va, pertanto, disattesa la censura, oggetto dei motivi di ricorso in esame, con la quale si sostiene che, ai fini della imposta di consolidazione, si sarebbe dovuto tener conto nel caso di specie, soltanto del valore del bene, che formò oggetto dell'atto di trasferimento, con esclusione di quello delle migliorie ed accessioni introdotte dopo il trasferimento stesso, e, quindi, anche di quello dell'azienda *de qua*; come del pari va disatteso il rilievo, secondo cui l'amministrazione delle Finanze, ai fini della inclusione del valore di tale azienda per la determinazione di quello della piena proprietà, avrebbe dovuto provare che l'azienda stessa aveva formato oggetto dell'usufrutto, giacchè è evidente che, estendendosi l'usufrutto, per legge (art. 983 c.c.) a tutte le accessioni della cosa, e, quindi, nel caso di specie, alle costruzioni immobiliari, costituenti, con i relativi impianti, il complesso unitario dell'azienda indu-

striale, quella prova, diretta a dimostrare la esistenza di una situazione di fatto diversa da quella scaturente da una disposizione di legge, sarebbe stata a carico del soggetto passivo dell'imposta, ossia del titolare della piena proprietà.

È vero che questa Corte Suprema, con la decisione sopra indicata, nell'affermare il ricordato principio giurisprudenziale, ha anche precisato che, quando le migliorie ed accessioni, che si trovano sulla cosa al momento della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, siano state introdotte a cura e spese del nudo proprietario, col consenso dell'usufruttuario senza perderne la nuda proprietà, va dedotto, agli effetti della tassa di consolidazione, il valore della nuda proprietà delle accessioni, in quanto tutto ciò che riceve in detta ipotesi il nudo proprietario in conseguenza del consolidamento è il valore dell'usufrutto di tali accessioni e dei miglioramenti da lui introdotti a sue spese e lasciati, a norma dell'art. 983 c.c., in godimento all'usufruttuario, e non pure la nuda proprietà che non era stata mai perduta, ma è anche vero che la questione, connessa a questa precisazione, non viene in questa sede in considerazione, in quanto la censura nell'ambito dell'oggetto della causa, non pone il problema relativo alla deduzione del valore dell'usufrutto di quell'azienda, ma soltanto quello connesso alla tesi giuridica, secondo la quale, si sarebbe dovuto tener conto solo del valore dell'immobile, che formò oggetto dell'atto di trasferimento. Nè sussiste la dedotta contraddittorietà tra il principio giuridico, enunciato dalla impugnata sentenza, secondo cui, con la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà si verifica la riespansione del diritto di proprietà, e la tesi, accolta dalla stessa impugnata sentenza, giacchè è evidente che la riespansione del diritto di proprietà viene a comprendere e ad investire tutti i miglioramenti le accessioni che si trovino nella cosa al momento in cui questo fenomeno giuridico si verifica. Ed inconferente è, infine, il richiamo alla sentenza n. 512 del 26 marzo 1965 di questa Suprema Corte, giacché il problema relativo alla prova concernente la inclusione dell'usufrutto delle scorte, esistenti su un fondo al tempo della riunione alla nuda proprietà, è stato, in quel particolare caso di specie, esaminato e considerato esclusivamente sotto il profilo della operatività o meno, in detto caso, della presunzione, di cui all'art. 47 della legge di registro, riflettente la inclusione delle pertinenze nel trasferimento dell'immobile anche se nell'atto si deducano esclusioni, ossia una presunzione che, nella presente causa non viene in considerazione.

Non rimane, quindi che concludere per il rigetto degli esaminati due motivi di ricorso.

Ad eguale conclusione di infondatezza deve, infine, pervenirsi in ordine al secondo motivo, col quale, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della stessa legge di registro, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., si sostiene che, in ogni caso, la imposta di conso-

lidazione non si sarebbe dovuta applicare, con riguardo al valore della azienda, con l'aliquota prevista per i trasferimenti d'immobili, dato che i beni mobili relativi all'azienda anzidetta non formarono oggetto dell'atto del 27 luglio 1951 di trasferimento dell'usufrutto e della nuda proprietà.

Al riguardo è, infatti, sufficiente rilevare, agli effetti della infondatezza di questa censura, che la tassazione, pur colpendo anche gli incrementi di valore del bene, si riferisce sempre all'atto originario, donde l'applicazione degli stessi criteri previsti per il detto atto; criteri questi che, ai sensi del citato art. 46 della legge di registro, comportano l'assoggettamento ad aliquota unica di tutti i beni — mobili ed immobili — quando l'atto traslativo a titolo oneroso si riferisca ad entrambi questi beni, salvo che si sia stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1972, n. 749 - Pres. Giannattasio - Est. Pascasio - P. M. Chiro (conf.) - Mancini (avv. Camici) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Ciardulli).

Imposta di registro - Accertamento di valore - Termine - Decorre dal pagamento dell'imposta principale - Imposta fissa - È tale.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21).

Il termine di un anno stabilito nell'art. 21 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 per la notifica dell'accertamento di valore, decorre in ogni caso dal pagamento dell'imposta principale; tale è da considerarsi l'imposta fissa erroneamente percetta all'atto della registrazione (1).

(1) Decisione esatta nella enunciazione di una regola generale, che tuttavia è soggetta a limitazioni. Il legame posto dall'art. 21 è tra l'imposta principale percepita all'atto della registrazione e l'imposta complementare sullo stesso atto che non potè essere riscossa al tempo della registrazione per mancanza di elementi; questa imposta complementare può essere liquidata in un secondo tempo, ma a condizione che entro l'anno sia notificato l'accertamento; e se al momento della registrazione fu erroneamente percetta l'imposta fissa, decorre egualmente il termine annuale dell'accertamento anche se, per correggere l'errore, è concesso all'Amministrazione il termine di prescrizione più ampio. Non può cioè darsi un'imposta complementare di quella suppletiva, riaprendosi il termine dell'art. 21 dal momento della elevazione del supplemento diretto a rettificare l'erronea applicazione dell'imposta fissa (Cass., 17 gennaio 1966, n. 238, in questa *Rassegna*, 1966, I, 894; 13 febbraio 1969, n. 488, *Riv. Leg. fisc.*, 1969, 2297).

(*Omissis*). — Sostengono i ricorrenti con tale motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e dell'art. 1 del d.l. 21 gennaio 1947, n. 25, che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che il termine di un anno, per la notifica dell'accertamento di maggior valore, dovesse decorrere dalla data del pagamento della tassa proporzionale e non da quella del pagamento della tassa fissa che coincide con la data della registrazione.

Il motivo è fondato.

La questione se il legislatore, con la dizione « pagamento dell'imposta » abbia inteso riferirsi al pagamento della imposta principale oppure al pagamento della imposta suppletiva o complementare, è stata già risolta da questa Corte suprema nella sentenza 17 gennaio 1966, n. 238, nel senso che il legislatore ha inteso riferirsi al pagamento dell'imposta principale.

Ha affermato la Corte in detta sentenza che l'intento del legislatore in tal senso è dimostrato, oltre che dalla lettera della stessa norma dell'art. 21, soprattutto dalla natura del termine in questione, che, essendo termine di decadenza, retto quindi, da norme caratteristicamente rigide, esige che sia ancorato ad un elemento certo e costante e non rimesso alla iniziativa della parte contro cui la decadenza è comminata, come avverrebbe se fosse consentito all'Amministrazione finanziaria di dilazionare l'inizio del termine di decadenza protraendo la liquidazione di una qualunque imposta suppletiva.

La Corte fiorentina ha ritenuto di poter sottrarre il caso in esame all'applicazione del principio enunciato da questa Corte suprema in quanto tale principio riguarderebbe la registrazione effettuata per errore con imposta proporzionale e non quella effettuata, del pari per errore, a tassa fissa, come nel caso è avvenuto.

Ma si rende evidente che la limitazione appare del tutto ingiustificata in quanto, una volta stabilito che il termine di decadenza deve decorrere dal giorno del pagamento dell'imposta principale, è irrilevante se questa sia stata corrisposta in fissa o in diversa misura, perché, ai fini che qui interessano, si deve avere riguardo al carattere principale e non suppletivo del tributo, non già alla misura dello stesso.

Con sentenza 13 febbraio 1969, n. 488 questa Corte suprema ha infatti riaffermato, proprio in relazione all'ipotesi di avvenuta registrazione, per errore, di un atto, a tassa fissa e di successiva liquidazione di

Diverso appare tuttavia il caso in cui l'imposta percepita all'atto della registrazione sia riferita ad una determinata convenzione chiaramente emergente dall'atto e successivamente si pretenda altra imposta su una convenzione *diversa*, meno chiaramente emergente dall'atto, per la quale nessuna imposta è stata percepita; in tale ipotesi l'imposta che si pretende, sia pure in un secondo tempo, sulla separata convenzione, è principale e dal pagamento di questa decorre il termine per l'accertamento di valore.

imposta proporzionale sul valore dichiarato, a correzione dell'errore, che il termine di un anno, previsto dall'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per la notificazione dell'avviso di accertamento, decorre dalla data del pagamento della tassa fissa.

A tale conclusione la Corte suprema è pervenuta considerando che la tassa fissa, che si paga alla registrazione dell'atto, ha carattere di tributo autonomo e, quindi, natura di imposta principale.

Ha soggiunto che ciò risulta dall'essenza stessa della tassa fissa ed è confermato dal disposto dell'art. 7 della legge organica di registro, in cui il legislatore, dopo aver detto, nel comma primo, che « le tasse richieste dopo avvenuta la registrazione o la liquidazione della tassa principale possono essere complementari o suppletive » — dopo avere detto cioè, praticamente, che è principale l'imposta riscossa al momento della registrazione dell'atto o della denuncia — e dopo avere altresì, nei due commi successivi, indicato i caratteri differenziali delle imposte complementari e di quelle suppletive, nel penultimo comma dello stesso articolo, letteralmente statuisce che « ha carattere di imposta principale quella che viene richiesta sopra un atto già registrato, per errore, gratuitamente » implicitamente affermando con tale disposizione di evidente carattere eccezionale, che fuori di tal caso, in tutte le ipotesi in cui la registrazione non sia avvenuta gratuitamente, le imposte richieste successivamente hanno carattere complementare o suppletivo, carattere principale avendo invece, unicamente quella riscossa all'atto della registrazione.

In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte suprema, che, occupandosi della questione della natura dell'imposta di registro richiesta dopo l'indebita registrazione a tassa fissa, ha sempre affermato il principio che la tassa fissa applicata in sede di registrazione ha carattere principale, mentre ha carattere di imposta suppletiva quella successivamente richiesta per correggere l'errore in cui incorse l'ufficio tassatore.

Nè, a contrastare la tesi accolta, può avere valore il rilievo che l'amministrazione finanziaria ha il potere di rettificare, nel termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 136 della legge di registro, i criteri di tassazione, e di richiedere l'imposta dovuta.

Infatti, stante il disposto del citato art. 21, in tanto l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di richiedere, nel termine di tre anni dalla registrazione, previsto dal detto art. 136, il pagamento del supplemento di imposta sul maggior valore attribuito al bene oggetto del trasferimento, in quanto non abbia fatto decorrere inutilmente il termine di un anno, previsto appunto dall'art. 21, per la notificazione dell'avviso di accertamento del detto maggior valore, termine che decorre dal pagamento dell'importa principale, che può essere costituito anche dalla tassa fissa.

Devesi quindi riaffermare il principio nel senso che, ove un atto sia stato registrato, per errore, a tassa fissa ovvero a tassa proporzionale sul valore dichiarato e successivamente, a correzione del precedente errore, sia stata applicata l'imposta proporzionale sul valore dichiarato, il termine di un anno previsto dall'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per la notificazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, decorre dalla data del pagamento della tassa fissa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 marzo 1972, n. 821 - Pres. Stella Richter - Est. Greco - P. M. Trotta (conf.) - Comune di Monsumanno Terme (avv. Feri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Barsi).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Accertamento - Motivazione - Indicazione analitica o globale dei valori.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21).

Imposta di registro - Accessioni - Presunzione ex art. 47 - Opere pubbliche costruite dalla P. A. su suolo privato - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47).

L'avviso di accertamento, quale atto amministrativo, deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente un'efficace contestazione sia sull'an che sul quantum; tuttavia per le imposte indirette la sufficiente motivazione consiste nella indicazione specifica dei valori attribuiti ai singoli beni quando esista un'indicazione specifica di prezzi o valori fatta dal contribuente, mentre può consistere anche in una valutazione globale ove globale sia l'indicazione del contribuente (1).

La presunzione dell'art. 47 della legge di registro non opera quando da una Pubblica Amministrazione siano state eseguite opere pubbliche su suolo privato, non potendosi in tal caso verificare accessione (2).

(*Omissis*). — Il primo e il terzo mezzo del ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto prospettano questioni connesse.

(1-2) Sulla prima massima va osservato che l'obbligo della motivazione dell'accertamento vale per le imposte dirette e non per le imposte indirette; è comunque un principio pacifico quello della correlatività tra onere della motivazione analitica dell'accertamento e obbligo della dichiarazione analitica del contribuente; su tutte le questioni v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 454 e segg.

Sulla seconda massima la giurisprudenza è ormai pacifica: Cass., 8 luglio 1966, n. 1792, in questa *Rassegna*, 1966, I, 126 con nota di S. LAPORTA.

Il ricorrente, nel denunciare la violazione degli artt. 21 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, 100 c.p.c., deduce che erroneamente la Corte di appello ha disattesa l'eccezione di nullità dell'accertamento *de quo* per mancata specificazione del valore dei singoli cespiti, da lui sollevata, nella inesatta considerazione che il terreno e i fabbricati che vi insistevano, formassero un tutto unico, essendo essa in contrasto con l'art. 47 della legge sul registro il quale ammette la prova contraria alla presunzione di trasferimento dell'accessione con il bene principale; rileva che la specificazione dei valori è elemento essenziale ed indispensabile per garantire la tutela delle ragioni del contribuente (1° mezzo).

Sostiene poi che anche erroneamente la Corte di appello ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento proposta dall'Amministrazione finanziaria, senza che essa avesse prima esercitato il potere di imposizione nelle forme stabilite dalla legge tributaria e si fosse servita degli specifici mezzi amministrativi, avendo registrato l'atto *de quo* a tassa fissa e non avendo mai richiesto alcun supplemento di tassa (2° mezzo).

Le censure sono infondate.

L'avviso di accertamento che l'Amministrazione finanziaria notifica al contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta indiretta sui trasferimenti di ricchezza, e che ha funzione di *provocatio ad opponendum*, non si sottrae, quale atto amministrativo, alla regola generale che impone l'obbligo della motivazione e che è posta proprio per assicurare al privato la tutela del suo diritto, con il rispetto dei limiti imposti dalla legge; con la conseguenza che il suddetto obbligo deve ritenere assolto allorchè il contribuente sia messo in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, ai fini di una efficace contestazione sull'*an* e sul *quantum*.

Più specificamente l'art. 21 del r.d.l. n. 1639 del 1936, stabilisce che, in contrapposizione ai prezzi, ai corrispettivi o al valore dichiarato dal contribuente, l'ufficio nell'avviso di accertamento, deve indicare il prezzo, i corrispettivi, il valore che reputa di attribuire a ciascuno dei beni, esclusi quelli per i quali ritenga congruo il prezzo, il corrispettivo, il valore dichiarato o determinato.

L'esigenza della difesa del privato e della tutela del suo diritto deve quindi considerare soddisfatta con la specifica indicazione dei valori attribuiti ai singoli beni così come descritti ed indicati dal soggetto passivo del tributo che in tal modo potrà controllarne la esattezza e la congruità e contestare fondatamente i valori che ritiene inesatti, sproporzionati e comunque erronei.

Ma, come si evince dalla corretta interpretazione della norma e del principio da essa portato, l'obbligo della specificazione incombe sull'Amministrazione finanziaria e, anzitutto, in relazione con l'effettuata descrizione e valutazione da parte del privato, sicchè è possibile ed è

consentita senza incorrere in alcuna illegittimità, una valutazione globale se il privato si è limitato ad indicare i vari beni e i vari cespiti unitariamente, mentre invece è illegittimo l'avviso di accertamento che contenga un unico valore globale per tutti i cespiti partitamente indicati.

Ma devesi anche ritenere che il suddetto obbligo sia da porsi ovviamente in relazione anche con la natura dei beni, con la conseguenza che se sia stato omesso di indicare un bene che formi però un tutto unico con quello indicato, per qualsiasi ragione, di fatto o di diritto, non incorre in violazione di norme o di principi giuridici, l'Amministrazione finanziaria che nell'avviso di accertamento attribuisca un unico valore globale al bene, integrato con quello omesso (per es., una pertinenza; un'accessione, ecc.).

In applicazione dei surrichiamati principi nella fattispecie l'Amministrazione finanziaria non è incorsa in alcuna illegittimità e l'avviso di accertamento notificato al ricorrente è da ritenersi pienamente valido, sia perchè nell'atto di trasferimento cui si riferisce il tributo era stato indicato un solo bene, come oggetto della compravendita, sia perchè il maggior valore era attribuito per la ritenuta esistenza nel trasferimento anche di alcuni fabbricati costruiti sul terreno compravenduto e che costituivano delle accessioni, le quali formano giuridicamente una entità unica con il suolo.

E su questa unicità del resto è basata la presunzione ex art. 47 legge sul registro.

Sulla ritenuta ammissibilità della domanda giudiziale, proposta dall'Amministrazione, queste Sezioni Unite osservano anzitutto che l'Amministrazione può proporre dinanzi al giudice ordinario un'azione di accertamento della legittimità del proprio operato (Cass., 22 settembre 1969, n. 3120), e che comunque nella fattispecie l'Amministrazione finanziaria ha esercitato regolarmente il suo potere di imposizione con i normali mezzi amministrativi, notificando al contribuente tempestivamente l'avviso di accertamento con la specificazione del maggior valore da essa attribuito al bene compravenduto, ritenendo incongruo quello ad esso attribuito dallo stesso contribuente e ciò ai sensi dell'art. 21 del r.d.l. n. 1939 del 1936.

I due mezzi, pertanto, devono essere disattesi. Con il terzo mezzo, il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 47, comma terzo, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 934, 936, 937 c.c., 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e vizi della motivazione, sostiene che, essendo pacifico e comunque provato documentalmente (collaudo eseguito dal Provveditorato Regionale OO.PP. per la Toscana, certificato di ultimazione dei lavori del 27 marzo 1956; certificato di abitabilità del 1° aprile 1956) che i fabbricati erano stati costruiti dalla Pubblica Amministrazione anteriormente alla vendita, non ricorreva la presunzione ex art. 47 della legge del registro, la quale riguarda solamente le costruzioni che acce-

dono al terreno ai sensi della legge civile, che non è applicabile alle opere costruite dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio di attività amministrativa. Infatti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione non è possibile configurare uno *ius tollendi* del proprietario del suolo o una acquisizione per accessione dell'opera costruita, ma non è configurabile l'istituto stesso dell'accessione quando le opere siano costruite dalla Pubblica Amministrazione, non potendo il giudice modificare o revocare l'atto amministrativo anche se materiale quale la costruzione di un'opera.

Deduce poi che la presunzione della legge sul registro non poteva trovare applicazione anche perchè ad esso ricorrente erano state riconosciute le agevolazioni di cui all'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per le costruzioni, effettuate sul terreno compravenduto anteriormente all'alienazione e in vista del futuro acquisto. Rileva infine vizi della motivazione per avere la sentenza ritenuto che il mancato verificarsi dell'accessione operava nei confronti del proprietario del terreno e non nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e nel contempo che la efficacia dell'art. 47 della legge sul registro non trova limiti neppure nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le censure sono fondate.

La presunzione ex art. 47 della legge sul registro, secondo la quale, nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, si intendono trasferiti insieme con il terreno anche le costruzioni che vi insistono, tranne la prova contraria, da darsi con atto scritto di data certa, mediante registrazione, che gli immobili gli sono pervenuti da altri o che appartengono ad altri, si ricollega al principio civilistico dell'accessione immobiliare, secondo cui qualunque piantagione, costruzione od opera, esistente sopra o sotto il suolo, appartiene al proprietario di questo (articolo 934 c.c.), salvo le eccezioni previste dalla legge (artt. 935, 936, 937 c.c.) o risultanti dal titolo.

Ma l'assolutezza della norma fiscale che prevede una più limitata esclusione della ricorrenza dell'accessione e ne regola una ipotesi di disposizione convenzionale, cede di fronte a specifiche disposizioni di legge o al sistema legislativo che disciplini determinate categorie di beni per le quali si deve escludere l'acquisto della loro proprietà come cosa incorporata.

E questo si verifica per i beni demaniali che sono inalienabili e fuori commercio; per i beni pubblici indisponibili la cui destinazione può essere modificata solo nei modi stabiliti dalla legge ed anche, in specie, per le costruzioni erette dalla amministrazione pubblica sul suolo del privato prima dell'acquisto del terreno da parte sua, che sono e rimangono opere pubbliche. Esse non si appartengono al proprietario del terreno; non costituiscono accessioni secondo i principi e le regole del diritto privato; non possono essere nè ritenute nè rimosse dal privato per il principio sancito dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

all. E, abolitiva del contenzioso amministrativo, che fa divieto al giudice ordinario di modificare o di revocare l'atto amministrativo, ancorchè concretantesi in un'attività materiale quale è la costruzione; ma rimangono di proprietà dell'Amministrazione.

Nella fattispecie la Corte di appello ha disapplicato i principi surrichiamati avendo ritenuto ricorrente la presunzione ex art. 47 legge del registro per i fabbricati costruiti sul terreno oggetto della compravendita, assoggettati al tributo, nonostante che fosse certo che essi erano stati costruiti dal Comune prima dell'atto di trasferimento e fossero di sua proprietà. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972, n. 833 - Pres. Rosano - Est. Spadaro - P. M. Caldarera (conf.) - Crotti (avv. Pighi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Agrò).

Imposte e tasse in genere - Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Imposta generale sull'entrata - Azione in sede ordinaria - Termine - Termine di sessanta giorni dell'art. 52 della Legge 19 giugno 1960 n. 762 - Insussistenza - Termine generale di sei mesi - Sussiste.

(l. 19 giugno 1960, n. 762, art. 52; r.d. 10 aprile 1923, n. 938, art. 1; r.d. 22 maggio 1910, n. 316, art. 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146).

Imposte e tasse in genere - Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Imposta generale sull'entrata - Impugnazione dell'ordinanza intendentizia - Decorso del termine - Ricorso tardivo al Ministro - Irrilevanza.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58).

Imposte e tasse in genere - Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Imposta generale sull'entrata - Definitività dell'ordinanza intendentizia - Successiva ingiunzione - Opposizione in sede ordinaria - Ammissibilità - Limiti.

⊛ *A tutte le decisioni degli organi amministrativi, comprese quelle in materia di imposta generale sull'entrata, aventi carattere di definitività, è applicabile, ove non sia stabilito diversamente, il termine di sei mesi stabilito in via generale per la proposizione dell'azione in sede ordinaria; pertanto in materia di imposta generale sull'entrata l'azione ordinaria deve essere proposta entro sei mesi dalla notifica dell'ordinanza dell'Intendente di finanza o del decreto del Ministro (1).*

(1-3) Sul punto oggetto della prima massima non si discute dell'affermazione del giudice di merito che con la sentenza della Corte Costituzionale 30 dicembre 1961, n. 79 sia stata dichiarata illegittima quella parte del-

Ove contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza, pronunciata in materia di imposta sull'entrata, il ricorso al Ministro sia stato presentato dopo la scadenza del termine di trenta giorni, il termine per l'azione giudiziaria decorre dalla notifica dell'ordinanza, non avendo alcuna rilevanza sul decorso del termine il decreto (meramente dichiarativo) del Ministro che pronuncia l'irricevibilità del ricorso (2).

Divenuta inoppugnabile l'ordinanza dell'intendente di finanza (o il decreto del Ministro) che accerta definitivamente il credito di imposta generale sull'entrata e determina la pena pecuniaria, contro l'ingiunzione successivamente intimata può proporsi opposizione soltanto per dedurre fatti impeditivi o estintivi posteriori all'atto definitivo di accertamento o vizi di forma dell'ingiunzione (3).

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunciando la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, degli artt. 55, 56, 58, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dell'art. 146 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 94 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, dell'art. 29 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1629, dell'art. 1 del d.l. 10 aprile 1923, n. 938, dell'art. 90 del t.u. per la finanza locale, e dell'art. 33 della legge 23 aprile 1911, n. 509 il tutto in relazione alla sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961 della Corte Costituzionale e all'articolo 360 c.p.c., il ricorrente censura la impugnata sentenza per avere

l'art. 52 della legge 19 luglio 1940, n. 762 che stabilisce il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'azione innanzi al Tribunale. Ciò non significa che la questione sia da intendersi risolta in tal senso: poichè la sentenza della Corte di Appello, ritenuto che fosse decorso anche il termine di sei mesi, aveva dichiarato inammissibile la domanda del contribuente, l'Amministrazione non poteva impugnare in via incidentale la sentenza ad essa favorevole, nè la Corte di Cassazione rigettando il ricorso poteva esaminare ragioni diverse di inammissibilità; pertanto non si è discusso in questa occasione della questione della attuale vigenza della norma che pone il termine di sessanta giorni. È chiaro, però, che la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 52 della legge istitutiva dell'imposta sull'entrata per quanto concerne il *solve et repete*, non ha intaccato quella parte della stessa norma che riguarda il termine; sono infatti innumerevoli le pronunzie che dopo il 1961, hanno fatto applicazione di questo termine; in particolare la recente sent. 22 giugno 1971, n. 1968 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 1395) ha ritenuto applicabile il termine di sei mesi per la proposizione della domanda dopo la decisione della Sezione speciale della Commissione Provinciale per l'imposta di negoziazione, perchè il più breve termine dell'art. 52 non era estensibile alla fattispecie, non perchè esso fosse da ritenere integralmente soppresso. Sull'argomento v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 853.

Sulla generalissima portata del termine di sei mesi per proporre la azione ordinaria nei casi in cui la controversia abbia formato oggetto di decisione amministrativa cfr. fra le più recenti, oltre la già citata, la sent. 10 dicembre 1970, n. 2625 (*ivi*, 1971, I, 146) che definisce decisione

ritenuto che, anche nelle controversie in materia di I.G.E., fosse applicabile, ai fini del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, quello di sei mesi, previsto dall'art. 1 del r.d. 19 aprile 1923, n. 938 in relazione con gli artt. 33 della legge 23 aprile 1912, n. 509 e 146 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e non già quello ordinario di prescrizione decennale.

In particolare, sostiene che il detto termine semestrale sia applicabile soltanto alle controversie in materia di imposte dirette iscrivibili a ruolo e a quelle conseguenti alle decisioni emesse dalle commissioni del contenzioso tributario, e che non possa essere esteso anche alle controversie in materia di I.G.E., in quanto il citato art. 1 del r.d. 1923, n. 938, in base al quale la Corte del merito ha ritenuto che il detto termine possa divenire generale per tutte le controversie in materia tributaria, comprese quelle attinenti a tutte le imposte indirette erariali, non contiene una elencazione completa di tutti i tributi allora vigenti, donde l'errore della distorta generalizzazione di quel termine.

Pertanto, in mancanza di uno specifico termine di decadenza, dovrebbe applicarsi il termine ordinario di prescrizione decennale, che, nel caso di specie, non era ancora scaduto sia alla data di notifica della prima opposizione che a quella di notifica della seconda.

Con il terzo motivo, denunciando la erronea applicazione dell'articolo 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e degli artt. 55, 56, 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2908 c.c. e all'art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente insiste nel sostenere che, non essendo previsto da una specifica norma un particolare termine per la proposizione del-

amministrativa, capace di porre in moto il decorso del termine, non solo i provvedimenti tipici (decisione di commissione, ordinanza intendentizia, decreto ministeriale), ma anche quegli altri provvedimenti anomali a carattere decisorio che risolvono un conflitto di interessi tra il contribuente e la Finanza.

Riguardo alla seconda massima, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere irrilevante sul decorso del termine la proposizione di un rimedio inammissibile che dà luogo ad una pronuncia meramente dichiarativa, sia nel caso che l'impugnazione sia per sua natura inammissibile (ad es. ricorso alla Commissione centrale contro la decisione definitiva della Commissione provinciale), sia nel caso essa sia stata irritualmente proposta (v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 536); è stato in particolare stabilito che non salva il termine il ricorso inammissibile alla Commissione Centrale, nemmeno quando questa, senza averne il potere, lo abbia deciso nel merito (sent. 26 ottobre 1970, n. 2158, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1135) e inoltre che non può riconoscersi effetto conservativo del termine al ricorso inammissibile, non essendo applicabile la norma dell'art. 50 c.p.c. (25 maggio 1971, n. 1537, *ivi*, 1971, I, 1093).

L'ultima massima è di evidente esattezza; quando esiste un titolo irrettrabile che accerta l'obbligazione tributaria, l'ingiunzione ha soltanto valore di atto di riscossione.

l'azione giudiziaria rispetto alle controversie in materia di I.G.E. il diritto del cittadino a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere, ai sensi dell'art. 2908 c.c., l'accertamento di una pretesa vantata nei suoi confronti è soggetto soltanto agli ordinari termini di decadenza.

Entrambi i motivi, che, attesa la identità e connessione logica delle questioni prospettate, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati.

Le censure, nei termini nei quali sono prospettate con gli esposti motivi di ricorso, non investono la impugnata sentenza nel punto in cui è stato affermato che, a seguito della sentenza n. 79 del 10 dicembre 1961 della Corte Costituzionale che dichiarò nel suo dispositivo, la illegittimità costituzionale di tutto « il secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940 », doveva ritenersi non più applicabile il termine di sessanta giorni, in tale comma previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti amministrativi definitivi, emessi nelle controversie relative alle violazioni di legge concernenti la materia della imposta generale sull'entrata (I.G.E.), bensì nel punto, in cui è stato ritenuto che, in questa ipotesi, venuto meno il detto termine, doveva farsi ricorso a quello di ordine generale di sei mesi, previsto dall'art. 1 del r.d. 19 aprile 1923, n. 938, in relazione con l'art. 33 della legge 23 aprile 1911, n. 509, per tutti i tributi erariali indiretti, e non già, come sostenuto dal ricorrente, a quello ordinario di prescrizione decennale.

Nell'ambito di questa censura, in base alla quale va mantenuto fermo il principio (contestato dal ricorrente e condiviso dalla resistente) relativo alla cessazione del vigore del termine di sessanta giorni, il compito di questa Corte rimane circoscritto alla indagine diretta a stabilire se meriti conferma la tesi relativa al termine di sei mesi seguita dalla impugnata sentenza, oppure debba essere accolta quella relativa al termine ordinario di prescrizione, propugnata dal ricorrente, e al riguardo deve precisarsi che positiva risposta va data alla fondatezza della prima.

Invero, questa Suprema Corte (sent. 20 ottobre 1962, n. 3051), con riferimento alla disposizione dell'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che, in materia di rimborso dell'I.G.E., non prevede alcun termine ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti amministrativi dell'Intendente o del Ministro delle Finanze, che decidono le relative controversie, ha ritenuto, agli stessi fini della proposizione dell'azione giudiziaria, l'applicabilità del termine di sei mesi, previsto dall'art. 1 del d.l. 19 aprile 1923, n. 938 in relazione con l'art. 33 della legge 23 aprile 1911, n. 509 ribadendo il principio, già in precedenza affermato da questa stessa Corte Suprema (Sez. Un., 26 ottobre 1955, n. 3493) secondo cui dal complesso delle norme del sistema tributario italiano si evince che le decisioni emesse dagli organi amministrativi, aventi carattere di definitività, valgono a porre in moto (sempre che non sia prescritto alcun termine specifico per l'azione giudizia-

ria) l'anzidetto termine di sei mesi, al di là del quale non è più consentito di adire l'autorità giudiziaria.

Questo principio, come è stato rilevato nelle indicate decisioni della Suprema Corte, trova fondamento, da una parte nel carattere di definitività che i provvedimenti amministrativi debbono rivestire, ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria, e, dall'altra parte, nella esigenza alla quale il detto termine obbedisce nell'ambito dell'unità finalistica di tutta la materia tributaria, e di recente è stato seguito da questa Suprema Corte (sent. 10 dicembre 1970, n. 2625) anche con riferimento alle decisioni emesse dagli organi amministrativi in materia di rimborso di tributi doganali.

Ora, a questo principio s'è uniformata la impugnata sentenza, allorché ha affermata l'applicabilità di tale termine di sei mesi rispetto ad una ipotesi, nella quale, essendosi ritenuto non più in vigore il termine abbreviato di sessanta giorni, l'azione giudiziaria è sfornita di uno specifico termine di decadenza come nella ipotesi prevista dall'art. 47 della stessa legge sulla imposta generale entrata, rispetto alla quale il detto principio è stato applicato.

I rilievi, prospettati nei motivi in esame e sui quali s'incentra la contraria tesi del ricorrente, non infirmano affatto la validità del principio di cui sopra: non quello, secondo cui il termine semestrale varrebbe soltanto per le imposte dirette iscrivibili a ruolo e per le decisioni emesse dalla commissione del contenzioso tributario, dato che l'art. 1 del r.d. 19 aprile 1923, n. 938, che richiama il detto termine attraverso l'art. 33 della legge n. 509 del 1911 e, ora, attraverso l'articolo 146 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, fa espresso riferimento ai tributi indiretti e alle decisioni dell'Intendente di finanza e del Ministro delle finanze, e neppure l'altro rilievo, secondo cui la elencazione specifica dei tributi, contenuta nel citato art. 1 del r.d. n. 938 del 1923, non consentirebbe la estensione della disposizione anche ad altri tributi, quale la I.G.E., dato che questa imposta, essendo stata istituita con la legge n. 762 del 1940, non poteva, ovviamente, esservi compresa. Non sussistono pertanto, valide ragioni per indurre a discostarsi dal ricordato principio giurisprudenziale, talchè le censure, oggetto di entrambi i motivi di ricorso, non possono che essere disattese.

Con il quarto motivo, il cui esame deve, per ragioni di priorità logica, precedere quello del secondo, il ricorrente, denunciando l'erronea interpretazione dell'art. 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e all'art. 360, n. 3 c.p.c., censura la impugnata sentenza per avere ritenuto che il termine di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria di dovesse far decorrere dalla data di notificazione dell'ordinanza dell'Intendente di finanza n. 407 del 16 luglio 1964, ossia dal 25 luglio 1964, e al riguardo sostiene che la decorrenza di tale termine andava, invece, computata dalla data di notifi-

cazione del decreto del Ministro delle finanze, che dichiarò la irricevibilità del ricorso proposto fuori termine avverso quella ordinanza, ossia dal 13 gennaio 1965, deducendo così che l'azione giudiziaria, promossa con l'atto di citazione notificato il 17 febbraio 1965, era stata proposta nel rispetto di quel termine.

Anche questo motivo è infondato.

Premesso che il Crotti, con l'azione promossa avanti al Tribunale, contestò la legittimità della pretesa tributaria, oggetto della decisione emessa con la citata ordinanza n. 407 dell'Intendente di finanza di Modena, sotto il profilo della insussistenza delle infrazioni addebitategli, e non già il punto concernente la irricevibilità del ricorso, di cui alla decisione del Ministro delle finanze, deve precisarsi che, ai sensi dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, in relazione all'art. 52 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, avverso l'ordinanza dell'Intendente di finanza, che decide sulle violazioni delle norme delle leggi finanziarie, previa l'apposita procedura all'uopo prevista (contestazione delle infrazioni e deduzioni del trasgressore) è ammesso, entro il termine di giorni 30 dalla sua notificazione, ricorso al Ministro delle finanze, fatta eccezione per il caso, in cui la pena pecuniaria prevista dalla legge non sia superiore alle L. 600.000 (art. 15 del d.P. 4 marzo 1955, n. 72) nel qual caso il ricorso non è ammesso.

Ai sensi dello stesso art. 56 della legge n. 4 del 1929 l'ordinanza dell'Intendente diventa titolo esecutivo se nel detto termine di 30 giorni il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro.

Da queste disposizioni si evince, pertanto, con chiarezza, che, trascorso inutilmente il termine per proporre ricorso, l'ordinanza in argomento, unitamente alla relativa decisione, viene a rivestire carattere di definitività, essendo insuscettibile di ulteriori rimedi amministrativi e costituendo titolo esecutivo per il conseguimento dell'accertata pretesa tributaria, così come avviene per l'ordinanza, rispetto alla quale (per la misura della pena pecuniaria) non è ammesso ricorso, talchè l'ordinanza stessa, nell'uno e nell'altro caso, stante la sua definitività, vale a mettere in moto, dal giorno della sua notificazione, il termine di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria in base al principio giurisprudenziale già richiamato con riferimento agli esaminati due precedenti motivi di ricorso (Sez. Un., 20 ottobre 1962, n. 3051; 25 ottobre 1955, n. 3493).

Nè il fatto che un ricorso sia stato proposto fuori termine e che esso sia stato dichiarato irricevibile con un'apposita decisione del Ministro delle finanze — come, in effetti, si verificò nel caso di specie — può avere rilevanza agli effetti di far decorrere, secondo la tesi al riguardo sostenuta dal ricorrente, quel termine di sei mesi dalla notificazione di questa decisione ministeriale.

Infatti, è da osservarsi che, mentre il ricorso gerarchico presentato fuori del termine prescritto non ha, come tale, alcun effetto giuridico, la pronuncia d'irricevibilità del ricorso, al pari della pronuncia d'inammissibilità di una impugnazione (appello) per inutile decorso del termine per proporla, è meramente dichiarativa, si limita, cioè, a dare atto della decadenza dall'impugnazione, talchè gli effetti di una tale pronuncia non possono che agire *ex tunc*, venendo così a comportare la definitività del provvedimento impugnato sin dalla sua emanazione (conf. 31 gennaio 1949, n. 157).

Ora, nel caso di specie, è pacifico che il ricorso avverso l'ordinanza n. 407 dell'Intendente di finanza di Modena, emessa a carico del Crotti, fu proposto fuori del prescritto termine dei 30 giorni e che tale ricorso fu dichiarato irricevibile con decreto del Ministro delle finanze, talchè, in conformità delle considerazioni sopra svolte, ben fondatamente deve attribuirsi a tale ordinanza carattere di definitività e che, pertanto, la decorrenza del termine di sei mesi per adire l'Autorità giudiziaria andava computata, come nuovamente è stato ritenuto dalla impugnata sentenza, dalla data della notificazione dell'ordinanza stessa, ossia dal 25 luglio 1964, e non già, come sostenuto dal ricorrente, dalla data di notificazione del decreto ministeriale d'irricevibilità del ricorso, ragione per cui al 17 febbraio 1965, data di notificazione dell'atto di citazione, s'era di già verificata la decadenza dell'azione giudiziaria.

Ad eguale conclusione d'infondatezza deve, infine, pervenirsi in ordine al secondo motivo, col quale il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940, e degli artt. 55, 56, 58 della legge n. 4 del 1929, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 c.p.c., censura la impugnata sentenza per avere ritenuto che, essendosi verificata la decadenza dell'azione giudiziaria, prima della notificazione della ingiunzione fiscale effettuata l'8 febbraio 1965, la opposizione proposta avverso tale ingiunzione con l'atto di citazione del 23 febbraio 1965 fosse non valida ed intempestiva.

In particolare, sostiene che, identificandosi il primo atto posto in essere dall'ufficio finanziario per la riscossione del tributo, di cui alla menzionata ordinanza intendentizia, con quella ingiunzione, la opposizione, diretta a contestare la pretesa tributaria, doveva considerarsi valida, tanto più che era stata chiesta la nullità della detta ingiunzione anche per motivi formali.

La infondatezza della censura discende dalle conclusioni cui s'è sopra pervenuti in ordine al motivo di ricorso, ora esaminato, secondo le quali il Crotti sin dal 24 gennaio 1965 (data di scadenza dei sei mesi decorrenti dal 24 luglio 1964) ossia sin da data antecedente all'8 febbraio 1965, in cui fu notificata la ingiunzione di pagamento del tributo, era decaduto dal diritto di ottenere l'accertamento giudiziario sulla pretesa tributaria, di cui all'ordinanza definitiva dell'Intendente.

Una volta decaduto, per sua inattività, da questo diritto, il Crotti non poteva opporre questo stesso diritto, che più non sussisteva; in sede di opposizione alla ingiunzione di pagamento, avrebbe potuto soltanto opporre fatti peditivi od estintivi posteriori alla ordinanza *de quo* o vizi di forma di quell'atto d'ingiunzione, ma egli, come risulta anche dalla esposizione delle istanze delle parti, contenuta nella impugnata sentenza, non lo fece. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972, n. 834 - Pres. Rosano - Est. Falletti - P. M. Caldarera (conf.) - Consorzio Agrario di Arezzo (avv. Capaccioli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposta generale sull'entrata - Condono di sopratasse e pene pecuniarie - Legge 31 ottobre 1963, n. 1458 - Regolarizzazione formale della posizione degli intermediari senza ripetizione di imposta - Rimborso dell'imposta anteriormente pagata - Esclusione.

(l. 31 ottobre 1963, n. 1458, art. 3; l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 13).

In forza dell'art. 3 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, per le violazioni delle norme contenute nell'art. 13 della legge istitutiva dell'i.g.e., il condono si applica ove nel termine prescritto sia regolarizzata la posizione dei contribuenti ai fini dei passaggi di merci senza ripetizione di imposta; la successiva regolarizzazione non dà tuttavia diritto al rimborso dell'imposta già pagata prima dell'entrata in vigore della legge sul condono (1).

(*Omissis*). — Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 1458/1963, lamentando che erroneamente la Corte d'appello abbia negato la ripetibilità della somma pagata a titolo d'imposta; poichè il Consorzio aveva provveduto a regolarizzare la posizione delle proprie filiali, il condono conseguentemente ottenuto comportava l'esonero dall'intero tributo, sia di quello già corrisposto sia di quello ancora scoperto.

Anche questa censura è infondata. L'art. 3 cit. così dispone: « Per le violazioni delle norme contenute nell'art. 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762 il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolare la loro posizione nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dall'articolo sopra citato ». Il ricorrente pone in rilievo le parole « senza ripetizione dell'imposta », ma da esse non può dedursi che l'effetto del condono sia l'estinzione dell'imposta anzichè l'estinzione delle sanzioni non

(1) Decisione da condividere pienamente. Non constano precedenti.

penali correlative. Infatti l'art. 1 della medesima legge dispone che « sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 3 ». E tali condizioni richiedono, in via generale, che « venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie » e che « venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti ». In via particolare, per le violazioni dell'art. 13 della legge sull'I.G.E., mentre parimenti occorre l'adempimento delle formalità correlative, non occorre invece il pagamento dell'imposta (« senza ripetizione dell'imposta »). Ma, sia pure in senso negativo, anche quest'eccezione, proprio perchè tale, resta tuttavia nell'ambito concettuale e sistematico della disciplina regolante l'applicazione del condono (come pure conferma la rubrica stessa preposta all'intero art. 3 della legge: « condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari »). E il condono, ripetesì, non riguarda l'imposta (il cui pagamento costituisce anzi, normalmente, una delle condizioni del condono stesso), ma riguarda « le soprattasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali, alle quali si applica il condono » (art. 1). Dunque la disposizione dell'art. 3, secondo cui per le violazioni come quella in oggetto il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purchè i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione », non è intesa ad estinguere *ab origine* l'obbligazione tributaria, rendendo ripetibile l'imposta eventualmente già versata, ma si limita a non pretenderne il versamento quale condizione per l'applicazione del condono. L'esonero dall'imposta, inquadrandosi nella nuova fattispecie normativa, è una conseguenza attuale della legge di condono. Estranea ed intatta rimane invece la situazione anteriore e perciò, nell'ambito suo, l'imposta legittimamente dovuta e percetta non può trasformarsi a ritroso nel titolo di un pagamento indebito e dar luogo ad obbligo di restituzione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972, n. 846 - Pres. Rosano - Est. Spadaro - P. M. Chirò (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Bottecchia.

Imposta di successione - Avviamento di azienda tenuta in comodato - Morte del titolare - Trasferimento del comodato agli eredi - Tassabilità dell'avviamento - Rivoluzione del comodato - Onere della prova a carico degli eredi.

(c.c. art. 1811).

Poichè la titolarità di un'azienda può sussistere anche in capo a colui che non sia proprietario dei singoli beni e elementi che la compongono, in caso di morte del comodatario di un'azienda il rapporto

di comodato si trasferisce agli eredi a norma dell'art. 1811 c.c. se il comodante non si avvale del diritto alla risoluzione; conseguentemente è soggetto all'imposta di successione l'avviamento dell'azienda ove l'erede non provi che il comodato si è estinto (1).

(*Omissis*). — Con il secondo motivo, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 35 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, degli artt. 1811 e 1373 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che, pur avendo il *de cuius* la titolarità dell'azienda, occorreva, ai fini dell'applicazione della imposta di successione sul valore di avviamento, la prova del trasferimento della titolarità dell'azienda stessa in capo alla erede, e che quest'onere probatorio incombeva all'Amministrazione delle finanze. In particolare si sostiene che, essendo pacifica la circostanza che l'azienda era tenuta in comodato novennale dal Fratin, la erede, con la morte di questi, era subentrata in tutti i diritti attivi e passivi del *cuius*, e, quindi, anche nella titolarità della detta azienda, talchè, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione sui cespiti ereditari, in essi compreso il valore dell'avviamento della detta azienda, alla Finanza non incombeva l'onere di provare il trasferimento in capo all'erede; a nulla rilevando la clausola del contratto di comodato, in virtù della quale era previsto il recesso *ad nutum* del comodante (la « Shell ») in caso di cessione dell'azienda.

Il motivo è fondato.

È pacifico che, con contratto del 4 marzo 1957, il Fratin ricevette in comodato dalla « Shell », proprietaria dei relativi impianti, l'azienda per la vendita di lubrificanti e carburanti, di cui trattasi, e che la durata fu prevista in anni nove, con facoltà per il comodante del recesso, nonostante la pattuita durata, e anche per il caso di cessione dell'azienda da parte del comodatario. È, altresì, pacifico che alla morte del Fratin, avvenuta il 18 maggio 1959, e cioè, alla data di apertura della sua successione *ab intestato*, la durata del contratto di comodato era ancora in corso.

Poste queste premesse in punto di fatto, e precisato che la stessa impugnata sentenza, al più di quella dei primi giudici, ha affermato, correttamente, che la titolarità di un'azienda può sussistere anche in capo a colui che — come il comodatario — non sia proprietario dei singoli beni ed elementi che la compongono, deve ricordarsi che questa Corte Suprema ha costantemente ribadito il principio, secondo cui l'obbligazione tributaria sorge in astratto, sia quanto all'esistenza che

(1) Decisione di evidente esattezza. Non si rinvencono precedenti specifici.

alla misura, nel momento in cui si determina la situazione di fatto che la legge considera generatrice del debito di imposta, costituendone il presupposto, e che questo momento, rispetto alla imposta di successione, coincide con l'apertura della successione, comportante per l'erede il diritto alla surrogazione nei diritti e nelle obbligazioni del *de cuius*, anche se la obbligazione tributaria si ricollega ad una serie di atti e di procedimenti dovuti ad impulso degli enti creditori (di ufficio o con la collaborazione del soggetto passivo) o ad iniziativa del soggetto passivo, ed importa la necessità della verifica in concreto dei presupposti per l'applicazione del tributo, della valutazione dei cespiti e della concreta determinazione della somma che il debitore dovrà corrispondere mediante lo strumento dell'accertamento tributario (Cass., 17 marzo 1967, n. 604; 10 agosto 1966, n. 2181).

Deve, inoltre, sottolinearsi che dalla disposizione dell'art. 1811 c.c., in base alla quale, in caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi la immediata restituzione della cosa, discende che, in questo caso, la risoluzione del rapporto non si verifica *ipso iure* ma è condizionata all'esercizio del relativo diritto da parte del comodante, e che, perciò, il rapporto stesso continua in capo agli eredi del comodatario, qualora una tale condizione non si verifichi.

Ora, con riferimento al caso di specie, in cui dalla situazione di fatto, sopra precisata, risulta che il Fratin, al momento della sua morte avvenuta il 18 maggio 1959, aveva, nella qualità di comodatario, la titolarità dell'azienda e che la durata novennale del relativo contratto di comodato andava a scadere nel 1966, ben fondatamente deve affermarsi, in applicazione della citata disposizione dell'art. 1811 c.c. che, con la morte del *de cuius*, il rapporto di comodato è proseguito in capo alla erede (la Bottecchia), salva la prova, da darsi dell'erede stessa, circa la esistenza del fatto impeditivo di tale prosecuzione, costituito dall'esercizio da parte del comodante (la « Shell ») del suo diritto alla risoluzione; come del pari, altrettanto fondatamente, deve affermarsi, in applicazione del principio giurisprudenziale sopra ricordato (secondo cui il diritto all'imposta di successione sorge, a favore dell'Erario, nel momento stesso nel quale sorge per l'erede il diritto alla successione, cioè nel momento della morte del *cuius*), che, nel caso di specie, il diritto alla imposta di successione sul valore di avviamento dell'azienda, tenuta in comodato dal Fratin, è sorto nel momento della morte di questi, quando, a seguito della morte stessa, il contratto di comodato è proseguito in capo alla erede, unitamente alla titolarità della detta azienda e del suo valore di avviamento, salva la facoltà dell'erede stessa di provare il fatto impeditivo di una tale prosecuzione, ossia l'esercizio da parte del comodante del diritto di risoluzione.

Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio:

« In caso di morte del comodatario di un'azienda, se il termine di durata del contratto non è decorso e il comodante non si avvale del diritto di risoluzione, l'erede subentra nel contratto e il debito per imposta di successione sul valore di avviamento dell'azienda sorge, ai fini dell'imposta di successione, nei confronti dell'erede alla data di apertura della successione a meno che l'erede non provi l'esercizio da parte del comodante del diritto di risoluzione ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 23 marzo 1972, n. 891 - Pres. Pece - Est. Cusani - P. M. Tavolaro (diff.) - Torsello (avv. Selvaggi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini).

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Accertamento dei fatti presupposto delle agevolazioni - Discrezionalità della P. A. - Esclusione - Giurisdizione dell'A.G.O.

Imposte doganali - Agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Provvedimento della P. A. - Censurabilità innanzi all'A.G.O.

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2).

Poichè le norme tributarie tutelano direttamente e immediatamente l'interesse del singolo che assume consistenza di diritto soggettivo, anche costituzionalmente garantito, a non subire imposizioni tributarie fuori dei limiti stabiliti dalla legge, non può riconoscersi alla P.A. una potestà esclusiva di accertamento discrezionale dei fatti che costituiscono il presupposto delle agevolazioni tributarie (1).

È censurabile innanzi all'A.G.O. l'accertamento pronunciato dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'industria e commercio dei requisiti per l'esenzione dai dazi doganali su materiali e macchine occorrenti per l'impianto e l'ampliamento di stabilimenti industriali nel mezzogiorno, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 (2).

(1-2) L'affermazione della prima massima non è nuova nella giurisprudenza della S.C., sia specificamente in materia di agevolazioni per l'industrializzazione del mezzogiorno (v. Cass., 29 febbraio 1968, n. 663, *Riv. Leg. fisc.*, 1968, 1513), sia in tema di qualificazione doganale di merci (v. Cass., 4 aprile 1964, n. 733; 30 maggio 1966, n. 1421 e 22 giugno 1971, n. 1957, in *Giust. civ.*, 1964, I, 1417, 1966, I, 1493 e in questa *Rassegna*, 1971, I, 1185). È stato altre volte affermato difatti che la norma tributaria, anche quando è ispirata a fini di interesse pubblico, tutela sempre diretta-

(*Omissis*). — Nell'unico mezzo di quello incidentale si denuncia: « violazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in relazione all'art. 2, comma quarto, d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1548, sull'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare — difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 1 c.p.c. ».

Assumono le Amministrazioni ricorrenti che — poichè nella specie l'esenzione dal dazio doganale è condizionata all'assentimento del Ministro, che a sua volta è subordinato ad una valutazione meramente discrezionale della P. A. — il contribuente è portatore di un interesse legittimo. E si dolgono che la Corte abbia invece ritenuto che il contribuente agisce a tutela di un diritto subiettivo, pur avendo riconosciuto che l'accertamento del presupposto di fatto dell'agevolazione tributaria è devoluto alla competenza esclusiva ed insindacabile della P. A.

In proposito deducono che l'art. 2 d.l.C.P.S. n. 1598/47, nell'ambito dell'interesse pubblico connesso all'industrializzazione dell'Italia Meridionale, attribuisce alla P. A. un esclusivo e discrezionale potere di accertamento — e, conseguentemente, di valutazione e di giudizio insindacabili — dei requisiti necessari perchè l'operazione economica possa dirsi conforme agli scopi della legge.

All'opposto il ricorrente principale — denunciando col 1° mezzo « violazione delle norme e dei principi in materia di giurisdizione; violazione dell'art. 2, secondo comma, d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni » e, col 2°, « violazione e falsa applicazione dell'art. 2, secondo comma, d.l.C.P.S. 1947, n. 1598 » — si duole che la C. A. abbia ritenuto che il parere del Ministero Industria e Commercio

mente il diritto del contribuente, sì che non resta alla P.A. alcun margine di discrezionalità, anche quando è chiamata ad eseguire l'accertamento dei fatti presupposto avente carattere esclusivo di prova. Tutto questo non può condividersi in termini assoluti e nel senso che non sia possibile, per il principio della riserva di legge, consentire una discrezionalità della p.A. nella valutazione di determinati presupposti. È infatti consentita una discrezionalità, sia pur delimitata dalla legge, anche nella determinazione del tributo attraverso norme regolamentari che completano la norma primaria (v. nota a sent. n. 1957 del 1971 già citata e *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 443); sebbene anche in questo campo la recente giurisprudenza sia orientata verso un restringimento dei poteri amministrativi (22 giugno 1971, n. 1973, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1195), un tale potere non può essere negato. Non sarebbe quindi contraria all'art. 23 Cost. la possibilità che, ovviamente in base ad una norma espressa, l'agevolazione sia subordinata ad una valutazione discrezionale dei presupposti di fatto.

Per giustificare l'affermazione di esclusione di ogni discrezionalità si avverte infatti nelle sentenze citate la necessità di affermare che la P.A. è in concreto chiamata soltanto ad accertare puri fatti e ad emettere semplici dichiarazioni di scienza la cui esattezza sarebbe verificabile dall'A.G.O. È però dubbio che, almeno in relazione al d.l. 14 dicembre 1947,

costituisca un mezzo esclusivo di prova ed involga un'attività discrezionale, come tale insindacabile dal G. O. E sul punto deduce che ai fini della esenzione occorre soltanto constatare che le macchine siano destinate in concreto all'uso dichiarato, e cioè che si richiede un accertamento di fatto che non comporta alcuna attività discrezionale e, tanto meno, l'attribuzione alla P. A. della valutazione del grado di idoneità della macchina all'uso cui risulti effettivamente destinata.

La censura dell'Amministrazione è infondata.

Come questo S. C. ha già ripetutamente statuito (ad es. sent. numero 1421/66; n. 663/68), le norme tributarie non tutelano un interesse generale in via principale e soltanto occasionalmente un interesse del singolo, ma tutelano direttamente ed immediatamente anche quest'ultimo, che assume pertanto consistenza di diritto soggettivo e cioè il diritto, anche costituzionalmente garantito, di non subire imposizioni tributarie fuori dei limiti stabiliti dalla legge.

Esattamente, pertanto, i giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione, basata sull'assunto che al contribuente non potesse riconoscersi un diritto soggettivo bensì soltanto una posizione di interesse legittimo.

Col riconoscimento della giurisdizione del G. O. mal si conciliano, però, le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali l'accertamento dei presupposti di fatto dell'esenzione tributaria è devoluta in via esclusiva alla P. A. nell'esercizio di un'attività discrezionale.

Infatti, se si riflette che l'accertamento della P. A. si manifesta e si risolve nel provvedimento, col quale il Ministro nega ovvero « consente »

n. 1598, artt. 2 e 5, alla P.A. sia conferito solo il potere di accertare puri fatti e non anche quello di valutarne la idoneità e rispondenza a determinati fini. Quando si stabilisce nella norma (art. 5) che con dichiarazione del Ministro dell'Industria (o della Camera di Commercio) si attesta che il fine dell'attuazione delle iniziative industriali è stato conseguito, non sembra che si voglia escludere un potere della P.A. di valutare, al di là della semplice dichiarazione di scienza, i fatti in una determinata direzione e nell'ambito di una specifica competenza.

In ogni caso, se si trattasse di meri fatti, suscettibili di sindacato da parte dell'A.G.O., si dovrebbe necessariamente ammettere che la certificazione del competente organo è censurabile anche dalla Amministrazione Finanziaria come lo è dal contribuente. Ma a questo punto si fa un ragionamento diverso: pur ammettendo che spetta sempre alla Finanza l'accertamento dei presupposti della agevolazione rispetto ai quali l'apprezzamento di altri organi della P.A. è irrilevante, si afferma che l'accertamento del conseguimento del fine dell'attuazione dell'iniziativa industriale è di competenza del Ministero dell'Industria ed implica una valutazione « tecnico-discrezionale », ovviamente vincolante per la Finanza (Cass., 28 giugno 1966, n. 1674, in questa *Rassegna*, 1967, I, 430; 6 novembre 1968,

il beneficio e dopo del quale non resta alcuno spazio per adempimenti ulteriori da disporsi in ipotesi dall'A.G.O., il riconoscere alla P. A. una potestà esclusiva di accertamento discrezionale degli estremi di fatto necessari alla esenzione tributaria, equivale ad ammettere che l'agevolazione fiscale dipende da una scelta discrezionale della P. A., sicchè la posizione soggettiva del contribuente non assume la consistenza di diritto soggettivo ma si configura come interesse legittimo non suscettibile, in quanto tale, di tutela dinanzi all'A.G.O.

Questa contraddizione della sentenza impugnata, che è concordemente denunziata da entrambe le parti, va risolta nel senso opposto a quello sostenuto dall'Amministrazione e sostanzialmente conforme, perciò, all'assunto del ricorrente principale.

Invero in base ai principi generali non può riconoscersi un potere discrezionale nella individuazione in concreto dei limiti posti dalla legge ad una imposizione tributaria, giacchè non può esservi discrezionalità nell'interpretazione della legge nè nell'accertamento di elementi di fatto, che sono atti vincolati e necessariamente univoci. L'unico potere sottratto al G. O. in materia è quello di sostituirsi alla P. A. nella valutazione ed attuazione del pubblico interesse; ipotesi che non ricorre quando si tratti di accertare soltanto dei fatti e non pure la conformità di essi al pubblico interesse.

Nella specie la valutazione della rispondenza all'interesse pubblico delle iniziative industriali nell'Italia Meridionale ed Insulare si è esau-

n. 3662, *ivi*, 1968, I, 1053). Nella sentenza in rassegna si tenta di superare questa contraddizione affermando che sia per l'art. 2 che per l'art. 5 del d.l. n. 1598 del 1947 spetta all'A.G.O. conoscere tutti gli elementi necessari per l'agevolazione (sent. 15 aprile 1970, n. 402, in questa *Rassegna*, 1970, I, 473 e 29 febbraio 1968, n. 663 già citata). Ma invero nella prima sentenza si discute della interpretazione della norma di agevolazione (criterio del rapporto strumentale tra macchina importata e stabilimento industriale), mentre nella seconda si riconosce il diritto *del contribuente* a censurare la certificazione sfavorevole del Ministro dell'Industria. Il punto del problema è allora se la Finanza possa dissentire dalla dichiarazione del Ministro dell'Industria in ciò che concerne una valutazione tecnica (discrezionale o no) di sua competenza; se possa, ad esempio, non ritenere tecnicamente organizzato uno stabilimento dichiarato tale dall'organo preposto. Le stesse facoltà riconosciute al contribuente non possono negarsi alla Finanza; ma sembra evidente che la valutazione specifica dell'organo designato sia vincolante per entrambe le parti.

Si deve cioè ritenere che il Ministro dell'Industria (o la Camera di Commercio) oltre a verificare meri fatti e ad applicare norme di legge (ed in relazione a ciò la giurisdizione dell'A.G.O. è incontestabile) compia anche una valutazione tecnico-discrezionale implicante un giudizio, e per questa parte l'atto amministrativo è vincolante per ambedue le parti, salvo impugnazione per vizio di legittimità innanzi alla giurisdizione amministrativa.

rita nell'ambito del legislatore e l'unico accertamento richiesto per l'applicazione dell'agevolazione è quello degli estremi di fatto cui è subordinata l'agevolazione stessa. Per ritenere inibito all'A.G.O. l'accertamento della sussistenza o meno degli accertamenti presupposti di fatto sarebbe stata necessaria una espressa e precisa norma, che non può esser ravvisata in quella che dispone che le esenzioni « sono consentite » dal Ministero delle Finanze di concerto con quello dell'Industria e Commercio. Questa, infatti, deve essere considerata una norma di organizzazione — in quanto volta, nella distribuzione della competenza, a stabilire a quale degli organi della P. A. ed in quale forma è demandata l'emanazione del provvedimento idoneo ad interrompere il procedimento di riscossione del tributo — e non già una norma intesa a limitare o degradare la posizione soggettiva del contribuente con l'attribuire alla P. A. la potestà di accertare ed attestare insindacabilmente il presupposto di fatto della prestazione tributaria. Ed è appena il caso di notare che la tesi, secondo cui il comando legislativo non riconosce al privato quella posizione autonoma con rilevanza esterna necessaria per configurare un diritto soggettivo, soltanto nel presente giudizio è stata sostenuta dalla Amministrazione anche per quanto concerne l'esenzione prevista dall'art. 2 cit. In precedenza, invero, per questa (cfr. Cass. 1042/70) non fu prospettato alcun dubbio sul potere del G. O. di conoscere di tutti gli elementi necessari per fruire del beneficio.

La soluzione adottata non contrasta con le precedenti pronunzie (ad es. 1674/66, 3662 e 663/68), nelle quali si è fatto riferimento al compito del Ministero di accertare l'avvenuta attuazione delle iniziative industriali progettate dal contribuente. Infatti mentre le prime concernevano fattispecie cui era estraneo il detto accertamento, con l'ultima si riconobbe — in armonia con l'orientamento già manifestato in tema di qualificazione doganale (sent. 3124/59 e 1421/66) — la sindacabilità dell'accertamento medesimo da parte del G. O., implicitamente attribuendo anche all'art. 5 d.l. C.P.S. n. 1598/1947 la natura di norma di organizzazione, che non importa compressione della posizione soggettiva del contribuente ma concerne la distribuzione dei compiti nell'ambito della P. A. nel procedimento per l'emanazione dell'atto necessario a dispensare dall'esazione del tributo gli organi ad essa preposti.

Deve dunque rigettarsi il ricorso incidentale ed accogliersi quello principale per la parte in cui si denuncia l'errore nel quale la Corte di merito è incorsa con l'attribuire al consenso del Ministro valore di prova legale esclusiva e col ritenere, conseguentemente, inammissibile ogni altro mezzo di prova in ordine ai presupposti di fatto dell'esenzione dal dazio doganale.

Peraltro il ricorso del Torsello va accolto solo per quanto di ragione, non potendosi aderire anche alla tesi secondo cui l'unico presupposto di fatto del beneficio in questione sarebbe costituito dall'effettiva desti-

nazione data in concreto dal contribuente a materiali e macchine. Al riguardo deve invece essere tenuto fermo anche l'orientamento giurisprudenziale di questo S. C. (sent. 1042/70) nel senso che l'agevolazione riguarda soltanto quelle macchine che possono essere impiegate in modo organico e stabile nel genere di attività industriale che si svolge negli stabilimenti, con esclusione quindi delle macchine che — per la loro struttura e funzione — possono avere un impiego solo momentaneo ed occasionale negli stabilimenti stessi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1972, n. 1033 - Pres. Icardi - Est. Miele - P. M. Del Grosso (conf.) - Soc. Lignano Pineto c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Prezzi e corrispettivi - Concessione *ad aedificandum* di beni demaniali - Determinazione base imponibile - Valore delle costruzioni da eseguire dal concessionario - Costituisce corrispettivo.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 43).

Nella concessione ad aedificandum su beni del demanio costituisce base imponibile per la liquidazione dell'imposta di registro, oltre al canone pattuito, anche il valore delle costruzioni, che al termine della concessione passano in proprietà del concedente, determinato con riferimento alla data dell'atto (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 43 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e del principio generale che esclude la duplicazione di imposta, afferma che, ai fini della determinazione della base imponibile, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che debba tenersi conto anche del valore degli stabilimenti balneari che essa società si era impegnata a costruire sul tratto di spiaggia datole in concessione. Osserva in contrario la ricorrente società che il diritto di superficie concessole sulla spiaggia doveva essere esercitato mediante la costruzione dei detti stabilimenti, onde, se al canone in denaro si aggiungeva anche il valore delle costruzioni, di sua proprietà, la base imponibile risulterebbe formata sia dal valore della prestazione (il

(1) Applicazione ineccepibile del principio fissato nell'art. 43 della legge di registro; v. Cass., 27 gennaio 1971, n. 198, in questa *Rassegna*, 1971, I, 417 con richiami.

diritto di superficie) sia da quello della controprestazione (valore delle costruzioni) cioè si verificherebbe una duplicazione d'imposta, mentre l'imposta di registro deve gravare su una sola delle prestazioni. Aggiunge che l'obbligazione di costruire gli stabilimenti, rappresenta solo un limite al diritto di superficie concesso e come tale è privo di autonomo rilievo sul piano della valutazione economica del diritto del concessionario. Ad ogni modo, afferma ancora la ricorrente, poichè tale obbligo è connaturale alla concessione e deriva dalla legge, non lo si può far rientrare tra gli obblighi *pattuiti* di cui all'art. 43 della legge di registro.

Le censure del mezzo sono infondate. Questa Suprema Corte ha già altre volte affermato (cfr. Cass., 22 luglio 1969, n. 2764; Cass., 22 novembre 1969, n. 3806) che il valore delle costruzioni superficiali, erette dal titolare del diritto *ad ædificandum* su bene del demanio marittimo costituisce, insieme al canone stabilito nella concessione, corrispettivo della concessione stessa e come tale, secondo l'art. 43 della legge di registro, concorre alla formazione della base imponibile della tassazione di registro. Invero l'art. 43 cit. stabilisce che nei trasferimenti a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o del godimento di beni o di altri diritti reali, la tassa proporzionale è applicata in ragione non solo dei prezzi ma anche degli altri corrispettivi convenuti, ivi compresi gli oneri che gravano sull'acquirente o sul cessionario. Non può revocarsi in dubbio che costituisce corrispettivo dal punto di vista economico non solo il vero e proprio corrispettivo in denaro, ma anche tutte quelle altre utilità che debbano essere attribuite al concedente per effetto della concessione. Nè potrebbe fondatamente obiettarsi che l'utilità costituita dal trasferimento della proprietà delle costruzioni nel caso delle concessioni di utilizzazione di bene demaniale sia effetto della legge (art. 49 cod. della navigazione) la quale dispone che al termine della concessione i beni costruiti sul suolo demaniale passano in proprietà allo Stato, giacchè tale effetto legale è pur sempre legato alla esistenza di una concessione cioè ad un negozio giuridico. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui, come risulta dalla sentenza impugnata, il concessionario era obbligato a costruire alcuni stabilimenti balneari, che sarebbero passati allo Stato al termine della concessione, onde tale onere del concessionario si aggiunge alla obbligazione del pagamento del canone in denaro e costituisce con questo « corrispettivo » della concessione.

Nè può affermarsi che, in tal modo, si avrebbe duplicazione d'imposta, in quanto oggetto del tributo è il solo corrispettivo, costituito in tal caso sia dall'importo del canone in denaro sia dal valore delle costruzioni.

Con il secondo motivo la società ricorrente — denunciando la mancanza, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un

punto decisivo della controversia — afferma che la Corte di merito ha omesso di prendere in esame, o di esaminare in modo adeguato, l'art. 20 dell'atto di concessione, che prevede l'adeguamento del canone all'utile della gestione degli impianti. Deduce che tale clausola costituisce un punto decisivo in quanto da questa emergerebbe che il canone stabilito era di per sè adeguato e sufficiente ad esaurire l'interesse della Pubblica Amministrazione, per cui, ai fini della base imponibile, non aveva rilievo l'obbligo di edificazione gravante sul concessionario.

La censura è infondata. Posto che, come si è rilevato, ai fini della determinazione dell'importo del corrispettivo tassabile ai fini dell'imposta di registro, va tenuto conto anche del valore delle costruzioni, da questo non può prescindersi ai fini della tassazione, quale che possa essere stata l'intenzione delle parti in riguardo ad esso, ed anche se, in ipotesi, esse avessero inteso attribuire valore di corrispettivo al solo canone in denaro. Ciò in quanto ai fini dell'imposta di registro va tenuto conto degli effetti propri dell'atto, obiettivamente considerati (art. 8 della legge di registro). In considerazione di ciò non può considerarsi fatto decisivo la adeguabilità del canone stabilita nell'atto di concessione, ciò non escludendo, in alcun caso, che, per quanto osservato, non debba ugualmente considerarsi corrispettivo il valore delle costruzioni. Pertanto la Corte non era tenuta ad esaminare espressamente tale deduzione, implicitamente disattesa dalla nozione di corrispettivo da essa adottato.

Con il terzo motivo la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 43 della legge di registro in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., afferma che, anche ammesso che, ai fini della determinazione della base imponibile, dovesse tenersi conto anche del valore dell'obbligazione di edificare gli stabilimenti, tale valore doveva valutarsi con riferimento alla spesa di costruzione. Ma — aggiunge — anche a voler tener conto del valore delle costruzioni, questo doveva essere riferito al momento in cui la concessione sarebbe cessata, non già al momento della registrazione e pertanto doveva essere considerato un valore molto inferiore.

Anche tale censura è infondata. Invero, essendosi la società obbligata non solo a costruire ma a trasferire al termine della concessione le costruzioni, il valore di tali costruzioni costituisce corrispettivo, di questo spogliandosi il concessionario e di questo, correlativamente, beneficiando la pubblica amministrazione. Quindi non può tenersi conto del costo delle costruzioni, che atterrebbe ad un diverso profilo del rapporto e cioè alla ipotesi in cui fosse stato stabilito solo l'obbligo di costruire.

Non è neppur fondato l'altro rilievo che si sarebbe dovuto tener conto del valore delle costruzioni al momento della cessazione della concessione in quanto l'art. 15 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 stabilisce

che le imposte di registro sono commisurate al valore venale dell'oggetto dell'atto « al giorno del trasferimento ». Per « giorno del trasferimento » non deve però intendersi quello in cui si verifica in concreto il trasferimento della cosa o dell'oggetto dell'atto ma quello in cui è stato concluso l'atto stesso. Invero la legge di registro prevede casi in cui si debba tener conto di un momento successivo a quello della conclusione del negozio giuridico (art. 17 della legge di registro) ma ciò solo per la determinazione della tariffa applicabile, mentre ai fini della valutazione va sempre fatto riferimento alla data del negozio giuridico (cfr. Cass., 25 maggio 1966, n. 1341). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 aprile 1972, n. 1143 - Pres. Stella-Richter - Est. Brancaccio - P. M. Sciaraffia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. S.p.a. Carminati Industrie Tessili (avv. Viola Scarpa).

Imposta di registro - Agevolazioni tributarie a società commerciali - Fusioni deliberate prima ma attuate dopo l'entrata in vigore della legge agevolatrice - Applicabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81, tariffa all. A; l. 18 marzo 1965, n. 170, artt. 1 e 6).

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 lett. b della legge 18 marzo 1965, n. 170 sono applicabili anche alle fusioni fra società deliberate prima dell'entrata in vigore di detta legge, purchè la fusione sia attuata concretamente vigente la legge agevolatrice (1).

(1) Cenni sull'atto di fusione fra società.

1. - Con la sentenza in rassegna si consolida definitivamente l'indirizzo della Corte Suprema in ordine ai limiti temporali di applicazione dell'art. 1 lett. b della legge n. 170 del 1965 portante agevolazioni tributarie alla trasformazione, fusione e concentrazione di società commerciali.

Tale indirizzo aveva avuto la sua origine nella sentenza 27 maggio 1971, n. 1585 (in *Dir. prat. trib.*, 1971, II, 977) ed è stato confermato dalla successiva pronunzia del 13 luglio 1971, n. 2261 (per quanto consta ancora inedita).

La decisione che si annota offre, comunque, lo spunto per un brevissimo accenno ad alcuni problemi in tema di fusione che hanno formato oggetto di recente esame da parte della dottrina.

2. - Interpretando la disciplina della fusione contenuta negli artt. 193 e ss. dell'abrogato codice di commercio del 1882 la dottrina era concorde nel ritenere che per effetto della fusione, da realizzarsi attraverso la delibera delle società e la redazione del relativo atto, si determinasse l'estin-

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo d'impugnazione l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione dell'art. 81, tariffa all. A, alla legge di registro, in relazione agli artt. 1 lett. b) e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170 ed all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto, erroneamente interpretando la legge 18 marzo 1965, n. 170, che le agevolazioni tributarie di cui alla predetta legge si applicano alle fusioni « attuate » a partire dall'entrata in vigore della legge, anche se in base a deliberazioni anteriori.

La ricorrente Amministrazione contesta la esattezza della soluzione accolta ed in particolare sostiene che, atteso il fine anticongiunturale ed incentivante dalla legge 18 marzo 1965, n. 170, è evidente che le agevolazioni non possono essere concesse allorquando la decisione di effettuare la fusione sia stata presa prima della entrata in vigore della legge, perchè in tal caso la decisione è autonoma rispetto alla spinta psicologica costituita dalla concessione dei benefici tributari; che l'age-

zione di almeno una delle società partecipanti e il passaggio del patrimonio a favore della società risultante dalla fusione (v. per tutti FERRI G., *Fusione delle società commerciali*, Roma, 1936, p. 203 ss.).

Una conferma di tale interpretazione si poteva dedurre dall'art. 81 della tariffa all. A della legge di registro il quale considera la fusione alla stessa stregua della costituzione di una nuova società sottoponendo entrambe le operazioni all'imposta proporzionale sui conferimenti (v. IAMMARINO, *Commento alla legge di registro*, Torino 1962, vol. II, p. 747 ss. in *Giurispr. Cass.*, 14 ottobre 1971, n. 2893 e *Cass.*, 1° novembre 1971, n. 3186).

Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice è cominciata in dottrina una revisione critica dell'indirizzo dominante e si è tentata la ricostruzione del fenomeno tenendo conto anche dei nuovi studi sulla personalità giuridica. Le conclusioni raggiunte sono particolarmente interessanti perchè offrono una visione nuova dell'operazione.

3. - È stato, infatti, autorevolmente scritto che « fra le cause di estinzione dell'associazione non va collocata, contrariamente a quanto si vuole ritenere, la fusione: questa è sì ammissibile, in virtù delle espresse disposizioni degli artt. 2501-04, per le società: deve tuttavia essere respinta la tradizionale concezione — a sua volta legata, come si constaterà fra breve, all'idea del gruppo quale persona giuridica — secondo la quale essa comporterebbe, nell'ipotesi della cosiddetta fusione per « incorporazione », la estinzione dell'associazione incorporata e, nell'ipotesi della così detta fusione mediante « costituzione di una nuova associazione » l'estinzione di tutte le associazioni preesistenti, con il conseguente verificarsi di una successione a titolo universale in tutti i rapporti, dell'organismo nato dalla fusione. La fusione non è, come lo stesso linguaggio legislativo sembra configurarla, l'effetto di un contratto intervenuto fra le associazioni (o le società) partecipanti: non può, in particolare, essere attribuita natura di contratto costitutivo di una società a quello che l'art. 2504 definisce come atto di fusione, giacchè sorprende che un atto creativo di una società con altri, ovvero un contratto sociale, sia disciplinato in modo diverso dal comune atto di creazione della società.

volazione fiscale di cui all'art. 1 lett. b) è strettamente connessa alle condizioni previste nel successivo art. 6; che il legislatore nell'attribuire in quest'ultimo articolo rilevanza giuridica alle funzioni deliberate entro il termine indicato dall'art. 1 non può avere limitato tale rilevanza in relazione al solo termine finale previsto (31 dicembre 1967), sibbene anche in relazione al termine iniziale, con la conseguenza che la concessione dei benefici deve ritenersi subordinata alla condizione che le fusioni siano state deliberate entro il termine compreso fra il 28 marzo 1967 data di entrata in vigore della legge agevolativa stabilito dall'art. 6, e il 31 dicembre 1967.

Tali argomentazioni sono infondate.

La questione della interpretazione della legge n. 170 del 1965 in fattispecie analoghe è stata già esaminata da questa Suprema Corte la quale ha ritenuto che nelle ipotesi di fusione di società commerciali, il momento rilevante, ai fini delle agevolazioni fiscali previste dalla legge stessa non è quello della deliberazione, ma quello della sua concreta attuazione; e che i benefici fiscali spettano, ancorchè la fusione risulti deliberata prima della entrata in vigore della legge e la stipulazione dell'atto pubblico di fusione abbia luogo successivamente (Cass. 13 luglio 1971, n. 2261).

Tale indirizzo deve essere confermato.

Occorre, invece, porre l'accento su quelle che l'art. 2502 definisce come le deliberazioni di fusione prese da ciascuna società; queste deliberando la fusione, modificano il contratto sociale e, pertanto, integrano reciprocamente il suo contenuto allo scopo di estenderne la regolamentazione a tutti gli elementi (soci, beni, oggetto, tipo sociale ecc.) la cui disciplina era originariamente prevista dal contratto delle altre società partecipanti. Si assiste ad un fenomeno di unificazione o integrazione reciproca dei preesistenti contratti associativi, attuato in via di modificazione di ciascuno di essi; in realtà tutti gli effetti della fusione non sono altro che singoli aspetti della operatività delle reciproche modificazioni statutarie decise dalle società: modificazioni che formano oggetto delle deliberazioni di fusione adottate da ciascuna società e che operano, pertanto, in un momento anteriore alla realizzazione dell'atto di fusione il quale presenta la natura di atto meramente esecutivo e privo di contenuto negoziale » (così GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Commentario* al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, p. 352 ss. ove richiami agli studi di SANTAGATA, *La fusione fra società*, Napoli, senza data ma 1964; CORAPI, *Gli statuti delle società per azioni*, Milano, 1971, p. 310 ss. e SIMONETTO, *Trasformazione e fusione delle società*, in *Commentario* al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, il quale però giunge a conclusioni diverse in ordine alla natura dell'atto di fusione v. infatti pag. 171 ss.).

Secondo dunque la dottrina, il cui pensiero è stato sopra trascritto, il momento determinante della fusione andrebbe ricercato nelle delibere adottate dalle società destinate a fondersi mentre l'atto di fusione assumerebbe nell'operazione una posizione meramente dichiarativa, quindi, del tutto secondaria.

L'art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170 stabilisce, fra l'altro, che a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino al 31 dicembre 1967 le fusioni di società di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro, a quella ipotecaria, nonché alle tasse sulle concessioni governative, in misura fissa.

La disposizione nella sua formulazione letterale esprime chiaramente che il legislatore ha previsto i benefici per le fusioni attuate e non per le deliberazioni di fusione.

L'espressione letterale della norma è poi aderente alla « ratio » della legge stessa con la quale si è inteso agevolare nel quadro di una ripresa dell'economia del paese, la fusione delle società per dar vita ad organismi economici di maggiore efficienza ed espansione, allo scopo di conseguire la riduzione dei costi e l'aumento della produzione.

A tal fine è stato dato rilievo, con la norma sopra riportata, al momento della concreta attuazione della fusione e non a quello della deliberazione perchè, solo in tale momento, con la stipulazione dell'atto pubblico la fusione è perfetta ed operativa e di conseguenza sorge quell'organismo di maggiori dimensioni la cui nascita il legislatore ha voluto favorire.

4. - Le conclusioni a cui la più recente dottrina giunge, in contrasto con l'opinione dominante (v. infatti FERRI, *Le società*, Trattato di diritto civile a cura di Vassalli, Torino 1971, p. 395, oltre tutti i manuali di diritto societario. Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza: v. Cass., 25 giugno 1966, n. 1626, in *Dir. fall.*, 1966, II, 803; Cass., 21 giugno 1961, n. 1482, in *Foro pad.*, 1961, I, 1096 ove richiami conformi) non hanno, come potrebbe apparire, valore solo teorico, ma anche rilevanti riflessi concreti.

Invero, appare evidente che se la tesi riferita dovesse trovare accoglimento, l'art. 1 lett. b della legge n. 170 del 1965, non potrebbe certamente essere interpretato nel senso accolto dalla S.C. nella sentenza che si annota.

Se, infatti, il momento determinante della fusione va ricercato nella adozione delle deliberazioni di fusione da parte delle società che intendono fondersi, avendo l'atto di fusione un effetto meramente deliberativo, appare evidente che il momento dell'attuazione della fusione coincide appunto con l'adozione delle delibere, sicchè le fusioni deliberate prima della entrata in vigor della legge agevolatrice non potrebbero fruire dell'agevolazione tributaria.

Non pare, però, alla stregua del diritto positivo, che tale ricostruzione del fenomeno della fusione possa essere accolta.

La riduzione dell'atto di fusione a mero atto di esecuzione presuppone il riconoscimento dell'efficacia diretta all'esterno delle delibere adottate dalle società.

Non pare però che tale riconoscimento possa essere nella specie ammesso, anche se non può escludersi che in casi espressamente previsti, una delibera abbia efficacia esterna diretta.

Del resto lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare del 25 ottobre 1965, ha precisato che per l'applicabilità dei benefici è necessario che nel periodo 28 marzo 1965 - 31 dicembre 1967 venga posto in essere l'atto di fusione, ritenendo che non si possa attribuire alcuna rilevanza alla data delle deliberazioni delle singole società interessate, sia ai fini del termine iniziale che del termine finale, in quanto tali deliberazioni non incidono sull'obbligazione tributaria connessa con la operazione di fusione.

Nè ha pregio il richiamo fatto dalla Finanza all'art. 6 della legge.

Questa norma fissa in una prima proposizione il giorno di entrata in vigore dei benefici, 28 marzo 1965, il che sta a significare, in relazione a quanto detto dall'art. 1 del provvedimento legislativo, che il particolare trattamento tributario si applica alle fusioni attuate dal 28 marzo 1965, al 31 dicembre 1967.

Stabilisce poi, che i benefici si applicano alle operazioni deliberate dalle società interessate entro il termine di cui all'art. 1, a condizione che entro lo stesso termine sia stata presentata, nei casi in cui è prescritta, la domanda prevista dal precedente art. 3.

Orbene, l'art. 6, mentre accentua il carattere finale del termine, non offre alcun elemento valido a sostegno della interpretazione dell'Amministrazione, secondo cui le agevolazioni dovrebbero applicarsi solo alle fusioni deliberate tra il 28 marzo e il 31 dicembre 1967, escludendo quelle deliberate prima del 28 marzo 1965, anche se attuate nel termine anzidetto.

Invero, una interpretazione dell'art. 6 nel senso prospettato dalla ricorrente, non solo creerebbe una illogica antinomia tra le due disposizioni della stessa legge, ma si porrebbe in contrasto con la stessa *ratio* del provvedimento legislativo che ha inteso attribuire un pre-

La delibera è un atto interno della società ed anche se destinata ad essere pubblicata od iscritta, può produrre effetti solo *riflessi*, ma non diretti, nei confronti dei terzi (*contra* SANTAGATA, *op. cit.*, p. 359. Sul punto il recente studio di CHIOMENTI, *Revoca delle deliberazioni assembleari*, Roma, 1969).

Perchè, dunque, la fusione si realizzi è necessario che la volontà delle società partecipanti, espressa dalle delibere, sia portata all'esterno e ciò avviene attraverso l'atto di fusione che realizza il collegamento fra i due ordinamenti sociali destinati a fondersi e che, in mancanza di tale atto restano autonomi.

L'operazione di fusione si attua dunque attraverso due fasi distinte: una modifica statutaria da parte delle società destinate a fondersi e l'atto di fusione che opera il collegamento e l'unificazione degli ordinamenti che hanno deliberato di fondersi (v. sul punto ROSSI A., *In tema di fusione tra associazioni non riconosciute*, in *Riv. dir. com.*, 1964, II, 494 ove richiami di dottrina, a cui adde SIMONETTO, *op. cit.*).

A. ROSSI

ciso significato, con riguardo ai limiti temporali di applicazione del beneficio, alle due distinte espressioni « fusioni attuate e fusioni deliberate ». Questa Corte Suprema nelle sentenze sopra ricordate ha affermato che lo stesso criterio ispiratore della legge sta alla base delle due norme (art. 1 ed art. 6) e che le agevolazioni comprendono il maggior numero di fusioni in qualche modo collegate con il periodo entro cui la legge trova applicazione.

Vero è che per la eventuale opposizione dei creditori delle società partecipanti alla fusione, non sempre la stipulazione dell'atto pubblico segue a breve distanza di tempo le deliberazioni delle società interessate; ma ciò giustifica l'estensione del trattamento di favore alle fusioni deliberate entro il 31 dicembre 1967 anche se attuate dopo.

Senza dire, infine, che l'affermazione che il legislatore non ha inteso dare rilievo alla data delle deliberazioni nelle ipotesi di fusioni già attuate, trova riscontro in un ulteriore elemento: l'art. 81 bis della tariffa all. A) indica come presupposto oggettivo dell'imposta di registro le fusioni di società e non le deliberazioni di fusione.

La Corte di merito nella sentenza impugnata, con motivazione corretta ed immune da vizi logici e giuridici, si è attenuta a siffatti principi e la decisione non merita censura. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1200 - Pres. Rosano - Est. Lo Cigno - P. M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Bertoli.

Imposta di registro - Successione di leggi nel tempo - Norma da applicare - Atti non registrati nel termine - Norma vigente al tempo in cui la registrazione doveva avvenire.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 150; l. 4 aprile 1953, n. 261, art. 5).

Nel caso di successione di norme, è applicabile quella vigente al momento della registrazione solo se l'atto, formato anteriormente all'entrata in vigore, sia presentato alla registrazione nel termine di legge; se la registrazione è invece omessa o ritardata, è applicabile la norma che era vigente al momento in cui la registrazione doveva essere eseguita (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione degli artt. 150 r.d. 30 di-

(1) Massima esatta, ma che non risolve tutti i problemi che sorgono nel caso di successione di leggi nel tempo, specie quando la norma sopravvenuta sia più gravosa rispetto alla precedente. Per un caso analogo diversamente deciso v. Cass., 21 luglio 1971, n. 2379, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1449).

cembre 1923, n. 3269; 52 tariffa allegato A); art. 5 d.l. 5 aprile 1945, n. 141; artt. 4 e 6 legge 4 aprile 1953, n. 261.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 12 preleggi, 150 r.d. 30 dicembre 1923, 5 legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 360 n. 5 c.p.c.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi attengono alla violazione ed errata applicazione dell'art. 150 della legge di registro e della legge n. 261 del 1953 sopra menzionata.

Si duole la ricorrente Amministrazione che la Corte di merito abbia considerato il reperimento degli atti soggetti a registrazione da parte dell'Ufficio fatto equivalente alla registrazione per dedurre da questa premessa l'applicabilità dell'aliquota ridotta dato che il reperimento avvenne dopo l'entrata in vigore della legge di modifica delle aliquote.

Sostiene l'Amministrazione che nel caso in esame, poichè i due contratti non erano stati presentati alla registrazione, la tariffa applicabile era quella vigente alla data di stipula dei due contratti e non quella vigente al momento del reperimento degli stessi, così come erroneamente era stato ritenuto dalla Corte.

I motivi di ricorso sono fondati.

In materia di imposte di registro gli atti soggetti al tributo, anche se non siano stati spontaneamente esibiti da una delle parti o da altro interessato, scontano sempre la tassa qualora l'Amministrazione delle Finanze ne venga in possesso.

Va inoltre rilevato che la richiesta della registrazione costituisce per il debitore d'imposta l'adempimento di un'obbligazione scaturente dalla stipulazione dell'atto e l'inadempimento di tale obbligazione dà luogo all'applicazione di gravi sanzioni a carico dell'inadempiente.

Nella specie, sul presupposto di fatto ritenuto certo che gli atti della cui tassazione si discute non vennero presentati spontaneamente all'ufficio finanziario per la registrazione, il richiamo all'art. 150 della legge di registro ed all'art. 5 della legge 261 del 1953 andava fatto senza trascurare il concetto di registrazione tardiva, e senza porre sullo stesso piano, ai fini dell'aliquota da applicare, un atto registrato tardivamente e atti registrati nei termini.

Invero, se si dovesse seguire il ragionamento della Corte di merito, la quale sostiene che nella specie occorre riferirsi al momento della registrazione, trascurando peraltro un elemento decisivo, e cioè la particolare posizione in cui si era venuto a trovare il contribuente, si svuoterebbe di contenuto la norma dell'art. 80 della legge di registro che commina una soprattassa per tardiva registrazione.

È certo che il momento al quale si deve far riferimento per l'applicazione dell'aliquota è quello della registrazione dell'atto ma è di tutta evidenza che nel caso di omessa o ritardata registrazione, deve appli-

carsi l'aliquota che è prevista dalle norme vigenti nel momento in cui l'atto avrebbe dovuto essere registrato. In tal senso occorre intendere il principio al quale ha voluto riferirsi la Corte, perchè diversamente il contribuente che non ha adempiuto ai suoi obblighi trarrebbe vantaggio dal suo comportamento.

In ordine poi a quanto stabilisce la legge n. 261 del 1953 va osservato che ai sensi dell'art. 5 della medesima le nuove disposizioni si applicano agli atti presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore di essa, laddove per gli atti di data anteriore « per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse seguita nel termine normale, si applicheranno le aliquote più favorevoli al contribuente ».

Alla luce di tali norme è agevole rilevare che la necessità della registrazione in termine è stata ancora tenuta presente dal legislatore. Infatti, l'atto stipulato in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 261 del 1953 può godere delle aliquote più favorevoli in quanto il termine normale di registrazione sia ancora in corso, cioè non scaduto alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso in esame i contratti di appalto vennero stipulati il 30 aprile ed il 30 luglio 1952, e quindi il termine fisso di registrazione era da lungo tempo scaduto a quella data. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1207 - Pres. Giannattasio - Est. Scanzano - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Lazzoni (avv. Doria Lamba).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961 n. 29 - Decorrenza da tale data.

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147 articolo unico).

Gli interessi sulle imposte complementari che non poterono liquidarsi per mancanza, imputabile al contribuente, degli elementi necessari alla liquidazione, sono dovuti, per i rapporti anteriormente sorti, dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo l'Amministrazione Finanziaria sostiene che il principio della retroattività delle leggi non impediva, nel caso, l'applicazione della legge 26 gennaio 1961, n. 29, di cui denuncia appunto la violazione.

(1) Viene confermato l'indirizzo giurisprudenziale di cui alle precedenti sentenze 23 novembre 1971, n. 3396 e 18 febbraio 1972, n. 441, in questa *Rassegna*, 1972, I, 115. V. anche in proposito *BAFILE C.*, *Gli interessi sui tributi complementari*, in questa *Rassegna*, 1971, I, 99.

Deduce in particolare:

a) che la presentazione di una denuncia infedele (cui la citata legge ricollega una particolare disciplina degli interessi moratori) è un fatto ad effetti permanenti che si sono protratti anche dopo l'entrata in vigore della legge stessa;

b) che, comunque, il diritto agli interessi con la decorrenza pretesa, deriva anche dalle comuni disposizioni di diritto civile sia per il carattere illecito della denuncia infedele (e la conseguente applicabilità dell'art. 1219, n. 1 c.c.), sia perchè l'obbligazione tributaria deve essere adempiuta entro un preciso termine al domicilio del creditore e produce perciò l'obbligazione degli interessi indipendentemente dalla costituzione in mora (artt. 1218, 1219, n. 3 e 1224 c.c.).

La censura è fondata nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.

Secondo l'art. 3 legge 26 gennaio 1961, n. 29 che detta norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari (ed è quindi applicabile anche all'imposta di successione), in caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o la imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

Con riferimento, poi, al tributo complementare sulle tasse ed imposte predette, detta legge è stata interpretata autenticamente con l'articolo unico legge 28 marzo 1962, n. 147, secondo cui gli interessi moratori su quel tributo decorrono dal giorno in cui è dovuto il tributo principale, salvo che la mancanza o l'insufficienza le quali abbiano impedito l'originaria integrale liquidazione, siano dipese da fatto non imputabile al contribuente (nel qual caso gli interessi sul tributo complementare decorrono dalla data della sua liquidazione).

La tesi dell'Amministrazione ricorrente, che vuole rinvenire il fondamento della propria pretesa al di fuori di questa normativa, non può essere condivisa.

Non è certamente appropriato il riferimento all'art. 1219, n. 1 c.c. Anche se, infatti, la infedele denuncia del contribuente potesse essere ricondotta allo schema dell'art. 2043 c.c., essa, in se, non è fonte del debito imposta (complementare), nè, secondo le comuni disposizioni di diritto civile, può essere considerata fonte del debito dell'interesse.

L'obbligazione relativa all'imposta complementare di successione trova pur sempre il suo titolo in quel fatto (il trasferimento di beni *mortis causa*) cui la legge ricollega il sorgere dell'imposta di successione in genere.

Quanto agli interessi, è noto che, secondo i principi comuni del diritto privato essi sono oggetto di una obbligazione accessoria che presuppone un'obbligazione principale di natura pecuniaria: e pur quando assumono autonoma funzione di risarcimento di danno (come è per gli interessi moratori) il fatto costitutivo della relativa obbligazione è dato dall'inadempimento di una obbligazione pecuniaria.

Fuor di luogo è anche il riferimento all'art. 1219, n. 3 c.c., in quanto a tenore di tale disposizione (che va posta in collegamento con l'art. 1182, comma terzo c.c.) la mora *ex re* si verifica quando la collaborazione del creditore all'adempimento sia limitata al compito meramente passivo di riceversi la prestazione. Tale situazione nella obbligazione pecuniaria, si verifica quando la somma dovuta sia predeterminata o automaticamente determinabile attraverso una semplice operazione aritmetica: e non ricorreva nella specie, in quanto alla data di esigibilità della imposta principale il tributo complementare non era determinabile, e poté essere definitivamente tradotto in una precisa somma di denaro solo dopo la conclusione del processo di accertamento, cui diede luogo il dissenso fra l'Amministrazione ed il contribuente sul valore dei beni caduti in successione.

Il fondamento della pretesa dell'Amministrazione delle Finanze deve essere dunque ricercato nelle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, la cui normativa (come ha affermato la Corte Costituzionale con sentenza 6 giugno 1968, n. 58) per la particolarità dei suoi fini e dei suoi presupposti è diversa da quella civilistica.

La questione dell'applicabilità di tali leggi a rapporti derivanti da successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 è stata oggetto di decisioni discordanti da parte di questa Corte, la quale dopo averla risolta in senso affermativo con la sentenza 7 novembre 1970, n. 2273, è giunta a conclusione apposta con la sentenza 18 dicembre 1970, n. 2707.

Il primo orientamento è stato poi seguito da varie altre pronunzie di questa sezione, ed è condiviso da questo Collegio.

Secondo quanto affermato da questa Corte con sentenza 23 ottobre 1967, n. 2612, l'obbligo di corrispondere, sul tributo complementare gli interessi decorrenti dalla data di esigibilità dell'imposta principale deriva dalla violazione da parte del contribuente, del dovere di collaborazione all'accertamento dell'imponibile: dovere che in materia d'imposta di successione deriva dall'art. 51 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, e consiste nell'obbligo di presentare l'apposita denuncia con notizia particolareggiata dei beni relitti, con la dichiarazione del loro valore e con le indicazioni sufficienti a farne conoscere la natura, la situazione e la importanza.

Con riferimento alle successioni per le quali il termine per la denuncia sia scaduto (come nella specie) prima dell'entrata in vigore della

citata legge n. 29, è bensì vero che la violazione del predetto obbligo (cioè il fatto assunto a base della particolare disciplina degli interessi) risale ad un momento anteriore alla legge stessa; ma non v'è dubbio che il comportamento del contribuente ha una rilevanza che si protrae nel tempo. Esso, infatti, si risolve nella perdurante impossibilità della definitiva liquidazione dell'imposta complementare (con il possibile persistente ritardo nel pagamento di essa) e realizza una situazione che il contribuente ha il potere e il dovere di far cessare, rettificando la dichiarazione infedele, o concordando la base imponibile in aderenza al valore venale dei beni (e ponendo così fine al procedimento di accertamento), o comunque offrendo di concordarlo in tali sensi. Situazione che, se invece persiste pur dopo l'entrata in vigore della legge che ad essa collega particolari conseguenze (cioè la citata legge n. 29), ricade, da quel momento, sotto la relativa disciplina, secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo.

Va, in proposito, considerato che in materia di imposta di successione la collaborazione del contribuente all'accertamento dell'imponibile non si esaurisce con la presentazione di una qualsiasi denuncia, ma solo fornendo tutti gli elementi necessari alla liquidazione dell'imposta nella misura effettivamente dovuta. Risulta, infatti, dagli artt. 52 e 72 r.d. 1923, n. 3270 che il denunciante ha l'obbligo di adeguare al vero le sue dichiarazioni, mediante le opportune rettifiche ed integrazioni, e che la denuncia insufficiente non assolve all'obbligo di legge. Ed allora, se tale obbligo risulti ancora inadempito al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'applicazione di questa ad un comportamento che è ancora attuale non viola il principio dell'irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi.

Deve quindi conclusivamente affermarsi che, nei rapporti tributari relativi a successioni apertesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge stessa, interpretata autenticamente con legge 28 marzo 1962, n. 147, gli interessi moratori sulla imposta complementare di successione, successivamente liquidata, sono dovuti, nella misura stabilita dalle citate disposizioni, dalla data predetta.

Nelle osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero i Lazzoni, riprendendo un argomento già svolto nell'ultima parte del controricorso hanno anche dedotto che, comunque, non possa, nella vicenda ravvisarsi quel fatto ad essi imputabile cui le leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 ricollegano la particolare disciplina degli interessi.

Tale questione non può essere esaminata in questa sede, perchè non è stata esaminata dalla Corte di merito siccome assorbita dalla statuizione da essa adottata. Essa potrà essere esaminata dal giudice di rinvio, se ed in quanto non si siano formate preclusioni sul punto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1217 - Pres. Icardi - Est. Boselli - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. D'Arvia (avv. Zappalà).

Imposte e tasse in genere - Accertamento - Notificazione a persona irreperibile - Ricerca anche anagrafica del destinatario - E' necessaria - Menzione nella relazione delle ricerche eseguite - Non è necessaria.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38; r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 89; c.p.c. articolo 137 e segg.).

Per la notifica dell'accertamento e degli altri atti del procedimento amministrativo, l'art. 38 del t.u. sulle imposte dirette, di portata generale, stabilisce che in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, si procede, a norma degli artt. 140 e 148 c.p.c., affiggendo copia dell'atto nell'albo del Comune, ma senza che sia necessario affiggere avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione e darne notizia mediante raccomandata; il messo procedente non è però esonerato dall'obbligo, sancito nell'art. 148 c.p.c., di ricercare, anche anagraficamente, il destinatario dell'atto e di farne menzione nella relazione; tuttavia la mancata menzione nella relata di notifica delle ricerche eseguite non dà luogo a nullità della notifica ove dalla dichiarazione di assenza del destinatario e delle persone addette alla casa o all'azienda risulti implicitamente che le ricerche sono state eseguite (1).

(Omissis). — Ha carattere preliminare la questione — riproposta in questa sede dal D'Arvia con suo ricorso incidentale — relativa alla nullità della notifica dell'avviso di accertamento eseguito dalla Commissione Distrettuale, posto che, ove la tesi sostenuta in proposito dal D'Arvia, fosse

(1) La decisione precisa quali siano le norme che disciplinano la notificazione degli atti del procedimento amministrativo di accertamento; e ciò è assai opportuno, perchè sull'argomento spesso sono intervenute pronunce non chiare (cfr. Cass., 26 agosto 1971, n. 2581). Importante è anche l'affermazione che la ricerca del destinatario e delle persone addette alla casa o all'azienda è implicita nella dichiarazione di assenza. Resta sempre, tuttavia, incerta la necessità delle ricerche anagrafiche nel caso di cambiamento di abitazione che il contribuente abbia ommesso di dichiarare all'Ufficio. È opportuno ricordare che l'art. 38 del t.u. delle imposte dirette sostituisce l'art. 89 del reg. 11 luglio 1907, n. 560 per gli atti del procedimento amministrativo, mentre per gli atti del procedimento contenzioso resta sempre in vigore il menzionato art. 89, esplicitamente richiamato nell'art. 228 lett. b) del t.u. del 1958 (v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 508).

meritevole di accoglimento, la decisione impugnata, che si fonda invece sul supposto della validità della notifica, dovrebbe essere cassata per questo assorbente motivo.

Deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 in funzione dell'art. 160 c.p.c. ed in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 dello stesso codice, il D'Arvia, con l'unico motivo dell'accennato suo ricorso incidentale, assume che a torto la Commissione centrale ha ritenuto la validità di detta notifica per non avere considerato:

a) che entrambe le relate (tanto quella relativa allo accesso eseguito il 23 luglio 1967 quanto quella relativa allo accesso eseguito il 18 dicembre dello stesso anno) non revocano la sottoscrizione del messo precedente;

b) che la affermazione di « irreperibilità » del destinatario al domicilio di Via Vetulonia, 65, contenuta nella relata del 23 luglio 1957, era sicuramente mendace, essendo di data anteriore a quella in cui esso ricorrente aveva verbalmente dichiarato detto domicilio alla Commissione distrettuale (29 luglio 1957);

c) e che, in difetto di conforme menzione della predetta relata, vi era ragionevole motivo di ritenere che non erano state neppure compiute le ricerche anagrafiche prescritte per accertare il domicilio di esso destinatario, specie considerando che al domicilio di via Vetulonia gli era stato poi notificato l'atto di appello dell'Ufficio in data 16 luglio 1962 e che allo stesso domicilio gli erano state consegnate le cartelle esattoriali relative agli anni 1958 e 1959.

Il motivo è infondato.

Va premesso che l'art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560, concernente le formalità di notificazione delle dichiarazioni e rettificazioni in materia di imposta di R. M., è stato sostituito — con riferimento a tutti i procedimenti tributari in genere —, dalla disposizione (di contenuto sostanzialmente identico) dell'art. 38 del d.P. 29 gennaio 1958, n. 645 che approva il t.u. delle leggi sulle imposte dirette.

Tale disposizione — che trova applicazione nella specie, essendosi l'Amministrazione finanziaria avvalsa, per la notifica dell'avviso in questione, dell'opera di un messo autorizzato anzichè di quella dell'Ufficiale giudiziario — prescrive che le notificazioni degli avvisi di accertamento si eseguono secondo le modalità degli artt. 137 e segg. del codice di procedura civile, con esclusione però di quelle contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 dello stesso codice di rito (art. 33, lett. g).

Se ne deduce che, nel caso di *irreperibilità* del destinatario (o di incapacità o rifiuto di ricevere la copia delle persone indicate nello art. 139), si procede a sensi degli artt. 140 e 148 c.p.c., ossia alla notifica mediante deposito ed affissione della copia dell'atto all'albo pretorio, e che pertanto il messo precedente, se — in detto caso — è esonerato dall'obbligo di affiggere avviso del deposito anche alla porta della abita-

zione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario nonchè dall'obbligo di darne notizia (mediante raccomandata con avviso di ricevimento) allo stesso (art. 38 cit. lett. e ed f), non è invece affatto esonerato dall'obbligo di ricercare anche anagraficamente il destinatario dell'atto e di farne constare nella relazione di notifica, non essendo nella esclusione di cui alla menzionata lett. g dell'art. 38 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette — espressamente compreso anche l'art. 148 del codice di rito.

Orbene, ritenuto — per costante giurisprudenza di questo S. C. — che la mancanza della sottoscrizione della relata da parte del messo precedente non produce nullità della notifica, bensì un vizio della stessa sanabile con la costituzione in giudizio dell'intimato (Cass., 26 aprile 1952); ed escluso che dall'essere il primo accesso in via Vetulonia, 65 stato eseguito in epoca (23 luglio 1957) anteriore a quella in cui detto domicilio venne dichiarato dal contribuente all'Ufficio (29 luglio 1957) possa trarsi argomento sicuro ed univoco per disattendere la veridicità della dichiarazione del messo, bene potendo la notizia essere venuta *aliunde* a conoscenza dell'Ufficio, in epoca anteriore alla comunicazione del contribuente; l'unico quesito che rimane nella specie da risolvere è se la inosservanza dell'obbligo, stabilito a carico dell'Ufficiale (o del messo) precedente dal secondo comma dell'art. 148 c.p.c., di indicare le ricerche anche anagrafiche eseguite, determini o meno la nullità della notifica.

A tale quesito ha già da tempo dato risposta negativa la giurisprudenza di questa Suprema Corte, osservando che, in un caso del genere, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 160 c.p.c. (violazione delle norme concernenti le persone alle quali deve essere consegnata la copia dell'atto da notificare), in quanto la attestazione della assenza anche di persone di famiglia od addette alla casa del destinatario dell'atto deve ritenersi contenuta, per necessario implicito, nella dichiarazione della assenza del destinatario medesimo e della conseguente mancata consegna della copia dell'atto nel domicilio indicato (Cass., 8 febbraio 1963, n. 219); e questa Suprema Corte non trova nella specie adeguato motivo per discostarsi da tale indirizzo.

Per le ragioni ora riferite, il ricorso incidentale deve essere rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 aprile 1972, n. 1264 - Pres. Favara - Est. Granata - P. M. Pedace (conf.) - Presciutti (avv. De Napoli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino).

Imposta generale sull'Entrata - Prescrizione - Interruzione - Ricorso al Ministro delle Finanze - Effetto.

All'imposta generale sull'entrata è applicabile il principio, di portata generale, che la domanda del contribuente, sia in via amministrativa che

giudiziaria, interrompe la prescrizione a favore di entrambe le parti e che la prescrizione così interrotta rimane sospesa fino alla data della definizione del procedimento; conseguentemente in pendenza del ricorso al Ministro contro l'ordinanza dell'Intendente di Finanza non corre il termine di prescrizione (1).

(*Omissis*). — Con i tre motivi di ricorso (che, per la loro stretta connessione, devono essere congiuntamente esaminati) il Presciutti, denunciando violazione degli artt. 141 legge del registro, 90 legge sulle successioni, 2934, 2935, 2943, 2945 c.c. e 17, 56 legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonchè difetto assoluto di motivazione, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha applicato, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, il principio della interruzione del corso della prescrizione in favore di entrambe le parti per effetto della proposizione, da parte del contribuente, di ricorso amministrativo o di domanda giudiziale, con conseguente inizio di un nuovo periodo di prescrizione dalla data della definizione di procedimento.

E deduce, in particolare, a sostegno della doglianza:

a) che le disposizioni di cui agli artt. 141 della legge di registro e 90 della legge delle successioni per il loro carattere eccezionale non consentono applicazione analogica nè possono essere considerate quali espressioni di un principio di carattere generale;

b) che, dovendosi attribuire al Ministro delle Finanze la qualità di organo dell'Amministrazione tributaria, l'indugio, da parte dello stesso, nella definizione del ricorso comporta una inerzia della amministrazione medesima, e non può quindi impedire il decorso della prescrizione;

c) che l'efficacia interruttiva del ricorso doveva essere comunque esclusa per la considerazione che, malgrado la proposizione di esso, l'Amministrazione avrebbe potuto esercitare i propri diritti in forza dell'ordinanza intendenzia.

Tali censure sono prive di fondamento.

Già con sentenza 18 settembre 1962, n. 2768, questa Corte ha sancito che anche in tema di evasione all'I.G.E. e di irrogazione della pena pecuniaria si applica il principio, enunciato nelle succitate disposizioni delle leggi sull'imposta di registro e sulle successioni secondo cui nel rapporto tributario la domanda del contribuente, in via amministrativa o giudiziale, interrompe la prescrizione in favore di entrambe le parti, con effetto sospensivo durante la pendenza del procedimento e successivo

(1) Giurisprudenza ormai pacifica; v. Cass., 26 agosto 1971, n. 2582, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1467).

inizio di un nuovo periodo di prescrizione dalla data della definizione del procedimento stesso; ed ha poi confermato tale indirizzo, sempre in materia di evasione all'I.G.E., con sentenza 28 maggio 1966, n. 1396 e, in tema di imposta sui consumi, con sentenze 8 luglio 1967, n. 1703 e 9 aprile 1969, n. 1125.

Questi principi devono essere anche ora ribaditi, non essendo stato addotto dal ricorrente (nè essendo, comunque, emerso) alcun elemento che induca a un mutamento di opinione.

Invero, per quanto concerne il primo rilievo formulato dal Presciutti, si deve considerare che, essendo rimessa in discussione, con la proposizione del ricorso amministrativo, come dell'azione giudiziaria, l'esistenza e l'entità della obbligazione tributaria, il legislatore ha inteso evitare, con le succitate disposizioni delle leggi sull'imposta di registro e sulle successioni, che nel corso del procedimento si verificasse l'estinzione dell'obbligazione stessa per prescrizione.

Orbene, tale essendo la *ratio* delle disposizioni in esame ed essendo le singole leggi d'imposta parte di un complesso di norme che disciplinano una materia unitaria con esigenza di analoghe regole, si deve ribadire che le dette disposizioni costituiscono, in realtà, espressione concreta di principi generali, che, per la loro più stretta aderenza al fenomeno tributario, devono essere applicati a preferenza dei principi generali di diritto comune (e quindi devono ritenersi validi anche per la materia che forma oggetto del presente giudizio), così da non consentire la prescrizione delle ragioni creditorie, fino a quando non si sia esaurita la contestazione mossa dal contribuente.

Per quanto riflette, poi, la seconda censura, non può attribuirsi rilevanza alla considerazione che il Ministro delle Finanze sia — non diversamente dall'Intendente — un organo della stessa amministrazione, titolare del credito contestato.

Il Ministro è infatti investito, su sollecitazione del contribuente, di un compito sostanziale di decisione amministrativa: funzione, questa che mentre è del tutto estranea all'attività amministrativa rivolta all'attuazione della pretesa tributaria, d'altra parte inibisce all'Amministrazione, finchè non si sia esaurita, di fare valere le proprie ragioni. Pertanto, il ritardo del Ministro nel pronunciarsi sul ricorso del contribuente non può essere assimilato, per il diverso campo della sua incidenza, all'inerzia della Pubblica Amministrazione nell'esercizio dei propri diritti, all'inerzia, cioè, che costituisce il presupposto della prescrizione estintiva.

Infine, in riguardo alla terza censura, va osservato, in contrario, che, in applicazione dei principi enunciati nell'esame del primo motivo di ricorso, la pendenza del procedimento tributario, sia giudiziario che amministrativo, impone in via generale, alle parti uno stato di attesa, che, mentre consente lo svolgimento di attività meramente processuali,

inibisce quelle comunque dirette all'attuazione del diritto controverso. E nella specie, l'attuazione dei diritti in contesa (sia in riguardo al tributo, sia in riguardo alla pena pecuniaria) era comunque impedita dalla disposizione dell'art. 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 secondo la quale l'ordinanza dell'Intendente di Finanza diventa titolo esecutivo solo se, nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione, il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro delle Finanze. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1309 - Pres. Rosano - Est. Lo Cigno - P. M. Caldarera - Ministero delle Finanze (avv. Stato Mataloni) c. Dominici.

Imposta di successione - Deduzione di passività - Dichiarazione di sussistenza - Sottoscrizione - Mandatario del creditore - Legittimità.

Nel sottoscrivere la dichiarazione di sussistenza del debito, prevista nell'art. 48 della legge sulle successioni ai fini della deduzione delle passività, il creditore rimane estraneo al rapporto tributario; nulla vieta pertanto che la dichiarazione sia sottoscritta per il creditore da un suo mandatario, non essendo verso di esso applicabile la disciplina della rappresentanza nei rapporti tributari (1).

(*Omissis*). — Secondo logica è preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso con il quale l'Amministrazione delle Finanze denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 49 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), degli artt. 1387 e segg. cod. civ. e dei principi generali sulla rappresentanza volontaria in materia tributaria e in materia civile, in riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c.

La ricorrente deduce in particolare che le questioni fondamentali della causa sono due: 1) se in materia tributaria l'istituto della rappresentanza volontaria debba ritenersi generalmente ammesso, sì che là dove la legge tributaria richiede particolari atti da parte del contribuente o di terzi, questi possono essere compiuti anche da un loro rappresentante, indipendentemente da una espressa previsione in tal

(1) Non constano precedenti in termini.

senso della legge stessa; 2) se, subordinatamente, la dichiarazione di cui al citato art. 48 sia di per sè atto giuridico idoneo ad essere prestato a mezzo di rappresentante volontario (questione che si inquadra in quella generale dell'ammissibilità o meno dell'istituto della rappresentanza in ordine ad atti giuridici di natura non negoziale).

Si duole pertanto che la Corte di merito, limitando l'indagine alla sola lettera degli artt. 48 e 49 della legge sull'imposta di successione, abbia trascurato ogni inquadramento sistematico della questione sottoposta al suo esame nel campo del diritto pubblico in generale, del diritto tributario in particolare e, più specificatamente della legge tributaria sulle successioni ed abbia affermato l'ammissibilità in generale, anche in atti non negoziali, dell'istituto della rappresentanza, in quanto espressione del principio dell'autonomia contrattuale delle parti, trascurando ogni distinzione (che, in ultima analisi, sarebbe quanto meno doveroso fare, anche nel campo del diritto privato, agli effetti dell'ammissibilità della rappresentanza in atti non negoziali) tra procuratore munito di mandato generale e procuratore munito di mandato speciale.

Aggiunge l'Amministrazione ricorrente che nella materia considerata non si verte nel campo contrattuale e che, se il creditore non è parte del rapporto tributario (ma lo è certamente l'erede-debitore, e ogni distinzione tra creditore e debitore, agli effetti di cui si discute, sarebbe inammissibile, non potendo non essere identica la disciplina per entrambi ed identica quindi la soluzione), egli è tuttavia soggetto ad un onere attinente al procedimento tributario di accertamento della base imponibile, onere le modalità del cui adempimento sono appunto regolate dalla legge tributaria.

E afferma che, ai fini della deduzione delle passività ereditarie, la dichiarazione congiunta di cui all'art. 48 della legge tributaria sulle successioni deve essere sottoscritta personalmente sia dall'erede o legatario sia dal creditore e che pertanto non è idonea allo scopo una dichiarazione sottoscritta, per il creditore, da un suo mandatario generale *ad negotia*.

Il motivo è infondato.

La ricorrente parte dalla premessa che la dichiarazione di cui all'art. 48 della legge tributaria sulle successioni, fatta dall'erede e dai creditori, solo perchè contenuta nello stesso atto pone il creditore ed il debitore d'imposta in una situazione identica rispetto al procedimento di accertamento del tributo, premessa dalla quale discenderebbe l'impossibilità per il creditore di conferire ad altra persona i poteri di rappresentanza per rendere la dichiarazione di cui sopra.

L'assunto è errato.

Ai sensi del citato art. 48, « affinché sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che essa sia giustificata da una dichiarazione fatta dall'erede o dal legatario e dai creditori, che il debito sussisteva in tutto o in parte al tempo dell'aperta successione. Il creditore o i suoi aventi

causa non possono, sotto pena dei danni, rifiutarsi di emettere tale dichiarazione.

Il contribuente ed il creditore si trovano quindi in diversa posizione; la dichiarazione, che dovrà essere presentata all'Amministrazione delle Finanze dall'erede è un atto che il creditore compie nell'interesse dello stesso erede, rimanendo estraneo al rapporto giuridico di imposta.

Nè si può trarre argomento per affermare la validità della tesi dell'Amministrazione delle Finanze, dal successivo art. 49 secondo cui, indipendentemente dalle maggiori pene stabilite dal codice penale, i sottoscrittori di una dichiarazione di sussistenza di debiti, non conforme a verità, sono tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al sestuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si sia tentato di evadere.

Tale norma evidenzia ulteriormente il significato dall'attività del creditore chiarendo che la responsabilità solidale ivi prevista non attiene all'obbligazione di imposta, sibbene al contenuto della dichiarazione per la quale, se infedele, viene inflitta, essendo comune l'intento fraudatorio, una pena pecuniaria.

Non può quindi essere invocata nei confronti del creditore, in quanto estraneo al rapporto giuridico d'imposta, la disciplina della rappresentanza come per i rapporti di diritto tributario.

La sentenza impugnata, nel ritenere che gli artt. 48 e 49 non contengono alcuna norma che imponga al creditore la dichiarazione di sussistenza personalmente e nell'affermare che non esistono norme espresse e desumibili dal sistema che vietino di conferire la procura per il compimento di atti negoziali non ha violato quindi alcun principio generale di diritto nè tanto meno le norme specificamente richiamate dalla ricorrente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1315 - Pres. Icardi - Est. Boselli - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Navigazione Europea Trasporti (avv. Valli).

Imposta di registro - Agevolazione per le costruzioni navali - Risoluzione del contratto - Decadenza dalla agevolazione.

(l. 17 luglio 1954, n. 522, artt. 4 e 16; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14).

Si verifica decadenza dall'agevolazione dell'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 522, qualora il contratto per la costruzione di nave venga

risolto prima che abbia avuto esecuzione, anche se la costruzione della nave venga altrimenti realizzata da altra impresa nazionale (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo del ricorso, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione degli artt. 4 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522 e degli artt. 12 e 14 della legge organica di registro nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, a sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., e censura la impugnata sentenza per avere accolto la tesi avversaria, operando una discriminazione fra i « benefici » cui ha riferimento il citato art. 16 della legge n. 522 del 1954 non giustificata dalla lettera della disposizione; individuando inoltre la *ratio* della legge medesima in una finalità che, oltre a non avere riscontro nelle disposizioni della stessa, non appare atta ad autorizzare il superamento di quel collegamento strumentale e funzionale — fra contratto e risultato — che giustifica, sul piano logico e giuridico, l'agevolazione fiscale; e dimenticando infine che gli artt. 12 e 14 della legge di registro, dal cui dettato ha ritenuto di trarre argomento favorevole alla tesi accolta, non sono che espressioni del principio generale della insensibilità dell'imposta di registro, quale imposta d'atto, alle vicende ulteriori del negozio.

Il motivo è fondato.

È opportuno rammentare che la legge 17 luglio 1954, n. 522 recante « Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » — provvedimenti che consistono in *agevolazioni doganali e fiscali* (Tit. III) — dopo avere stabilito in particolare, a proposito dei « benefici fiscali », che « sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa e beneficiano della esenzione dalla imposta generale sull'entrata i contratti inerenti alla costruzione delle navi » (art. 4), nel titolo IV (dedicato alle *Disposizioni generali*) prescrive, tra l'altro, che per le nuove costruzioni si verifica la *decadenza dai benefici*, oltre che nel caso in cui i lavori non siano stati iniziati entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici, anche nel caso in cui le costruzioni non abbiano raggiunto il 25 % di avanzamento globale entro termini varianti, a seconda della stazza della nave, da dieci a diciotto mesi dall'inizio dei lavori (art. 16).

Ciò premesso, e poichè è pacifico in fatto che il contratto d'appalto stipulato il 23 luglio 1958 dalla Soc. NEUTRAL col cantiere FELSZEGI per la costruzione della motocisterna di cui si tratta — contratto ammesso a registrazione con tassa fissa a sensi dell'ora citato art. 4 della legge n. 522 del 1954 — essendo stato consensualmente risolto dalle

(1) Decisione esatissima di cui va apprezzata l'approfondita motivazione; cfr. in materia analoga Cass., 30 aprile 1969, n. 1415, in questa *Rassegna*, 1969, I, 1118.

parti, non ha avuto esecuzione, il problema che questa S. C. è chiamata a risolvere consiste nello stabilire se, a mente del citato art. 16 della legge, un tal fatto comporti o meno la decadenza delle parti contraenti dalla agevolazione tributaria di cui hanno concretamente fruito.

La soluzione negativa data al quesito dalla Corte del merito si fonda essenzialmente:

a) sul riferimento dei « benefici menzionati dall'art. 16 della legge a quelli di carattere finanziario (Contributi e Finanziamenti), con esclusione di quelli propriamente doganali e fiscali;

b) sulla individuazione della *ratio*, giustificatrice di una tale discriminazione, nello scopo della legge di potenziare la capacità competitiva dei cantieri nazionali in campo internazionale consentendo una riduzione dei costi di produzione: scopo che sarebbe da ritenere soddisfatto (con la conseguente definitiva acquisizione dei benefici di cui si tratta) ogni qualvolta si giunga *comunque* alla costruzione di una nave ad opera di una impresa cantieristica nazionale:

c) e sulla inapplicabilità al caso di specie degli artt. 12 e 14 della legge organica di registro, per il loro riferimento ad una situazione inversa rispetto a quella che costituisce oggetto della presente controversia.

Le ragioni testè riferite, anche se non prive di una certa forza suggestiva, si rivelano, ad un più meditato esame, sostanzialmente infondate.

Non può anzitutto non apparire arbitraria, di fronte alla generica locuzione di « benefici » adoperata dalla legge in una norma (quella dell'art. 16), inserita per giunta nel titolo (IV) delle « Disposizioni generali » — ossia delle disposizioni riferibili indifferentemente a tutti i Titoli precedenti — la pretesa di limitare codesto riferimento alle sole agevolazioni finanziarie (ossia ai Contributi, illustrati nel Titolo II ed ai Finanziamenti, illustrati nel Titolo III) e di escluderne le agevolazioni doganali e fiscali contemplate nel Titolo I.

Nè questa discriminazione può ritenersi giustificata, sul piano logico, assegnando alla legge una *ratio* diversa da quella, enunciata peraltro nella sua stessa intitolazione, consistente nel generico fine di favorire l'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

In linea logica, dalla premessa che scopo della legge è invece quello di contenere i costi di produzione per potenziare la capacità competitiva dei cantieri nazionali rispetto a quelli stranieri, non si perviene alla conclusione che la decadenza comminata dal citato art. 16 non può concernere altro che i benefici di carattere finanziario, senza la mediazione di un ulteriore supporto — quello secondo cui di fronte allo sforzo costruttivo imposto alle imprese cantieristiche si porrebbe, come contropartita, maggiormente l'onere economico assunto dallo Stato che non le agevolazioni di carattere fiscale concesse dallo stesso supporto — che non riesce affatto persuasivo: per la intuitiva ragione che, risolvendosi in

definitiva entrambi i benefici (quelli fiscali non meno che quelli finanziari) in un onere per lo Stato, la postulata distinzione si risolve in un artificio.

Tutto ciò considerato e ritenuto inoltre che la *ratio* così individuata mal si concilia con la preoccupazione che il legislatore (proprio nella disposizione dell'art. 16) manifesta per i tempi di costruzione della nave, questo S. C. non trova nella motivazione della impugnata sentenza sufficienti ragioni per discostarsi dall'indirizzo che nella soggetta materia hanno già segnato quelle precedenti decisioni di questa stessa Suprema Corte le quali hanno ritenuto che la *ratio* della legge del 1954 va ravvisata nella finalità di agevolare le costruzioni navali e, per questa via tutto il complesso dell'industria cantieristica navale (Cass., n. 1952 del 16 luglio 1963).

Indipendentemente da ciò, non è dato vedere come possa affermarsi che la finalità (quale che sia) delle agevolazioni fiscali — concesse pur sempre per i *contratti inerenti alla costruzione della nave* — possa dirsi realizzata anche se la costruzione avvenga — come è accaduto nella specie — al di fuori del contratto specificamente agevolato, senza negare quel collegamento strumentale — fra contratto e costruzione — in funzione del quale si giustifica la agevolazione.

Insuperabile è invero il principio, inerente alla stessa struttura dell'imposta di registro quale tassa d'atto, che in tale collegamento strumentale, fra l'atto sottoposto a registrazione e le successive operazioni di esecuzione dell'opera che la legge intende incrementare, ravvisa un rapporto di necessità per cui, anche indipendentemente da una espressa comminatoria di decadenza, la agevolazione vien meno qualora l'atto ammesso a tassazione non consegua lo scopo considerato (Cass., 30 aprile 1969, n. 1415).

Nè giova obiettare in contrario che gli artt. 12 e 14 della legge di registro — invocati a giustificazione della pretesa tributaria — considerano una situazione inversa rispetto a quella dalla quale trae origine la presente controversia nella quale si contesta il diritto della Finanza a conseguire il pagamento dell'imposta normale per l'asserita decadenza del contribuente dal beneficio della registrazione a tassa fissa e non quello del contribuente ad ottenere la restituzione di una imposta già pagata.

Gli articoli in parola sono invero espressione di un principio più generale, quello della insensibilità dell'imposta di registro, quale imposta d'atto, alle vicende dell'atto stesso: principio in virtù del quale la posteriore risoluzione del contratto è irrilevante sia che si faccia questione di restituzione di un'imposta già pagata sia che si faccia questione — come nella specie — dell'esazione dell'imposta che (in difetto dell'agevolazione) avrebbe dovuto essere scontata al momento della registrazione. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 maggio 1972, n. 1355 - Pres. Caporaso - Est. Novelli - P. M. De Marco (conf.) - Impresa Angelo Farsura (avv. Zammit, Cochetti, Pallottino) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Del Greco).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi - Normativa regolamentare committente decadenze a carico dell'appaltatore nei casi di mancato, tempestivo assolvimento dell'onere dell'immediata riserva - Contrasto con i principi generali dell'ordinamento e conseguente necessità di disapplicazione di tali norme regolamentari da parte dell'A. G. - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24, 97, 113; disp. sulla legge in gen., artt. 4, 15; c.c. art. 2966; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64, 89, 107; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Contabilizzazioni « provvisorie » nel Registro di contabilità - Onere della riserva da parte dell'appaltatore - Sussiste.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Lavori non contabilizzati - Richiesta di compenso da parte dell'appaltatore - Onere della tempestiva riserva - Sussiste.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Pretese dell'appaltatore nascenti da fatti riferentisi esplicitamente o anche solo implicitamente alla contabilità dei lavori - Onere della tempestiva riserva - Sussiste.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 343, 345, 346, 364; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 53, 54, 58, 64, 85 e segg., 89, 107; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 42, 43).

Le disposizioni del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, avente natura di regolamento normativo delegato, che comminano decadenze a carico dell'appaltatore di opera pubblica, per il mancato, tempestivo assolvi-

mento dell'onere della riserva, sono perfettamente legittime e non possono essere disapplicate dal Giudice (1).

Anche nel caso di contabilizzazioni « provvisorie » nel Registro di contabilità sussiste per l'appaltatore di opera pubblica l'onere della tempestiva riserva, che vien meno solo riguardo ad una contabilità informale (2).

L'onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore di opera pubblica riguarda anche le pretese di compensi per partite di lavori non contabilizzate (3).

L'onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore di opera pubblica investe tutte le pretese a maggiori somme, fondate su fatti, che si riferiscano, anche solo implicitamente, alla contabilità dell'appalto (4).

(Omissis). — Con il primo motivo la ricorrente impresa Farsura deduce l'erronea applicazione degli artt. 54, 64, 89, 107 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 in quanto importano limitazioni ai diritti contrattuali delle imprese appaltatrici nei confronti dell'Amministrazione pubblica appaltante, limitazioni che si pongono in contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 97 della Costituzione.

In presenza di tale contrasto il giudice, non potendo provvedere con eccezioni di illegittimità costituzionale, attesa la natura regolamentare delle citate disposizioni, avrebbe dovuto disapplicarle ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 20 marzo 1865 all. E, perchè in contrasto

(1) Sulla legittimità della normativa dell'appalto di opere pubbliche culminante decadenze a carico dell'appaltatore, per il mancato, tempestivo assolvimento dell'onere della riserva, v. già Cass., 12 giugno 1963, n. 1568, *Giust. civ.*, Mass., 1963, 740, e, applicativamente, Cass., 23 luglio 1969, n. 2766, in questa *Rassegna*, 1969, I, 762; v. anche lodo 24 marzo 1970, n. 23, Roma, in questa *Rassegna*, 1970, I, 685, nella motiv.

(2) Per riferimenti, v. in nota 1 alla sentenza 6 maggio 1969, n. 1053 della Corte d'Appello di Roma, in questa *Rassegna*, 1970, I, 997, convalidata dalla Suprema Corte regolatrice con la sentenza qui in rassegna.

(3) Cfr. Cass., 29 dicembre 1969, n. 4046, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1177, sub 1.

(4) Per una più chiara formulazione del pensiero della Corte Suprema in argomento, ad evitare equivoci, si rimanda alla sentenza 9 novembre 1971, n. 3161 della stessa I Sez. (Pres. Caporaso, Est. Sposato), in questa *Rassegna*, 1971, I, 1513, che ha esaminato e risolto *ex professo* i problemi della determinazione dei concetti di contabilità dell'appalto di opera pubblica e di fatto produttore spesa, in relazione al quale sussiste l'onere della riserva, giungendo al risultato che da quell'onere devono intendersi esclusi solo i fatti esulanti dalla gestione dell'appalto, intendendosi per tali quelli dolosi e quelli, puramente occasionali, provocati da colpa aquiliana e non già contrattuale.

con i principi generali del nostro ordinamento. Nè potrebbe invocarsi l'esigenza di certezza della pubblica spesa quale motivo per escludere il richiamo dei principi di uguaglianza, di pienezza della tutela, di imparzialità e di garanzie contrattuali, perchè siffatto principio generale di garanzia del contraente pubblico (Stato o ente minore) in realtà non sussiste.

Il motivo è infondato.

È noto che la Costituzione italiana, pur non dedicando una espressa trattazione alla potestà regolamentare, tuttavia permette, attraverso l'esame delle sue norme, di stabilire innanzitutto che essa è ampiamente riconosciuta (v. art. 87, quinto comma, 121, secondo comma). In secondo luogo che tranne le c.d. riserve — « di legge » per le materie riservate espressamente dalla Costituzione alla legge e « della legge » per quelle che possono essere regolate soltanto dalla legge — non vi sono limiti alla potestà regolamentare sotto il profilo oggettivo. Nè vi sono limiti riguardo al contenuto e alla funzione, posto che da nessuno è negata la validità anche di regolamenti delegati, idonei a modificare o revocare una legge nei limiti della delega, nonchè la triplice, tradizionale ripartizione dei regolamenti esecutivi, indipendenti o di organizzazione.

Orbene, per quanto qui interessa, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il regolamento n. 350 del 1895 ha pieno valore normativo, quale regolamento delegato interno di organizzazione, e trova fondamento negli artt. 346 e 364 della legge sulle opere pubbliche. Tale valore normativo importa che il privato contraente si trova in rapporto di subordinazione nei contratti che interessano lo Stato, sì da dover sottostare alle norme regolamentari che gli vengono imposte (Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2829).

Tale subordinazione, se comportasse la violazione di principi generali, in specie quelli sanciti nella Costituzione, porterebbe certamente alla disapplicazione del regolamento per la parte in contrasto con detti principi (v. artt. 4 e 15 disp. prel. c.c.), non potendo esser dubbia, da un lato, la violazione della c.d. riserva di legge e, dall'altro, l'impossibilità di un ricorso alla Corte Costituzionale anche per i regolamenti delegati normativi. Peraltro essa non importa la denunciata violazione, in particolare delle norme invocate dalla ricorrente.

Non l'art. 3, primo comma, che riguarda l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge; non l'art. 24 che sancisce la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; non l'art. 113 che riconosce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione; non infine l'art. 97 che riflette l'organizzazione dei pubblici uffici in modo da assicurare l'imparzialità dell'Amministrazione.

Invero la tutela predeterminata dal contraente pubblico, in un rapporto, che il privato è libero o meno di istituire, è tipica di molti regola-

menti. Ed il formale carattere non contrattuale non esclude per essi la caratteristica propria di atti imposti per la forma adottata, ma sostanzialmente accettati.

Ciò in linea di massima non comporta violazione di principi generali, dovendosi tradurre la denunciata violazione nella violazione del principio della libertà di accettazione del rapporto.

In definitiva siffatti regolamenti, pur avendo carattere di generalità verso i terzi, per il contenuto — come è stato osservato da una parte della dottrina — assumono la funzione di condizioni generali di contratto. In tal modo resta giustificata — per il regolamento in esame — l'apparente antitesi tra l'asserita definizione di regolamento interno di organizzazione e il valore normativo di esso, e la stessa subordinazione dell'appaltatore.

Il regolamento infatti ha due categorie di destinatari, e, per quanto riguarda i terzi appaltatori, la forma regolamentare con valore normativo validamente delegato non si pone in contrasto con il riconoscimento dell'effettivo contenuto — che è di natura contrattuale — con tutte le ricordate implicazioni in ordine alla sua valutazione ai fini della possibile violazione dei principi generali.

Con il secondo motivo è dedotta l'erronea applicazione dell'art. 54 del regolamento in quanto le riserve non possono ritenersi necessarie qualora si riferiscono a partite contabili provvisorie e approssimate.

A tale fine non basta escludere che la contabilità sia stata tenuta su « brogliacci informi », dovendosi invece affermare che qualsiasi irregolarità amministrativa — escludente una contabilizzazione rispondente agli artt. 37 e successivi dello stesso regolamento — deve esimere dall'obbligo della presentazione tempestiva delle riserve.

Su tale questione questa Corte ha avuto occasione di affermare la validità della tesi accolta dalla Corte di merito, nel senso che soltanto in caso di contabilità informi e irricostruibili, l'obbligo della presentazione della riserva viene meno. Il giudizio del giudice di merito, è, sul punto, incensurabile, qualora, come nella specie, correttamente motivato. Ed in proposito pure esatta è l'osservazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui, nel caso in esame, la stessa materia delle pretese dell'impresa appaltatrice non permette di giustificare l'omissione di riserva, nell'assenza di una contabilità perfetta, trattandosi di pretese relative a lavori per nulla contabilizzati. Nè si può dire che mancava la possibilità di quantificare la riserva, tenuto conto che, per i lavori eseguiti, ben poteva essere indicata la spesa relativa, con riferimento al periodo di tempo cui la contabilità di volta in volta si riferiva.

Con il terzo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 54 del regolamento, in quanto proprio la natura delle doglianze dell'impresa appaltatrice doveva far escludere la necessità che esse fossero inserite in riserve. La norma richiamata infatti parla di « fatti registrati » e di

« domande che ad essi si riferiscono », e non può quindi riguardare i casi di oneri imprevisti a carico dell'esecuzione o di compimento di prestazioni nuove non comprese nella tariffa.

Con tale motivo la ricorrente pone la questione centrale della controversia; peraltro il suo esame si conclude con il rigetto della tesi da essa sostenuta.

Indubbiamente la questione dei limiti di applicazione dell'onere della formulazione delle riserve, con riferimento a classi di fattispecie, ha costituito materia di notevole contrasto interpretativo dei giudici ordinari e arbitrali. Tuttavia già l'affermazione — che oggi può dirsi pacifica — dell'esclusione dall'obbligo, per le ipotesi nelle quali neppure per implicazione la materia è trattata nella scrittura contabile, è sufficiente per ritenere che, nel caso in esame, tale obbligo sussisteva per tutte e quattro le riserve.

Infatti, secondo i rilievi della Corte di merito, sia per la seconda riserva, che denuncia la maggiore onerosità di una partita di scavi dovuta all'impossibilità d'impiego di esplosivo, sia per la terza, relativa ad una variante del progetto, sia infine per la prima, per la parte non tempestiva, relativa al pagamento della calotta della galleria, l'esclusione dell'accredito in sede di contabilità chiaramente implicava la reiezione della pretesa e quindi determinava l'obbligo della riserva.

La giurisprudenza di questa Corte conferma detta interpretazione delle norme che interessano la questione. Ed invero, eccezioni al principio generale della inderogabilità dell'obbligo relativo alla tempestiva della riserva, hanno trovato applicazione soltanto nelle ipotesi di pretesa dell'appaltatore agli interessi legali sulle somme percepite e di domanda di risarcimento danni. Richieste per le quali chiaramente non vi può essere riferimento, nè esplicito nè implicito, in una contabilità di lavori. Quando, invece, tale contabilità esclude, per essenza, una diversa o maggiore contabilità del lavoro eseguito nel periodo di tempo cui essa si riferisce, questa Corte ha sempre ribadito che l'appaltatore non può essere esonerato dal presentare la riserva.

In sostanza per fatti registrati di cui all'art. 54 vanno intesi sia quelli elencati ed accertati con l'accredito dell'importo dei lavori, che quelli non elencati perchè implicitamente non accettati.

Una diversa interpretazione porterebbe ad escludere la riserva proprio nella ipotesi in cui essa dev'essere necessariamente e tempestivamente formulata, e cioè quando l'amministrazione esclude dal pagamento lavori che l'appaltatore ritiene di aver eseguito e di aver diritto a pretenderne il relativo compenso.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 1362 c.c., per avere la sentenza impugnata, trascurato, in sede di interpretazione del contratto di appalto, l'interpretazione testuale dell'elenco delle voci dei lavori, elenco che non permetteva di applicare in via analogica la

voce 148, relativa alle piccole calotte in nicchie, anche alla volta della galleria; tanto più che l'art. 21 del regolamento citato prevede l'ipotesi che una categoria di lavoro, pur da eseguire, manchi della specifica remunerazione nella tariffa.

Anche tale motivo è infondato.

La Corte di merito, così come i primi giudici, ha accertato la comune intenzione delle parti senza limitarsi a tener conto del senso letterale della parola; e pur rilevando che il testo relativo alla voce 148 poteva far apparire, a prima vista, non compreso il rivestimento della calotta della galleria, tuttavia ha riconosciuto che molteplici considerazioni, logiche ed anche testuali, inducevano a far ritenere l'opposto.

In primo luogo l'uso del termine « calotta » per significare la volta della galleria, usata nell'elenco in contrapposizione all'espressione « voltino » usato per le nicchie; poi le delucidazioni contenute nella nota della voce 148 che pure si riferivano alla calotta della galleria; infine la circostanza che le parti fino al tempo della presentazione della riserva — come si è detto solo parzialmente tempestiva — avevano compreso il prezzo del rivestimento, sia delle nicchie che della galleria, sotto la stessa voce.

Pertanto la Corte d'appello ha dato ampia giustificazione della sua interpretazione logica della voce 148 del contratto e delle ragioni che la rendevano preferibile a quella letterale. Con ciò restando nei limiti di una corretta procedura interpretativa e in piena aderenza al precetto dell'art. 1362 c.c.

Resta così, anche su tale punto, incensurabile l'operato interpretativo della Corte d'appello, immune da vizi logici e giuridici.

Il ricorso deve quindi essere respinto con ogni conseguenziale pronuncia. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 maggio 1972, n. 1402 - Pres. Stella Richter - Est. Sgroi - P. M. Tavolaro (conf.) - Impresa Giuseppe Turrà (avv. Aracri, De Seta) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Azzariti Giorgio).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Diritto di recesso dell'Amministrazione appaltante - Insindacabilità dei motivi del relativo esercizio da parte dell'A.G. - Sussiste.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 345; r.d. 25 maggio 1895, n. 350 art. 35; Cap. gen. app. oo.pp. appr. con d.m. 28 maggio 1895, art. 54; Cap. gen. oo.pp. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 41).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - «*Ius variandi*» dell'amministrazione committente - Limite del quinto in più o in meno dell'importo contrattuale - Disponibilità del diritto dell'appaltatore all'osservanza di tale limite - Sussiste.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 344; r.d. 25 maggio 1895, n. 350; art. 20; Cap. gen. app. oo.pp. appr. con d.m. 28 maggio 1895, artt. 17 e 19; Cap. gen. app. oo.pp. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 13 e 14).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Prolungamento della durata dei lavori per preteso fatto dell'Amministrazione appaltante - Improprietà della relativa domanda di risarcimento del danno azionata dall'appaltatore, per avere il medesimo sottoscritto un verbale di concordamento di nuovi prezzi recante differimento nel tempo della data di ultimazione dei lavori - Sussiste.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Disciplina del procedimento di scelta del privato contraente - Iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori - Funzione ed effetti - Diritto soggettivo dell'appaltatore iscritto all'Albo di partecipare alle gare di appalto indette dalla P. A. - Esclusione.

(l. 30 marzo 1942, n. 511; l. 10 febbraio 1962, n. 57; r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e succ. mod., art. 68, cpv.).

La facoltà della P. A. di recedere dal contratto di appalto di opera pubblica può essere esercitata senza necessità di motivazione, e quella eventualmente adottata a giustificazione del provvedimento si sottrae al sindacato del giudice, al quale può essere commesso solo il compito di verificare se nella determinazione dell'indennità siano stati rettamente applicati i criteri di cui all'art. 345 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (1).

Il diritto dell'appaltatore all'osservanza del limite del quinto in più o in meno dell'importo contrattuale nell'esercizio dello ius variandi da parte della P. A. appaltante è di natura patrimoniale e disponibile e validamente l'appaltatore ne dispone con la sottoscrizione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi, recante un nuovo assetto del regolamento degli interessi delle parti (2).

(1) Principio pacifico: cfr., in dottrina, CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1964, 749 ed *ivi* riferimenti (*sub nota* 1). Sulla facoltà di recesso del committente nell'appalto disciplinato dalle norme del codice civile (v. art. 1671) cfr. Cass., 16 ottobre 1967, n. 2484, *Giur. it., Mass.*, 1967, 932-933.

(2) A norma dell'art. 344 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, il diritto dell'appaltatore è quello « alla risoluzione del contratto », ove l'aumento o la diminuzione delle opere superi il quinto dell'importo contrattuale. Ciò

È improponibile la domanda di risarcimento danni per prolungamento della durata dei lavori, azionata dall'appaltatore, che, con la sottoscrizione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi, abbia consentito al differimento nel tempo della data di ultimazione dei lavori (3).

La disciplina relativa all'iscrizione nell'Albo dei costruttori è diretta essenzialmente ad assicurare l'ammissione agli appalti di opere pubbliche di imprese provviste dei necessari requisiti di idoneità tecnica, patrimoniale e morale, ai fini del buon andamento dei lavori a commettersi e, quindi, nell'interesse immediato della P. A., dovendosi escludere che da tale iscrizione scaturisca un diritto soggettivo del costruttore a partecipare alle gare di appalto indette dalla P. A. (4).

(*Omissis*). — Con atto del 22 marzo 1961 Giuseppe Turrà conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Cassa per il Mezzogiorno, esponendo di essere rimasto aggiudicatario in data 1° marzo 1957 dell'appalto dei lavori di consolidamento dell'abitato di Pizzo Calabro, approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa e affidati al Genio civile di Catanzaro; di avere incontrato, una volta dato inizio ai lavori (per la cui ultimazione era stata stabilita la data del 28 aprile 1958), serie difficoltà, determinate principalmente dalle particolari condizioni della costa dei rioni da consolidare e dalle caratteristiche dei terreni adiacenti; di avere dovuto sottoscrivere, in data 10 aprile 1958, un verbale di nuovi prezzi per i lavori non previsti in contratto; di avere proposto senza esito alla Cassa la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità; di avere ricevuto il 10 luglio 1959 comunicazione del recesso esercitato dall'Amministrazione committente a norma dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; di avere espresso riserve per complessive L. 50.272.000 al momento della sottoscrizione del verbale relativo allo accertamento dei lavori eseguiti; di avere vanamente proposto, dopo la reiezione di tali riserve da parte dell'Amministrazione, domanda di arbitrato.

Tutto ciò esposto, il Turrà chiedeva: 1) che fosse dichiarata illegittima la risoluzione unilaterale del contratto disposta dalla Cassa ai

significa che, ove tale diritto non sia esercitato, l'appaltatore esegue lavori contrattuali e non già extracontrattuali: v., ora, in argomento, l'art. 14 Cap. gen. app. oo.pp. 1962; v. anche l'art. 13 stesso Cap. gen.

(3) La consensualità del prolungamento del termine è, adunque, per sè, idonea ad escludere successive pretese risarcitorie: cfr., analogamente, lodo 26 novembre 1971, n. 72, Roma, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1524, ed *ivi* ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

(4) Tutte le norme che disciplinano il procedimento di scelta del privato contraente da parte della P.A. sono, infatti, dettate nell'interesse della medesima: Cass., Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1643, in questa *Rassegna*, 1970, I, 982, con *nota* (sub 1-5). Significativo è, nella specie, il disposto di cui all'art. 68, comma secondo, r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

sensi dell'art. 345 citato; 2) che il contratto fosse risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta; 3) che la Cassa fosse condannata al risarcimento dei danni subiti da esso istante a seguito della esclusione dalle gare di appalto indette dal Provveditorato OO.PP. della Calabria e dagli enti ai quali lo stesso Provveditorato fornisce l'elenco delle ditte da invitare; 4) che, in conseguenza delle predette richieste, la Cassa fosse condannata al pagamento della somma di lire 29.889.072, per le ragioni e secondo i calcoli analiticamente esposti dallo stesso istante; 5) che la Cassa fosse condannata al pagamento della somma di lire 834.000, indebitamente trattenuta a titolo di penale; nonché della somma di lire 972.730, che l'istante non aveva potuto incassare, in quanto conglobata nell'unico mandato per complessive lire 2.091.063 emesso dall'amministrazione a saldo di ogni residuo credito del Turrà.

La Cassa si opponeva a tutte le domande dell'attore, che venivano respinte dal Tribunale con sentenza del 21 agosto 1963.

Su gravame del Turrà, la Corte d'appello di Roma accoglieva il solo capo di domanda relativo alla penale indebitamente trattenuta e confermava nel resto la decisione del Tribunale, compensando per due terzi le spese dei due gradi di giudizio e ponendo il restante terzo a carico della Cassa.

In particolare, la Corte rilevava, innanzi tutto, che il primo motivo di gravame doveva interpretarsi nel senso che la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici era stata prospettata unicamente sotto il profilo della mancata determinazione della giusta indennità di recesso, ma che l'errore di determinazione non sussisteva, in quanto, nel sottoscrivere il verbale di nuovi prezzi, le parti avevano espressamente convenuto che l'importo complessivo dei lavori sarebbe rimasto immutato nella misura originaria, mentre sarebbe spettato poi alla Amministrazione committente, ai sensi dell'art. 344 della legge citata, di individuare in concreto i lavori, previsti nel contratto originario, che avrebbero dovuto essere eliminati, al fine di contenere l'importo complessivo delle opere nei limiti dello stanziamento iniziale. Al riguardo, la Corte riteneva irrilevante la circostanza che la riduzione da apportare ai lavori inizialmente appaltati non avrebbe potuto essere contenuta nel limite del quinto, in quanto il diritto dell'appaltatore alla osservanza di tale limite è pienamente disponibile e nel caso concreto il Turrà ne aveva effettivamente disposto con il ricordato accordo relativo ai nuovi prezzi, la cui sottoscrizione — aggiungeva la Corte — non era stata il frutto di violenza esercitata dalla Amministrazione, non potendosi tale vizio ravvisare nell'invito, pur se pressante, rivolto all'appaltatore perchè sottoscrivesse l'atto.

La Corte riteneva, inoltre, che le ragioni di credito maturate in favore del Turrà per l'esecuzione dei lavori oggetto del verbale di nuovi prezzi in data 10 aprile 1958 erano state dalle parti compiutamente rego-

late con l'accordo consacrato nel predetto verbale e che la liquidazione dei compensi dovuti all'impresa era stata effettuata con piena osservanza delle clausole di tale accordo.

Infine, la Corte escludeva che la Cassa potesse essere ritenuta responsabile del fatto del terzo, e cioè della omessa chiamata alle gare indette dal Provveditorato OO.PP., in quanto — a parte ogni considerazione sul nesso eziologico fra la pendenza della lite e la mancata convocazione alle aste — la resistenza in giudizio della Cassa non poteva configurarsi come fatto illecito colposo, avuto specialmente riguardo alla infondatezza della maggior parte delle pretese accampate dal Turrà.

Contro questa sentenza il Turrà ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi di annullamento, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso la Cassa per il Mezzogiorno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1362, 1363 e 1367 c.c.; la violazione dell'art. 342 c.p.c. e, conseguentemente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F; la insufficiente motivazione sul punto dell'interpretazione del contenuto dell'atto di appalto; e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito abbia interpretato la domanda di riesame sul punto relativo all'esercizio, da parte della Cassa, del diritto di recesso dal contratto di appalto, a norma del citato art. 345 della legge sui lavori pubblici, nel senso più ristretto, escludendo che l'appellante avesse inteso porre in discussione la legittimità dell'esercizio, nel caso specifico, di quel diritto e affermando che egli si fosse limitato a criticare il criterio di liquidazione dell'indennità di recesso. Sostiene il ricorrente che, a causa di tale erronea interpretazione del motivo di appello, la Corte di merito abbia omesso di pronunciare su tutta la domanda sottoposta al suo riesame.

In rapporto a quest'ultima censura — che è di omessa pronuncia — la S.C. non è certamente vincolata all'interpretazione della domanda giudiziale fatta dal giudice di appello, ma può e deve procedere direttamente a tale interpretazione, sulla base di un autonomo apprezzamento delle risultanze degli atti di processo (cfr. Cass., 24 novembre 1969, n. 3809; Cass., 12 ottobre 1967, n. 2412).

Senonchè la lettura dell'atto di appello porta ad escludere che la Corte di merito sia incorsa nella lamentata omissione di pronuncia. Nel rassegnare in primo grado le proprie conclusioni l'attuale ricorrente chiese, fra l'altro, che fosse accertata l'illegittimità della procedura di scioglimento del contratto. Rimasto soccombente su questo punto, il

Turrà precisò testualmente nella citazione di appello che egli non aveva posto in dubbio che all'Amministrazione appaltante spettasse la facoltà di recedere dal contratto *ex art. 345* citato e che la sua doglianza riguardava unicamente l'erroneo procedimento di applicazione di tale norma ai fini dei criteri e metodi della liquidazione del decimo dell'importo delle opere non eseguite (cioè dell'indennizzo che la stessa norma attribuisce all'appaltatore nel caso di recesso da parte dell'Amministrazione). Una premessa così chiara nel circoscrivere l'ambito del motivo di gravame non può essere sovvertita nel suo significato dal contraddittorio tenore delle conclusioni, che, ripetendo quelle di primo grado, contengono la richiesta di declaratoria dell'inapplicabilità dell'art. 345 o, quanto meno, dell'erroneità della sua applicazione circa la determinazione del predetto decimo.

Senza dubbio l'espressione « quanto meno » sembra attribuire il rango di domanda subordinata a quella che, stando al contesto argomentativo dell'atto di appello, risulta, invece, formulata come domanda esclusiva; ma è questa un'impressione fallace che alcuni elementari rilievi bastano a fugare. Innanzi tutto, l'assunto dell'inapplicabilità nel caso concreto dell'art. 345 — oltre ad essere in aperto contrasto con la premessa, già ricordata, nella quale non solo non si adduce la violazione di eventuali limiti frapposti all'esercizio del diritto di recesso, ma si esclude addirittura che quell'esercizio sia in qualche modo limitato — privo, com'è, di qualsiasi giustificazione in sede di esplicazione dei motivi di gravame, finisce per porsi come un enunciato apodittico. E del resto, ogni deduzione in tal senso avrebbe dovuto fare i conti con un rilievo essenziale: che, cioè, tale facoltà — al pari di quella, attribuita dall'art. 1671 c.c. al committente, di recedere *ad nutum* dal contratto di appalto (cfr. Cass., 16 ottobre 1967, n. 2484) — può essere esercitata dall'Amministrazione senza dover sottostare all'onere dell'indicazione dei motivi che l'abbiano indotta a sciogliere il contratto. Si tratta, insomma, di un diritto di recesso attribuito al mero arbitrio dell'Amministrazione, sicchè le ragioni eventualmente addotte per giustificarne l'esercizio non sono suscettibili di sindacato da parte del giudice, al quale può essere commesso il solo compito di verificare se, nella determinazione dell'indennità, siano stati rettamente applicati i criteri di cui all'art. 345 in relazione anche all'art. 54 del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (d.m. 28 maggio 1895), che — come si preciserà in sede di esame del terzo motivo di ricorso — è applicabile nella specie.

La rilevata insindacabilità dei motivi di recesso *ex art. 345* induce a ritenere che abbia visto esattamente la Corte d'appello allorchè ha affermato che i limiti della censura risultavano chiaramente delimitati in funzione della giusta determinazione dell'indennità. Coerentemente la stessa Corte — una volta accertato che l'indennità era stata esattamente cal-

colata — ha escluso la necessità di proporsi il quesito se il riconoscimento da parte dell'Amministrazione della giusta indennità possa configurarsi come condizione per l'esercizio del diritto di recesso, ovvero se l'indennità stessa costituisca oggetto di una mera ragione di credito dell'appaltatore, sul presupposto della piena ed autonoma operatività dell'atto di recesso. Questa alternativa, profilata in via di premessa, spiega l'espressione usata dalla Corte là dove, a conclusione dell'esame del primo motivo di appello, lo ha respinto « sotto entrambi i profili », vale a dire per quanto concerne sia l'applicabilità dell'art. 345 che la determinazione dell'indennità di recesso.

La ricostruzione del pensiero della Corte di merito è tanto chiara che lo stesso ricorrente se ne rende conto, quando affaccia, sia pure in termini di probabilità, la ipotesi che la Corte stessa abbia inteso prima porre quella alternativa ed abbia poi ritenuto superata l'esigenza di scioglierla proprio per riflesso dell'assodata esattezza della determinazione dell'indennità. E questa chiarezza — che trova riscontro e giustificazione nell'esplicita delimitazione, da parte dello stesso Turrà, dell'ambito della doglianza proposta in appello — non può essere offuscata (fino a giungere al capovolgimento del significato delle parole a tal fine adoperate) da un immotivato e generico riferimento, contenuto nelle conclusioni, all'inapplicabilità, nella specie, della norma dell'art. 345, quando, per di più, si rifletta intorno alla ricordata « arbitrarietà » dell'esercizio del diritto di recesso, che non lascerebbe al Turrà alcun margine per raggiungere un risultato concretamente utile, anche nel caso in cui si volesse interpretare il tenore della sua domanda nel senso (ora soltanto) da lui caldeggiato.

In questi rilievi trova confutazione anche la censura di insufficiente motivazione sul punto della interpretazione del contenuto dell'atto di appello. Premesso che, al fine di individuare i motivi di gravame, tale interpretazione è riservata al giudice di merito, quando sia sorretta da adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici (cfr. Cass., 15 marzo 1971, n. 718; Cass., 21 giugno 1969, n. 2229), nella specie la sussistenza di quei vizi è automaticamente esclusa dal rilievo che l'interpretazione del giudice di merito coincide con quella cui la S. C. è pervenuta, esaminando il motivo di ricorso sotto il profilo della omissione di pronuncia.

Col secondo mezzo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che tutte le ragioni di credito maturate a favore dell'impresa in conseguenza dell'appalto fossero state completamente regolate con l'accordo consacrato nel verbale di nuovi prezzi, del quale il ricorrente deduce la nullità o, quanto meno, l'annullabilità o, in via di ulteriore subordine, l'illegittimità.

Nessuna delle molteplici censure svolte in questo motivo di ricorso merita accoglimento.

Secondo il ricorrente, una prima ragione di nullità discenderebbe dal fatto che il verbale sarebbe stato formato in violazione di una norma imperativa, qual'è l'art. 20 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (il quale proibisce che siano mandate ad effetto variazioni oltre il quinto, che non siano state preventivamente disposte ed approvate nelle forme dell'articolo 343 della legge sui lavori pubblici). Al riguardo si deve, innanzi tutto, osservare che tale questione non è stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di merito e che l'imprescindibile esigenza di accertamenti di fatto (in ordine al contenuto del verbale e alla natura ed entità dei lavori cui i nuovi prezzi si riferivano) esclude la rilevabilità, nella presente sede, del dedotto vizio invalidante. È appena il caso di notare, tuttavia, come la norma — la cui asserita violazione comporterebbe l'invalidazione dell'atto — non contiene affatto la previsione testuale della sanzione di nullità. Ed è sicuramente una petizione di principio desumerla per implicito dal carattere inderogabile della citata norma, perchè proprio la imperatività della norma viene posta in discussione non soltanto dalla espressa previsione, che vi si rinviene, dei modi e dei limiti per apportare variazioni ed addizioni al progetto approvato (e gli eventuali vizi delle procedure seguite potrebbero essere fatti valere solo dalla Amministrazione), ma soprattutto dal rilievo che, versandosi in materia di diritti a contenuto patrimoniale, e quindi per loro natura disponibili, il nuovo assetto, dato al regolamento degli interessi in conflitto mediante l'approvazione e la sottoscrizione del verbale di nuovi prezzi, costituisce l'esplicazione del potere di disposizione, cui fa, del resto, riferimento lo stesso art. 343 della legge sui lavori pubblici (il quale stabilisce che, verificandosi il bisogno di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni od aggiunte, si fa luogo ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale).

La nullità del verbale di nuovi prezzi viene dedotta dal ricorrente sotto l'ulteriore profilo della indeterminatezza dell'oggetto, prodotta, a suo giudizio, dalla mancata specificazione dei lavori contemplati nel contratto originario, che la necessità di contenere l'importo complessivo entro i limiti del primitivo stanziamento imponeva di eliminare. È agevole replicare, al riguardo, che non esiste indeterminatezza dell'oggetto, quando il giudice di merito, interpretando il contenuto del contratto, sia pervenuto all'individuazione dell'oggetto stesso (cfr. Cass., 3 maggio 1967, n. 839) e che è riservato al giudice di merito — il cui apprezzamento sul punto è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato — il giudizio circa l'idoneità e la sufficienza delle espressioni adoperate dalle parti nelle dichiarazioni contrattuali per individuarne l'oggetto (cfr. Cass., 10 luglio 1968, n. 2397; Cass., 15 luglio 1966, n. 1912). Nella specie, la Corte di merito, dopo aver rilevato che le parti avevano mantenuto fermo l'importo complessivo dei lavori e che, secondo un

principio di buona fede, doveva operarsi una riduzione dei lavori originariamente previsti e non più contenibili, se sommati ai nuovi lavori, entro i limiti del predetto importo, ha individuato, a norma dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici, nell'Amministrazione appaltante la parte cui sarebbe spettato di procedere alla necessaria riduzione. Si deve, altresì, notare come i singoli lavori che contribuiscono alla realizzazione dell'*opus* dedotto nel contratto di appalto non si collocano individualmente nel ruolo di oggetto del contratto stesso, sicchè la loro parziale modificazione, per accordo *inter partes*, non importa la conseguenza che il contratto venga ad assumere un oggetto diverso, se l'opera da realizzare conserva sostanzialmente immutati caratteri, struttura e funzione.

Il vizio di consenso — che secondo il ricorrente avrebbe dovuto giustificare l'annullamento del verbale *de quo*, siccome sottoscritto per imposizione del Genio civile — è stato incensurabilmente escluso dalla Corte di merito, la quale ha negato l'esistenza di una minaccia capace di coartare la volontà di una persona (cfr. Cass., 25 marzo 1968, n. 930; Cass., 27 gennaio 1968, n. 274). Non è esatto che la nozione di violenza morale, accolta nella sentenza impugnata, si attaglierebbe alla diversa figura della violenza fisica. Nella specie, la violenza sarebbe stata costituita dalla sottoscrizione, da parte del Turrà, del verbale per sfuggire alla minaccia di non essere pagato. Senonchè — fermo il principio che la minaccia di esercitare il recesso costituisce legittimo esercizio di un diritto, quando non è diretta ad ottenere vantaggi ingiusti (cfr. Cass., 23 aprile 1969, n. 1324; Cass., 25 marzo 1968, n. 930) — risulta logico l'apprezzamento della Corte di merito che ha escluso il vizio del consenso sotto il riflesso che il Turrà avrebbe ben potuto resistere al pur pressante invito dell'Amministrazione di sottoscrivere il verbale, riservandosi di far valere nelle sedi opportune il proprio diritto ad ottenere il compenso per i lavori non previsti in contratto e già eseguiti e il risarcimento dell'eventuale danno subito per effetto del ritardato pagamento.

Carattere di assoluta novità (e, dunque, non possono formare oggetto di esame ad opera della S.C.) hanno le questioni relative alla pretesa illegittimità del verbale più volte menzionato e del certificato di collaudo.

In proposito si rileva che il ricorrente discute del primo di tali atti e sollecita la relativa disapplicazione, dandone per scontata la natura di atto amministrativo, e ponendosi, perciò stesso, in aperto contrasto con il proprio assunto in merito alla invalidità del verbale. D'altronde di tale atto il ricorrente non indica una ragione di illegittimità diversa ed autonoma rispetto a quelle che ne dovrebbero comportare l'invalidazione, mediante l'applicazione delle sanzioni, tipiche degli atti privatistici, della nullità ex art. 1418 c.c. o dell'annullabilità ex art. 1434 ss. stesso codice. Si nota, infine, che la illegittimità del certificato di collaudo

viene in concreto dedotta sul presupposto della inesistenza del verbale di nuovi prezzi, dando, cioè, per dimostrata l'esorbitanza dall'ambito dei lavori contrattuali di quelli contemplati per accordo delle parti nel predetto verbale.

Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere rigettato la domanda di condanna della Cassa al pagamento del maggior costo delle nuove opere, dei danni e degli interessi sulle somme dovute, sotto il profilo che tutte codeste pretese dovessero ritenersi regolate dallo accordo intervenuto col verbale di nuovi prezzi. Denunciando, in proposito, la violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., la insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione dell'art. 13 del nuovo Capitolato generale per le opere pubbliche del 1962, il ricorrente sostiene che la tesi dei giudici di merito potrebbe valere tutt'al più per il maggior costo delle nuove opere rispetto alla valutazione operata dal collaudatore, mentre non potrebbe riguardare il tema delle difficoltà incontrate nel corso di esecuzione dei lavori, tanto più che il ricordato art. 13, applicabile come *ius superveniens*, riconosce all'appaltatore il diritto ad un compenso, quando le variazioni gli abbiano arrecato un notevole pregiudizio. Aggiunge il ricorrente che mancherebbe il collegamento fra i danni e i nuovi prezzi unitari concordati; dovendo quei danni ricondursi all'intervenuto sovvertimento dell'appalto; che la Corte avrebbe riconosciuto che l'esecuzione dei lavori avrebbe avuto luogo con ritardo per fatto e colpa dell'Amministrazione (tanto da escludere l'obbligo del Turrà di pagare la penale); che, pertanto, essa non avrebbe potuto negare la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni basata sulla forzata inoperosità del cantiere e sui conseguenti maggiori oneri per l'aumento dei costi.

È, in primo luogo, da escludere l'applicabilità al rapporto *de quo* dell'art. 13 del nuovo Capitolato (approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), che è, al contrario, inapplicabile ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, per quanto attiene ai reciproci diritti ed obblighi dei contraenti (cfr. Cass., 19 gennaio 1963, n. 67; Cass., 9 aprile 1965, n. 623; Cass., 6 aprile 1966, n. 909).

Nell'atto di appello il Turrà chiese che gli fosse attribuito quanto gli spettava in base alle riserve, che non si riferivano all'applicazione dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici, ma ad altri titoli, che precedevano, anche nel tempo, la dichiarazione di recesso e che erano, perciò, autonome rispetto a questo. Tali voci di danno erano state così indicate nella citazione introduttiva (quesito 4°): 1) differenza tra la somma richiesta in riserva, quale costo dei lavori al rione Castello fino all'aprile 1958, e quella pagata; 2) spese e interessi bancari; 3) mancato utile sui 4/5 dell'importo contrattuale; 4) importo del maggior costo

dell'opera al rione Castello; 5) maggior costo per forzata inoperosità del cantiere; 6) danni derivanti dalla sospensione dalle aste disposta dal Provveditorato OO.PP.

Di questi ultimi danni si occupa un autonomo motivo di ricorso (il sesto) e il relativo esame va per ora riservato. Per quanto riguarda le voci indicate *sub* 1, 3 e 4, non vi può essere alcun dubbio che — come ha rilevato la Corte di merito — le ragioni di credito maturate a favore dell'impresa per l'esecuzione dei lavori oggetto del verbale di nuovi prezzi sono state compiutamente definite in virtù dell'accordo contenuto in detto verbale, che si riferisce appunto al costo delle variazioni imposte dalle difficoltà geologiche e d'altra natura insorte nello svolgimento dei lavori originariamente previsti in contratto.

In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni, che sarebbero derivati dal prolungamento della durata dei lavori (n. 2 e 5), la sottoscrizione del verbale di nuovi prezzi differiva coerentemente nel tempo la data di ultimazione dei lavori e tale spostamento si poneva come un effetto ineliminabile dell'intervenuto accordo *inter partes*. Non sono, inoltre, puntuali le considerazioni che il ricorrente svolge a proposito di un asserito accertamento della imputabilità a colpa dell'Amministrazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori, non potendosi un simile accertamento dedursi dalle argomentazioni che si riferiscono, nella sentenza impugnata, alla questione, affatto autonoma, se il Turrà fosse tenuto o meno al pagamento della penale. A tal riguardo la Corte di merito ha escluso che il mancato compimento dei lavori nel termine fosse dipeso da colpa del Turrà, ma non ha affermato che l'Amministrazione fosse, a sua volta, in colpa (questo tema specifico essendo estraneo al punto in discussione).

Il rigetto del terzo motivo di ricorso implica la dichiarazione di infondatezza del quarto, che riguarda il mancato accoglimento delle richieste istruttorie, avanzate dal Turrà sia in ordine alle formulate riserve sia in ordine al vizio di consenso, che, a giudizio del ricorrente, renderebbe annullabile il verbale di nuovi prezzi.

Questo secondo aspetto della censura resta superato dalle osservazioni fatte a proposito del secondo motivo di ricorso, dato che la Corte di merito ha escluso la violenza, pur avendo dato per ammesso che forti pressioni siano state rivolte nei confronti del Turrà per convincerlo a sottoscrivere il verbale.

Quanto ai mezzi istruttori, che avrebbero dovuto dimostrare in concreto la fondatezza delle riserve formulate dal Turrà, una volta accertata in via di principio l'inaccogliabilità delle riserve stesse, risultava logicamente superfluo l'esame dettagliato della richiesta di ammissione di tali mezzi, che non avrebbero potuto mai modificare le conclusioni accolte nella sentenza impugnata.

Il quinto motivo di ricorso censura il procedimento seguito dalla Corte di merito per giungere alla determinazione dell'indennizzo ex art. 345 della legge sui lavori pubblici e propone un nuovo metodo di calcolo sostanzialmente basato sul presupposto che nella nozione di lavori eseguiti si dovrebbero ricomprendere unicamente quelli previsti nel contratto originario e non anche quelli non soltanto inizialmente non contemplati, ma altresì tali da mutare la natura dell'opera. Aggiunge il ricorrente che, anche a voler ammettere che i nuovi lavori potessero ritenersi inseriti nel contratto e definirsi, quindi, come lavori contrattuali, l'importo dei nuovi lavori avrebbe dovuto conglobarsi con quello dell'appalto originario e la determinazione dell'indennità effettuarsi in relazione al totale.

Senonchè la Corte di merito ha incensurabilmente accertato che le parti, nell'accordarsi in ordine ai nuovi prezzi, sottoscrivendo il verbale in data 10 aprile 1958, avevano convenuto di lasciare immutato l'importo globale dei lavori. Si tratta di un accertamento che la Corte ha condotto sulla base non soltanto della lettera dell'atto, ma anche della interpretazione logica e di buona fede. Poichè, dunque, il ricorrente fonda la sua critica, assumendo a base del calcolo un dato in concreto respinto dalla Corte di merito, deve ritenersi corretta l'impostazione seguita dalla stessa Corte.

Nel sesto motivo, sotto il profilo della violazione degli artt. 1223, 1362 e 1369 c.c. e della insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo concernente l'accertamento della responsabilità della Cassa ai fini della rivalsa dei danni conseguenti alla sospensione, disposta nei suoi confronti dal Provveditorato OO.PP., dalla partecipazione alle gare di appalto, il ricorrente sostiene che tale sospensione sarebbe stata provocata dall'attribuzione, da parte della Cassa, al Turrà di un comportamento negligente ed inadempiente nello svolgimento dell'appalto, che la stessa Corte di merito avrebbe escluso nel decidere che l'appaltatore non era tenuto a pagare la penale.

Anche questo motivo non può essere accolto.

Si può anche prescindere dal sottolineare che rientra nell'apprezzamento incensurabile del giudice di merito, sia la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la pendenza della lite e la mancata convocazione alle aste da parte del terzo, sia l'accertata inesistenza del fatto illecito colposo generatore della responsabilità civile. Per vero, non è configurabile una posizione avente la consistenza di diritto soggettivo in relazione all'interesse, proprio dell'appaltatore iscritto negli albi previsti dalla legge 30 marzo 1942, n. 511 (e dalla sopravvenuta legge 10 febbraio 1962, n. 57), a partecipare alle gare di appalto indette dalla P.A. La disciplina relativa all'albo dei costruttori è diretta essenzialmente ad assicurare l'ammissione agli appalti di opere pubbliche di imprese provviste dei necessari requisiti di idoneità tecnica, patrimoniale e mo-

rale ai fini del buon andamento dell'esecuzione dei lavori commessi, nell'interesse immediato della P.A. Una conferma di questa prospettiva è data dall'attribuzione alla P.A. della facoltà di escludere uno o più concorrenti da ogni singola gara (art. 68, comma 2, del r.d.l. 23 maggio 1924, n. 827, ora richiamato dall'art. 3 della citata legge n. 57 del 1962). Si tratta di una disciplina che si ricollega, per più versi, alle norme che regolano il procedimento di scelta del privato con il quale la P.A. possa contrattare, allorchè si avvale dei mezzi privatistici per la realizzazione degli interessi pubblici cui deve provvedere: norme, queste, che sono dettate nell'interesse della collettività e tutelano il privato in modo indiretto. Su tale presupposto queste S.U. hanno recentemente affermato (cfr. Cass., 25 febbraio 1970, n. 440) che l'impugnativa dell'atto con il quale il concorrente aggiudicatario di un appalto di opere pubbliche era stato ammesso negli albi nazionali e regionali degli appaltatori di opere pubbliche, proposta da altro concorrente, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Amnesso, quindi, che il Provveditorato alle OO.PP. abbia emanato un provvedimento formale di sospensione dalle gare di appalto, il punto di incidenza del lamentato pregiudizio non è costituito da un diritto soggettivo perfetto del Turrà, la cui domanda di risarcimento dei danni il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare improponibile: in tal senso può provvedere questa S.C., avvalendosi del potere — che le compete a norma dell'art. 384 cpv. c.p.c. — di rettificare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restandone il dispositivo.

Nell'ultimo motivo di ricorso il Turrà si duole della disposta compensazione parziale delle spese, sostenendo che l'accoglimento dell'appello, cui la Corte di merito avrebbe dovuto far luogo, avrebbe comportato la condanna della Cassa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ma poichè correttamente la Corte di merito ebbe a rigettare i motivi di gravame (proposti ora come motivi di ricorso e riconosciuti infondati da questa S.C.), la doglianza del Turrà è priva di ragion d'essere.

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato e il ricorrente condannato alla perdita del deposito per il caso di soccombenza. Nella peculiarità di taluni dei profili della controversia (specie in ordine alle deduzioni relative alla invalidità del verbale di nuovi prezzi e all'assorbimento delle riserve per effetto di tale atto) si rinven-
gono equi motivi per disporre la totale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 febbraio 1972, n. 6 - Pres. Stella Richter - Est. Tamburrino - Comune di Chamois (avv. Bondaz, D'Agostini) c. Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Albisinni).

Leggi, decreti e regolamenti - Regolamento di esecuzione - Abrogazione totale per effetto della emanazione di una nuova legge relativa a una data materia - Esclusione - Sopravvivenza del regolamento, nelle disposizioni non incompatibili con la nuova legge, fino alla emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione - Sussiste.

Acque pubbliche ed elettricità - Applicabilità delle norme del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 per la disciplina del procedimento amministrativo relativo all'inclusione di determinate acque negli elenchi di acqua pubblica da approvarsi con decreto del Capo dello Stato - Sussiste.

Acque pubbliche ed elettricità - Iscrizione di acque in elenchi di acque pubbliche - Ricorso avverso decreto del Ministro LL. PP. disponente l'inserzione di uno schema di elenco suppletivo di acqua pubblica nella «Gazzetta Ufficiale» - Inammissibilità - Sussiste.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 1, 2, 3).

Acque pubbliche ed elettricità - Accertamento da parte del Giudice della demanialità o meno di acque - Necessità del previo esaurimento del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli elenchi d'acque pubbliche - Sussiste.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 1, 2, 3).

La mancata emanazione del relativo regolamento d'esecuzione, dopo l'entrata in vigore di una nuova legge, disciplinante una certa materia, lascia sussistere le norme del regolamento d'esecuzione della legge abrogata, che non siano incompatibili con la legge sopravvenuta.

Anche nella vigenza del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, si applicano le norme del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 per la disciplina del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli elenchi d'acque pubbliche.

Il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, che autorizza l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale degli schemi di elenchi di acque pubbliche,

non è provvedimento definitivo: esso, pertanto, può essere solo opposto in via amministrativa, ma non legittima il privato ad adire il Tribunale Regionale delle Acque.

L'azione giudiziaria per ottenere l'accertamento della demanialità o meno di acque è improponibile in pendenza del procedimento amministrativo di iscrizione dell'acqua in elenco d'acqua pubblica (1).

(Omissis). — L'appello dagli appellanti principali proposto si rivolge avverso la declaratoria, effettuata dalla sentenza impugnata, di inammissibilità del ricorso, per non essere ancora definito il procedimento amministrativo di inclusione dell'acqua del lago di Lodi nell'elenco supplementivo delle acque pubbliche.

La sentenza impugnata, infatti, partendo dal presupposto di fatto indiscutibile che il ricorso introduttivo è stato proposto solo avverso il

(1) L'affermazione del Tribunale Superiore è esatta. Risulta un precedente in termini in una sentenza del Trib. Reg. acque pubbliche di Palermo del 10 aprile 1936, in *Foro it.*, Rep. 1936, voce « Acque Pubbliche, n. 68.

Essa, peraltro, non è in contrasto con le affermazioni fatte dalla Corte di Cassazione, secondo cui « l'omessa iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche non impedisce l'accertamento della natura demaniale dell'acqua pubblica » (Sez. Un., 15 giugno 1931, n. 2311) e « per altro detti elenchi non sono costitutivi, ma soltanto dichiarativi della pubblicità delle acque, e, pertanto, se manca l'iscrizione, spetta al magistrato, in caso di controversia, accertare, se le acque abbiano i requisiti necessari per essere considerate come pubbliche, se, cioè, servano ad usi di interesse generale » (Sez. Un., 23 novembre 1931, n. 3682). Si veda anche Trib. Reg. AA.PP. di Torino, 18 maggio 1936, in *Foro it.*, Rep. 1936, voce « Acque Pubbliche », n. 57.

Con l'affermazione ora fatta, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha inteso significare che non è proponibile un'azione di accertamento negativo relativa alla pubblicità delle acque mentre è in corso il procedimento amministrativo appositamente previsto dalla legge (artt. 1-2 e 3 del Regolamento approvato con r.d. 14 agosto 1920, n. 1285), diretto ad accertare la pubblicità o meno delle acque, dovendosi attendere, per contestare l'avvenuta iscrizione dei corsi d'acqua negli elenchi delle acque pubbliche, la formazione degli elenchi stessi e la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, a norma dell'art. 1 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Ciò, però, non esclude che, prima che il procedimento amministrativo di accertamento e dichiarazione della pubblicità o meno delle acque sia iniziato, possa l'Autorità giudiziaria competente conoscere, secondo i principi fissati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., 27 luglio 1964, n. 2100, *Foro Amm.*, 1964, I, 506), di un'azione, che normalmente si pone in via incidentale, diretta ad accertare la pubblicità di acque non iscritte nei relativi elenchi.

decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, che aveva ordinata la inserzione degli schemi di elenchi suppletivi nella *Gazzetta Ufficiale*, ha applicato il Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, secondo il quale avverso tale decreto, che costituisce atto meramente preparatorio, sono ammesse solo opposizioni in via amministrativa, mentre esclusivamente contro un provvedimento finale (decreto del Presidente della Repubblica), che chiude il procedimento e che approva definitivamente l'elenco delle acque pubbliche, è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale delle Acque.

Avverso tale decisione gli appellanti fondamentalmente negano la applicabilità del regolamento del 1920, per essere anteriore al t.u. del 1933: secondo gli appellanti, il regolamento, che era stato emanato per l'esecuzione del precedente t.u. sulle acque del 1919, sarebbe venuto meno con l'abrogazione del t.u., di cui era esecuzione, da parte del t.u. del 1933. Siffatto ragionamento non può essere condiviso. Infatti, come il nostro sistema legislativo ha dato e dà vari esempi, la mancata emanazione di un nuovo regolamento, dopo la pubblicazione di un nuovo e più aggiornato t.u. di leggi, fa rimanere in vigore il vecchio regolamento, le cui disposizioni non siano incompatibili con le disposizioni di legge nuove: in altre parole, l'emanazione della nuova legge non importa, *sic et simpliciter*, l'abrogazione in toto del regolamento di esecuzione, il quale, come detto, continua ad avere vigore, nelle disposizioni compatibili (per quelle incompatibili, invece, si ha abrogazione tacita), fino al nuovo regolamento. Tanto più nel caso in esame, in cui nel t.u. del 1933, che pure contiene un elenco di disposizioni espressamente abrogate, non si fa alcun cenno ad una abrogazione del regolamento del 1920.

E, d'altra parte, le disposizioni regolamentari applicate dal Tribunale Regionale non sono affatto incompatibili con le norme del t.u. del 1933. Invero, questo si limita a disporre che il diritto del singolo ad insorgere con ricorso all'organo giurisdizionale (Tribunale Regionale delle acque pubbliche) sorge esclusivamente dopo il provvedimento definitivo e a seguito di questo. È il regolamento, invece, che prevede il « *cursus* » del procedimento amministrativo, che porta a quel provvedimento definitivo, ed è esatto che, in mancanza di nuovo regolamento, il procedimento e le sue varie fasi non possono che essere disciplinati dal regolamento precedente, non espressamente abrogato; altrimenti quel procedimento amministrativo non riceverebbe una disciplina. Se ciò è vero, è chiaro che anche dopo la pubblicazione del t.u. del 1933 il procedimento si apre con la preparazione degli schemi di elenchi principali o suppletivi delle acque pubbliche, schemi preparati dai competenti uffici del Genio Civile e di cui il Ministro dei Lavori Pubblici, con proprio decreto, autorizza l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale decreto ministeriale non è provvedimento definitivo e può essere solo opposto in via amministrativa; non fa, quindi, sorgere il diritto del privato ad adire il Tribunale Regionale.

Quanto detto vale anche per disattendere il ragionamento subordinato degli appellanti, secondo cui essi, comunque, avrebbero inteso agire in accertamento negativo per escludere la demanialità delle acque: il che nemmeno è concepibile, dato che non vi è ancora declaratoria o comunque accertamento della pubblicità delle acque e dato che una siffatta azione di accertamento negativo si risolverebbe in una indagine ed in un accertamento da parte del giudice della demanialità o meno delle acque, mentre è ancora in corso il procedimento amministrativo appositamente previsto dalla legge, e quindi tale intervento preventivo del giudice cozza contro il sistema legislativo, che ammette l'intervento del giudice solo dopo il provvedimento definitivo di approvazione degli elenchi. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 marzo 1972, n. 1826 - Pres. Leone - Est. Fernandes - P. M. Marucci - Ric. Morelli.

Reato - Imposte dirette - Omesso pagamento di rate d'imposta - Contribuente - Atti fraudolenti sui propri beni - Definitivo accertamento dell'imposta - È presupposto per l'inizio dell'azione penale anche in sede di riscossione.

Il principio dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, secondo il quale l'azione penale per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti ha corso solo quando l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, si applica anche in sede di riscossione dell'imposta (1).

(Omissis). — A seguito di indagini da essa condotte, la Finanza accertava nel 1966 che la vincita del primo premio della Lotteria di Capodanno 1963, dell'importo di L. 150.000.000, era stata realizzata dal geom. Pietro Morelli. In base agli elementi raccolti, il competente Ufficio

In tema di azione penale subordinata all'accertamento tributario.

(1) Il principio ripetuto dalla Corte di Cassazione con questa sentenza costituisce, per quanto concerne l'affermazione della pregiudizialità dell'accertamento tributario rispetto all'azione penale in materia di tributi diretti (in tema invece di tributi indiretti vige l'opposta regola della pregiudiziale cognizione del Tribunale della controversia relativa al tributo: art. 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4), *ius receptum*.

Così è stato affermato essere l'accertamento definitivo dell'imposta questione pregiudiziale assolutamente devolutiva analoga alle questioni di stato (art. 19 c.p.p.), ma diversa da queste, perchè sorge prima dell'inizio dell'azione penale (Cass., 11 novembre 1957, in *Giust. pen.*, 1958, II, 680) sicchè ne è stata tratta l'ulteriore conseguenza, condivisa dalla giurisprudenza di gran lunga dominante, tolta qualche sporadica decisione contraria, che la questione tributaria non può essere riportata nella sfera d'applicazione dell'art. 159 c.p. — che prevede i casi di sospensione del corso della prescrizione — poichè questa norma presuppone la pendenza di un provvedimento, mentre invece nel caso che sia in corso un accertamento tributario nessun procedimento penale è ancora pendente, nè l'azione penale è ancora nata. Perciò per il principio dell'*actioni nondum natae non praescribitur*, la prescrizione del reato comincia a decorrere dopo esaurita la fase di accertamento dell'imposta (v. in questo senso Cass.,

delle Imposte procedeva all'accertamento della relativa imposta complementare a carico del Morelli e, nel presupposto di un fondato pericolo di perdita della stessa, formava un ruolo straordinario per complessive L. 98.866.288 riscuotibili in un'unica soluzione alla scadenza dell'aprile 1967. Avendo però il Morelli prodotto ricorso, avverso l'accertamento notificatogli, alla Commissione Distrettuale delle Imposte, senza che, nel termine di giorni 60, fosse intervenuta la relativa decisione, l'Ufficio predetto sgravava dal ruolo il 50 % dell'intero carico e l'Intendenza di Finanza disponeva che il carico residuo di L. 38.332.380 fosse rateizzato nelle normali sei rate bimestrali, dalla scadenza dall'aprile 1967 a quella del febbraio 1968. Senonchè il Morelli non solo si rendeva moroso nel pagamento di tali rate ma compiva anche alienazioni dei propri beni facendo sì che la procedura esecutiva esperita nei suoi confronti avesse esito negativo.

Condannato con decreto penale 20 giugno 1968 dell'Intendente di Finanza alla ammenda di L. 20.000 per il reato di cui all'art. 261 t.u. leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 per avere omesso il pagamento di sei rate consecutive dell'imposta complementare sul reddito, iscritta nel ruolo straordinario dell'anno 1967, per l'ammontare di L. 38.332.380, secondo quanto accertato in Pescara il 9 aprile 1968, egli proponeva opposizione sicchè gli atti venivano trasmessi per competenza all'Autorità Giudiziaria.

2 maggio 1958, in *Giust. pen.* 1959, II, 537; 28 marzo 1958, *ivi*, 1958, II, 1158; 2 dicembre 1964, in *Cass. pen., Mass. Annotato*, 1964, 752, 1331. In senso contrario si sono, invece, espresse altre decisioni: v. *Cass.*, 26 novembre 1956 n. 2464, in *Riv. leg. fisc.*, 1957, 1554; 23 febbraio 1962, n. 259, in *Le imposte dirette erariali*, 1962, 1245, che peraltro sembrano non aver avuto altro seguito).

* * *

Non sembra invece, che possa condividersi l'estensione che la Suprema Corte ha fatto del principio, ritenendolo applicabile anche in sede di riscossione dell'imposta, questione che sorge perchè, come è noto, è possibile procedere all'iscrizione provvisoria nei ruoli e quindi alla riscossione di imposte su imponibili accertati ma non ancora definiti (art. 175 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).

Ritenere anche in tal caso applicabile il principio della pregiudizialità dell'accertamento tributario all'azione penale, così come la Cassazione ha fatto, con una motivazione estremamente succinta, sembra essere la conseguenza di una non approfondita considerazione della diversità di situazioni: invero in sede di riscossione si è in presenza di un atto amministrativo esecutivo, a tutela del quale il legislatore ha ritenuto di concedere lo strumento dell'azione penale, non subordinata alla definitività dell'accertamento tributario, così come l'art. 267 del citato t.u. — che pur la decisione annotata indica per trarne opposte conclusioni — impone all'interprete di affermare senza incertezze. La norma infatti, rinviando, per la

All'udienza del 13 ottobre 1969 del Tribunale di Pescara gli veniva anche contestato il reato di cui al 4° comma dell'art. 261 citato, per avere compiuto atti fraudolenti sui propri beni, nel corso dell'anno 1967, per sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, alienando due appartamenti ed un'autovettura Fiat 850.

Con sentenza 27 ottobre 1969, il Morelli, riconosciuto colpevole di entrambi i reati, veniva condannato alla pena complessiva di un mese di reclusione e L. 10.000 di ammenda.

Su appello dell'imputato, la Corte di appello dell'Aquila con sentenza 8 ottobre 1970 confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il Morelli per due motivi.

Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 21 4° comma della legge 7 gennaio 1929, n. 4 in relazione all'art. 261 della legge 29 gennaio 1958, n. 645, per avere la Corte dell'Aquila ritenuto erroneamente di non dovere attendere la pronuncia definitiva delle Commissioni tributarie circa il merito dell'accertamento.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 475 c.p.p., per mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si era espressa doglianza per non avere il Tribunale accertato se egli fosse stato o meno il vincitore della lotteria.

La Corte osserva che il primo motivo di ricorso è fondato.

Ed invero mentre in tema di tributi indiretti è lo stesso giudice penale che risolve, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la questione pregiudiziale alla soluzione del problema della responsabilità penale del contribuente, per i tributi diretti, tra cui rientra l'imposta

applicazione delle sanzioni, alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 262 e articoli seguenti, che prevedono appunto la procedura per l'applicazione delle sanzioni penali relative ai reati di morosità e di atti fraudolenti sui propri beni, disciplinano le ipotesi di estinzione del reato, *ma non fanno alcun cenno a questioni tributarie pregiudiziali all'azione penale*. Ciò a giusta ragione, perchè in sede di riscossione la p.A. ha già emanato un atto esecutivo ed in sede di accertamento non ancora, sicchè come è parso opportuno in questa seconda ipotesi attendere l'esito dell'accertamento tributario in ossequio ad una competenza riconosciuta propria ed esclusiva dell'Amministrazione finanziaria, così, nella prima ipotesi, in ossequio al principio dell'esecutorietà ed esecutività dell'azione amministrativa già concretatasi, è parso opportuno accordarle immediatamente ed incondizionatamente tutela penale.

In un caso è l'esigibilità immediata dell'imposta che è tutelata penalmente, nell'altro è il riconoscimento di una competenza esclusiva che non tollera nemmeno accertamenti incidentali pregiudiziali che impone l'attesa all'azione penale.

Le ipotesi, come si vede, sono molto diverse ed è quindi auspicabile che il Supremo Giudice di legittimità ritorni sulla sua decisione.

complementare, la questione tributaria pregiudiziale va risolta nella sede sua propria, e, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, solo quando l'accertamento del tributo è divenuto definitivo (per tassazione non opposta o per concordato o per decisione a seguito di reclamo) può farsi luogo all'azione penale, semprechè da quell'accertamento sia risultato sussistente l'obbligo tributario.

Nella specie l'accertamento del tributo non è definitivo. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che l'iscrizione a ruolo del Morelli fu preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento e che avverso l'accertamento il contribuente propose ricorso alla competente Commissione tributaria di primo grado per inesistenza totale dell'obbligazione tributaria, sicchè ai sensi dell'art. 188 lett. c) del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 egli non poteva ricorrere per tale motivo contro l'iscrizione a ruolo.

Risulta ancora che contro la decisione della Commissione tributaria di secondo grado il Morelli ha ricorso alla Commissione Centrale ed il ricorso è pendente. Ora finchè la questione tributaria pregiudiziale alla soluzione del problema della responsabilità penale non è risolta nella sede propria, l'azione penale, che è condizionata a tale accertamento, non può dirsi nata.

E il principio dell'art. 21 s'applica anche in sede di riscossione, in quanto l'iscrizione a ruolo dell'imposta rende esigibile l'imposta stessa e possibile la riscossione coattiva, ma non consente l'applicabilità delle sanzioni penali.

In proposito l'art. 267 del capo III titolo XI della citata legge del 1958 espressamente stabilisce che l'applicazione delle sanzioni, e in sede di accertamento e in sede di riscossione, è regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 22 giugno 1972, n. 4411 - Pres.

Grieco - Est. Cocola - P. M. Morucci (conf.) - Ric. P.M. c. Locatelli.

Reato - Contrabbando a norma dell'art. 107 legge doganale - Contravvenzione ex art. 118 - Criterio distintivo.

Ricorre il caso di contrabbando e non di contravvenzione quando la dichiarazione doganale contenente il falso valore delle merci che si importano viene documentata ed avallata da fatture solo apparentemente veridiche ma in realtà mendaci, cioè a dire mediante mezzi fraudolenti all'uopo preordinati poichè il limite obiettivo fra fattispecie delittuosa e contravvenzionale, risiede nell'uso del mezzo fraudolento. Mentre la semplice dichiarazione mendace dà vita alla contravvenzione, la dichiarazione doganale mendace avvalorata da un mezzo fraudolento inteso

nel suo obiettivo significato di inganno, artificio, astuzia diretta ad ingannare (il che si verifica nel caso in cui vengono presentati insieme con la dichiarazione documenti mendaci alterati o contraffatti quali possono essere fatture, documenti di trasporto, certificati di origine) concreta il reato di contrabbando (1).

(Omissis). — Con sentenza 27 novembre 1970, il Tribunale di Rovereto, dichiarò Locatelli Mario, colpevole di contrabbando (art. 107 legge doganale) di merce sottratta al pagamento dei diritti di confine, e dei connessi reati di frode all'IGE e Imposta congruaggio, e, lo condannò alla pena complessiva di L. 4.968.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore dell'Amministrazione dello Stato, costituita parte civile, dei diritti evasi in L. 3.820.000 e a quelle di costituzione e assistenza in giudizio liquidate in L. 150.000. Con la stessa sentenza dichiarò n.d.p. a carico dello stesso Locatelli in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 118 legge doganale perché estinta per prescrizione.

A seguito di appello dell'imputato, limitato alla pronuncia di condanna, col quale si sosteneva che la fattispecie integrava solo la contravvenzione prevista nell'art. 118 legge doganale, già prescritta, e che anche gli altri due reati assumevano natura di reati contravvenzionali ed erano perciò del pari prescritti, la Corte d'Appello di Trento, con sentenza 5 maggio 1971, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò che il reato di contrabbando contestato integrava l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 118 legge doganale già contestata, e dichiarata

(1) La decisione che si annota è senz'altro da condividersi, come quella più corrispondente allo spirito ed alla lettera delle norme applicate, anche se, nell'intento di stabilire un sicuro criterio distintivo fra l'ipotesi delittuosa e quella contravvenzionale, rispettivamente previste dall'art. 107 e art. 118 della legge doganale, ha integrato ampiamente la fattispecie astratta di cui all'art. 107. In realtà nella descrizione normativa di questa finire quasi nella truffa, ha il pregio di limitare la sfera d'applicazione di ritenerne elemento essenziale, l'artificio o l'inganno o l'intento fraudolento, come la Suprema Corte, confermando del resto un suo precedente orientamento (Cass., 19 giugno 1959, in *Rassegna di giur. sulle leggi tribut. pen.* di D'ANIELLO, 1954, p. 257; 28 maggio 1962, *ivi*, p. 291), ha con questa sentenza asserito, limitandosi invece la norma a punire chiunque sottrae merci al pagamento dei diritti di confine. Tuttavia questa giurisprudenza, elaborata nel diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo nel delitto e nella contravvenzione e che porta l'ipotesi normativa dell'art. 107 a sconfinare quasi nella truffa, ha il pregio di limitare la sfera d'applicazione dell'ipotesi contravvenzionale, contro l'ingiustificata tendenza ad estenderla a tutte le ipotesi di contrabbando intraspettivo. Come è noto, infatti, si distingue un contrabbando extraspettivo, che si commette con l'evitare la visita doganale da un contrabbando intraspettivo nel quale la merce è presentata alla visita, ma con artifici tali da deviare gli accertamenti dei

estinta per prescrizione, e dichiarò estinti per prescrizione i reati di frode all'Ige e I. Cong. aventi anch'essi natura contravvenzionale. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. (Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento), ed ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 107, 118 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Il ricorso è fondato.

È stato accertato in punto di fatto che la guardia di finanza controllando la contabilità della S.p.A. VINILAVIO - Fabbrica per la produzione di valigerie ed affini in materia plastica corrente in Avio (Trento) — il cui amministratore unico risultò essere Locatelli Mario, scoprì che la detta società, mercé la esibizione alla dogana di fatture apparentemente regolari per quantità e qualità della merce, ma con indicazione di un prezzo largamente inferiore a quello pagato, era sfuggita al pagamento di buona parte dei diritti doganali e conseguentemente anche al pagamento di buona parte dell'IGE e imposta conguaglio, sulla merce importata. È stato accertato in particolare che mediante accordo con la Vinilavio, le ditte venditrici estere (germaniche) spiccavano fatture per un prezzo inferiore al reale. Tali false fatture venivano presentate alla dogana di confine a corredo dei prescritti documenti doganali, e i diritti di confine, l'Ige e gli altri gravami fiscali connessi alla importazione, venivano assolti, con tale artificio, anziché sul reale valore delle merci importate, sul minor valore artatamente più basso dichiarato nelle fatture. Per il recupero della differenza fra il prezzo reale e quello artifiziosamente indicato nelle fatture al fine di sottrarre parzialmente le merci

funzionari doganali, sicché la presentazione della merce fa parte solo della messa in scena (Cass., 19 giugno 1959, *citata*) e che, in virtù di questi elementi atti all'inganno, si distingue dalla ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 118.

In effetti, ben è stato individuato nel dolo il criterio distintivo fra delitto e contravvenzione, ma l'orientamento sempre più rigoroso della Suprema Corte che accentua gli elementi caratterizzanti del dolo, sino a farli praticamente coincidere con gli artifici e raggiri idonei all'induzione in errore dei funzionari doganali, pone il problema del concorso di reati, poichè sembra indubbio in questi casi che insieme con il contrabbando, ricorra anche il reato di truffa. E poichè il bene protetto appare lo stesso, il ricorso al principio di specialità porterebbe all'assurdo di punire con pena meramente pecuniaria quello stesso reato contro il patrimonio mediante frode che l'art. 640 c.p., primo capoverso, punisce con la ben più grave pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il lodevole indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte dovrebbe quindi tornare ad una più schematica valutazione del dolo richiesto dal reato di contrabbando di cui all'art. 107, al fine di evitare che il pericolo di sanzionare come contravvenzioni doganali i delitti di contrabbando non sbocchi nel più grave pericolo di punire con mere multe dei delitti di truffa.


agli oneri fiscali le ditte estere facevano pervenire alla Vinilavio al di fuori di ogni organo ufficiale preposto agli scambi con l'estero note di addebito. La differenza integrativa indicata nelle note di addebito veniva corrisposta alle ditte venditrici estere tramite i rappresentanti residenti in Italia. Con tale ingegnoso sistema la Vinilavio assolveva i gravami fiscali connessi alle importazioni, non sul valore reale delle merci, ma su quello minore attestato dalle fatture, evadendo così parzialmente i diritti di confine e gli altri tributi connessi.

La Corte d'Appello ha ritenuto semplicisticamente che la falsa indicazione dolosa del valore delle merci soggette a tributo, nelle fatture che a corredo della dichiarazione, accompagnano la merce allo sdoganamento, costituisca contravvenzione all'art. 118 della legge doganale il quale prevede il caso della non corrispondenza delle dichiarazioni al risultato della visita e ne stabilisce le sanzioni. Con ciò la Corte di merito non ha colto, né individuato gli elementi differenziali tra il delitto di contrabbando commesso mediante mezzi fraudolenti e la contravvenzione di cui all'art. 118 legge doganale. Infatti, la presentazione della merce alla visita doganale non esclude l'ipotesi delittuosa del contrabbando così detto intranspessivo, allorché mediante mezzi fraudolenti si riesca ad eludere l'assolvimento del giusto tributo, considerato che la verifica delle merci da parte dei funzionari non vale a rendere impossibile il raggiungimento dell'intento.


È ben vero che la dichiarazione prevista dall'art. 16 della legge doganale, che deve precedere ogni operazione doganale, può essere inesatta cioè inficiata per errore o negligenza ovvero mendace, cioè fatta con l'intenzione di trarre in inganno l'amministrazione ed in entrambi i casi si concreta un fatto contravvenzionale in quanto il legislatore per stabilire il contenuto materiale della contravvenzione ha guardato soltanto all'effetto della dichiarazione prescindendo da ogni indagine relativa ai motivi che la differenza abbia determinato; ciò non esclude, però, che ricorre il caso di contrabbando e non di contravvenzione quando la dichiarazione doganale contenente il falso valore delle merci che si importano viene documentata ed avallata da fatture solo apparentemente veridiche ma in realtà mendaci, cioè a dire mediante mezzi fraudolenti all'uopo preordinati. Il limite obiettivo fra fattispecie delittuosa e contravvenzionale, risiede nell'uso del mezzo fraudolento. Mentre la semplice dichiarazione mendace dà vita alla contravvenzione, la dichiarazione doganale mendace avvalorata da un mezzo fraudolento inteso nel suo obiettivo significato di inganno, artificio, astuzia diretta ad ingannare (il che si verifica nel caso in cui vengono presentati insieme con la dichiarazione documenti mendaci alterati o contraffatti quali possono essere fatture, documenti di trasporto, certificati di origine) concreta il reato di contrabbando in quanto è mediante l'uso di tali mezzi fraudolenti e mercè essi che parte della merce viene asportata dagli

spazi doganali senza avere pagato i diritti dovuti. Nessuna rilevanza in contrario può spiegare il fatto che la merce viene presentata al controllo e che perciò la dogana è in grado di accertare il vero ed effettivo valore delle merci, in quanto è noto che i diritti sono commisurati al valore e all'origine delle merci ed è facilmente comprensibile lo sviamento che una falsa documentazione può produrre nella corretta determinazione del tributo. Sinteticamente, dunque, finchè il proposito, anche più manifestamente doloso, si estrinseca soltanto con la dichiarazione che viene presentata alla dogana insieme con le merci, senza ricorrere ad altri mezzi fraudolenti per avvalorare e convalidare la dichiarazione, l'infrazione è sempre una contravvenzione. Quando la dichiarazione doganale è convalidata da documenti falsi preordinati allo scopo, mediante i quali viene sviata la corretta determinazione dell'ammontare del tributo seguita dall'uscita delle merci dalla dogana si versa nell'ipotesi di contrabbando. Non è vano sottolineare che la giurisprudenza da tempo ha affermato il principio che nelle frodi verificatesi ai danni della dogana mediante presentazione di false fatture a corredo della dichiarazione doganale per avvalorare quest'ultima, se la differenza tra il valore dichiarato e quello effettivo della merce venga accertato dopo lo sdoganamento si versa nella ipotesi di contrabbando e non in quella contravvenzionale.

L'impugnata sentenza manifestamente e senza accettabili ragioni si discosta dai principi sopra accennati pervenendo ad una erronea interpretazione ed applicazione della legge doganale. — (*Omissis*).



PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice di procedura civile, art. 668, limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.

Sentenza 18 maggio 1972, n. 89, G. U. 24 maggio 1972, n. 134.

codice di procedura penale, art. 169, quinto comma, limitatamente alla parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anziché alla data di ricezione.

Sentenza 4 maggio 1972, n. 77, G. U. 10 maggio 1972, n. 122.

d.l. 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, **art. 10**, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale.

Sentenza 18 maggio 1972, n. 95, G. U. 24 maggio 1972, n. 134.

legge 22 febbraio 1934, n. 370, artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28.

Sentenza 15 giugno 1972, n. 105, G. U. 21 giugno 1972, n. 158.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, primo comma, nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, perché detti soci possano esercitare il diritto di difesa.

Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, primo comma, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa.

Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, primo comma, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco.

Sentenza 4 maggio 1972, n. 85, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 33, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel comitato regionale dell'I.N.P.S.; **art. 34**, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei comitati provinciali dell'I.N.P.S. di quella Regione.

Sentenza 18 maggio 1972, n. 96, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge reg. marchigiana appr. 22 luglio 1971 e riappr. 24 novembre 1971.

Sentenza 15 giugno 1972, n. 103, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge reg. sic. appr. 7 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui include nell'elenco delle festività la data del 15 maggio, festa della Regione.

Sentenza 4 maggio 1972, n. 76, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

legge reg. sic. appr. 24 maggio 1972.

Sentenza 18 maggio 1972, n. 98, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice civile, art. 2736, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 4 maggio 1972, n. 83, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice civile, art. 2947, terzo comma, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1972, n. 116, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice di procedura civile, art. 663 (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 1972, n. 89, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice di procedura civile, art. 668, primo comma (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 1972, n. 89, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice penale, art. 222, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 15 giugno 1972, n. 106, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

codice penale, art. 528 (artt. 3, primo comma, e 21, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 1972, n. 93, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice penale, artt. 718, primo comma, e 720, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 4 maggio 1972, n. 80, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice penale, art. 723 (artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1972, n. 113, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice di procedura penale, artt. 19 e 21 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice di procedura penale, art. 169, primo comma (artt. 15, primo comma, 2 e 27 della Costituzione); **terzo comma** (artt. 2, 15 e 27 della Costituzione); e **quarto comma**, nei sensi di cui in motivazione (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 2 maggio 1972, n. 77, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice di procedura penale, artt. 413 e 439 (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1972, n. 113, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice di procedura penale, art. 633, terzo comma (art. 13 della Costituzione).

Sentenza 15 giugno 1972, n. 102, *G. U.* 15 giugno 1972, n. 158.

d.l. 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, **art. 11, primo comma** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 1972, n. 95, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, art. 7, secondo, terzo e quarto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1972, n. 114, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, secondo comma (artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1972, n. 113, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 14, secondo comma (artt. 21, 2, 3 e 41 della Costituzione).

Sentenza 15 giugno 1972, n. 105, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione) nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento.

Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 39, primo comma, nei sensi di cui in motivazione (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 1972, n. 90, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 4 (art. 53 della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 1972, n. 92, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 12 novembre 1955, n. 1137, art. 69, quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 4 maggio 1972, n. 84, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

legge 25 febbraio 1963, n. 289, art. 5 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 1972, n. 91, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 4 maggio 1972, n. 78, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

legge 5 luglio 1965, n. 798, art. 1, n. 5 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 1972, n. 91, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32 (art. 53 della Costituzione).

Sentenza 18 maggio 1972, n. 92, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 6 e 40 (art. 3 dello Statuto della Regione siciliana e art. 66 della Costituzione).

Sentenza 27 giugno 1972, n. 115, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, artt. 274 e 275 (artt. 24 e 30 della Costituzione).

Tribunale di Como, ordinanza 17 febbraio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice civile, art. 1310, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, sezioni riunite, ordinanza 13 ottobre 1971, *G. U.* 31 maggio 1972, n. 141.

codice civile, art. 1901 (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Bojano, ordinanza 24 marzo 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

codice civile, art. 2736, n. 2 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Taranto, ordinanza 21 giugno 1972, n. 158.

codice di procedura civile, art. 182 (art. 24 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Napoli, ordinanza 22 febbraio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

codice di procedura civile, art. 657 (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 16 febbraio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice di procedura civile, artt. 663, primo comma, e 665 (artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 16 febbraio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice penale, artt. 102, e 109, primo capoverso (artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 8 e 20 marzo 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134, e 21 giugno 1972, n. 158.

codice penale, art. 106, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice penale, art. 162 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Egna, ordinanza 19 gennaio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice penale, art. 164, penultimo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 13 gennaio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

codice penale, art. 164, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Como, ordinanza 24 giugno 1971, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice penale, artt. 204 e 222 (artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione).

Tribunale di Enna, ordinanza 2 febbraio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice penale, art. 216 (artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 10 settembre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

codice penale, art. 341 (artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 28 ottobre 1971, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

Pretore di Conegliano, ordinanze 20 dicembre 1971 e 15 gennaio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

Pretore di Castelnuovo della Daunia, ordinanza 27 gennaio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

Pretore di Montemaggiore Belsito, ordinanza 2 febbraio 1972, *G. U.* 31 maggio 1972, n. 141.

Pretore di Alia, ordinanza 1° marzo 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

Pretore di Lodi, ordinanza 22 marzo 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

Tribunale di Massa, ordinanza 28 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

Pretore di Pisa, ordinanza 10 febbraio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice penale, art. 503 (artt. 40 e 3 della Costituzione).

Pretore di Monfalcone, ordinanza 31 marzo 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice penale, art. 539 (art. 27, prima parte, della Costituzione).

Tribunale di Taranto, ordinanza 5 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice penale, artt. 718 e 720 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Modica, ordinanza 25 febbraio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice di procedura penale, art. 23 (art. 111, secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, terza sezione penale, ordinanza 11 dicembre 1971, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice di procedura penale, art. 27 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Catania, ordinanza 13 gennaio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice di procedura penale, art. 169 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Brunico, ordinanza 22 gennaio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice di procedura penale, art. 175, nella parte relativa alla parte offesa assente dalla Repubblica (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 1° febbraio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice di procedura penale, art. 199 bis (artt. 112 e 24, primo comma, della Costituzione).

Corte di assise di appello di Torino, ordinanza 14 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice di procedura penale, art. 225 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Gallarate, ordinanza 5 febbraio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

codice di procedura penale, artt. 236, quarto comma, 272, terzo comma, e 275 p.p. (art. 13, ultimo comma, della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 29 gennaio 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice di procedura penale, artt. 272 e 275 (artt. 3, primo comma, e 13, ultimo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 7 febbraio 1972, *G. U.* 31 maggio 1972, n. 141.

codice di procedura penale, art. 277 bis (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 24 gennaio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

codice di procedura penale, art. 314, secondo comma (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 19 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice di procedura penale, art. 356 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 20 marzo 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

codice di procedura penale, art. 445 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Ispica, ordinanza 10 marzo 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

codice di procedura penale, artt. 502 e 503 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 7 febbraio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

codice di procedura penale, art. 509 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 17 febbraio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

codice di procedura penale, art. 630, secondo comma (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 21 marzo 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

codice di procedura penale, artt. 636, 637 e 642, primo capoverso (articoli 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 8 e 20 marzo 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134 e 21 giugno 1972, n. 158.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 33 (art. 24 della Costituzione).

Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, ordinanza 29 novembre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93 (art. 24, primo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Roma, ordinanza 13 marzo 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146 modificato dall'**art. 1 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313** (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Corte di appello di Caltanissetta, ordinanza 1° dicembre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 16 dicembre 1932, n. 973 (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Brindisi, ordinanza 26 gennaio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Benevento, ordinanza 8 marzo 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 14 aprile 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 5 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Mantova, ordinanza 18 dicembre 1971, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21 (art. 24 della Costituzione).

Commissione provinciale delle imposte di Pistoia, ordinanza 29 novembre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 2 febbraio 1939, n. 374, art. 1 (art. 21 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Perugia, ordinanza 6 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 71 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Sorrento, ordinanza 15 gennaio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 25 settembre 1940, n. 1424, primo comma (artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 8 marzo 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 31, 34 e 38 (artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 25 febbraio 1972, *G. U.* 31 maggio 1972, n. 141.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, ultimo comma (art. 101 della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 21 giugno 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, prima parte e capoverso (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 1° aprile 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, quarto comma (art. 38 della Costituzione).

Tribunale di Mantova, ordinanza 13 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

d.lgt. 1° giugno 1946, n. 539, art. 3 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 2 aprile 1971, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

d.lg.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, art. 1 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 2 aprile 1971, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 3, 5 e 16 (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Pretore di Ronciglione, ordinanza 25 febbraio 1972, *G. U.* 31 maggio 1972, n. 141.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 20 dicembre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (artt. 3, 21 e 24 della Costituzione).

Corte di assise di Campobasso, ordinanza 24 febbraio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 28 febbraio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo e quarto comma (artt. 3, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 24 marzo 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 29 ottobre 1949, n. 286, art. 1 (art. 112 della Costituzione).

Pretore di Monza, ordinanza 25 febbraio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 76, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, sesta sezione per le pensioni di guerra, ordinanza 13 luglio 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 4 gennaio 1951, n. 28, art. 3 (art. 33, prima parte, della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 11 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 14 marzo 1952, n. 196, artt. 1 e 3 (art. 21 della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanze 11 aprile 1972 (due), *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 7, capoverso (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 29 febbraio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 10 novembre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 79 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 19 novembre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, art. 27 (art. 5 della Costituzione).

Tribunale di Trapani, ordinanza 25 febbraio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 99, primo comma, e 113, ultimo comma (artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Prato, ordinanza 11 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8 (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 1972, *G. U.* 31 maggio 1972, n. 141.

legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 13, ultima parte (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 22 ottobre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, lett. b (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 3 novembre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 54 (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 22 ottobre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 138 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Montepulciano, ordinanza 5 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, articolo unico, nella parte in cui rende validi *erga omnes* gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959 della provincia di Padova (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanze 20 ottobre 1971 e 10 marzo 1972 (due), *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122 e 24 maggio 1972, n. 134.

legge 22 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Rieti, ordinanza 23 febbraio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47) (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Pretore di Ronciglione, ordinanza 25 febbraio 1972, *G. U.* 31 maggio 1972, n. 141.

legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34, primo comma (artt. 3, 4 e 21 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25 (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 22 ottobre 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 e tabella all. 4, voce 38 (artt. 3, 35, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 1° febbraio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Mantova, ordinanza 18 dicembre 1971, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 51 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Bologna, ordinanza 14 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale di Mantova, ordinanza 18 dicembre 1971, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lett. c (art. 27, primo comma, della Costituzione) e **lett. d** (artt. 1, 2, terzo capoverso, 4, 35, e 27, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 9 febbraio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (art. 3, 29 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Pavia, ordinanze 24 febbraio 1972 (cinque), *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, art. 1, che modifica l'**art. 3, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860** (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Fidenza, ordinanza 18 gennaio 1972, *G. U.* 31 maggio 1972, n. 141.

legge 31 ottobre 1966, n. 953, articolo unico (artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Varese, ordinanza 21 febbraio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 3 maggio 1967, n. 317, artt. 1 e seguenti (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Montepulciano, ordinanza 5 aprile 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 42, settimo comma, e 45 (art. 112 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 13 marzo 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, n. 7 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di L'Aquila, ordinanza 28 febbraio 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 69, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, sesta sezione per le pensioni di guerra, ordinanza 13 luglio 1971, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Rieti, ordinanza 23 febbraio 1972, *G. U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 (art. 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di La Spezia, ordinanza 10 gennaio 1972, *G. U.* 10 maggio 1972, n. 122.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bojano, ordinanza 24 marzo 1972, *G. U.* 21 giugno 1972, n. 158.

d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 27 gennaio 1972, *G. U.* 28 giugno 1972, n. 165.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 645, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 16 (art. 14, lett. d, dello statuto per la Regione siciliana).

Corte costituzionale, ordinanza 25 maggio 1972, *G. U.* 31 maggio 1972, n. 141.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32.

Giudice conciliatore di Roma, ordinanza 21 marzo 1972, *G.U.* 24 maggio 1972, n. 134.

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 56, primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 24 marzo 1972, *G.U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 12 dicembre 1970, n. 1138, art. 2 (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Bovino, ordinanza 3 febbraio 1972, *G.U.* 10 maggio 1972, n. 122.

legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 12 (artt. 41, primo e terzo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Ispica, ordinanza 11 marzo 1972, *G.U.* 31 maggio 1972, n. 141.

legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32, p.p. (artt. 53, 3 e 41 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Firenze, ordinanza 31 marzo 1972, *G.U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 18 dicembre 1970, n. 1035, articolo unico, p.p. (artt. 53, 3, 41 e 77, terzo comma, della Costituzione).

Giudice conciliatore di Firenze, ordinanza 31 marzo 1972, *G.U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 3 e 9 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Melito Porto Salvo, ordinanza 11 gennaio 1972, *G.U.* 10 maggio 1972, n. 122.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3, primo e secondo comma (artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Modena, ordinanza 15 marzo 1972, *G.U.* 31 maggio 1972, n. 141.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Palmi, ordinanza 6 aprile 1972, *G.U.* 28 giugno 1972, n. 165.

d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, ed in particolare artt. 122, 123 e 126 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 27 gennaio 1972, *G.U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 25 febbraio 1971, n. 110, art. 1 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Assisi, ordinanza 26 febbraio 1972, *G.U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge reg. sic. 23 marzo 1971, n. 7, artt. 52, primo comma, e 53, secondo comma (artt. 3, primo comma, e 108 della Costituzione).

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ordinanza 8 luglio 1971, *G.U.* 24 maggio 1972, n. 134.

legge 1° giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5 e 8 (art. 41 della Costituzione).

Pretore di Legnano, ordinanza 7 aprile 1972, *G.U.* 21 giugno 1972, n. 158.

legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5 ter, terzo comma (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Palmi, ordinanza 6 aprile 1972, *G.U.* 28 giugno 1972, n. 165.

legge 29 novembre 1971, n. 1097, ed in particolare artt. 1, 2 e 3 (artt. 1, 3, 4, 35, 41, 42, terzo comma, e 117 della Costituzione).

Pretore di Este, ordinanza 26 aprile 1972, *G.U.* 28 giugno 1972, n. 165.

INDICE BIBLIOGRAFICO

delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato

ZANOBINI L., *Codice delle leggi amministrative* (Voll. 2). Giuffrè, Milano 1972.

GROTTANELLI DE SANTI G., *Profili costituzionali della irretroattività delle leggi*. Giuffrè, Milano 1972.

NAPOLITANO V., *Dizionario Bibliografico delle Riviste Giuridiche Italiane*, Giuffrè, Milano 1972.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Ufficio del Massimario, *Sistema « ITAL-GIURE » di Ricerca della Giurisprudenza* (voll. 5), Stamperia Nazionale, Roma 1972.

CONSULTAZIONI

APPALTO

Revisione prezzi - Domanda - Tardività - Sciopero servizi postali - Conseguenze.

Se a causa del disservizio derivante da sciopero dei servizi postali possa invocarsi la causa di forza maggiore qualora non sia tempestivamente pervenuta all'Amministrazione la domanda di revisione prezzi (n. 353).

ATTI AMMINISTRATIVI

Leggi regionali - Governo - Rinvio - Comunicazione o notificazione - Modalità.

Quali norme si debbano osservare per la comunicazione in via amministrativa del provvedimento col quale il Governo rinvia una legge al consiglio regionale. In particolare, come si debbano effettuare la comunicazione nel caso che l'ufficio regionale sia chiuso (n. 24).

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

C.E.E. - Esportazione prodotti agricoli - Restituzione spese di stockaggio - Data di riferimento - (Regol. Consiglio C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041 art. 1; reg. Commissione C.E.E. 23 luglio 1968, n. 1056 art. 1).

Quale sia il momento cui occorre far riferimento per la determinazione delle spese di « stockaggio » da rimborsarsi, in base alla normativa della Comunità Economica Europea, all'esportatore di prodotti agricoli quando avvengono in tempi diversi per fatti non causati direttamente dall'esportatore, la dichiarazione di esportazione, la messa a disposizione della dogana delle merci, la spedizione delle stesse (n. 5).

Tributi - Dazi doganali - Mutamento di disciplina - Scadenza precedente disciplina - Prorogabilità al primo giorno non festivo successivo.

Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria più favorevole di quella successiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario di operazioni doganali nell'ambito della Comunità Economica Europea), possa applicarsi il principio della proroga al primo giorno non festivo successivo, qualora presupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente di determinate attività (n. 6).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Concessione d'immobile - Rinnovazione - Attività nell'interesse della p.A. concedente - Canone ricognitorio - Aumento.

Se, in sede di rinnovazione di una concessione-contratto diretta a conferire l'uso eccezionale di un bene del patrimonio indisponibile dello Stato a soggetto che lo detiene per svolgervi attività nell'interesse della P.A., questa possa pretendere un corrispettivo commisurato al valore commerciale dell'uso invece del solo canone ricognitorio fino ad allora percepito (n. 105).

CONFISCA

Sequestro penale - Spese di custodia Amministrazione doganale - Liquidazione - Misura - Recupero - Ricavo confisca - (legge 25 settembre 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa penale] artt. 1 n. 6, 104).

Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140 legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 27).

Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali e del servizio di custodia o solo degli specifici rimborsi (spese vive) contenuti (n. 27).

COOPERATIVE

Compagnie portuali - Natura - Sindaco - Cause di incompatibilità - (articolo 110 cod. nav.; art. 2399 c.c.).

Se le compagnie portuali siano soggetti di diritto privato e conseguentemente si applichino per i loro sindaci le comuni cause di incompatibilità ad assumere la carica (n. 8).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Amministrazione dello Stato - Danni da incidenti stradali - Impossibile recupero - Trasporto crediti sui campioni demaniali - Titolo - Ingiunzione fiscale - Azione giudiziaria - Necessità (artt. 263 segg. r.d. 23 maggio 1924, n. 827; t.u. 14 aprile 1910, n. 639).

Se, relativamente a ragioni di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, l'ingiunzione fiscale ex t.u. numero 639/1910 costituisca titolo per il trasporto dei crediti — rivelatisi di impossibile recupero — sui campioni demaniali, ai sensi degli artt. 263 e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 258).

Se, in ogni caso di ragione di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, la p.A. sia tenuta a promuovere l'ordinario giudizio di cognizione al fine di ottenere il titolo per il trasporto dei crediti sui campioni demaniaali (artt. 263 e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), quando dei crediti medesimi si riveli impossibile il concreto recupero (n. 258).

Procedimento penale contro dipendente pubblico - Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Consulenza tecnica - Spese - Spettanza - (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44).

Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazione di consulenza tecnica svolta nell'interesse ed in difesa di impiegati ed agenti della P.A. nel corso di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 259).

CONTRABBANDO

Sequestro penale - Spese di custodia Amministrazione doganale - Liquidazione - Misura - Recupero - Ricavo confisca (legge 25 maggio 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 [tariffa penale] artt. 1 n. 6, 104).

Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140 legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 47).

Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali e del servizio di custodia) o solo degli specifici esborsi (spese vive) sostenuti (n. 47).

CONTRATTI DI GUERRA

Contratto di guerra - Denuncia della p.A. per la sistemazione e liquidazione - Credito erariale - Prescrizione - Interruzione - Procedimento amministrativo - Effetto - Sospensione - (artt. 10, u.c., 8 e 9 d.l. 25 marzo 1948, n. 674; artt. 2943, 2945 c.c.).

Se la denuncia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto (n. 25).

Se, nel caso in cui si ritenga che la denuncia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, valga ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto, l'interruzione abbia effetto permanente e fino a quale momento (n. 25).

DANNI DI GUERRA

Liquidazione d'ufficio del contributo - Omessa dichiarazione di precedenti provvidenze - Decadenza - (artt. 11, 13 e 55 legge 27 dicembre 1953, numero 968; art. 24 legge 29 settembre 1967, n. 955) - Riparazione d'ufficio - Mancata osservanza norme procedurali - Liquidazione contributo - Spesa - Conguaglio - Eccedenza spesa - Recupero (artt. 32, 33 d.l.l. 9 giugno 1945, n. 305; artt. 37, 38 d.l.c.p.s. 10 aprile 1947, n. 261; art. 55 legge 29 settembre 1967, n. 955).

Se sia possibile dichiarare la decadenza comminata dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, quando la legge prescrive che alla liquidazione del contributo si procede d'ufficio, al fine di determinare l'ammontare della spesa di riparazione da recuperare, nel caso che il danneggiato non presenti la dichiarazione richiesta dall'art. 11 l.c. in ordine alle eventuali provvidenze ottenute in precedenza (n. 141).

Se, qualora non sia stata rispettata la procedura legislativamente prevista per la riparazione d'ufficio, da parte del Genio Civile, di beni danneggiati dalla guerra, si possa ugualmente procedere al conguaglio tra la spesa statale di riparazione ed il contributo danni di guerra e si possa inoltre, se residua un credito a favore dello Stato, procedere al recupero (n. 141).

DAZI DOGANALI

Dazio doganale - Prelievo - Variazioni di aliquota - Successive operazioni di estrazione della merce - Richiesta applicazione aliquota più favorevole - Condizione - Forma - (art. 6, n. 2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723).

Se la richiesta di applicazione di aliquota più favorevole, di dazi doganali o prelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove, al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato pur restando inferiore a quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione (n. 59).

Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di dazio doganale o prelievo più favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita richiesta dell'importatore (n. 59).

Se la richiesta di applicazione di aliquota di dazio doganale o prelievo più favorevole di quella vigente al momento della accettazione della dichiarazione di importazione, possa essere riferita ad ogni successiva estrazione della merce dichiarata ovvero debba di volta in volta essere reiterata (n. 59).

Spedizionario doganale - Condanna per reato elettorale comprensivo di abuso d'ufficio - Sospensione dalle funzioni - Obbligatorietà - Ricorso gerarchico - Effetti - (art. 33 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18; art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 323 c.p.).

Se possa ritenersi obbligatoria — per cui il provvedimento che la commina non viene sospeso di diritto nel caso di ricorso gerarchico — la sospensione cautelare dalla funzione inflitta allo spedizionario doganale

condannato con sentenza non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per reato elettorale nel quale il giudice penale ha ritenuto compreso ed assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 codice penale (n. 60).

Tributi - Dazi doganali - Mutamento di disciplina - Scadenza precedente disciplina - Prorogabilità al primo giorno non festivo successivo.

Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria più favorevole di quella successiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario di operazioni doganali nell'ambito della Comunità Economica Europea), possa applicarsi il principio della proroga al primo giorno non festivo successivo, qualora presupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente di determinate attività (n. 61).

DEMANIO

Beni demaniali - Beni patrimoniali indisponibili - Espropriabilità per p.u. - (artt. 823, 828 c.c.).

Se i beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato possano essere assoggettati ad espropriazione per pubblica utilità ovvero ad occupazione preordinata all'espropriazione (n. 246).

Miniere - Coltivazione - Cessazione - Terreni e pertinenze - Condizione giuridica - (artt. 33 segg. r.d. 29 luglio 1927, n. 1443).

Quale sia la condizione giuridica dei beni costituenti la miniera quando la coltivazione cessi, sia per cause soggettive attinenti al concessionario, sia per cause oggettive quali la distruzione o l'esaurimento (n. 247).

DIFESA DELLO STATO

Procedimento penale contro dipendente pubblico - Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Consulenza tecnica - Spese - Spettanza - (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44).

Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 16).

Scuole tecniche - Istituti tecnico commerciali - Rappresentanza in giudizio - Avvocatura dello Stato - (artt. 67, 68 e 76 legge 15 giugno 1931, n. 889; art. unico n. 22 r.d. 8 giugno 1940, n. 779).

Se le scuole tecniche e gli istituti tecnici commerciali siano ammessi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 17).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Amministrazione statale - Edilizia - Costruzioni su aree demaniali e non demaniali - Licenza edilizia - Necessità - (art. 29 legge 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 765).

Se l'Amministrazione dello Stato sia tenuta a richiedere la licenza edilizia per le costruzioni da eseguire su aree demaniali o non demaniali (n. 235).

ELETTRICITÀ ED ELETTRODOTTI

Concessione d'immobile - Rinnovazione - Attività nell'interesse della P.A. concedente - Canone ricognitorio - Aumento.

Se, in sede di rinnovazione di una concessione-contratto diretta a conferire l'uso eccezionale di un bene del patrimonio indisponibile dello Stato a soggetto che lo detiene per svolgervi attività nell'interesse della P.A., questa possa pretendere un corrispettivo commisurato al valore commerciale dell'uso invece del solo canone ricognitorio fino ad allora percepito (n. 52).

ESECUZIONE FISCALE

Ingiunzione fiscale - Notificazione a mani del portiere - Avviso al destinatario - (art. 139, quarto comma, c.p.c.; t.u. 14 aprile 1910, n. 639).

Se, nel caso di notificazione di ingiunzione fiscale a mani del portiere, debba darsi al destinatario notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. (n. 84).

Se, nel caso di notificazione di ingiunzione fiscale a mani del portiere, l'omessa notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione produca la nullità della notificazione medesima (n. 84).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Beni demaniali - Beni patrimoniali indisponibili - Espropriazione per p.u. - (art. 823, 828 c.c.).

Se i beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato possano essere assoggettati ad espropriazione per pubblica utilità ovvero ad occupazione preordinata all'espropriazione (n. 304).

FALLIMENTO

Fallimento - Stipendi e pensioni statali del fallito - Acquisizione all'attivo - Limiti - (legge fallimentare art. 46, n. 2; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180).

In quali limiti possano acquisirsi all'attivo fallimentare stipendi o pensioni corrisposti dallo Stato al fallito (n. 127).

FERROVIE

Azienda Autonoma Ferrovie Stato - Transazioni - Approvazione successiva - Necessità - (d.l. 7 maggio 1948, n. 598, art. 5; legge 25 luglio 1967, n. 668, art. 5; d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 28).

Se le transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato siano sottoposte ad approvazione successiva alla loro stipulazione (n. 417).

Se le transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per la stipulazione delle quali sia richiesta una previa autorizzazione di altro organo della stessa Azienda, debbano essere sottoposte al parere dell'Avvocatura dello Stato solo dopo che sia intervenuta detta autorizzazione (n. 417).

Gestione governativa - Sovvenzione - Legittimazione all'incasso delle rate.

Se le rate della sovvenzione di esercizio, scadenti durante la gestione governativa ma relative a periodi durante i quali la gestione è stata tenuta dalla società concessionaria, debbano essere pagate a quest'ultima ovvero al commissario governativo (n. 418).

Trasporto ferroviario merci - Tasse di sosta - Giacenza merci per operazioni doganali - Forza maggiore - (Condizione o Tariffe trasporto come approvato con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41 par. 3; d.m. 29 luglio 1959, n. 646, parte terza, par. 4, n. 2).

Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo di giacenza delle merci necessario allo svolgimento delle operazioni doganali, qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amministrazione ferroviaria (nella specie, sciopero degli uffici doganali) (n. 419).

IMPIEGO PUBBLICO

E.N.P.A.S. - Assegno Funerario - Beneficiario - Diritto soggettivo - Trasmissibilità mortis causa - (art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147).

Se il beneficiario del c.d. assegno funerario, alla cui erogazione è tenuto l'E.N.P.A.S. in forma dell'art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147, sia titolare in proposito di un diritto soggettivo perfetto, trasmissibile a causa di morte del beneficiario medesimo (n. 731).

Fallimento - Stipendi e pensioni statali del fallito - Acquisizione all'attivo - Limiti - (legge fallimentare art. 46, n. 2; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180).

In quali limiti possano acquisirsi all'attivo fallimentare stipendi o pensioni corrisposti dallo Stato al fallito (n. 732).

Procedimento penale contro dipendente pubblico - Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Consulenza tecnica - Spese - Spettanza - (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44).

Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di pro-

cedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 733).

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

Imposta di fabbricazione olii minerali - Agevolazioni per l'acquisto per uso agricolo - Procuratore del titolare dell'azienda - Applicabilità - (legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 5; d.m. 6 agosto 1963, art. 20).

Se siano applicabili le agevolazioni sull'imposta di fabbricazione degli olii minerali destinati ad uso agricolo qualora l'acquisto venga effettuato da persona diversa dal conduttore dell'azienda agricola ma munito di procura per il compimento di attività inerenti all'azienda stessa (n. 7).

Imposta fabbricazione - Filati - Prodotto considerato esente e successivamente assoggettato - Esportazione - Abbuono - Rimborso - Domanda - Decadenza - Decorrenza - (art. 18 d.l.c.p.s. 3 gennaio 1947, n. 1; art. 6 d.l. 1 maggio 1970, n. 195 conv. con mod. in legge 1 luglio 1970, n. 415).

Se, nel caso in cui — contrariamente a quanto affermato in precedenza — un determinato prodotto sia stato assoggettato ad imposta di fabbricazione, il termine per richiedere la restituzione di detta imposta a causa dell'esportazione del prodotto (nella specie: filati) decorra comunque dalla data delle bollette di esportazione (n. 6).

IMPOSTA DI REGISTRO

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra - A.N.M.I.G. - Agevolazioni fiscali - Normativa riguardante l'Opera Nazionale Combattenti - Estensione - (art. 1, secondo comma, legge 1 aprile 1915, n. 462; art. 11 legge 25 marzo 1917, n. 418; art. 14 r.d.l. 18 agosto 1942, numero 1175; art. 34 r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606).

Se, in linea di principio, tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali compiuti dall'A.N.M.I.G. siano esenti da tasse e diritti, salvo quelli posti in essere per conseguire scopi che esulano dai fini dell'istituzione e quelli posti in essere per soddisfare un interesse sostanzialmente privato, fittiziamente realizzati dall'Associazione allo scopo di eludere l'applicazione delle norme tributarie generali (n. 366).

Se, per l'individuazione restrittiva degli « scopi » e degli « interessi » dell'A.N.M.I.G. possa, quanto meno tendenzialmente, aversi riguardo all'articolo 94, quarto comma, della legge di registro, in analogia con quanto è da ritenere per ciò che concerne l'O.N.C. (n. 366).

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Estinzione - Rinuncia al credito - Imposta graduale - Applicabilità - (art. 28 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531).

Se, in caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per rinuncia al credito da parte del creditore opposto, sia dovuta l'imposta graduale su tale decreto (n. 367).

Imposta di registro - Imposta straordinaria patrimonio - Privilegio - Immobile - Vendita all'asta - Ultrattività - (art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3296; art. 2772 c.c.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 c.p.c.).

Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 368).

Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 368).

Quota sociale - Liquidazione - Quietanza - Imposta graduale registro - Applicabilità - Prescrizione - Decorrenza - (r.d. 30 dicembre 1923, numero 3269; art. 88, n. 3, Tariffa all. A).

Se la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88, n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n. 369).

Rappresentanze diplomatiche e consolari - Immobili - Costruzione - Appalto - Imposta registro - I.G.E. - Esenzione - (legge 9 agosto 1967, n. 804; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, art. 32).

Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di proprietà di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 370).

Se siano esenti dall'I.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di proprietà di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 370).

Vendita - Fornitura - Forma - Enunciazione - Commerciante - Industriale - Ordinaria produzione - (art. 45 Tab. D all. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269).

Se sia applicabile l'aliquota d'imposta di registro dello 0,50 % alle convenzioni di vendita di merci, macchine od altri prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita, qualora la convenzione non sia redatta per scrittura privata ma bensì enunciata in atto giudiziario (n. 371).

Se sia applicabile l'aliquota d'imposta di registro dello 0,50 % alle forniture di merci, macchine od altri prodotti industriali da parte di chi riveste la qualifica di industriale e qualora le merci etc. rientrano nell'ordinaria produzione (n. 371).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Asse ereditario - Passività - Deduzioni - Azienda agricola - Azienda commerciale - Debiti verso dipendenti - Prova - Libri contabili - (articolo 45, settimo comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270).

Se, in materia di imposta di successione, ai fini della deduzione dall'asse ereditario del datore di lavoro, i debiti verso i dipendenti da aziende agricole o commerciali debbano necessariamente risultare dai libri paga e matricola (n. 73).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Rappresentanze diplomatiche e consolari - Immobili - Costruzione - Appalto - Imposta registro - I.G.E. - Esenzione - (legge 9 agosto 1967, n. 80; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, art. 32).

Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di proprietà di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 141).

Se siano esenti dall'I.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di proprietà di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 141).

IMPOSTE DIRETTE

Imposte indirette - Imposte dirette - Tributi locali - Interessi - Maggiorazioni sull'imposta - Aumento - Contenzioso tributario - Rapporti pendenti - (art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; legge 26 gennaio 1961, n. 29; legge 25 ottobre 1960, n. 1316; legge 18 maggio 1967, n. 338).

Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale « gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 5 per cento semestrale per le imposte locali », riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, erariali e locali, quale che sia il sistema di riscossione (n. 6).

Mezzogiorno - Stabilimento industriale - Locazione - Reddito immobiliare - Imposta fabbricati - (art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598; art. 8 legge 29 luglio 1957, n. 635; art. 72 t.u. 25 gennaio 1958, n. 645).

Se i nuovi stabilimenti industriali del Mezzogiorno, esenti dall'imposta di r.m. sui redditi industriali ai sensi dell'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, siano soggetti all'imposta fabbricati qualora l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario per esser stati, gli stabilimenti, locati a terzi (n. 7).

IMPOSTE E TASSE

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra - A.N.M.I.G. - Agevolazioni fiscali - Normativa riguardante l'Opera Nazionale Combattenti - Estensione - (art. 1, secondo comma, legge 1 aprile 1915, n. 462; art. 11 legge 25 marzo 1917, n. 418; art. 14 r.d.l. 18 agosto 1942, numero 1175; art. 34 r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606).

Se, in linea di principio, tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali compiuti dall'A.N.M.I.G. siano esenti da tasse e diritti, salvo quelli posti in essere per conseguire scopi che esulano dai fini dell'istituzione e quelli posti in essere per soddisfare un interesse sostanzialmente privato, fittiziamente realizzati dall'Associazione allo scopo di eludere l'applicazione delle norme tributarie generale (n. 550).

Se, per l'individuazione restrittiva degli « scopi » e degli « interessi » dell'A.N.M.I.G. possa, quanto meno tendenzialmente, aversi riguardo all'articolo 94, quarto comma, della legge di registro, in analogia con quanto è da ritenere per ciò che concerne l'O.N.C. (n. 550).

Dazio doganale - Prelievo - Variazioni di aliquota - Successive operazioni di estrazione della merce - Richiesta applicazione aliquota più favorevole - Condizione - Forma - (art. 6, n. 2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723).

Se la richiesta di applicazione di aliquota più favorevole, di dazi doganali o prelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove, al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato pur restando inferiore a quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione (n. 551).

Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di dazio doganale o prelievo più favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita richiesta dell'importatore (n. 551).

Se la richiesta di applicazione di aliquota di dazio doganale o prelievo più favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione, possa essere riferita ad ogni successiva estrazione della merce dichiarata ovvero debba di volta in volta essere reiterata (n. 551).

Decreto ingiuntivo - Opposizione - estinzione - Rinuncia al credito - Imposta graduale - Applicabilità - (art. 28 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531).

Se, in caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per rinuncia al credito da parte del creditore opposto, sia dovuta l'imposta graduale su tale decreto (n. 552).

Imposta fabbricazione - Filati - Prodotto considerato esente e successivamente assoggettato - Esportazione - Abbuono - Rimborsio - Domanda - Decadenza - Decorrenza - (art. 18 d.l.C.p.S. 3 gennaio 1947, n. 1; art. 6 d.l. 1 maggio 1970, n. 195 conv. con mod. in legge 1 luglio 1970, n. 415).

Se, nel caso in cui — cotrariamente a quanto affermato in precedenza — un determinato prodotto sia stato assoggettato ad imposta di

fabbricazione, il termine per richiedere la restituzione di detta imposta a causa dell'esportazione del prodotto (nella specie: filati) decorra comunque dalla data delle bollette di esportazione (n. 553).

Imposta registro - Imposta straordinaria patrimonio - Privilegio - Immobile - Vendita all'asta - Ultrattività - (art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3296; art. 2772 c.c.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 c.p.c.).

Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito d'imposta di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 554).

Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione formale (n. 554).

Imposte indirette - Imposte dirette - Debiti del de cuius - Pagamento - Coeredi - Solidarietà - (art. 16 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; artt. 752, 754 e 1295 c.c.).

Se la responsabilità solidale dei coeredi per i debiti d'imposta del *de cuius* sia limitata al campo delle imposte dirette ovvero costituisca espressione di un principio generale applicabile anche alle imposte indirette (n. 555).

Imposte indirette - Imposte dirette - Interessi - Aumento - Contenzioso tributario - Rapporti pendenti - Applicabilità - Maggiorazioni sull'imposta - Applicabilità - (art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316).

Se l'aumento degli interessi stabilito « per le partite sospese del contenzioso tributario », dall'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), sia applicabile a tutti i rapporti pendenti in sede contenziosa o solo a quelli del contenzioso amministrativo, e se l'indicata disposizione debba intendersi applicabile anche alle « maggiorazioni d'imposta » (n. 556).

Imposte indirette - Imposte dirette - Tributi locali - Interessi - Maggiorazioni sull'imposta - Aumento - Contenzioso tributario - Rapporti pendenti - (art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316; l. 18 maggio 1967, n. 388).

Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale « gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 5 per cento semestrale per le imposte locali », riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, erariali e locali, quale che sia il sistema di riscossione (n. 557).

Mezzogiorno - Stabilimento industriale - Locazione - Reddito immobiliare - Imposta fabbricati - (art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1595; art. 8 l. 29 luglio 1957, n. 635; art. 72 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).

Se i nuovi stabilimenti industriali del Mezzogiorno, esenti dall'imposta di R.M. sui redditi industriali ai sensi dell'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, siano soggetti all'imposta fabbricati qualora l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario per esser stati, gli stabilimenti, locati a terzi (n. 558).

Trasporto ferroviario merci - Tasse di sosta - Giacenza merci per operazioni doganali - Forza maggiore - (Condizioni o Tariffe trasporto cose approvate con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41 par. 3; d.m. 29 gennaio 1959, n. 646, parte III, par. 4 n. 2).

Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo di giacenza delle merci necessario allo svolgimento delle operazioni doganali, qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amm.ne ferroviaria (n. 559).

Tributi - Dazi doganali - Mutamento di disciplina - Scadenza precedente disciplina - Prorogabilità al primo giorno non festivo successivo.

Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria più favorevole di quella successiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario di operazioni doganali nell'ambito della Comunità Economica Europea), possa applicarsi il principio della proroga al primo giorno non festivo successivo, qualora presupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente di determinate attività (n. 560).

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

C.E.E. - Esportazione prodotti agricoli - Restituzione spese di stockaggio - Data di riferimento - (Regol. Consiglio C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041 art. 1; reg. Commissione C.E.E. 23 luglio 1968, n. 1056 art. 1).

Quale sia il momento cui occorre far riferimento per la determinazione delle spese di « stockaggio » da rimborsarsi, in base alla normativa della Comunità Economica Europea, all'esportatore di prodotti agricoli quando avvengono in tempi diversi per fatti non causati direttamente dall'esportatore, la dichiarazione di esportazione, la messa a disposizione della dogana delle merci, la spedizione delle stesse (n. 64).

Dazio doganale - Prelievo - Variazioni di aliquota - Successive operazioni di estrazione della merce - Richiesta applicazione aliquota più favorevole - Condizione - Forma - (art. 6 n. 2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723).

Se la richiesta di applicazione di aliquota più favorevole, di dazi doganali o prelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove,

al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato pur restando inferiore a quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione (n. 65).

Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di dazio doganale o prelievo più favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita richiesta dell'importatore (n. 65).

Se la richiesta di applicazione di aliquota di dazio doganale o prelievo più favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione, possa essere riferita ad ogni successiva estrazione della merce dichiarata ovvero debba di volta in volta essere reiterata (n. 65).

INTERESSI

Imposte indirette - Imposte dirette - Interessi - Aumento - Contenzioso tributario - Rapporti pendenti - Applicabilità - Maggiorazioni sull'imposta - Applicabilità - (art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316).

Se l'aumento degli interessi stabilito « per le partite sospese del contenzioso tributario », dall'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), sia applicabile a tutti i rapporti pendenti in sede contenziosa o solo a quelli del contenzioso amministrativo, e se l'indicata disposizione debba intendersi applicabile anche alle « maggiorazioni d'imposta » (n. 2).

Imposte indirette - Imposte dirette - Tributi locali - Interessi - Maggiorazioni sull'imposta - Aumento - Contenzioso tributario - Rapporti pendenti - (art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316; l. 18 maggio 1967, n. 338).

Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale « gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 5 per cento semestrale per le imposte locali », riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, erariali e locali, quale che sia il sistema di riscossione (n. 3).

ISTRUZIONE

Scuole tecniche - Istituti tecnico e commerciali - Rappresentanza in giudizio - Avvocatura dello Stato - (artt. 67, 68 e 76 l. 15 giugno 1931, n. 889; art. unico n. 22 r.d. 8 giugno 1940, n. 779).

Se le scuole tecniche e degli istituti tecnici commerciali siano ammessi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 23).

PIANI REGOLATORI

Amministrazione statale - Edilizia - Costruzioni su aree demaniali e non demaniali - Licenza edilizia - Necessità - (art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765).

Se l'Amministrazione dello Stato sia tenuta a richiedere la licenza edilizia per le costruzioni da eseguire su aree demaniali o non demaniali (n. 24).

Piani regolatori - Opere in zone militarmente importanti - Nulla osta Autorità militare - Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici - Piani di zona - Approvazione - Procedimento - (artt. 2 e 3 l. 1° giugno 1931, n. 886; art. 16 l. 9 agosto 1954, n. 640; artt. 6 e segg. l. 18 aprile 1962, n. 167).

Se il nulla osta dell'Autorità militare, previsto dagli artt. 2 e 3 legge 1° giugno 1931, n. 886 per l'esecuzione di opere che ricadono in zone militarmente importanti, riguardi il procedimento di formazione ed approvazione dei piani regolatori generali o soltanto di quelli particolareggiati e dei piani di ricostruzione (n. 25).

Se il nulla osta dell'Autorità militare, previsto dagli artt. 2 e 3 legge 1° giugno 1931, n. 886 per l'esecuzione di opere che ricadono in zone militarmente importanti, possa ritenersi sostituito dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n. 25).

Se l'approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nell'ipotesi che essi riguardino zone militarmente importanti, sia subordinata al nulla osta dell'Autorità militare previsto dagli artt. 2 e 3 legge 1° giugno 1931, n. 886 ovvero segua il procedimento di cui agli articoli 6 e segg. della citata legge n. 167/62 (n. 25).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Concessionario servizio trasporto postale - Sciopero - Inadempimento - Responsabilità - Astensione limitata al trasporto postale.

Se ed in quali casi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione da responsabilità nei confronti dei terzi contraenti (n. 137).

Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto degli effetti postali e non estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci (n. 137).

PRESCRIZIONE

Contratto di guerra - Denuncia della p.A. per la sistemazione e liquidazione - Credito erariale - Prescrizione - Interruzione - Procedimento amministrativo - Effetto - Sospensione - (artt. 10, ultimo comma, 8 e 9 d.l. 25 marzo 1948, n. 674; artt. 2943, 2945 cod. civ.).

Se la denuncia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla P.A. al competente Commissario, costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto (n. 75).

Se, nel caso in cui si ritenga che la denuncia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, valga ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto, l'interruzione abbia effetto permanente e fino a quale momento (n. 75).

Quota sociale - Liquidazione - Quietanza - Imposta graduale registro - Applicabilità - Prescrizione - Decorrenza - (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 88 n. 3 Tariffa all. A).

Se la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88 n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n. 76).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

E.N.P.A.S. - Assegno funerario - Beneficiario - Diritto soggettivo - Trasmissibilità mortis causa - (art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147).

Se il beneficiario del c.d. assegno funerario, alla cui erogazione è tenuto l'E.N.P.A.S. in forza dell'art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147, sia titolare in proposito di un diritto soggettivo perfetto, trasmissibile a causa di morte del beneficiario medesimo (n. 88).

PRIVILEGI

Imposta di registro - Imposta straordinaria patrimonio - Privilegio - Immobile - Vendita all'asta - Ultrattività - (art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3296; art. 2772 cod. civ.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 c.p.c.).

Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 4).

Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 4).

PROCEDIMENTO PENALE

Procedimento penale contro dipendente pubblico - Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Consulenza tecnica - Spese - Spettanza - (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44).

Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nello interesse ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 15).

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E DI URGENZA

Provvedimenti di urgenza ex art. 7 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E - Competenza - (l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7).

Se i provvedimenti di urgenza ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E possano essere emessi anche da autorità amministrative diverse dal Prefetto e dal Sindaco (n. 1).

REGIONI

Leggi regionali - Governo - Rinvio - Comunicazione e notificazione - Modalità.

Quali norme si debbano osservare per la comunicazione in via amministrativa del provvedimento col quale il Governo rinvia una legge al consiglio regionale. In particolare, come si debba effettuare la comunicazione nel caso che l'Ufficio regionale sia chiuso (n. 188).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Amministrazione dello Stato - Danni da incidenti stradali - Impossibile recupero - Trasporto crediti sui campioni demaniali - Titolo - Ingiunzione fiscale - Azione giudiziaria - Necessità - (artt. 263 segg. r.d. 23 maggio 1924, n. 827; t.u. 14 aprile 1910, n. 639).

Se, relativamente a ragioni di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, l'ingiunzione fiscale ex t.u. n. 639/1918 costituisca titolo per il trasporto dei crediti — rivelatisi di impossibile recupero — sui campioni demaniali, ai sensi degli artt. 263 e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 257).

Se, in ogni caso di ragione di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, la P.A. sia tenuta a promuovere l'ordinario giudizio di cognizione al fine di ottenere il titolo per il trasporto dei crediti sui campioni demaniali (artt. 263 e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), quando dei crediti medesimi si riveli impossibile il concreto recupero (n. 257).

REQUISIZIONE

Provvedimenti di urgenza ex art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E - Competenza - (legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7).

Se i provvedimenti di urgenza ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E possano essere emessi anche da autorità amministrative diverse dal Prefetto e dal Sindaco (n. 122).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Spedizioniere doganale - Condanna per reato elettorale comprensivo di abuso d'ufficio - Sospensione dalle funzioni - Obbligatorietà - Ricorso gerarchico - Effetti - (art. 33 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18; art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 323 c.p.).

Se possa ritenersi obbligatoria — per cui il provvedimento che la commina non viene sospeso di diritto nel caso di ricorso gerarchico — la sospensione cautelare dalle funzioni inflitta allo spedizioniere doganale condannato con sentenza non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per reato elettorale nel quale il giudice penale ha ritenuto compreso ed assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 codice penale (n. 15).

RISCOSSIONE

Imposte indirette - Imposte dirette - Debiti del de cuius - Pagamento - Coeredi - Solidarietà (art. 16 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 752, 754 e 1295 c.c.).

Se la responsabilità solidale dei coeredi per i debiti d'imposta del *de cuius* sia limitata al campo delle imposte dirette ovvero costituisca espressione di un principio generale applicabile anche alle imposte indirette (n. 15).

SCIOPERO

Concessionario servizio trasporto postale - Sciopero - Inadempimento - Responsabilità - Astensione limitata al trasporto postale.

Se ed in quali casi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione da responsabilità nei confronti dei terzi contraenti (n. 7).

Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto degli effetti postali e non estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci (n. 7).

Revisione prezzi - Domanda - Tardività - Sciopero servizi postali - Conseguenze.

Se a causa del disservizio derivante da sciopero dei servizi postali possa invocarsi la causa di forza maggiore qualora non sia tempestivamente pervenuta all'amministrazione la domanda di revisione prezzi (n. 8).

SEQUESTRO

Sequestro penale - Spese di custodia Amministrazione doganale - Liquidazione - Misura - Recupero - Ricavo confisca - (legge 25 settembre 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa penale] artt. 1, n. 6, 104).

Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140, legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 24).

Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali e del servizio di custodia, o solo degli specifici rimborsi (spese vive) contenuti (n. 24).

SOCIETA

Compagnie portuali - Natura - Sindaco - Cause di incompatibilità (articolo 110 cod. nav.; art. 2399 c.c.).

Se le compagnie portuali siano soggetti di diritto privato e conseguentemente si applichino per i loro sindaci le comuni cause di incompatibilità ad assumere la carica (n. 131).

Quota sociale - Liquidazione - Quietanza - Imposta graduale registro - Applicabilità - Prescrizione - Decorrenza - (r.d. 30 dicembre 1923, numero 3269, art. 88, n. 3 Tariffa all. A).

Se la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88, n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n. 132).

SPESE GIUDIZIALI

Procedimento penale contro dipendente pubblico - Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Consulenza tecnica - Spese - Spettanza - (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44).

Se sia legittimo il pagamento da parte dell'Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 25).

Sequestro penale - Spese di custodia Amministrazione doganale - Liquidazione - Misura - Recupero - Ricavo confisca - (legge 25 settembre 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa penale] artt. 1, n. 6, 104).

Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportato dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140, legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 26).

Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali e del servizio di custodia) o solo degli specifici rimborsi (spese vive) contenuti (n. 26).

TRANSAZIONE

Azienda Autonoma Ferrovie Stato - Transazione - Approvazione successiva - Necessità - (d.l. 7 maggio 1948, n. 598, art. 5; legge 25 luglio 1967, n. 668, art. 5; d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 28).

Se le transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato siano sottoposte ad approvazione successiva alla loro stipulazione (n. 19).

Se la transazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per la stipulazione delle quali sia richiesta una previa autorizzazione di altro organo della stessa Azienda, debbano essere sottoposte al parere dell'Avvocatura dello Stato solo dopo che sia intervenuta detta autorizzazione (n. 19).

TRASPORTO

Concessionario servizio trasporto postale - Sciopero - Inadempimento - Responsabilità - Astensione limitata al trasporto postale.

Se ed in quali casi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione da responsabilità nei confronti dei terzi contraenti (n. 75).

Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto degli effetti postali e non estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci (n. 75).

Trasporto ferroviario merci - Tasse di sosta - Giacenza merci per operazioni doganali - Forza maggiore - (Condizione o Tariffe trasporto come approvato con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41, par. 3; d.m. 29 luglio 1959, n. 646, parte terza, par. 4, n. 2).

Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo di giacenza delle merci necessario allo svolgimento delle operazioni doganali, qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amministrazione ferroviaria (nella specie, sciopero degli uffici doganali) (n. 76).

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Rappresentanze diplomatiche e consolari - Immobili - Costruzione - Appalto - Imposta registro - I.G.E. - Esenzione (legge 9 agosto 1967, n. 80; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, art. 32).

Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di proprietà di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 38).

Se siano esenti dall'I.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di proprietà di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 38).